



I S E M P R E V E R D E

ERNESTO PIETRIBONI



La criminologia della pratica

ATHENA
EDIZIONI

Athena Edizioni ti regala questo libro in formato cartaceo, stampato e spedito gratuitamente a casa tua. Infatti per ogni libro acquistato dal sito potrai scegliere un libro della collana Sempreverde in omaggio. Visita edizioniathena.it per maggiori informazioni.

I

LA SCIENZA GIURIDICA E LA PRATICA CRIMINALE

A giudicare dall'intensificarsi degli studi di biologia umana si direbbe che ora soltanto, dopo i millenni della storia, l'uomo si accorga di sè stesso. All'avanguardia sono gli studi su quell'uomo di eccezione che è il delinquente; materia più complessa e perciò anche suscitatrice di maggiori dispute; intorno ad essa molti si adoperano, tra i filosofi, i giuristi, gli antropologi, i psicologi, i sociologi.

Ed i pratici?

In realtà nessuno si occupa di indagare se vi sia e quale sia l'apporto della pratica agli studi sulla criminalità; e forse merita soltanto di dire quale dovrebbe essere.

Raramente il pratico, che non sia ad un tempo professionista e pubblicitista, partecipa ai dibattiti teorici fra gli studiosi.

Eppure egli, nella sua attività di giudice, o di accusatore, o di

difensore, o di perito, o di preposto penitenziario, va in sè accumulando, nel corso della sua carriera, tale una somma di esperienze che gli consente di proiettare talora sprazzi di luce nel fervore dei dibattiti forensi o nella sintesi acclaratrice delle sentenze giudiziarie.

Vi è bensì una letteratura «sui generis» d'interesse storico ed artistico: biografie, episodi od aneddoti di persone e di vicende della vita giudiziaria, arringhe forensi, saggi critici sopra fantasie criminalistiche della poesia, del romanzo, del dramma.

Vi è anche la letteratura delle riviste giuridiche, o psichiatriche o medico-legali, nelle quali spesso il pratico versa, in forma di commenti a giudicati, le gioie o le amarezze delle fortune professionali.

In tutte codeste manifestazioni il contributo scientifico, se pur v'è, è scarso, raro, frammentario e punto metodico.

Eppure, a contatto diretto e quotidiano dei fatti criminosi, meglio e più dei filosofi, dei giuristi, dei naturalisti, insomma degli studiosi da gabinetto, sarebbe offerta al pratico la privilegiata condizione, nell'atto stesso con cui assolve il proprio compito professionale e forse senza un maggiore sforzo, di poter offrire un prezioso contributo di osservazioni e di esperienze alla scienza.

L'indagine probatoria e l'inquadratura giuridica del fatto contingente gli darebbero anche modo di approfondire, oltre le

cause immediate del delitto, le mediate, le biologiche, le psicologiche, le mesologiche, insomma il substrato umano personalistico etico-sociale; e quanto ai motivi dell'azione criminosa, quelli che il diritto positivo ha in considerazione ed anche gli altri che la scienza apprezza.

Rientra già di per sè nel ministero scientifico il modesto ufficio di annotare, per ciascun caso meritevole, quanto è nel metodo dell'affine pratica della clinica medica e chirurgica, di tabelle nosologiche, di dati anamnestici, di diagnosi e di prognosi, onde abbiano un qualche palpito di vita le nude incolori sterili statistiche giudiziarie ed i risultati delle esperienze sieno tali da potersi, con serietà e con profitto, giustapporre o contrapporre agli indirizzi delle Scuole, alle ipotesi delle scienze, così dette ausiliarie, agli stessi istituti del diritto positivo, per conforto o per critica, per conferma o per rettifica di orientamenti prevalsi.

Così non è, un po' a cagione dei difettosi ordinamenti, molto per la noncuranza del costume professionale; ed il processo penale, riflesso di tanta parte della dolorosa vita, si esaurisce nel chiuso ambito di un fatto amministrativo.

Vi è anche passato invano, dobbiamo riconoscerlo, il soffio della riforma del codice, che pur fu innovatrice, almeno sino ad un certo punto; e forse propriamente per tale eclettismo la resistenza della tradizione perdura, dopo oltre un decennio, tenace ostinata, sicchè lo scandaglio caratterologico della personalità del

reo, la considerazione sintomatica del delitto in rapporto alla pericolosità del suo autore, la realistica individualizzazione della sanzione sono rimaste in funzione, più che altro, programmatica e frattanto si istruisce, si discute, si giudica non altrimenti di come si faceva sotto l'impero della legislazione abrogata.

In una parola la riforma non ha riformato la pratica: il giudizio, superata la fatica della prova del fatto, si fa oggettiva giuridica astrazione e si nutre soltanto della esegesi del testo, al punto che tanto e così incontrastato ed assorbente dominio della dogmatica può apparire (in realtà non è) universale consenso a quell'indirizzo tecnico-giuridico che della dogmatica fa tutta la propria sostanza, di ogni altra attività speculativa e scientifica proclamandosi agnostico, così da ripudiare ad un tempo il glorioso giusnaturalismo della Scuola classica ed il non meno glorioso ed umano soggettivismo della Scuola positiva.

In verità non è questione di consenso dottrinario; è piuttosto che la dogmatica, la quale è stata per tanto tempo la tecnica sovrana dell'arringo, si è fatta nel pratico abito mentale, anche nei giudizi di merito, che pur non sono stretti nei limiti della esegesi normatrice, come avviene nei giudizi di Cassazione; solo nell'ambito della cattedra, della clinica, della letteratura scientifica palpitano le trepide analisi ed erompono le sintesi orientatrici.

Or, risolvere i casi giudiziari prescindendo dallo studio naturalistico del protagonista del delitto e disinteressarsi della terapia

della criminalità nella prevenzione, nella sanzione, nella esecuzione (la procedura delle misure di sicurezza si svolge, generalmente, anche per difetto di mezzi, in modo burocratico e sbrigativo) è segno che il fenomeno della delinquenza si considera, ancora nella generalità, col senso pessimistico ed in sè deterministico di un male necessario, fatale e la pena, a seconda delle varie astrazioni metafisiche, contrappasso, espiazione, retribuzione, coazione psichica, utilitarismo di difesa sociale, è tutto, meno che mezzo di risanamento morale, di purificazione catarattica, di rieducazione sociale, di umana bonifica.

Ed anche chi non disconosce la utilità di esplorare i fattori del delitto, che, per effetto di tarate ereditarietà e di influssi ambientali, fanno ricadere sulla società stessa le conseguenze del malcostume sociale, è piuttosto indotto a considerare tale studio nella sua generalizzazione, interessante, più che altro, la politica criminale, ed ogni adozione ed applicazione di mezzi profilattici e di preventivi fisici ed economico-sociali impegnare un'attività amministrativa, estranea alla giurisdizione penalistica.

Ma anche a non volerlo, dalla casistica, scientificamente orientata, non si sfugge nelle applicazioni pratiche (per quanto ciò avvenga con scarsa consapevolezza ed in modo disordinato) perchè il diritto è di sua natura sperimentale.

Basti considerare la sua genesi e la sua evoluzione dal naturale al positivo, attraverso le uniformità empiriche del comportamento umano generatrici delle norme giuridiche.

Ed è, in armonia, ed a maggior ragione sperimentale quando, con lo studio soggettivistico della personalità del delinquente, fa suo magistero quell'empirismo che pensatori di varie epoche, come il BACONE, il LOCKE, l'HUME, il GALILEI, il COMTE, lo SPENCER, l'ARDIGÒ, il JAMES, considerano linfa vitale, mezzo induttivo di esperienza e di conoscenza, anche quando per universalizzarsi, esso si faccia, nella speculazione metafisica, attraverso un processo di ragione, trascendentale.

Segno di maturazione scientifica, il contatto diretto con la realtà impedisce il cristallizzarsi delle teorie, dando alla scienza dinamica vitalità, mercè la riprova, il controllo, la rettifica e talora persino il ripiegamento di un intero sistema, pur faticosamente costruito.

Nè si equivochi; promuovere la conoscenza scientifico-naturalistica dei fatti giudiziari non è precisamente fare della scuola e nemmeno del tendenzialismo; è semplicemente metodologia, uniforme, per similarità di materia, all'odierno indirizzo di metodo di altre scienze sperimentali e segnatamente del clinicismo empirico della medicina e della psicologia sperimentale; ed è metodologia postulata dallo stesso empirismo soggettivistico del codice attuale, non foss'altro nella considerazione che questo fa della caratterologia criminale in relazione al grado di responsabilità, ai motivi a delinquere ed alle misure di sicurezza.

Una riprova, poi, dell'influenza che il metodo accennato è destinato ad esercitare, sugli studi empirio-criminalistici è data dal

progredire dell'esercizio penitenziario, che, al contatto più diretto e più continuativo del fenomeno criminale, giovandosi dello studio clinico del carcerato, a cui soccorrono metodiche osservazioni di medici carcerari e psichiatrici, sta innestando rami rigogliosi nel vecchio tronco del diritto penale, sicchè è lecito di constatare, non senza rammarico, che lo studio della persona del reo incomincia veramente quando il giudizio sul suo delitto si è esaurito.

Infine si ricordi che dalla pratica vennero molti fra i penalisti più illustri di ogni scuola, dal CARRARA, al FERRI, dal PESSINA al GAROFALO, dal FLORIAN al MANZINI, dall'ESCOBEDO al MARCIANO (per nominarne solo pochi) e dalla pratica del clinicismo psichiatrico, per cause di confinanza e di interferenza, vennero le prime osservazioni naturalistiche sull'uomo delinquente e si prodigarono le geniali intuizioni di CESARE LOMBROSO sulle anomalie psico-somatiche del criminale, tratte da fortuite osservazioni anatomiche.

E perciò come si spiega l'attuale fenomeno di contrazione della pratica?

Crisi di pensiero giuridico, no, chè non ve ne è segno nel movimento dottrinario, a dir vero, in quest'ora forse più rigoglioso che per altri rami.

Inerzia di tradizionalismo allora, o gretto spirito professionale, o influenza di un codice incongruente, o transizione? Non sapremmo decidere.

Ma sentiamo di dover scongiurare il pericolo di una decadenza che si affaccia.

Non si può dimenticare che la pratica ha una funzione arbitrale di responsabilità di fronte ai dibattiti dottrinali; sarà tanto più autorevole e proficua se si faccia anche dispensiera di preziosi contributi di osservazioni e di esperienze agli sviluppi della scienza.

Squilli di risveglio risuonano anche fuor dei confini; or non è guari leggemmo parole incitatrici di uno scienziato svedese, OLOF KÜNBERG: doversi affacciare le questioni criminali, specialmente di profilassi, attraverso la stampa, fuori della stretta cerchia delle discussioni dommatiche del diritto, nel vivo della vita sociale, per operare nella collettività sociale quanto la psicoterapia della psicoanalisi opera sui malati di nevrosi e di psicosi, usando specialmente del metodo catartico¹.

Non deve essere senza causa che il KÜNBERG dedicasse questo suo pensiero ad una rivista criminologica del nostro Paese e certo la sua mente ricorse alle audacie antesignane e feconde dei due successivi periodi della storia del diritto penale che portano rispettivamente i nomi di CESARE BECCARIA e della Scuola ita-

¹OLOF KÜNBERG: *La prophylaxie du crime*, in rivista *Criminalia*, Roma, 1937, fasc. III, pag. 185.

liana di antropologia criminale; due grandi pietre miliari nel cammino della civiltà.

E forse fu atto di omaggio ad un primato che incontestabilmente l'Italia ebbe e tiene negli studi penalistici, sicchè, più di ogni altro Paese, essa possiede la preparazione dottrinarie e spirituale per rendere effettivo l'ufficio ed il metodo della pratica nell'orbita delle scienze.

Tale è anche il nostro convincimento ed è appunto il tema di questo lavoro.

II

L'ETICA DEL PRECETTO GIURIDICO

1. Agnosticismo filosofico? – 2. Etica, diritto e giustizia nella storia della filosofia. – 3. Il diritto naturale ed il delitto naturale. – 4. Il giusnaturalismo, la dogmatica e la pratica.

1. – Un primo esame si impone: il magistero penale, nella pratica, specialmente nella pratica, può essere agnostico di filosofia?

Vi fu un tempo, non lontano, in cui certo indirizzo dottrinario sorto in Germania e capeggiato dall'autorità del BINDING, ideò la *Normentheorie*, cioè l'affermazione del carattere esclusivamente sanzionatorio del diritto penale. Non ebbe fortuna; nella stessa Germania non tardarono a farsi sentire le proteste del LISZT, del VACH, di altri. In Italia toccò proprio ad ARTURO ROCCO di scendere in campo per dimostrare che precetto giuridico e sanzione giuridica sono elementi essenziali ed indissolubili della legge penale².

D'accordo; ma l'affermazione non potrebbe esagerarsi al

²ARTURO ROCCO: *Sul cosiddetto carattere sanzionatorio del diritto penale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1910, IV, col. 53.

punto di ritenere identiche le fonti, le caratteristiche, le funzionalità giuridico-sociali dei due elementi. Il comando, obbligo giuridico, espressione di una volontà legislativa, risponde a motivi che hanno lor base in forze etico-politiche protettive dell'ordinamento sociale imperante nel momento in cui la norma è promulgata.

Concorrono a formarla, con l'utilità della difesa di esso ordinamento, in varia misura, contributi di diritto naturale e di storicismo operanti nel mondo legislativo come forze psichiche ereditarie della coscienza e della subcoscienza sociale.

La sostanza deontologica del precetto, il cui valore morale si ripercuote sul futuro, è necessariamente sovraempirica trascendentale; è non l'essere, ma il dover essere; a differenza della sanzione che riflette il passato, cioè il fatto empirico contingente realistico, l'essere e si sostanzia in esso, metaempirismo. Anche la sanzione è regolata da motivi etici, ma condizionata da coefficienti naturali, essendone destinatario diretto il violatore del comando, che può essere e non essere imputabile e responsabile e può avere vari gradi di responsabilità secondo che dettano presunzioni e si avverano circostanze di fatto, le une e le altre, per la maggior parte, di ordine morale.

Destinatario è anche il giudice investito del potere di risolvere il conflitto sorto tra il diritto della società ed il diritto del singolo e di applicare, occorrendo, la sanzione.

Questa è appunto la fase più propriamente empirica del diritto penale, la più tormentosa; di essa dovremo specialmente occuparci.

Per ora vogliamo considerare solo la prima parte della norma, il precetto, nella sua essenza, cioè nella sua eticità.

2. – Evidentemente la dogmatica, nello studio del precetto, non è la stessa se prescinda dal fine morale della norma o se abbia, invece, esso fine per eteronomo presupposto.

La questione è antica quanto la legge penale ed è essenzialmente filosofica.

In SOCRATE, in PLATONE, negli stoici, giustizia ed etica sono sinonimi; giustizia e legge una cosa sola; della giustizia si ha una concezione assoluta.

ARISTOTELE, invece, aveva riconosciuto un giusto secondo natura ed un giusto secondo legge.

CICERONE porrà, più tardi, la distinzione tra *rectum* ed *honestum* e questa, molti secoli dopo, proromperà, con il KANT, nella dottrina della legalità-moralità tratta dall'analisi sentimentale dei caratteri della ragion pratica.

Più oltre si traccieranno, per opera di altri pensatori, elementi differenziali fra etica e diritto. Ma già CICERONE, nonostante l'accennata distinzione, aveva riconosciuto nella giustizia naturale il fondamento del diritto punitivo: «*vera lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna*». (*De republica*, III, 22).

Fu poi questa la *lex naturalis* che S. Tommaso distingueva dalla giustizia legale.

In GROZIO le fonti naturali e storiche del diritto si assommano nell'*appetitus societatis*.

Per LOCKE la legge naturale della ragione obbliga ogni uomo a rispettare l'integrità, la libertà, la proprietà, di ogni altro; da questa legge sorgono corrispondenti diritti innati ed inalienabili alla vita, alla libertà, ecc., i quali vigono anche allo stato di natura.

Col PUFENDORF il diritto naturale si fa diritto razionale; ma dopo di lui il TOMASIO nelle *Fundamenta iuris naturae* identifica con lo *iustum* il diritto di natura. Lo sviluppo maggiore del giunaturalismo si ebbe nella filosofia contrattualistica, con MONTESQUIEU, con ROUSSEAU, con BECCARIA.

In contrapposto l'utilitarismo del BENTHAM fu così assoluto da escludere ogni carattere etico al diritto costitutivo, superando l'OLBACH, che pur ammise una morale naturale.

L'acutezza dell'HEGEL nell'ammettere un diritto naturale o filosofico consiste nel riconoscere che questo non è un'entità contrastante col diritto storico o positivo; il metodo speculativo è l'idea del diritto, ossia lo sviluppo del diritto come razionalità del suo concetto.

Ai confini fra il diritto e l'etica, il diritto penale si svolge nella sua concretezza, senza rinnegare nè la legalità nella quale si traduce, nè la morale, alla quale eternamente si riconduce.

Ed è così in HEGEL, per implicito, affermata la conciliabilità

della distinzione fra diritto e morale nella tendenza moralizzatrice del diritto; perchè solo chi nega carattere etico alla legge non ha ragione di occuparsi di una etica distinzione fra legge e diritto³.

Sulla dottrina del diritto naturale si fondò la Scuola classica di diritto penale in Italia, in Francia ed altrove.

Insegnava il CARRARA che il magistero punitivo presuppone sempre un fattore violatore della legge morale e deve colpire soltanto le azioni alle quali si possa adattare il carattere di moralmente riprovevoli.

Rimase inconciliata la disputa fra giusnaturalismo e utilitarismo e tuttavia però quest'ultimo, specialmente nelle affermazioni del CARMIGNANI, riconosce che le leggi penali devono accordarsi con quelle etiche.

Il MANCINI, utilitarista anch'esso, nella celebre polemica col

³Per più ampie notizie sulla storia della filosofia del diritto penale e dell'etica vedi l'opera di F. COSTA: *Delitto e pena nella storia della filosofia*, Milano, 1924; le voci *Etica* e *Filosofia del diritto penale*, rispettivamente di G. RENZI e C. U. DEL POZZO; in *Dizionario di criminologia* di FLORIAN-NICEFORO-PENDE, Milano, Vallardi, 1943, ed inoltre A. RAVÀ: *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, C.E.D.A.M., 1932, vol. I; N. BOBBIO: *Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 1946.

MAMIANI, aveva però riconosciuto che il principio dell'utilità mette al suo servizio la forza e quello della moralità ne legittima l'esercizio.

Sempre nel campo dell'utilitarismo, la stessa sociologia positivista, tra le faccie della sua piramide, con la storia e l'economia, comprende l'etica e la psicologia.

3. – Nella scuola positiva di diritto penale il GAROFALO portò la nota etica con la costruzione della nozione sociologica del delitto naturale, lesione dei sentimenti di pietà e di probità che costituiscono il senso morale⁴.

Il concetto del delitto naturale non fu, dopo di lui, ripudiato; e quanto alla costituzione psichico-amorale del delinquente, essa trovò la sua biologica continuazione nella monogenesi del PATRIZI⁵.

Lo stesso FERRI, pur considerando che la concezione naturalistica e storica della società umana e del diritto nel secolo XIX svaluta la dottrina del diritto naturale e del contratto sociale, con-

⁴R. GAROFALO: *Criminologia*, Torino, 1921.

⁵M. L. PATRIZI: *Dopo Lombroso*, Milano, 1916.

sente in definitiva che l'uno e l'altro conservino un parziale nucleo di verità insommergibile⁶.

Ed in vero cade tutti i giorni sotto i nostri sensi la visione di delitti in cui si rilevano, nella loro più atavica efferatezza, gli istinti di brutalità, di ferocia, di rapina, di sensualità che caratterizzarono le preistoriche e le primistoriche lotte ferine di *clan* di *gens* di *tribù* fra loro, o fra componenti di *clan* di *gens* di *tribù*, nel periodo pregiudicato, che i giuristi considerano il periodo della vendetta, in antico accennato da EPICURO (Lucrezio); istinti affioranti dal subcosciente o dall'incosciente (*paleopsiche*) non rimossi o non sufficientemente rimossi dagli istinti meno remoti della umana socievolezza (*neopsiche*) la quale si plasmò nel diritto naturale, impulso civilizzatore, che precedette e accompagnò la storia della legislazione.

È concorde la criminologia nel riconoscere che quei sentimenti egoistici intuitivi sedimentosi si sono sprofondati nella psiche, rimanendo inalterati attraverso i millenni; insensibili allo sviluppo evolutivo della morale sociale, antagonistici dei sensi di probità, di pietà, di giustizia, affiorano come germi patogeni di criminalità⁷.

⁶E. FERRI: *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, pagg. 28, 381 e segg.

⁷A. NICEFORO: *Ambiente psichico e personalità* in *Giustizia penale*,

Negli effetti la delinquenza atavica del LOMBROSO⁸ e l'amoralismo costituzionale del GAROFALO si identificano; la sorgente psicologia scientifica diede poi al concetto sostanziale largo conforto.

Avremo occasione di chiarire in appresso i lineamenti, gli sviluppi, i limiti del costituzionalismo criminale. Ma nella trattazione che in questo momento ci occupa va riconosciuto al positivismo penale il merito di aver intravisto il diritto naturale nella sfera superiore della morale, cioè nell'etica sociale, considerandosi il delitto azione antisociale e la reazione al delitto esercizio di difesa sociale, attraverso un filo di tradizione che risale alla filosofia greca ed allo stesso ARISTOTELE, male interpretato al riguardo dalla scolastica, come ha dimostrato l'ARDIGÒ⁹.

Ai nostri giorni BENEDETTO CROCE, che riprende l'idealismo classico dell'HEGEL, nella sua filosofia dello spirito, pur identifi-

1942, p. I, pag. 330.

⁸N. PALOPOLI in *Atti del primo congresso internazionale di criminologia*, Roma, 1938, vol. III, pag. 535.

⁹R. ARDIGÒ: *Opere filosofiche*, Padova, 1908, vol. III. — *La morale dei positivisti*, pag. 177.

cando l'attività giuridica con la economica, vede tuttavia nel diritto e nella pena insieme la utilità e la morale; morale, secondo il CROCE, è quell'azione, anche se utile, che possiede specifica qualifica etica per essere stata compiuta allo scopo di realizzare un fine universale; ed invece appartenerrebbe alla sfera del diritto (ossia legale) l'azione compiuta unicamente per fine utilitario¹⁰.

Ma conosciamo noi la genesi del fondamentale senso giuridico, del senso del giusto? È esso aprioristico e razionale come lo concepisce il KANT? È formazione storica? od è invece prodotto dell'esperienza?

In tale ultima ipotesi il processo sarebbe empirio-scientifico; nella selezione dei casi sarebbero concepiti come ripetibili senza limiti e sarebbero approfonditi, mediante lo studio psicologico, quei casi che conservano e migliorano l'organismo sociale e ripudiati quegli altri che lo distruggono e lo corrompono, sino a ricavarne la generalizzazione delle leggi scientifiche, consistenti in una serie di imperativi che l'EHRENFELS chiama *i regolatori sociali della condotta*¹¹.

¹⁰B. CROCE: *Filosofia della pratica*, Bari, Laterza ed.

¹¹EHRENFELS: *System der Werttheorie*, II vol. – *Grundzüge einer Ethik*. – V. anche ALIOTTA: *Storia della filosofia*, Napoli, 1932, ed A. MARCUCCI: *Sull'odierna fase della scuola positiva*, in *Criminalia*, Roma, 1941, pag. 41.

Anche il MEINONG afferma che l'etica è una scienza empirica, perchè i problemi di valore sono problemi di fatto; l'empiria ha sempre l'ultima parola nelle statuizioni morali¹².

Il metodo della scienza della morale è lo studio psicologico che subentra al razionalismo, secondo il TAROZZI: «Il contenuto normativo della morale resta fermo (ad esempio non uccidere); la psicologia, nella sua ricerca, non lo modifica, qualunque sia la conclusione sugli istinti di pugnacità e di ferocia. Sarà solo dal metodo della ricerca modificato il carattere formale della morale, come dottrina del dover essere e come scienza. Tutto si deve attendere dalla scienza; essa potrà spiegare un giorno perchè abbiano universale valore massime come queste: «non uccidere», «non mentire», «ama il tuo prossimo»¹³.

Si dovrà tener conto che, pur nella egoistica soddisfazione dei suoi desideri, dei suoi istinti, l'uomo possiede qualità sue proprie che lo distinguono dagli altri esseri viventi; sicchè le stesse forze economiche agiscono su di lui sino ad un certo limite. Così vi

¹²MEINONG: *Psychologische-etische Untersuchungen zur Werttheorie*.

¹³G. TAROZZI: *Sulla possibilità di un fondamento psicologico del valore etico*. Relazione al V Congresso internazionale di psicologia, Roma, 1905.

sono giudizi sul bene e sul male che si generalizzano, sono universalmente accettati ed agiscono energeticamente nell'attività umana, risorgendo intatti dalle reazioni dei delitti, come delle guerre e delle rivoluzioni.

È la morale univoca che alcuni pensatori basano sulla scelta di alcuni principi, i quali devono essere accettati da tutti coloro che li hanno compresi: uniformismo, secondo la definizione del PARETO¹⁴, tendenza ad imitare e desiderio di essere imitati; naturale avversione alle disformità; conformismo empirico nelle azioni umane generatore delle norme giuridiche (VACCA)¹⁵, positivismo morale di carattere deterministico (MOCHI)¹⁶. Non mancano però resistenze a far rientrare tutta la individualità nella sfera della vita sociale empirica: si vuole riservare alla coscienza umana un ambito a sè e riconoscerle destini suoi proprii.

Così l'ORESTANO, che, in certo senso, par quasi ricongiun-

¹⁴V. PARETO: *Trattato di sociologia generale*, Firenze, 1916, paragrafo 1126.

¹⁵R. VACCA: *Il diritto sperimentale*, Torino, 1923, pag. 120.

¹⁶A. MOCHI: *Science et moral dans les problèmes sociaux*, Paris, Alcan, 1931; Id.: *Perchè l'uomo è uno sconosciuto?*, Siena, 1943.

gersi al KANT, osserva che «le moderne insorgenze dell'individualismo, persino nelle sue gradazioni estreme verso il *solipsismo* e l'*immoralismo*, non hanno altra funzione storica che riaffermare i diritti della coscienza singola ed autonoma che si son dovuti accomunare e socializzare»¹⁷.

Ma non vogliamo smarrire la via della nostra trattazione, addentrandoci nel bosco fitto di queste discussioni. Al pensiero dell'ORESTANO, come di altri filosofi, dovremo tornare in altro punto di questo studio.

4. – Quale che sia la genesi della legge morale, certo è che essa vive ugualmente nel costume sociale, come nella filosofia; nel pensiero comune, come nel regime politico imperante; nel legislatore, come nel suo interprete; nell'oggetto della norma deontologica, come negli strumenti esecutori di essa; nel consociato conformista, come in una parte notevole degli stessi delinquenti; e, pur in senso antitetico, vive acutamente nella critica al diritto positivo, nel momento stesso in cui ne ordisce la riforma.

Perciò considerare, nella dottrina generale del diritto, indistintamente, come unica realtà positiva, la legge vigente, come fa, tra altri, il CARNELUTTI, per cui l'opera del giurista comincierebbe

¹⁷F. ORESTANO: *I valori umani*. Saggio di una teoria dei valori morali, Milano, Bocca, 1942, vol. II, pag. 169.

ove più non risuonano la storia e la politica e si confinerebbe nel collocare la norma nel punto che le spetta nel quadro generale e possibilmente universale dei fenomeni e degli istituti¹⁸ ci appare formalismo sterile.

D'altro canto affermare, come altri fanno, che il diritto positivo sia espressione soltanto politica, non è, in definitiva, che avvalorarne il concetto morale, poichè ormai nella storia e nella attualità non si disconosce l'eticità dello Stato.

Nè sappiamo, d'altronde, capacitarci che storicismo e naturalismo sieno concetti tra loro estranei, mentre, per noi, la storia è la dinamica del diritto naturale; questo ha, invero, il suo fondamento, nella peculiare indole sociale dell'uomo, che è carattere di natura, e che pertanto, originandosi nella società, nella società vive e si svolge e pur in essa, che ne è l'obbiettivo, si esaurisce.

Aveva ragione la geniale intuizione del GROZIO, quando fondava il diritto sull'*appetitus societatis*.

Se non si vuol chiamarlo diritto naturale, lo si chiami diritto sociale, sociologia giuridica, «coscienza popolare» della scuola storica¹⁹.

¹⁸F. CARNELUTTI in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1929, I-III.

¹⁹B. ALIMENA: *Note filosofiche di un criminalista*, Modena, 1911, pag. 280.

Altro non è questo, in fondo, che il contrattualismo tanto discusso e pur ancor vivo nella concezione dei rapporti sociali; presupposto ipotetico teorico dottrinale razionale fin che si vuole; astorico anche, però sino ad un certo punto, fondato com'è, su quella realtà di natura che è il carattere sociale dell'uomo, per cui la regola del sociale comportamento del consociato è resa necessaria dal fine della conservazione e del progressivo sviluppo della società ed è l'oggetto della pratica della giustizia, plasmata dall'utile sociale, cioè dall'etica sociale, parte dell'etica in lato senso.

Nè sapremmo vedere ufficio della dogmatica giuridica, scientificamente esauriente, ove l'esegesi e la sistematica non fossero illuminate dai motivi etico-sociali della *ratio legis*.

In questo senso, convien riconoscerlo, la dogmatica è filosofia della pratica, ancorchè essa, come osserva il GRISPIGNI, assuma il diritto come fatto empirico. Ma sembraci, sommessamente, eccessivo affermare, come fa questo Autore, che i concetti generalissimi e le astrazioni giuridiche non sieno filosofici e nemmeno universali²⁰.

Può avvenire che nella norma i motivi sociali difettino ed anche che sieno in stridente contrasto con la morale dominante;

²⁰F. GRISPIGNI: *Corso di diritto penale*, Padova, Cedam, 1932.

ma ne deriva una stortura etico-giuridica che la dogmatica, come noi la intendiamo, non tarda a condannare, quando non le riesca di conseguirne una effettiva rettifica in quell'utile esercizio della pratica che, mediante lo studio sovra-empirico del diritto, dall'empiria assurge a generalizzazioni e rende la dogmatica coeficiente della evoluzione giuridica.

In ciò la pratica approfondisce e corregge non soltanto la psicologia del consociato, ma quella eziandio del legislatore.

Comune è infatti la relatività etica nel creatore della norma e nel suo destinatario.

Questi, tenuto all'osservanza della norma, può ottemperarvi, in taluni casi, in conformità al dovere morale ed insieme a quello giuridico, senza sforzo, senza reazioni ad impulsi od a stimoli, senza dolore; in altri casi può invece aver superato, dolorosamente, le interne resistenze; in altri infine può avere agito con morale valore contro lo stesso comando della legge, affrontandone le conseguenze; questi due ultimi casi sono, nel pensiero del KANT, di vera moralità.

Analogamente può dirsi del legislatore. Nella formazione della norma il fine è di difesa di un ordine economico sociale costituito; può darsi che esso coincida con l'ordine morale prevalente; può darsi, in altri casi, che il precetto sia incompleto, od involuto, o fuorviato nella sua traduzione dalla legge morale; ed in taluni casi persino che ne limiti o ne ostacoli il successo, in

quanto, ad esempio, tuteli privilegiatamente i beni giuridici di talune classi, o caste, o categorie, con ingiustificato pregiudizio di altre, e con conseguenza di turbamenti sociali, come quando di siffatte tutele siasi, a ragione, e talora a torto, riconosciuto ed affermato un più alto e più urgente interesse collettivo.

Vera moralità sarebbe per la legge vincere lo sforzo delle resistenze predominanti nel distribuire giustizia.

Ma l'assoluta giustizia, come l'assoluta morale, sono termini metafisici.

Nei casi suespressi, non può dirsi, pertanto, che il precetto, riflesso del pensiero prevalente, sia immorale nel senso assoluto.

Il materialismo storico fu, invero, una grande critica economico-sociale, certamente utile; ma fu nella sua generalizzazione, inavvertitamente, concezione metafisica, astrazione dall'empirismo economico; ebbe il torto di disconoscere la influenza sui fatti politico-sociali dei fattori spirituali, nè fu confortata nelle sue previsioni, appunto per ciò, dai successivi svolgimenti storici²¹.

²¹Inserita nel movimento intellettuale che precedette la rivoluzione francese è l'opera, vibrante di passionalità per le condizioni miserabili del proletariato, dell'avvocato LINGUET; nella *Teoria delle leggi civili* (1767) e negli *Annali politici* (1777-1792) egli sviluppa, fra altro, la tesi che le leggi «sono una difesa accordata ai ricchi contro i poveri».

Quasi un secolo dopo il concetto era fundamentalmente ripreso da CARLO MARX e da FEDERICO ENGELS nel *Manifesto del partito comunista*.

L'ENGELS, specialmente, nell'opera *Socialismo utopico e socialismo scientifico* sviluppa la teoria del materialismo storico in rapporto anche al diritto.

Nè l'indirizzo si sperde; fra altri, vi ritorna ACHILLE LORIA in *Le basi economiche della costituzione politica* ed ultimamente in *La sintesi economica* (Vol. XII della *Nuova collana di economisti*) essere il diritto penale essenzialmente un riflesso della struttura dell'associazione coattiva di lavoro, o del reddito ed ufficio delle leggi penali essere, fino ad ora, non tanto di difendere la società, ossia tutte le classi che la compongono, quanto particolarmente gli interessi degli ereditieri.

ANTONIO LABRIOLA nei *Saggi intorno alla concezione materialista della storia* approfondisce la teoria in rapporto al fatto giuridico, come derivazione indiretta degli elementi fondamentali della struttura sociale, ma utilizzati a mantenere il potere della classe predominante.

Il VACCARO, in un'opera che ebbe viva eco: *Genesi e funzioni delle leggi penali* (13.a ed., Torino, 1908, pag. 85 e segg.) sottopone il concetto di difesa sociale al vaglio della difesa di classe e ne conclude che l'ufficio delle leggi penali non è stato finora quello di difendere la società, vale a dire tutti i ceti che la compongono,

Invece, per accostarci alle fonti più dirette della legge, non possiamo disconoscere l'interdipendenza fra la legge e le forme di governo, sicchè quella può essere l'usbergo di liberi istituti di universale suffragio e rettamente funzionanti, come può esserlo di autoritarismi di religioni, di razze, di classi, di caste; di tirannie di maggioranze e di sopraffazioni violente di minoranze.

La legge penale specialmente ne risente ed è appunto nello sviluppo della lotta per il diritto fra le alternative politiche (JERING)²², che più proficuamente opera l'empirismo della pratica, mercè resistenze interpretative, tenacità di atteggiamenti critici, iniziative di riforme; sicchè negli scritti polemici, come nei dibattiti forensi, come nelle tendenze giurisprudenziali ed anche nei

ma segnatamente gli interessi di coloro in favore dei quali è costituito il potere politico.

È pur ricordata la polemica FERRI-VACCARO in *Rivista scientifica del diritto penale*, II, pag. 328; in *Rivista penale*, XLIX, pag. 206; in *Scuola positiva*, IX, pag. 150.

Il punto di convergenza nel dissenso è rilevato dal FLORIAN (*Trattato di diritto penale*, IV ed., Milano, Vallardi, 1934, N. 52, pag. 91) riconoscendosi compito ideale del diritto penale, come difesa sociale, il difendere le varie classi della società con eguale energia.

²²R. VON JERING: *La lotta pel diritto*, Bari, Laterza, 1935.

voti espressi, secondo consuetudine, da collegi di magistrati e di avvocati su progetti di legge, si creano fonti feconde di interpretazioni etico-giuridiche di testi e si realizzano i fattori della evoluzione giuridica.

Ma negare carattere di eticità al precetto penalistico è negare la luce del sole; basti considerare come il comando si proietti nel futuro con virtù normativa deontologica sulla condotta dei singoli, assurgendo di per sè ad una funzione pubblica educativa.

Non che la legge sia tutta la morale, perchè essa coercisce contro le maggiori immoralità, non contro qualsiasi immoralità; e però è etica senza essere tutta l'etica (la quale del resto non tocca il vasto campo dei diritti soggettivi) e non riguarda nemmeno tutta la delinquenza, perchè il concetto etico-sociale della delinquenza è molto più vasto del concetto legale; ma è, grosso modo, conformismo di atti, che mira a tradursi, per naturale influsso, in conformismo di coscienze, quando morale e norma coincidono.

Altrimenti, il contrasto suscita nella psicologia collettiva reazioni, come suole accadere spesso per le leggi eccezionali, restrittive specialmente di pubbliche libertà, quando si induginò oltre la contingenza giustificatrice.

È, in tali casi, deleteria per lo Stato sino ad esaurirlo (nota acutamente HANS HENTIG in un suo importante trattato sulla pena) la dimostrazione che l'esperienza dà degli eccessi penalistici, esorbitanti da quella giusta linea di equilibrio fra i mezzi

comminati e repressivi e la sensibilità penale generale²³.

Si osservi, infine, come, nella pratica del foro, il profilo morale del caso empirico soglia occupare molta maggior parte di trattazione che non richieda il profilo giuridico; nè, per mutare di indirizzi dottrinari e legislativi, vien meno quella condotta etico-giuridica, nel governo della giustizia, che si ispira al ricordato aforisma del CARRARA, oggi fatto proprio come fondamento del suo sistema, da quella Scuola umanistica di diritto che, più di ogni altra, manifesta acuta sensibilità verso la morale filosofia, sino a farne una mistica, per cui la legge è bensì guida obbligatoria del giudice, ma senza rigidità, nè assolutismo e però con facoltà di discostarsi dalla norma giuridica qualora, applicandola, sorga un contrasto insormontabile fra la norma e l'etica²⁴.

²³HANS VON HENTIG: *Die Strafe, Ursprung, Zweck, Psychologie*, 1932, traduzione italiana di M. PIACENTINI, con introduzione di G. A. BELLONI, Milano, 1942.

²⁴G. F. FALCHI: *Filosofia del diritto penale*, Padova, 1936, pag. 64. Non pensiamo che il FALCHI abbia inteso di aderire al movimento del così detto «diritto libero» che si esprime nel *Gesetz und Richterspruch* del REICHEL, (Zürich, 1915) ed in altre opere. Il VACCA (*opera citata*, pag. 236) vi consente solo in ciò che il giudice, non dovendo assumere, in qualche modo, la posizione del legislatore, non abbia tuttavia la sua libertà di giudizio talmente

Ed anche chi nega all'uso del potere del giudice di considerare il diritto naturale come fonte, non contesta che questo, inteso come diritto ideale o aspirazione della coscienza etico-giuridica, oltre che servire per la valutazione critica del diritto vigente e come fondamento per le proposte di riforma, possa, nei confronti del diritto positivo, essere una guida di sicura interpretazione.

limitata, per cui senza intaccare deliberatamente quell'insieme di principi che stanno a base della norma di diritto positivo, dai principi stessi, nell'opera sua intelligente, non sia menomato.

III

LA SANZIONE: I FONDAMENTI DEL PROBLEMA DELL'IMPUTABILITÀ

1. Libertà e determinismo nella filosofia. — 2. L'imputabilità nell'empirismo scientifico. — 3. La causalità nella fenomenologia. — 4. I limiti della scienza e della filosofia nell'orientamento sulla imputabilità. — 5. La funzione pratica del clinicismo giudiziario.

1. — L'esame della seconda parte della norma, cioè della sanzione, ci pone di fronte al problema cruciale, nella dottrina e nella pratica, dell'imputabilità; succedaneo è quello del carattere della sanzione.

Il problema ha avuto accenni nella speculazione filosofica; si è universalizzato col fiorire degli studi scientifico-filosofici del secolo XIX; vive oggi per virtù degli impulsi poderosi della pratica, anelante di uscire dalle generalizzazioni astratte sia della corrente liberista, che di quella determinista.

Un ricorso alla storia della filosofia ci porterebbe lontani; ma, dove l'acutezza di taluni pensatori ha dato chiarezza al problema, merita di soffermarsi.

Nella filosofia greca PITAGORA aveva sentenziato che gli uomini si procacciano i mali di propria scelta, ma che non di meno

il potere abita vicino alla necessità. SOCRATE, che pur fu il primo moralista, associa il concetto di pazzia a quello di delinquenza.

PLATONE, parlando della cecità morale dei delinquenti, la fa originare dalla collera, dalla paura, dai piaceri, dai desideri ed anche dalla *degenerazione morale*; l'anima è libera quando sceglie il bene, non libera quando sceglie il male. Lo stoico CRISIPPO, pur attribuendo la determinazione delittuosa principale alla personalità dell'agente (*homo causa sui*), riconosce tuttavia che ogni decisione è influenzata da circostanze ambientali od esteriori. Per gli stoici la libertà, più che una proprietà naturale, costituiva un progresso morale; ed il concetto è di quelli che hanno il dono della divinazione, come di una chiave chiaritiva, nella pratica, del rapporto fra libertà e necessità, in relazione alla imputabilità, ed alla stessa soluzione del problema penalistico quale in concreto si affaccia ai nostri giorni.

Se dovessimo da questi accenni risalire agli integrali sistemi ci perderemmo.

Basti ricordare che, nella scolastica, che pur teorizzava la libertà del volere come eccezione alla libertà dell'ordine universale, SAN TOMASO ammetteva la libertà poter essere imperfetta e persino necessitata; che nell'umanesimo e nel rinascimento finalità e necessità trovarono modo di unificarsi nell'affermazione di GIORDANO BRUNO che «*necessitas et libertas sunt unus*»; che poi SPINOZA eliminò invece la finalità facendone scaturire la necessità: «Noi facciamo parte di tutta la natura, all'ordine della quale

noi siamo sottomessi... in quanto noi facciamo uso delle nostre conoscenze; noi non possiamo desiderare se non ciò che è necessario».

Possiamo passar sopra al pensiero di molti altri filosofi, non a quello del KANT, che fu tentato dal problema penalistico.

Egli ammette il fatto assolutamente necessitato, se lo si considera come un prodotto di motivi operanti nel tempo, secondo la legge della causalità naturale. I motivi determinanti le azioni del soggetto appartengono al passato e non sono in suo potere. Se invece si prescinde dal passato, cioè se il soggetto si riguarda come una cosa in sè (essenza della dottrina kantiana) allora ogni sua azione deve considerarsi come prodotto della causalità che gli è propria; sotto il primo aspetto, tutto ciò che il soggetto compie è *compiuto per necessità*; sotto il secondo aspetto ogni sua azione è libera e le stesse sue abitudini e lo stesso suo carattere sono un prodotto della sua libertà. (L'odierno idealismo non ha detto al riguardo nulla di nuovo).

Esiste, dunque, per l'uomo, secondo KANT, una libertà che fa tutt'uno con la moralità e costituisce il *reale fondamento della responsabilità*. Le leggi non potrebbero obbligare nessuno, se il soggetto non fosse considerato nella libertà della sua volontà. *Quanto al grado della responsabilità esso sta in proporzione diretta dell'impedimento morale che il soggetto ha superato per compiere il delitto ed in proporzione inversa dell'impedimento naturale*. (Si ascolti l'aurea chiarezza dell'insegnamento!).

Avverte poi anche «che la libertà trascendentale (filosofica) non può altrimenti essere concepita che come *indipendente da ogni elemento empirico, cioè da ogni necessità degli eventi nel tempo, secondo la legge naturale della causalità*; cioè secondo il meccanismo della natura²⁵. L'argomento è *a contrariis* se lo si rapporta alle esigenze della filosofia del diritto penale, ma specialmente della criminologia.

Altrove il KANT, studiando le cause turbatrici dello spirito e ponendo in rilievo l'influenza delle passioni, svela nelle condizioni sociali i fermenti dei disturbi psichici che originano gli atti delittuosi e reclamano, per tali casi, l'esame peritale psichico²⁶.

Il determinismo fu il pensiero filosofico dominante del secolo XIX; ma esso fu confuso con l'empirismo scientifico che era stato del BACONE, del LOCKE, dell'HUME, ma soprattutto del GALILEI; questi precorse e diede fondamento al positivismo comtiano e, meno direttamente, all'evoluzionismo spenceriano.

Qui veramente, nel campo filosofico, positivismo e determinismo si connaturarono. Ma ciò che rimase è il metodo scientifico, l'origine ed il fine.

²⁵E. KANT: *Critica della ragione pratica*, trad. Capra, Bari, Laterza, 1924, *passim*.

²⁶E. KANT: *Le lotte della facoltà*; id.: *Malattie della testa*.

GIOVANNI BOVIO affermava non essere facile separare nel gesto criminoso la libertà dalla necessità²⁷. Ma non approfondì al riguardo.

Più illuminati riferimenti al problema penalistico ha l'ARDIGÒ. Per lui la libertà è relativa e vi corrisponde una responsabilità relativa; egli è ugualmente avverso ai metafisici che propugnano una responsabilità assoluta, come a quei positivisti che concludono per la irresponsabilità generale. Spetta al positivismo, egli dice, di creare «una scienza nuova degli atti umani responsabili ed irresponsabili... una scienza che deve essere la base positiva della legislazione; base positiva della legislazione per il miglioramento del codice penale, per la sua interpretazione giusta, soprattutto per quella serie di disposizioni, al di fuori del codice penale, che occorrono a difendere la società dalle azioni non punibili giudiziariamente ed a migliorare i cittadini anche dal lato dell'attività dannosa irresponsabile»²⁸.

Così l'indimenticabile Maestro scriveva fin dal 1878, epoca della prima edizione della sua «Morale dei positivisti». Sessant'anni dopo erano codificate le misure di sicurezza!

In campo opposto, il ROSMINI aveva riconosciuto esservi una

²⁷G. BOVIO: *Saggio critico del diritto penale*, Napoli, 1872.

²⁸R. ARDIGÒ: *op. citata*, pag. 415.

limitazione della libertà umana, essendo spesso le cause del reato fuori dell'uomo ed, anche se interne, *non sempre dipendono dalla volontà, nè sono da questa dominabili e talvolta sono innate.*

Nè l'idealismo nuovo, riconoscendo di dover discendere, nella materia penalistica, dalle astrazioni alla pratica, potè ripudiare un certo determinismo. Disse il CROCE che l'individuo non è responsabile della sua azione; ossia che l'azione non è scelta da lui ad arbitrio e perciò non gliene spetta nè biasimo, nè lode; nè castigo, nè premio. «Non si è responsabili; si è fatti responsabili e chi ci fa responsabili è la società, che impone certi tipi di azione»²⁹.

Riconosce, alla sua volta, il GENTILE che, per la parte empirica, il positivismo penale ha meriti di primo ordine. «Il delinquente sarà ammalato e più della pena potrà giovare la terapia. Ma la terapia, alla sua volta, è dovere; dovere sociale e però dovere di tutti, anche dei delinquenti, in quanto parti anch'essi della società. Ed il dovere non è la natura stessa, ma la libertà»³⁰.

Questa generalizzazione della libertà è più umana che non sia in altri filosofi, come, ad esempio, nel BERGSON, che la concepisce come espressione di una evoluzione creatrice, pretendendo

²⁹B. CROCE, *op. citata*.

³⁰G. GENTILE: *Teoria generale dello spirito come atto puro*, 1924.

che nell'individuo sia il senso di essere un elemento della libertà cosmica; libertà codesta del creatore, non delle creature, osserva il RENSI³¹. Quanto alle creature, soggette ad una psico-fisica predisposizione criminosa, si pensi a quei casi, e non sono sporadici, nè infrequenti, in cui l'individuo si sente prigioniero di sè stesso, della propria struttura, per uno sdoppiamento psichico, che talora subentra al delitto, talaltra è presente e lucido nel momento stesso del delitto, per cui egli accusa se stesso, pur sentendo vana l'accusa.

Il sistema filosofico resta interrotto sia pure per accadimento di eccezionalità. Ed in ciò la speculazione bergsoniana, almeno per quanto riflette la filosofia del diritto penale, è meno superante di quella idealistica e spiritualistica.

2. – Questi spunti di storia della filosofia, più direttamente riferentisi alla concezione deterministica del delitto, sono in funzione di premesse utili allo svolgimento del quesito che ci siamo proposti, e cioè se sui temi della imputabilità e della pena le speculazioni della filosofia siano saldi presupposti, o se meglio risponda all'ufficio una metodologia scientifica, che chiameremo *empirismo clinico giuridico*.

³¹RENSI: *Conoscenza, libertà, volontà*, in *Coenobium*, 1912.

Alletterebbe l'argomento più generale della libertà e del determinismo contrapposti, ma ai fini di questo studio occorre piuttosto segnare i confini tra la filosofia e la scienza nell'approfondimento soggettivistico della criminalità.

Fu rilevato che il positivismo filosofico aveva segnato il periodo delle grandi invasioni nella scienza giuridica; l'economia, l'etnologia, la psicologia, la sociologia, la storia occuparono il campo che era stato tradizionalmente di attività esclusiva del diritto³².

Era il periodo del così detto scientismo.

Ne derivarono due effetti principalmente: l'acuirsi dello studio soggettivistico, lo sviluppo e la generalizzazione della concezione deterministica.

Un determinismo tendenziale, come vedemmo, era stato nelle speculazioni metafisiche ed in un certo senso anche nelle teologiche; si accentuò negli indirizzi scientifici.

Invero dove non è determinismo? Deterministica è anche l'onnipotenza divina, che dispone del destino universale; ed è tale anche la concezione di un'armonia finalistica nella natura che detta leggi di universale *ananke*, tormento interpretativo di ogni speculazione filosofica; ed è causalismo deterministico la ipotesi

³²B. LEONI: *Il problema della scienza giuridica*, Torino, 1940.

scientifica, che, trascendendo l'esperienza, abbraccia uniformemente tutto lo scibile, in un sistema, in una teorica catena, di cui l'origine formativa resta, pur sempre, oscura.

Forse nelle varie tendenze, apparentemente contrastantisi, sono ad un tempo embrioni di verità e di errore.

Nel campo criminale la scuola lombrosiana, seguendo essenzialmente l'indirizzo scientifico del positivismo, fu determinista scientificamente; lo fu forse anche come tendenza filosofica.

Essa ebbe le virtù, ma anche i difetti di una grande neofilia.

Ma se tendenza filosofica vi fu, non valse ad intaccare sostanzialmente lo studio naturalistico della criminalità; l'opposta accusa fu giuoco della critica.

Già prima che il positivismo critico ed altri attuali indirizzi filosofici avessero reagito al determinismo, nel proposito di ridare agli uomini la coscienza dell'autonomia del loro potere volontario, la Scuola italiana di antropologia criminale e la Scuola penale positiva si erano proposto il problema della difesa sociale, via via con molta maggior larghezza dagli inizi, distinguendo all'uopo tipologicamente i delinquenti, agli effetti del diverso governo sanzionatorio, fra costituzionali, occasionali, passionali.

E tuttavia le critiche non si acquietarono.

Non che quelle mirino, in genere, a riprendere le tradizioni del libero arbitrio; chè anzi si riconosce ormai, quasi universalmente, che esso mal si concilia col determinismo trascendentale e che lo stato di indifferenza, volontà astratta, indipendente da

ogni ragione causale, è un puro concetto-limite, fuori della realtà, ed anche fuor della grazia santificante; e che, nella pratica, si scambia per indifferenza lo stato di esitazione fra istinto e volontà. Anzi prevale – ad esempio nel CROCE – il concetto che la volontà sia libera e necessitata al tempo stesso.

E nemmeno si disconosce che, nella scienza, il determinismo è metodo ed strumento.

3. – Ma nemmeno il metodo è risparmiato dalla critica. Una certa insofferenza, infatti, si va manifestando verso quell'attività scientifica, che vien chiamata la tirannide del fenomenismo, al punto di gridare l'allarme contro una *pretesa mentalità fenomenistica* e di qualificare per *clausura* la ricerca scientifica, a causa della sua imprescindibile specializzazione³³.

Evidentemente si esagera e si è d'altronde anche inconseguenti, poichè mentre si accusa la scienza di certo tendenzialismo filosofico, appare evidente il proposito di trascinarla in opposta metafisica tendenza.

Altri movimenti filosofici contrappongono alla concezione della ripetizione uniforme dei fenomeni, l'indeterminismo derivante dalla loro variabilità infinita. Così, con la negazione del

³³A. GEMELLI: *Le insidie demolitorie delle scienze* in *Osservatore Romano*, 1943, N. 70.

principio di causalità, cioè della connessione fra due fatti diversi, nei quali la scienza individua i rispettivi caratteri di causa e di effetto (BOUTROUX-BERGSON), ci si allontana dalla magistrale purezza del GALILEI, che ricercava instancabilmente le cause, risalendovi dagli effetti, mercè le esperienze; e si ricade nel caos prescientifico.

Non mancano, a dir vero, savi moderami, come quando al concetto di identità fenomenica (che è più della filosofia, che non della scienza) si sostituisce l'idea-limite della similitudine, dell'approssimazione (che è più propriamente scientifica).

In ciò la scienza aveva corretto la filosofia; aveva intravisto che, nella identità del ripetersi del rapporto, non vi sarebbe stato posto per la libertà soggettiva, in quanto, transcendendo, il mondo reale diventava fatalismo; l'idea-limite, invece, della similitudine si assoggetta al determinismo causale, sicchè il fatto umano volontario appare, nella varietà delle similitudini, emancipato dalla tirannia della legge di causalità e solo ad essa condizionato³⁴.

Questo fu precisamente il processo seguito dalla pratica criminalistica, nell'orbita dell'orientamento positivistico, allorchè, non disconoscendosi relatività e contingenza nel contributo

³⁴TAROZZI; *La varietà infinita dei fatti e la libertà morale*, Palermo, Sandron, 1926; L. PEREGO; *I nuovi valori filosofici ed il diritto penale*, Milano, 1918, pag. 56.

tratto dalle scienze biologiche, si adottavano quadri di approssimazione nella tipologia criminale; mentre negli stessi giudizi dei magistrati spesso si riconosce inimputabilità, o minorata responsabilità, per casi di psicologia patologica solo similamente avvicinandosi ai quadri tipologici della *letteratura psichiatrica*.

Così inteso, il principio di causalità si pone da un lato in netta opposizione a quello di libero arbitrio, nel quale la libertà è causante (*arbitrium indiffentiae*) nei suoi effetti, ma non ha causa negli antecedenti e dall'altro lato si differenzia dalla condizione necessitata assoluta, fatalistica, perchè, senza disconoscere gli antecedenti, ammette un causalismo condizionato relativo³⁵.

³⁵È ricordato un discorso al Senato (17 dicembre 1925) del Ministro ROCCO, a proposito della riforma del codice penale, nel quale, accennandosi alla questione del libero arbitrio contrapposto, come suolsi, al determinismo, si dice che è «questione metafisica e che riguarda non il volere, ma la causa remota del volere; mentre giuridicamente basta considerare il volere; e così il dissidio fra le due Scuole si supera anche nel campo teorico, oltre che in quello pratico». Ma è davvero superato il dissidio nel codice? Basta por mente alla sanzione, che non è affatto quella difensiva suggerita dalla scienza, più ancora che dalla Scuola (v. ad es. il ZANZI). Vi è reticenza nel ROCCO; come pure, in opposto campo, nel GRASSET, quando questi afferma esistere «una responsabilità fisiologica» all'infuori di quella morale dei filosofi,

Ecco perchè l'empirismo fenomenico, che si uniforma al metodo scientifico (ricordiamo, ad esempio, il metodo dei «concetti operativi» del BRIDGMAN), quando nell'attività pratica avvisa esperienze, assolve il compito della scienza, cioè di determinare, nel modo più esatto possibile, la realtà immanente.

Si dirà che ciò avviene perchè si seguono orientamenti, direttive, ipotesi scientifiche. Ma come distinguere, in ogni caso, se l'esperienza fenomenica sia servita di base all'ipotesi, o questa abbia aperta la mente alla percezione del fenomeno?

In fondo è un circolo vizioso; e non meno vizioso sarebbe indagare se, nel processo di osservazione fenomenica, la pratica attività sia stata influenzata da preconconcetti filosofici.

4. — Anche questo della confinazione fra scienza e filosofia è

che richiede la partecipazione del sistema nervoso nel compimento dell'atto, come nel comportamento della vita e bastare alla responsabilità medico-legale così considerata, la podestà conoscitiva di ciò che la legge permette e vieta; se si esigesse anche la podestà di conoscere «la legge morale» il codice si dibatterebbe fra la scienza deterministica e la metafisica». Semplicismo nell'un caso e nell'altro se non si affronta in pieno il problema della sanzione in relazione alla difesa sociale.

argomento utile alla nostra trattazione. Netti confini non possono segnarsi, specialmente se si consideri essere della filosofia il magistero di quella sintesi del complesso scientifico, che è tratta dal prodotto delle ricerche positive delle scienze particolari e che ne impedisce lo isterilimento in compartimenti stagni del sapere.

Nuocerebbe, invece, all'applicazione pratica del progresso scientifico lo sconfinamento della metodologia scientifica verso le astrazioni filosofiche. Ma ciò non avvenne nel caso del positivismo filosofico, che come ricordammo, ha utilmente influito sugli studi naturalistici della criminologia, nel senso di un orientamento metodologico-scientifico, connaturandovisi al punto che non si concepisce più una scienza del diritto penale che prescindendo dal soggettivismo del delinquente e dall'indagine empirio-causalistica del delitto; ogni altra influenza non sarebbe definitiva, perchè fluirebbe nel succedersi degli indirizzi metafisici.

Chi ben guardi è questa la vicenda consueta della scienza. Per lunghi periodi essa si assoggetta al duro compito di raccogliere frammenti di verità, di scoprire rapporti funzionali originari dei fenomeni, senza sapere se il materiale raccolto raggiungerà quella omogeneità che lo renda atto a fondersi in unità e ad ordinarsi in sistema; essa accumula la sua produzione, a costo di sprecare le sue energie nei vicoli chiusi dell'errore, ove finiscono le esperienze che non hanno ripetizione, che non rientrano

nell'ordine dei precedenti accertamenti, che contraddicono a verità ormai acquisite, che non costituiscono le costanti dell'esperienza, salvo ad arrestarsi soltanto là dove le esperienze incidono nelle ipotesi trascendentali, in quell'angolo morto del fenomenismo dal quale l'azione sperimentale, che pure ha preceduto la conoscenza scientifica e spesso la ha accresciuta, resta tuttavia avvolta nella nebbia del mistero della vita.

Ma, ciò nonostante, essa non si arresta, nel suo operare pratico, per l'avvicinarsi senza fine delle costruzioni filosofiche, costrette alla dura sorte dell'implacabile criticismo, del concettualismo e del razionalismo; logorate dai tormenti soggettivistici, relativistici, scettici, agnostici; ed affaticantesi perennemente su per le cuspidi delle speculazioni trascendentali.

Nella sua dura lotta, la scienza si appaga del suffragio della pratica, la quotidiana fatica di infiniti modesti fervidi e fedeli operai dell'esperienza; in quanto la ipotesi si afferma e diventa conquista reale, il cammino si arresta; ma, sul successo, è costruita la piattaforma adatta allo slancio verso nuovi cimenti.

Si vuole da taluno che la scienza, per quanto si sforzi. non riesca a confinare fra i residui non analizzabili dalla esperienza le incognite dell'essere, l'ignoto, l'inconoscibile e si afferma anzi che, affrontandoli, sarebbe più positivamente orientata verso il reale, addirittura più sperimentale che non sia rifiutandosi ostinatamente di congetturare alcunchè oltre la fenomenologia immediata.

Si afferma anche che il fenomenismo sia soggettivistico, più che realtà.

Ma sempre che vi sia possibilità di limitarsi all'esperienza pura, come consigliano gli empirio-criticisti, giudicheremmo questa la via da seguirsi; poichè l'attività pratica è indotta a diffidare delle limitazioni aprioristiche dei vari sistemi filosofici, a temere di smarrirsi nell'astrattismo e nei suoi inevitabili errori deduttivi, nella stessa impotenza della filosofia, che, pur essendo mirabile palestra di dialettica soggettivista, attraverso i millenni, perpetua, con la vita umana, la sua inestinguibile sete di conoscere i problemi trascendentali, in stridente contrasto con la sua rassegnata convinzione di impotenza³⁶.

³⁶In queste pagine abbiamo particolarmente considerate le opere del DURKHEIM: *Année sociologique*, Paris, 1900; del BERGSON: *L'évolution créatrice*, Alcan, Paris; del CALÒ: *I problemi della libertà nel pensiero contemporaneo*, Sandron, Palermo; del SICILIANI: *Le questioni contemporanee e la libertà mirale nell'ordine giuridico*, Bologna, 1809; del LE DANTEC *L'égoïsme seule base de toute société – Etude des formations résultant de la vie en commun*, Paris, 1911; del TROILO: *Idee ed ideali del positivismo*, Roma, 1909; del PEREGO: op. cit. ed anche *Filosofia del diritto*, Venezia, 1946; del BOUTROUX: *Dell'idea di legge naturale nella scienza e nella filosofia contemporanea*, Firenze, 1925; dell'ORESTANO, op. cit.; del TAROZZI: *La libertà umana e la*

5. — Ci siamo soffermati su questi concetti, perchè preme una disciplinata attività avvenire del clinicismo giudiziario, postochè consideriamo superato quel punto di arresto che poteva essere il determinismo filosofico assoluto, la universale *ananke*, il fatalismo che svincola onnimente la responsabilità dalla libertà; mentre appare evidente che del determinismo-metodo non può essere vinto il principio della causalità. Nè vi furono mai, nella criminologia pratica, generalizzazioni astrattistiche al riguardo,

critica del determinismo, Bologna 1936; del COSTA: *op. cit.*; dello SPIRITO: *Storia del diritto penale italiano*, Roma, 1915; ed inoltre: KARL JASPERS: *Philosophie*, Springer, Berlino, 1932, 1, pag. 240, J. HERSCH: *L'illusione della filosofia*, Torino, 1942, e la prefazione di N. ABBAGNANO.

Abbiamo letto, con soddisfazione, nell'opera di un giovine idealista critico (C. TULLIO ALTAN: *La filosofia come sintesi esplicativa della storia*, Treviso, 1943, pag. 67) un esplicito rifiuto a considerare le scienze pratiche come antifilosofiche. L'A. ne afferma anzi il valore storico ed essenziale alla vita stessa del pensiero, in quanto manifestazioni caratteristiche del pensiero ingenuo, che è modo storico e necessario di essere dello spirito. «Come questo modo di essere è, per la sua stessa natura di categoria spirituale, un momento insopprimibile e necessario dello spirito, così le scienze sono espressioni insopprimibili e necessarie di questo».

per una ragione evidente e cioè che la materia della delinquenza è materia di eccezione dalla normalità («la personalità criminale è una variazione estrema della personalità umana» diceva il DE SANCTIS) e gli astrattismi universali non regolano le eccezioni, sicchè il diritto penale, nella sua funzione di trattamento della imputabilità e della sanzione, ha sempre considerata una propria autonomia, filosofico-metodologica, che è un realismo o sperimentalismo giuridico, bene compreso dall'odierno indirizzo del realismo od empirismo filosofico³⁷.

Nè i postulati criminologici che attingono alla profilassi della delinquenza, alle misure di sicurezza, ai mezzi terapeutici e pedagogici del riadattamento sarebbero compatibili con il deprecato fatalismo; mentre anzi il concetto della responsabilità legale si va affermando fuori delle discussioni liberiste e deterministe.

Così, mentre la concezione della sanzione-riadattamento raccolse consensi anche nel liberismo cattolico (FILIPPO MEDA ed

³⁷E. FLORIAN: *Il metodo positivo nella scienza del diritto penale*. Pro-lusione universitaria in *Scuola positiva*, 1926, II, I.

G.A. BELLONI: *Giudizio di moralità*, in *Criminalia*, 1941, fasc. III-IV, pag. 97.

MARUCCI: *Sull'odierna fase della Scuola positiva*, *ibidem*, 1941, pag. 41.

ERIBERTO MARTIRE vi videro lo spirito del Vangelo), la responsabilità legale, d'altra parte, risponde alla esigenza suprema di contrapporre al fatto criminale sempre una sanzione, quanto più razionalmente efficiente di difesa, anche quando esso sia causato da una condizione biopsicologica anormale morbosa.

Sempre e comunque (correggendosi le lacune legislative del passato) va affermata una responsabilità del delinquente per un autodeterminismo che, nel concetto del BENON, non si identifica con la libertà soggettiva, che è necessaria per la responsabilità morale, non per la responsabilità sociale³⁸; nel pensiero del SALDANA compendia la responsabilità sociale del FERRI, coordinata con la concezione del DURKHEIM e si esprime nell'aforisma che l'uomo è responsabile, oltrechè perchè vive in società, perchè è socievole³⁹; e nel concetto del DE SANCTIS esiste per quel tanto di elementi psicologici che entrano nella «volontarietà» delle azioni ed è la imputabilità psicologica⁴⁰.

Insomma positivismo, nel senso dell'ARDIGÒ, per poco che

³⁸R. BENON, in *Atti del I Congr. Intern. di criminologia*, Roma, 1938, II vol., pag. 329.

³⁹SALDANA: *Opere*.

⁴⁰S. DE SANCTIS: *Psicologia sperimentale*, Roma, vol. II, pag. 329.

si acuisca la etiologia della delinquenza, non può negarsi e non si nega, nemmeno dall'idealismo assoluto, riconoscendosi che il naturalista, l'antropologo, in quanto tale, è necessariamente positivista, in quanto concepisce la realtà come realtà di fatto, indipendentemente da ogni rapporto con lo spirito che la studia⁴¹.

Ed oggimai se la pratica dei giuristi, dei medici-legali, degli psichiatri, nel foro, nei nosocomi, nelle carceri è aliena dal generalizzare e dal fatalizzare il fattore biopsicologico, d'altra parte è costretta, specie nella delinquenza più grave, dall'evidenza di stigmate somatiche, di patologie fisiologiche, endocrinologiche e psichiche, di caratteri degenerativi, di tare ereditarie, a considerare certo costituzionalismo predisponente alla delinquenza.

Pertanto la difficoltà della trattazione dei casi giudiziari, di fronte alle esigenze del diritto positivo, gravita sul giudizio di proporzione fra libertà e necessità, attraverso stati morbosi degenerativi passionali, determinati da istinti del subcosciente e dell'inconscio, da stimoli, da motivi; tutta la gamma empirica che la norma affida alla preparazione del giudice e dei suoi collaboratori, anche per una scientifica valutazione dei valori etici dei fatti umani e dei motivi che sono, nel fondo delle manifestazioni

⁴¹GENTILE: *op. cit.*, pag. 25, 26.

volontarie, la gradualità fondamentale biologica dell'attività delittuosa⁴².

Compito arduo per tutti, quando l'esercizio del ministero non sia concepito come un'arida burocrazia, perchè il cammino è aspro e la mèta lontana, sol che si consideri che, allo stato della scienza, non è ancor sicura la ipotesi di un completo parallelismo psico-fisico, pur essendo lecito considerare l'intreccio dei processi biologici con quelli psichici, oltre il substrato inconscio della psiche; ed appare addirittura diabolico concepire l'approfondimento dell'elemento psichico del delitto decomponendo nelle sue parti psichiche ed organiche lo stato subiettivo di interesse (piacere-dolore) che determinò la spinta, essendo l'interesse, come osserva l'ORESTANO, «un fatto biologico, uno stato organico più ampio, sia perchè organicamente condizionato, sia perchè il destarsi di un interesse esercita innumerevoli azioni riflesse, dirette ed indirette, sull'intero organismo (modificazioni del respiro, della circolazione del sangue, della tensione nervosa, della cinestesi ecc.); l'interesse è uno stato conscio, ma le sue radici si perdono nel fondo dell'inconscio, fondamento della valutazione e della causazione volontaria»⁴³.

⁴²Sull'argomento v. ROBERT ERSLER: *Studien zur Werttheorie*.

⁴³ORESTANO: *op. cit.*

Verrà tempo in cui la scienza conoscerà tutto il meccanismo della psiche, umana e non dovrà procedere, come ora, per scandagli e per ipotesi, e le sarà rivelato il mistero della deviazione criminosa; ma il raggiungimento di tale conquista sarà a prezzo di un'opera paziente perseverante fiduciosa e fervida di osservatori della cattedra, della clinica e del foro.

IV

LIBERTÀ E NECESSITÀ IN RAPPORTO ALLA SANZIONE

1. Pena-castigo e sanzione rieducativa. — 2. Le misure di sicurezza e la preparazione del giudice. — 3. La difesa sociale e la sanzione. — 4. Dualismo di delitti e di sanzioni. — 5. Sui regimi penitenziari. — 6. La sanzione selezione.

1. — Le premesse semplificano il problema succedaneo della pena. È vano ormai discuterne filosoficamente; e cioè se la pena origini da equilibrio vendicatorio di contrappasso o da irrogazione espiatoria o da ministero di soppesata retribuzione, o da utilitaria difesa della società, od infine, come attualmente si pensa, da terapia, anche preventiva, fisico-psichica di adattamento sociale. Infatti se la rieducazione od il riadattamento, punto di coincidenza e comune fede di liberisti e positivisti, risponde al maggiore interesse collettivo ed alla più radicale soluzione del problema della delinquenza (diciamo problema, perchè il fine della scienza del diritto penale è di sopprimere, con la delinquenza, sè stessa) questo assume un aspetto prevalentemente tecnico. Non vale opporre la obbiezione che, per tal modo, sarebbe tolto alla pena il necessario carattere di afflizione: afflittiva resta comunque, perchè non si difende la società col metodo

della rieducazione morale-sociale se non applicando sanzioni che sono, negli effetti, privazioni o limitazioni della libertà individuale e menomazioni del decoro e del prestigio del soggetto nella vita sociale.

Anche nel sistema dualistico (pene e misure di sicurezza) adottato dal codice, perseguendosi nella loro esecuzione finalità di prevenzione, spesso volte la misura di sicurezza è più penosa della pena propriamente detta, non potendosi perciò negarle nè carattere afflittivo, nè di coazione psichica.

Non vale nemmeno opporre che alla misura di sicurezza, come unica sanzione giuridica di difesa sociale, applicabile a qualunque individuo socialmente pericoloso, autore di reato o di fatti univocamente sintomatici di predisposizione delinquenziale, è tolto il carattere spirituale della pena.

Che se per carattere spirituale si intenda la pubblica riprovazione per il delitto commesso, o per il comportamento antisociale dell'individuo, quale più esemplare riprovazione del concludersi la incapacità del consociato a vivere nel consorzio e nella famiglia, almeno per il tempo necessario a che su di lui operi una cura di risanamento fisico e morale?

È specioso argomento addotto dallo SPIRITO che «il delinquente verso cui si agisce con misure di sicurezza e che si tratta perciò come un malato od un degenerato, per forza naturale deve necessariamente finire col credere, con maggiore o minore convinzione, di essere fatalmente destinato al male finire, cioè,

col chiudersi la via alla riabilitazione»⁴⁴.

I pratici sanno che è tutto l'opposto.

Intanto l'argomento va guardato più a fondo e seguendo una distinzione.

Se si tratta di delinquente primario, occasionale, passionale, la sanzione moderata pedagogica può avere una efficacia correttrice; l'asprezza punitiva per durata o per intensità esacerba invece, il condannato, crea il ribelle: la comunanza carceraria poi affilia l'individuo, che sarebbe stato emendabile, alla malavita; molto probabilmente la delinquenza primaria si farà recidiva, abituale, professionale; è la triste carriera che il vieto sistema carcerario favorisce.

Se si tratta, invece, di delinquente grave, nel senso che il delitto fu di eccezionale gravità dal punto di vista morale e che fu compiuto da un tarato fisico-psichico, da un costituzionale-predisposto, mal soffre costui che sieno poste in evidenza le sue anomalie di natura, che al consorzio del carcere sia sostituito il manicomio criminale o la casa di cura, che alle pene determinate nel tempo sia sostituita la degenza indeterminata, che una misura di sicurezza vincoli, al momento della sua liberazione, il pieno stato di sua libertà.

Egli sa che, col codice attuale, non si tratta più di mettere in

⁴⁴U. SPIRITO: *La riforma del diritto penale*, Roma, 1926.

gioco la propria definitiva scarcerazione; se non si va in carcere, si va in manicomio od in una casa di cura e qualche volta si va prima in carcere e poi anche in una casa di cura e di custodia (art. 219 a 222 Cod. Pen.).

È tanto vero ciò, che in psichiatria sono note le dissimulazioni, specialmente dei paranoici e di taluni lipomaniaci, tendenti ad esimersi dalla vita manicomiale.

Infine, il recidivo, nel quale la condizione psicologica è di un reietto dell'ambiente, con complessi ideo-affettivi di accettazione della sua degradazione sociale e di un sordo antagonismo con la società, di natura vendicatoria, assume l'aspetto di un fatalizzato, che il CORBERI caratterizza come l'atteggiamento paranoicale del recidivo⁴⁵. Per cotale il carcere è un desiderato rifugio.

Insomma è una psicologia *post-crimine* rovesciata, quale lo SPIRITO non poteva forse intravedere all'inizio dei lavori di riforma del codice.

Ma, in tutti i casi in cui la sanzione eserciti una reazione sull'animo del reo, noi pensiamo che i concetti di cura, di rieducazione, di riadattamento, sostituiti a quelli di pena, di castigo, di retribuzione, nel regime sanzionatorio, varranno ad attenuare l'asprezza del conflitto fra l'individuo e la società.

⁴⁵G. CORBERI, in *Atti del I Congresso Intern. di criminologia*, Roma, 1938, vol. III, pag. 115.

La pena afflizione non ha distrutto la delinquenza; e però è doveroso sperimentare l'opposto sistema!

2. – Anche la vicenda processuale subisce una trasformazione. Oggimai, e sarà maggiormente in futuro, la iniziativa della perizia psichiatrica è più del pubblico accusatore e del potere d'ufficio del giudice, che non del difensore, appunto in considerazione delle misure di sicurezza che sovrastano alla sorte del giudicabile.

Il giudice, poi, deve disporre di una preparazione naturalistica specifica ed efficiente, sol che si consideri che, nei casi del citato art. 222, egli è tenuto a dare al fatto dell'infermo di mente una configurazione giuridica, dovendosi adeguare, nei minimi, la misura di sicurezza al delitto commesso, compito quanto mai delicato perchè la configurazione giuridica non può prescindere dall'elemento soggettivo, cioè dal processo volitivo specifico, dalle stesse alternative in esso di lucidità e di obnubilamento e dalla eventuale misura di efficienza.

Al qual proposito è dato già di rilevare di quanto magistero di conoscenza e di esperienza, di quanto senso di responsabilità sia fatto oggi il clinicismo dei giudizi!

Ma, poi, non tutti i delinquenti sottoposti a misure di sicurezza sono malati in atto o tarati; molti sono psicopati guaribili, molti altri squilibrati psichici, amorali sociali; soggetti codesti, in

gran parte, recuperabili alla convivenza sociale, mediante una terapia pedagogica; la demoralizzata vita del carcere li travolge irrimediabilmente.

3. – Quanto poi al concetto della difesa sociale, quale fine della sanzione, può essere in senso più o meno largo.

In stretto senso, esso prescinde da un qualsiasi grado di autodeterminismo psichico, e, coerentemente, la sanzione è rigida ed obbiettiva funzione di difesa.

Ma, in senso più lato e più razionale, nel concetto di difesa entrano la coazione psichica della legge e la stessa ammonizione intimidatoria, nella prevenzione e nella retribuzione, però che non può negarsi l'efficienza di questi concetti su quanta parte di autodeterminismo sopravviva nella psiche dell'incline, con capacità di infrenare gli impulsi criminogeni della subcoscienza.

Nè sarebbe logico concepire la sanzione in funzione di terapia psichica, se dall'imputabilità si escludessero pure le azioni umane, influenzate bensì da cause endogene ed esogene, ma meno remote, meno ataviche, meno naturalistiche, più immediate e contingenti.

Il pensiero del CROCE è di sintesi perspicua: «È al tutto vano dissertare sul carattere utilitario e morale delle leggi, o di queste, o di quelle leggi, e domandarsi, per esempio, se fine della pena sia la *deterreatio* o l'*emendatio*. La pena può essere concepita e voluta come minaccia utilitaria, per distogliere altri dal fare azioni di una

certa classe, ancorchè moralmente ottime; o con la morale sollecitudine di migliorare la società e l'individuo stesso, che ha errato, costringendolo a rientrare in sè ed a ravvedersi».⁴⁶

Ma il pensiero filosofico prescinde dalla pratica; e, all'incontro, questa ha le sue esigenze; la *deterritio*, l'*emendatio*, la bonifica individuale corrispondono a sanzioni di varia indole, che hanno un rispettivo campo di funzione e di adattamento, fra i vari soggetti.

Il CROCE supera bensì il conflitto fra le vecchie concezioni moralistiche e le nuove scientifiche, che postulano una dipendenza causale per ogni reazione psichica e quindi anche per qualsiasi atto di volizione; ma non risolve, perchè non è còmpito suo, il problema della rispettiva attribuzione dei due ordini ben distinti di sanzioni.

4. — Teoricamente il diritto penale non si libererà mai da questo dualismo, che è di ragione naturale, tra il movente psichico ed il meccanicismo deterministico.

Nella pratica il dualismo cerca la sua pacificazione nel rispettivo regime delle sanzioni.

Alla pratica ripugna il concetto di libero arbitrio, ed eziandio quello dell'universale determinismo, appunto perchè sente di

⁴⁶B. CROCE: *op. cit.*

non poter governare in egual modo le attività criminose relativamente libere e le necessità; dalle une e dalle altre va però salvaguardata la società.

L'efficienza di tale salvezza, che è l'ultima espressione della transazione pratica, capovolge la tradizione giuridica.

Secondo il concetto della responsabilità morale il delitto necessitato è il meno censurabile; il più volitivo ha in sé il maggior grado di imputabilità.

L'opposto è dal punto di vista della difesa sociale, che vede il maggior pericolo ove è la minore probabilità del risanamento fisico-morale del delinquente e conta invece sulle reazioni psichiche di ravvedimento, cioè su quella sofferenza attiva e riparatrice che, secondo l'ottimismo del SICILIANI, è quasi desiderata dall'autore stesso del delitto⁴⁷.

Con ciò non intendesi negare alla tradizione giuridica, pur essa influente sulla psicologia collettiva, di sottoporre a giudizio di graduale imputabilità quanta parte di coscienza e di volontà libera sia nella criminogenesi, essendo ormai acquisito alla pratica della clinica criminale che la influenza dei fattori biologici ed ambientali è in ragione inversa del grado di sviluppo etico-sociale.

⁴⁷SICILIANI: *Le questioni contemporanee e la libertà morale nell'ordine giuridico*, Bologna, Zanichelli, 1889.

Ma, appunto per questo, alla pena-castigo, classicamente agnostica di terapeutica giuridico-sociale e perciò peggioratrice sia degli occasionali e dei passionali del delitto, che degli amorali ed asociali, subentrano la sanzione individuale catartica, pedagogica, vigilatrice e la prevenzione generale economico-sociale.

Nello stesso mondo degli economisti è fatto cenno di un'efficacia risanatrice per la prosperità economica dei popoli, attraverso l'ereditarietà, per tutti i miglioramenti economici e morali, come forze che modificano con continuità e cumulativamente le condizioni ambientali, ed attraverso all'ambiente le qualità umane⁴⁸.

Meglio controllarli questi concetti sperimentalmente. Vi sono certamente ancora difensori della pena-castigo; ma vi possono essere ancora difensori dei vecchi regimi carcerari?

Può darsi che certe idee siano ancora confuse. Ad esempio, il legislatore, l'interprete si sono resi conto, si rendono conto della rivoluzione che si è operata solo col prospettare, nel codice, agli effetti delle sanzioni, la *personalità* del reo?

La verità è che vi sono rimasti di fronte, in atteggiamento antagonistico, i vecchi sistemi di pena tendenti alla soffocazione della personalità del condannato, la sua definitiva avulsione dal consorzio degli onesti, sino alla cancellazione di ogni traccia di

⁴⁸A. MARSHALL: *Principles of Economics*.

stato civile, con la sostituzione del numero al nome; l'insanabile antagonismo fra il delinquente e la società; conflitto più grave che non sia lo stesso delitto! Parlare di personalità; specialmente nell'esecuzione e nella misura di sicurezza, è trapiantare dalle radici il sistema.

Molti equivoci potranno perseverare nel mondo delle dottrine, ma nella pratica del regime penitenziario l'impeto della nuova verità va travolgendo il ciarpame di sterile ferocia, dovunque annidato, negli angoli oscuri del codice o nel cocciuto tradizionalismo.

Personalità, senza cura di metodologia empirica, non si concepisce, e ciò che si cura non si annienta.

5. — È quasi trascorso un secolo da quando FEDOR DOSTOIEVSKI, reduce dalla Siberia, scrivendo sulla sua dolorosa personale esperienza, i «Ricordi della casa dei morti» faceva echeggiare in tutto il mondo intellettuale la umana protesta della personalità sepolta nei penitenziari russi: «Anche i superiori si sorprendevo, quando un detenuto che era risultato per anni tranquillo, calmo, tanto da esser fatto capo di una diecina, in premio della sua buona condotta, a un tratto, senza nessun motivo, cominciava a far stravizzi, a rivoltarsi ed a rischiarsi persino a commettere un grosso delitto, ribellarsi apertamente ai capi o uccidere qualcuno, o violare una ragazza. I superiori guardano e si meravigliano. E forse la ragione di questo scatto improvviso,

in un uomo dal quale non c'era da aspettarsi nulla di simile, è l'angosciosa convulsa apparizione della *personalità*; un'angoscia istintiva, il desiderio di risvegliare la personalità oppressa, che, a un tratto, balza fuori e va fino all'ira, alla pazzia, alla perdita del senno, all'accesso, al parossismo. Così forse l'uomo seppellito vivo e che si sveglia nella tomba, deve scuotere il coperchio della bara e sforzarsi di sollevarlo, benchè la ragione gli dica che tutti i suoi sforzi resteranno vani. Ma lì non c'è più la ragione: c'è il parossismo»⁴⁹.

Contrapponiamo allo squallido quadro delle prigioni di Russia quello offerto dal regime degli istituti carcerari degli Stati Uniti di America, attingendo, ad esempio, alla esposizione fattane da uno studioso di diritto penitenziario, C. BASTIANETTO.

Egli mette in rilievo quella organizzazione moderna agiata, confortevole, come elemento favoritore della morale rigenerazione dei carcerati, del loro più efficiente adattamento sociale.

Dopo una visita al modernissimo riformatorio femminile di Vakdale, costruito per iniziativa del Comitato per la cura e l'educazione delle donne delinquenti, l'A., nel congedarsi dalla direttrice, confessa di essersi lasciato sfuggire un'osservazione non bene maturata nel suo pensiero «Mi sembra che queste *girls*

⁴⁹FEDOR M. DOSTOIEWSKI: *Ricordi della casa dei morti*, Torino, Utet, 1943, pag. 117.

stieno troppo bene!» La risposta fu pronta ed incisiva: «Ed il sommo bene della libertà che hanno perduto?»⁵⁰.

Sono in questa apostrofe, in sintesi semplice ed evidente, i termini della questione che taluni Paesi dell'America latina, come il Messico, la Columbia, l'Argentina (progetto Coll-Gonez) hanno coraggiosamente risolto o stanno risolvendo sulle direttive del progetto FERRI del 1921.

Sanciones sono le *penas* e le *medidas de seguridad*. Le *penas*, all'infuori di ogni criterio di espiazione, sono sanzioni di difesa sociale per i soggetti di più stabile personalità antropologica; per gli altri soggetti valgono le misure di sicurezza. Osserva il BELLONI che, in tal modo, è graduata la pericolosità criminale secondo che essa sia: *a*) in grado non tanto elevato da non essere raggiunta dalla sanzione in linea generale richiesta per la obbiettiva configurazione del delitto, quivi corrispondendo la pena nel suo senso disantiquato; *b*) in grado tanto elevato rispetto alla infrazione commessa, da richiedere una sanzione che, transcendendo i limiti posti in linea generale per l'obbiettiva entità del reato, si adegui all'abnorme ed esorbitante personalità antisociale del soggetto delinquente; quivi corrispondendo la *medida de seguridad*⁵¹.

⁵⁰C. BASTIANETTO: *Le prigionie dell'Illinois*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1934, pag. 554.

⁵¹G. A. BELLONI: *Riforme penali dell'America Latina*, Roma,

Anche il regime penitenziario italiano, come riformato dal codice e dal regolamento carcerario del 18 giugno 1931 e come passionatamente attuato dal compianto NOVELLI, ha fatto passi notevoli quale indirizzo di disciplina sociale, di rieducazione civile, di ricostituzione fisica e morale, di adattamento alla società ed al lavoro.

Molto altro è da attendersi da una più adeguata specializzazione, favorita dalla costruzione di edifici più adatti, da una più ammodernata disciplina delle carceri giudiziarie, e dalla istituzione di stabilimenti per i delinquenti primari, che riparino costoro dal contatto con i recidivi.

Noi non sappiamo se sia concepibile un diritto penitenziario, con autonomia dal diritto penale, come sistema giuridico dell'esecuzione, come realizzazione positiva di una scienza penitenziaria. Comunque, almeno in Italia, lo sviluppo scientifico del sistema della pena è appena iniziato e chi avesse in mente di avviarsi ad una codificazione delle norme sull'esecuzione dovrebbe logicamente attendere un periodo di maturazione⁵².

Ma, per ciò che ha tratto al nostro studio, basta sapere che,

1939; Id.: *Pena*, in *Dizionario di criminologia*, vol II, Milano, 1943.

⁵²G. NOVELLI: *L'autonomia del diritto penitenziario*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1933.

oggi, dal suo ingresso nello stabilimento, il condannato è sottoposto ad un periodo di isolamento con visite quotidiane del direttore, del medico, del cappellano, che ne studiano il carattere, le condizioni fisiche, le attitudini al lavoro ed alla vita in comune. Dopodichè avviene la destinazione dei condannati a gruppi omogenei; ma permane la vigile cura del loro comportamento, che, migliorato, darà loro modo di essere destinati allo Stabilimento di riadattamento sociale, istituzione nuova del regime carcerario italiano, ponte di passaggio fra lo stato di detenzione e lo stato di libertà, che precede la liberazione condizionale.

Alla loro volta i manicomi giudiziari diretti da medici psichiatri rivolgono il trattamento curativo essenzialmente alle condizioni psico-fisiche dell'internato, sempre con l'obbiettivo del possibile riadattamento sociale⁵³. L'esecuzione delle misure di sicurezza, per oltre un decennio, ha dato risultati notevoli; secondo una pubblicazione ufficiale⁵⁴ il 54,5% ha cessato di essere pericoloso in conseguenza della sottoposizione all'opera di ria-

⁵³V. SPIEZIA: *Incontri con la giustizia; al Manicomio criminale di Aversa, ed alle colonie per minori di Iside*, in *Criminalia*, 1938, fasc. I-II.

⁵⁴D. GRANDI: *La bonifica umana*, Roma, 1942.

dattamento. Prova eccellente avrebbero fatto i riformatori giudiziari per minorenni, con una quota di ricupero del 74%. Nei manicomi giudiziari, ove le cause della pericolosità sono accertate clinicamente e clinicamente curate, la percentuale di ricupero fu del 77%.

Nel concetto della legge è il giudice di sorveglianza, preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza (art. 144 Cod. Pen.; 585 e 635 Cod. Proc. Pen.), che maggiormente, in modo continuativo e con poteri discrezionali, si occupa della persona del condannato, seguendone le vicende carcerarie, al fine della sua morale rigenerazione.

In questo campo della esecuzione la individualizzazione della pena sta facendo le sue prove, in un regime di clinicismo empirico, che, secondo si augurava l'OTTOLENGHI, affida i suoi primi conati alla stretta collaborazione fra il personale direttivo penitenziario ed i giudici.

Ma il successo è sopra tutto affidato al riaccesso fervore scientifico, ispirato a quei canoni di etica scientifica che il Prof. SPIRITO incise al sommo dell'edificio del Manicomio giudiziario di Aversa: *«Studiare il delinquente per conoscerlo: conoscerlo per governarlo razionalmente: governarlo per bonificarlo e utilizzarlo socialmente»*. Il compito è certamente immane, lo avvertono i giuristi criminologi di ogni paese: esso è ancora piuttosto nella fase programmatica che attualizzatrice.

6. – Nella stessa Germania, all'avanguardia nelle più spregiudicate arditezze del regime dei mezzi di sicurezza, sino a superare certo senso di umano rispetto, ed a toccare, per certi aspetti, le asprezze dell'arceopena (sterilizzazioni, evirazioni ecc.) si procede molto più in via d'esperimento, che non per acquisite certezze⁵⁵.

⁵⁵La legislazione tedesca (14 luglio 1933) ammette l'esperimento della sterilizzazione di ufficio per detenuti nei penitenziari e nelle carceri; vi è un'eugenetica coattiva affidata al Tribunale per l'igiene della razza: infine la legge 24 novembre 1933 dà al giudice il potere di ordinare la castrazione di delinquenti abituali pericolosi in reati contro la moralità pubblica, il buon costume e la morale familiare.

In Danimarca, per disposizioni del luglio 1935, vi è la castrazione del delinquente, maggiore di età, reo di delitti sessuali, quando sia considerato pericoloso.

Analoga è la legge finlandese del 13 giugno 1935.

Per ciò che riguarda la misura della sterilizzazione nell'America del Nord, v. H. H. LANGHLIN: *Eugenical Sterilisation in The United States*, 1922.

L'indirizzo scientifico e legislativo italiano è nettamente contrario all'eugenica catastrofica. È ricordato un discorso, in tal senso, del DE SANCTIS al Congresso europeo di igiene mentale del 1933.

Per risolvere con concetto moderno l'eterno problema della teoria finalistica della pena, fra l'intimidazione, la rieducazione sociale, la sicurezza ed il trattamento terapeutico, il citato HENTIG, occorrendogli una sintesi, ricorre alla teoria darwiniana della selezione, che egli però non ha animo di far agire positivamente, ma in modo negativo e quasi meccanico, cioè come effetto della intimidazione della norma.

È un rinverdimento della teoria della forza intimidatrice della pena che fu variamente prospettata dal ROMAGNOSI, dal BENTHAM, dal FEUERBACH.

Invero non vi è mai stata possibilità di misurarne gli effetti; ma, secondo l'HENTIG, la intimidazione avrebbe creato in tutti i tempi un determinato tipo umano che ha raggiunto la possibilità di reprimere tutti gli istinti coscienti e subcoscienti, considerati per socialmente dannosi.

Sarà solo effetto della intimidazione?

Quanto alla rieducazione sociale, sarebbe pur essa una misura di selezione, con mezzi che esercitano una influenza fisica e sperimentale sul soggetto, senza alterare permanentemente nè coar-

Per la critica dei fini eugenico-razziali e dei fini sociali della sterilizzazione v. P. MAMENZO, voce «Sterilizzazione» nel *Dizionario di criminologia*, vol. II, pag. 960.

tare il suo equilibrio psichico, come fa la asprezza e la mala compagnia del carcere comune.

Ne consegue, sempre secondo l'HENTIG, che una politica criminale basata sulla mera intimidazione, è dannosa, perchè la violenza minacciata non è metodo di rieducazione; poi perchè ogni aumento di rigorismo delle pene agisce necessariamente come uno stupefacente, cioè rende il soggetto insensibile alla pena stessa⁵⁶.

Quest'ultima osservazione, per quanto appaia non del tutto coerente con le premesse, è della tradizione dottrinarial italiana; espressa prima incisivamente dal BECCARIA, ebbe gli sviluppi del ROMAGNOSI⁵⁷ ed ora raccoglie certo il suffragio dei pratici.

Se non si può negare che il carattere di selezione artificiale data dal criminologo germanico alle misure di sicurezza abbia la virtù di inserire queste, anche per via indiretta, nella terapia criminale, siamo però sempre sul terreno delle premesse programmatiche; nè decresce l'enorme complessità della lotta contro il

⁵⁶*Op. cit., passim.*

⁵⁷ROMAGNOSI: *Memorie sulle pene capitali*, in *Opere*, IV, Milano, 1841.

delitto, avvertita, fra altri, dall'ANTOLISEI⁵⁸ trattandosi, come sopra dimostrammo, di obbiettivi che variano col variare delle categorie dei delinquenti: immaturi, maturi, alienati, minorati psichici, squilibrati, sordomuti, intossicati, alcoolizzati, normali o conformisti, curabili od incurabili, parte cospicua dell'infinita gamma delle piaghe, delle miserie, delle debolezze della natura umana.

Ciò che appare intanto di tutta evidenza è la necessità di coonestare la duplice funzione intimidativa-ammonitrice ed educativa-riadattatrice nel tronco di un sistema unitario di sanzione.

L'attuale sistema dualistico delle pene e delle misure di sicurezza ha il torto, fra altro, di affidarsi ad una discriminazione teorica tra l'imputabilità dominata dal fattore morale e la pericolosità soggetta prevalentemente a condizioni biopsichiche; ma, nella pratica, la distinzione è tutt'altro che agevole; i detti fattori alternandosi e spesso, anzi, assommandosi. Inoltre, essendo il sistema attuale cumulativo, la pena distrugge già preventivamente gli effetti curativi della misura di sicurezza.

Certo senso della inscindibilità sanzionatoria è, volutamente, nel codice stesso, quando fa derivare i caratteri della pericolosità, agli effetti delle misure di sicurezza, dalle medesime circostanze sintomatiche (salvo le presunte per legge), alla cui valutazione

⁵⁸F. ANTOLISEI: *Teoria sulla pena e realtà*.

deve attenersi il giudice agli effetti della pena (art. 203, 133) ivi agendo da sintoma il delitto stesso. Sicchè non appare proponibile la questione, che pure si fa, che altra cosa sia nei fini della legge, la *pericolosità*, presupposto della misura di sicurezza, altra la capacità a delinquere da valutarsi, agli effetti della pena, a sensi dell'art. 133 ricordato. Non valgono sottigliezze esegetiche; la inscindibilità è nella lettera della legge, ma è eziandio nel fondo scientifico-giuridico, nell'invincibile bisogno di unità sistematica, nel certo divenire; onde acutamente osserva il FLORIAN funzionare la pericolosità come limite concreto dell'imputabilità, essendo vana pericolosa vessatoria la pena, specialmente restrittiva della libertà, per il reo non pericoloso⁵⁹.

Nè il sistema delle misure di sicurezza si concilia, come principio, con l'adozione della pena capitale. Questa potrebbe essere di per sè una estrema misura di sicurezza, se difettassero altri mezzi efficienti di difesa della società di fronte a quello stato di

⁵⁹E. FLORIAN: *Problemi penalistici e criminologici nella giurisprudenza del Supremo Collegio*, in *Scuola politica*, 1941, II, 181.

— M. DONDINA: *Pericolosità*, in *Dizionario di criminologia*, II, 677.

Sul concetto di unificazione giurisdizionale del sistema delle sanzioni concordano Autori di varie scuole, come il SANTORO, l'ALTAVILLA, il DE MARSICO, il ROCCO, il NOVELLI, il MEZGER, il MARUCCI, ecc.

pericolo sintomatologico che è insito nel delitto punito con pena di morte. Ma poichè questo intuitivamente non è, la pena capitale è nettamente ed esclusivamente in funzione di pena-castigo o di pena-retribuzione, con quegli effetti negativi derivanti dalla sua eccezionale gravità che l'HENTIG ha indicati.

Che se essa si applichi a soggetti riadattabili socialmente diventa anche una inutile strage.

Si abbia presente che negli stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive è adottato uno speciale *regime educativo* o curativo e di lavoro che mira particolarmente a risanare le tendenze e le abitudini criminose di ciascun soggetto per rimuovere il pericolo sociale che dalle stesse deriva (art. 213 Cod. Pen.), in correlazione anche con quelle sorveglianze che, nelle misure di sicurezza detentive, vanno esercitate ai fini di agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento del soggetto alla vita sociale (art. 228 id.); e che le misure di sicurezza sono, per la maggior parte, indeterminate quanto alla durata, cioè sino a quando il giudice, non ravvisi cessata la condizione di pericolosità (art. 208); ciò premesso non vedesi compatibilità fra siffatti principii e la pena edittale di morte.

Certo vi sono delitti che esigono severità di pena e richiedono, per la stessa quiete della società, lungo periodo di segregazione del reo; ma se di nessun delinquente si possa a priori formulare giudizio di incorreggibilità e se tanto meno siffatto giudizio possa trarsi dalla astratta peculiarità delle singole figure

delittuose, se pur l'abitudine e la professionalità non escludano l'emenda, non si può ravvisare inquadrata nel sistema la pena capitale e forse nemmeno quella dell'ergastolo.

Quanto poi al metodo ed ai mezzi della cura rieducativa, il cui ministero fu denominato dal concetto umanistico del LANZA «penagogia»⁶⁰ molto se ne discute nel campo pedagogico. Certamente il metodo trae norma dalla comune pedagogia, ma non può essere tutta la pedagogia, nè esclusivamente la pedagogia.

Vi giovano l'educazione morale e spirituale, l'istruzione intellettuale e la sostituzione alla detenzione carceraria della colonia all'aperto, forma di sanzione penale detentiva che realizza il fine pratico della temporanea eliminazione con l'utilizzazione del condannato⁶¹. Ma molto più giova il clima psichico; mano ferma e cuore generoso. Una vigile amorevolezza può proficuamente operare sui caduti nella lotta per la vita, sui travati morali e molto può il regime del lavoro carcerario (l'ergoprassia), il dare al carcerato il senso di una sua utilità sociale riconosciuta, incoraggiata, retribuita a forma di salario e più se gli potesse essere offerta la sicurezza che, espiata la pena, da libero, gli fosse dato di ritrovare, occorrendo, posto e rifugio dalla società, in quello

⁶⁰V. LANZA: *L'umanesimo nel diritto penale*, II ed., Catania, 1929.

⁶¹BELLONI: *Pena, op. cit.*

stesso laboratorio od in quella stessa colonia che, da carcerato, lo avviarono ad una migliore fiducia di sè stesso, sicchè il bisogno non determini la recidiva.

Sono ragionamenti da pratici codesti; forse non seguono rigidamente un sistema di principii; certo si allontanano dalle filosofiche eccezioni delle ragioni e dei fini della pena; ma si veda come la pratica operi, silenziosa ed oscura, ai margini del codice.

Un medico, un direttore di casa di pena, un cappellano possono spesso molto più della legge e del giudice.

In tutti costoro opera non un freddo dottrinarismo, ma il senso profondo di un umano ministero.

Mille voci spasimanti giungono ai loro orecchi da una folla oscura di caduti.

Ma talora è grido di singolari tempre autoinspettive, come quando OSCAR WILDE, dal Carcere di Londra, consegnando ai posteri le sue confessioni, presenta la tragedia per tutti del dì della liberazione. «Molti, quando escono di qui portano via il loro carcere con loro e lo nascondono nel loro cuore come un'onta segreta; finchè, come povere vite avvelenate, si ritraggono in un antro e muoiono.

«È triste che sieno costretti a far ciò; la società ha torto, ha un enorme torto costringendoli a questo. Essa si arroga il diritto di infliggere orribili castighi ad un individuo, ma ha anche il grande difetto della leggerezza, poichè non ha la capacità di comprendere ciò che ha fatto.

«Quando il tempo della pena è finito, la società abbandona l'individuo a sè stesso e lo lascia proprio nel momento in cui i suoi doveri verso di lui dovrebbero incominciare. In questa maniera l'uomo sente vergogna delle proprie azioni e fugge chi lo ha punito come un creditore che è perseguito, o come persona a cui abbiano fatto un torto irreparabile»⁶².

La scuola del dolore apriva gli occhi al poeta della splendida decadenza su amare verità!

Per troppo tempo si è pensato che la retribuzione esaurisse il compito della giustizia!

Ma, non da oggi, in molti di noi la reconsiderazione del problema della pena rinnova fremiti di passione; la passione dei lunghi anni trascorsi nelle fatiche del Foro, tra perplessità e tormenti dello spirito.

E quanti altri, prima di noi, nei millenni del pensiero umano!

Ricorda il RENSI come la pena-cura fosse già nel concetto di PLATONE; la maturazione del pensiero del grande idealista si trascinò sino alla moderna criminologia e ancora non si sa se abbia il dominio pieno degli animi⁶³. Ma le grandi idee, plasmate dal

⁶²OSCAR WILDE: *De profundis*, tad. Biccheri, Venezia, 1905.

⁶³G. RENSI: *Motivi spirituali platonici*, Milano, 1933, pag. 254. V. anche A. MARUCCI: *Platone e la teoria psicologica del delitto*, in *Quaderni di Criminalia*, n. 6, in onore di EUGENIO FLORIAN.

superbo segreto umano intelletto ed affinate dal sentimento, sfidano l'eternità!

V

LA METODOLOGIA EMPIRICA NELLO STUDIO DELLA PERSONALITÀ DEL DELINQUENTE

1. Le vicende del ciclo lombrosiano. — 2. Sviluppo del metodo scientifico-biologico. — 3. Influenza del costituzionalismo clinico. — 4. Il clinicismo della criminalità. — 5. Il processo penale mezzo scientifico sperimentale.

1. — Superati gli eccessi materialistici che ripugnano alla umana psicologia, si devono inversamente pur superare eccessi critici pregiudiziali.

Abbiamo fuggevolmente accennato al concetto della eccezionalità, tra i fatti umani, del fatto criminoso; era agli effetti di singolarizzare, fra le astratte generalizzazioni filosofiche, il mondo criminale.

Tale concetto è combattuto indirettamente, colpendosi il termine antitetivamente correlativo della normalità.

Infatti certa critica scientifica obietta: Che cosa è la normalità? Chi la definisce?

Come se esistesse soltanto ciò che può essere definito!

Orbene la normalità è intanto un presupposto scientifico-sperimentale necessario. È un prodotto dell'osservazione e dell'esperienza; si tramanda di periodo in periodo, di generazione in generazione.

Il pittore che osserva con occhio esperto e passionato di esteta cose inanimate ed animate, effetti di luce, contrasti di toni, espressioni umane esterne indicatrici di interne passioni ecc., sa distinguere fra le osservazioni che si ripetono indefinitamente e quelle che non hanno ripetizione, o l'hanno limitata.

Nel suo campo, egli ha acquisito il senso della normalità, attraverso un processo psichico *a contrariis*. Così è di tutti gli artisti; così è, maggiormente degli scienziati; così è, in particolare, dei medici; così è essenzialmente del metodo delle scienze sperimentali.

Il giudizio di normalità è giudizio statistico, specialmente affidato alla intelligente individuale osservazione del pratico sopra fatti, situazioni, condizioni, sensazioni, stati psichici ecc.; è giudizio che si solidarizza e si uniforma fra categorie di osservatori, sino a fissarsi in formazioni tipiche.

È, in una parola, la sapienza della pratica.

Normalità ed eccezionalità seguono le leggi della condizionabilità e della limitazione.

Perciò, nell'empiria, la stessa eccezionalità ha limiti, suddivisioni, classi, categorie.

Dalle dottrine penalistiche ed anche dalle legislazioni, pur prescindendosi da approfondimenti bio-psicologici, fu, come ricordammo, sempre distinta una criminalità grave, generata da istinti atavici individuali e sociali, connaturata in una morale insensibilità (analgesia psichica), avente talora caratteri similari con

talune forme di pazzia violenta, sanguinaria, recidiva, da una delinquenza di occasione, di passione, episodica, talora persino moralmente e socialmente generosa, come è, ad esempio, di taluni delitti politici, ispirati da motivi altruistici, umanitari e sociali, anche se errati, criminalità che il FERRI chiamava evolutiva e politico-sociale⁶⁴.

Nella considerazione sociologico-giuridica sono codesti due campi nettamente separati (per quanto sempre possano nella pratica constatarsi interferenze).

Ora la eccezionalità, nel più ampio senso, è della delinquenza grave; nè, come vedemmo, per l'uno e per l'altro campo può essere uguale governo di trattamento sanzionatorio.

Vi è anzi chi, seguendo il LISZT, si fa propugnatore di una netta suddivisione fra le due grandi categorie dei correggibili e dei non correggibili; di un codice di prevenzione morale per i colpevoli suscettibili di correzione e di un codice di prevenzione speciale per i trasgressori incorreggibili⁶⁵.

Nella pratica queste recise distinzioni sono inceppanti, pericolose ed hanno pur sempre il difetto della generalizzazione in

⁶⁴E. FERRI: *Sociologia criminale*, IV ed., n. 53, pag. 548 e segg.

⁶⁵KORZENIWSKJ (polacco), in *Atti del I Congresso Intern. di criminologia*. Roma, 1938, vol. I, pag. 380.

sè incontrollabile.

Dopo queste premesse, dobbiamo affrontare l'esame di altre critiche

Può considerarsi strano, che ad un certo momento di più intensa attività scientifica, la biologia si sia impadronita dello studio soggettivo del delinquente, scandagliando, dal punto di vista prevalentemente somatico e funzionale, il delinquente atavico e costituzionale, e, dal punto di vista psicologico, ogni altro?

Eppure vi è tuttavia qualcuno che non sa darsene pace; mentre qualche altro si chiude in uno sdegnoso agnosticismo, considerando, come vedemmo, il giure come un campo trincerato da ogni estranea ingerenza.

Frettolose ipotesi e generalizzazioni dei primi tempi, che non ebbero poi il conforto della riprova sperimentale, non furono più perdonate e sostanziano tuttora atti di accusa diretti a colpire l'insieme di codesti studi ed il loro metodo stesso.

Ma, se può riconoscersi che zelatori faciloni si erano abbandonati ad un patologismo fatalistico, che, per essere esagerato sino al pessimismo, sostanzialmente annullava lo stesso ufficio bonificatore dell'intervento scientifico, non si può, d'altra parte, disconoscere che, eccessi a parte, anche a considerare il delitto come anomalia psico-fisica ed il delinquente come appartenente ad una speciale umana categoria, anche a porre l'occhio sulla patogenesi, anzichè sulla criminogenesi, sempre, in sostanza, si era

fatto della scienza, con fini di terapia, cioè con quel discernimento di evoluzione che è l'essenza della medicina ed anche della sociologia.

Altrimenti sarebbe bastato appagarsi delle superbe astrazioni giuridiche del *classicismo* e non affondare le mani nella piaga!

E se il tentativo scientifico aveva, come dimostrammo, via libera ad operare fuor delle strettoie di un determinismo filosofico, perchè opporvisi?

Allorquando il PATRIZI scrisse il suo *Dopo Lombroso*⁶⁶, che gli procurò i noti acerbi rimproveri del MORSELLI⁶⁷, forse non pensò che avrebbe con quell'opera dato inizio ad un periodo, che, superate le aggressioni della critica, si sarebbe consacrato ad una serena proficua attiva revisione delle geniali intuizioni del Maestro.

Il tempo volgeva propizio, favorito da nuovi indirizzi nella psichiatria, dall'assurgere della psicologia a dignità, e sistematicità di scienza, dallo svolgersi poderoso del costituzionalismo in medicina, dall'instaurarsi dell'endocrinologia, come base di biotipo-

⁶⁶PATRIZI: *Dopo Lombroso*, Milano, 1916.

⁶⁷MORSELLI: *Le condizioni presenti della dottrina lombrosiana*, Genova, 1914.

logie costituzionali biopsichiche, dallo sviluppo dell'analisi psicologica in profondità, mercè gli studi psicoanalitici del FREUD e della sua Scuola, dai più larghi orizzonti che la psicologia collettiva e razziale apriva alla sociologia.

Forse non è raggiunta la disciplina del metodo che accolga la totalità delle varie branchie per indurle ad una feconda unità; ma convien dire che non pochi vi si affaticano.

Insomma il ciclo lombrosiano non è chiuso, se dopo quasi un cinquantennio dalla V ed. dell'*Uomo delinquente*, il naturalismo criminologico ha di tanto allargato i suoi orizzonti.

Ma ciò che è rimasto radicato, conquista ormai inattaccabile, è la coscienza scientifico-giuridica dello studio della personalità del delinquente; come metodo scientifico e come mezzo di amministrare giustizia.

Essa si impone nel dottrinarismo e nella legge positiva (non vi sono ormai, si può dire, legislazioni di paesi avanzati nella civiltà che prescindano dalla personalità del reo nella disamina dell'azione e della predisposizione al delitto) ed è consegnata all'esperienza della pratica, nella fiducia che questa ne senta ad un tempo il civile ufficio ed il dovere scientifico.

2. — Ma quale deve essere il metodo di tale studio? metodo qualunque, o metodo scientifico?

Una prima osservazione si impone: biologicamente l'uomo non può essere studiato come si studiano le piante e gli animali;

cioè non è dato di vivisezionarlo, di scomporlo, di ricomporlo, di penetrare sino in fondo nel meccanismo della sua costituzione. E poi il soggetto umano è infinitamente più complesso e, nel caso dell'uomo di eccezione, del delinquente, lo studio si complica nella necessaria comparazione.

In compenso non mancano mezzi di indagini indirette e di indiretto sperimentalismo.

Anche psicologicamente lo studio clinico dà utili avvisi: ad esempio, possono psichiatri e psicologi, per ogni soggetto, approssimativamente misurare il campo della coscienza (come l'oculista misura il campo visivo) cioè la possibile reazione affettiva agli stimoli psichici. È uno sforzo erculeo, dice l'JUNG, fatto all'uopo di comprendere la psiche umana, accostandosi ad essa dal mondo esterno⁶⁸.

Non che tali processi consentano di assurgere dalla realtà constatata alle ipotesi, e tanto meno alle leggi scientifiche generali; è questo un compito irto di difficoltà e di pericoli, come l'esperienza del passato ha insegnato, e che va, perciò, riservato alle superiori gerarchie del sapere, che traggono le sintesi dal prezioso materiale offerto dall'empiria.

Però i limiti e le condizioni che consentono generalizzazioni

⁶⁸C. J. JUNG: *Seelenproblem der Gegenwart*, Rascher, Zurigo, 1932.

di leggi scientifiche, trattandosi di esperimenti psicologici e di osservazioni su quella delicata ipotesi che è il parallelismo psichico-fisico, bisognoso dei più concreti conforti, vanno posti con austero rigore.

È precisamente questo il punto cruciale della scienza, il passaggio dall'ipotesi alla legge, attraverso i pertinaci conati di uscire dall'incerto, le facili cadute nell'errore, le faticose riprese e lo stesso frequente mutarsi della impostazione dei problemi.

Il metodo, che è guida della scienza, è, senza dubbio, il causalismo deterministico; ma, come già rilevammo, il pericolo è che lo scienziato si lasci conquistare dal fascino delle incontrollate generalizzazioni, ricorrendo all'ausilio filosofico.

Vero è che la conquista scientifica non è mai definitiva, perchè, nella maggior parte dei casi, il concreto si intuisce, più che non si tragga dal ripetersi dei fenomeni, appunto perchè l'osservazione sperimentale dà la similitudine, non la identità.

Tanto è accaduto alla Scuola italiana di antropologia criminale, la quale molto più intuì che non sperimentò e fu per ciò criticata, ma poté resistere alla critica ed al tempo in virtù del successo evolutivo di grande parte delle sue intuizioni.

Con ciò devesi riconoscere che l'eccessivo rigore scientifico distruggerebbe la scienza e che l'ausilio sostanziale della pratica è l'anello di congiunzione tra la scienza e la realtà.

3. — E poichè si è parlato di intuizioni, non si può negare che

il metodo, nello studio della personalità del delinquente, fu prima intuito dalla psichiatria.

Nella necessità di rapportare alla sintomatologia del paziente i suoi stati d'animo, il contegno del malato, il suo comportamento; il delirio del paranoico, l'eccitazione del maniaco, la depressione del melancolico, la simulazione della isterica e via dicendo, costituirono oggetto di studio di psicologia introspettiva e poi insegnarono la strada alla scienza psicologica per lo studio dell'uomo, all'antropologia criminale per lo studio del delinquente.

La psichiatria poté prima intravedere il rapporto di causa ad effetto fra le condizioni fisiologiche e le psichiche, perchè il metodo della sua osservazione era una scorciatoia nella strada lunga e difficile del parallelismo psico-fisico; investiva, cioè, la personalità in via retrospettiva, ricostruendone tutto lo sviluppo nella genealogia e nella ontogenesi ed assicurando all'indagine la individualizzazione di tutte le componenti dell'organismo, le somatiche e le psichiche, esplorate in superficie ed in profondità.

Le analogie e le affinità causali fra la pazzia e la delinquenza indicavano l'identità del metodo di studio.

Non era altrimenti che il metodo poderoso di conoscenza che aveva rivoluzionato la medicina e che, imponendosi ormai anche a scienze naturali affini, battè in breccia i facili astrattismi; il metodo clinico-costituzionalistico fondato sulla morfologia indivi-

duale. L'illustre clinico DE GIOVANNI, per primo, concepì le varie individualità umane come le risultanti diverse di speciali modalità di evoluzione ontogenica dell'individuo; a tale indirizzo contribuirono il VIOLA, il CASTELLINO, il PENDE (*Piramide biotipologica*), il MESSEDAGLIA, il GALLI, il BARBARA, l'ANTOGNETTI, il BUFANO, lo SCHIASSI, il FICI ecc. e fuori d'Italia il KRETSCHMER (*psicobiogramma*), il BRANDT (*tipologia genetica e clinica*), il SIGAUD, il MAC AULIFFE, il KRAUS ecc.

Nè la criminologia potrebbe sottrarsi all'influsso del clinicismo; essa sente che la scienza non si può staccare dalle applicazioni, mentre, attraverso alle stesse, si tiene a contatto con la realtà e per esse sottopone le ipotesi alla verifica della pratica, a cui dà orientamento, mutuamente ricevendone.

È in una parola, la valorizzazione scientifica della personalità umana studiata nei suoi elementi vitali, endogeni ed esogeni, cioè in sè, e come facente parte dell'ambiente da cui origina e da cui trae germi di vitalità e di dissoluzione, a vicenda in esso riversandoli, col metodo della scomposizione e della anatomizzazione della personalità nei suoi fattori genetici e costitutivi, per poi ricomporli e presentarli al vaglio della giustizia.

Così largo e complesso esame, pur rientrando nel grande concetto scientifico del costituzionalismo, sfugge al pericolo dell'aridità atomistica, mentre contribuisce a valorizzare l'empirismo delle scienze naturali, ravvisandovi uno sforzo erculeo teso alla comprensione della psiche umana, a cui si accosta dal mondo

esterno; è, in atto, negli studi penalistici, la criminologia della pratica.

4. – Giova segnalare questa significativa sincronia di progresso fra la scienza penalistica e la medicina generale. L'essersi la medicina sciolta dalla superstizione che considerava la malattia un quid vivente per sè stesso per constatarne invece la stretta connaturazione e condizionalità col soggetto malato, ha affacciato, per logica e diretta conseguenza, il clinicismo costituzionalistico. Analogamente è avvenuto del diritto penale. Svincolatosi il delitto dai limiti della giuridica concezione di ente astratto (quasi di un rapporto giuridico) e rivelatosi nella immanenza della sua soggettiva umanità, esso incideva inevitabilmente nell'empirismo clinico-giudiziario.

Anche qui fu prima la psichiatria criminale ad adottare il metodo dell'esame minuto delle varie forme cliniche nel rispettivo valore causate sui crimini e del rilievo delle fasi in cui tale valore si accentua, allo scopo precipuo di dare orientamenti pratici ai tecnici di psichiatria ed eziandio ai tecnici del diritto, nella valutazione della personalità dei delinquente⁶⁹.

Convieni riconoscere, a onor del vero, che la metodologia di

⁶⁹M. DE MENNATO: *Concordanze e divergenze in tema di pericolosità sociale*, in *Riv. Dir. penit.*, 1940, n. 5, pag. 793.

cui discorriamo era stata intravista, all'infuori di ogni indirizzo di scuola, da maestri del diritto. Così l'IMPALLOMENI, fin dal tempo del codice zanardelliano, constatando nella umana delinquenza certo disquilibrio fra le funzioni psichiche e l'esagerato predominio di una di esse sulle altre, consigliava di approfondire l'indagine sulla costituzione organica del soggetto e sui caratteri ereditari: «Quest'esame, sposato ai dati giuridici forniti dalla storia del delitto, dalla condotta anteriore del delinquente, varrà ad illuminare il giudice sulla pericolosità dello stesso»⁷⁰.

Alla sua volta, il CARNEVALE accomuna, nel metodo pratico, l'antropologo ed il giurista: «Se è utile (dice) ed è una forma del metodo positivo l'esame diretto che il medico e l'antropologo fa del delinquente, non è meno utile *e non è meno una forma dello stesso metodo*, l'esame che ne ha fatto e ne fa il giurista, coi dati e coi criteri che a noi vengono dallo studio dell'esperienza della vita morale-sociale»⁷¹. Le esigenze si acuirono, logicamente, dopo la riforma del Codice, pur non potendo questa essere considerata definitiva, perchè non del tutto coerente e soprattutto perchè ap-

⁷⁰IMPALLOMENI: *Il codice penale illustrato*, Firenze, 1890; vol. I, Introduzione, pag. 40.

⁷¹CARNEVALE: *Diritto criminale*, Roma, 1932, vol. II, pag. 408.

parve, in alcune sue parti, più tendenziale che risolutiva. Il rapporto, specialmente, tra pericolosità e sanzione è rimasto, in gran parte, insoluto e lo stesso studio della personalità del reo trova per via assurdi intoppi.

Rileva acutamente il CRISAFULLI, nei riguardi della delinquenza passionale, come «la misura della responsabilità penale dell'uomo che ha agito sotto l'influenza di emozioni e di passioni, serve a giudicare il *valore sociale* della sua azione, onde stabilire un giudizio di maggiore o minore *pericolosità criminale* ed offrire un criterio di orientamento per un giudizio prognostico sulla sua possibile correggibilità e pertanto si impone la necessità di studiare ciascun delinquente *isolatamente*, nella sua personalità fisica, psichica, intellettuale e morale, in una parola nella sua personalità antropologica »⁷².

Nel campo psichiatrico il DEL GRECO, trattando dello studio dei psicopati, dimostra come all'inquadramento dei soggetti in prescritte caselle, si devono sostituire le più faticose ricostruzioni individuali⁷³.

⁷²A. CRISAFULLI: *Gli stati emotivi e la responsabilità penale*, in *Criminalia*, 1938, fasc. I-II, pag. 7.

⁷³F. DEL GRECO: *La caratterologia criminale*, in *Criminalia*, 1937, I, 54; Id.: *Sugli psicopati morali antiumani. Nota clinico-psicologica*, *ibidem*, 1942, fasc. II-III, pag. 54.

Il SAPORITO, poi, che ha affrontato praticamente l'attuazione della clinica della criminalità, secondo un metodo che è, ad un tempo, induttivo e deduttivo, nella empiria esamina le varianti individuali del tipo, ne fa la diagnosi, ne segue le direttive di trattamento, ne trae rilievi di profilassi sociale, cioè generalizzazioni sperimentate; per tal modo, scomponendo, nei suoi elementi costitutivi, la personalità del delinquente e lo stesso atto criminoso, secondo i principi generali della biotipologia e della sociologia criminale, tende ad individuare il plesso criminogeno di ogni delitto, metodo che egli ed il MARGUGLIO chiamano di ricostruzione biosociologica individualizzata del delitto⁷⁴.

È l'indirizzo che ormai prevale, del quale si fa pure eco il GUARNIERI, mentre assoggettando a giusta critica certa recente teoria germanica sul delinquente tipo, del tutto astratta, osserva che ogni fenomeno individuale appartiene alla vita, che nelle sue manifestazioni contiene soltanto elementi particolari, individuali, contingenti, che bisogna accertare, misurare e giudicare,

⁷⁴F. SAPORITO: *Relazione al I Congresso Intern. di criminologia*, in *Atti del Congresso*, III, 633.

– D. MARGUGLIO: *Dissensi e consensi in antropologia criminale – Prolusione al corso ufficiale di antropologia criminale nella Università di Palermo*, 8 gennaio 1943, in *Scuola positiva*, 1943, fasc. 7-8, pag. 97.

giusta i concetti generali⁷⁵.

E dall'osservazione dei fenomeni della vita, dalla loro armonia di natura, è tratta la genetica similianza fra malattia e delitto. La malattia, quando non è per sè stessa considerata come espressione dell'organismo, viene studiata nelle reazioni dell'individuo alla causa perturbatrice. Lo stimolo esterno è l'occasione che genera la perdita dell'equilibrio, di contro alla quale l'organismo reagisce secondo la sua organizzazione strutturale dinamica (VIDONI). Così è del delitto; se esso non è espressione patologica, è, come diceva il PATRIZI, «reazione ad un bisogno organizzato della vita affettiva, il riflesso fatale di un sentimento, sia il vile sentimento viscerale (la fame), siano gli eccelsi deliri che fanno i bisogni, per esempio, l'avidità estetica di un intellettuale che sottrae alla biblioteca un codice bellamente alluminato, l'aspirazione politica di un anarchico che fa macello dei suoi prossimi per amore dell'umanità».

Anche qui la struttura costituzionale reagisce per gradi allo stimolo, all'ideazione, alla preparazione ed alla consumazione del delitto.

⁷⁵G. GUARNIERI: *Il delinquente tipo secondo l'odierna dottrina germanica*, in *Criminalia*, 1942, fasc. II-III, pag. 65.

5. – Dopo tali premesse orientatrici, la pratica volge, naturalmente, il suo pensiero al processo penale, come al teatro della clinica giudiziaria.

Dubita il MESSINI che il processo penale possa comprendere esaurientemente lo studio della personalità del reo; ma egli certo si riferisce al processo come organicamente istituito dal codice di procedura attuale; per l'avvenire della procedura egli prognostica l'avvento di giudici collegiali misti, attribuendo al giudice penale moderno quella specifica funzione di segnalazione diagnostica che, con felice immagine, trae dalla diagnostica medica e chiama *radiologia forense* «cioè lo studio clinico diretto a svelare profondi misteri, una minuta analisi sperimentale nell'estremo relativismo»⁷⁶.

Torneremo su questo argomento; qui ci piace rilevare che anche oggi il processo penale può opporre al clinicismo almeno lo studio della dinamica del delitto, su cui giustamente, insiste il GEMELLI⁷⁷, come caratterizzazione psichica e come presupposto logico per l'indagine della pericolosità; vivisezione psico-fisica,

⁷⁶R. MESSINI: *Sul sistema di cura dei delinquenti tarati nell'ordinamento italiano*, in *Riv. di dir. penit.*, 1940, n. 6; v, anche: F. LORIANI: *Sulla personalità del delinquente*, in *Criminalia*, 1942, fasc. I, pag. 3.

⁷⁷A. GEMELLI: *Op. cit.*, pag. 126, 127, 140.

che, anche nell'odierna burocratica sbrigatività dei processi, attira, sia pure sporadicamente, l'occasionale attenzione di qualche studioso⁷⁸.

Ma quando fosse introdotta nel giudizio, sistematicamente, l'indagine biografico-anamnestica del soggetto attivo del delitto (contributo, con la storia del delitto, alla prova indiziaria del carattere psico-fisico della personalità del delinquente); quando fosse dato modo di usare per sè stessa, occorrendo, della perizia psicologica (della quale è a deplorare oggi la deficienza, o almeno la insufficienza in molti elaborati psichiatrici) per trarne, nei casi che svelino uno speciale profilo psicologico, la psicogenesi del crimine ed il suo dinamico svolgimento, sicchè il processo si arricchisca della cognizione della struttura intima del fatto delittuoso e del suo meccanismo di azione⁷⁹, si indirizzerebbe il processo penale verso una metodologia scientifica.

Essa risponderebbe alle esigenze della indagine approfondita

⁷⁸E. ALTAVILLA: *L'elemento formale e l'elemento psicologico del reato, nel contrasto delle scuole*, in *Criminalia*, 1941, fasc. I-II.

⁷⁹A. NICEFORO: *Op. cit.*, pag. 414; A. GEMELLI: *Lo studio del reato come mezzo di indagine nella valutazione del delinquente*, Milano, 1940; A. ZERBOGLIO: *Considerazioni circa lo studio della personalità del delinquente*, in *Criminalia*, 1938, III, IV, pag. 183.

dell'imputabilità e della pericolosità, anche perchè sarebbe indotta ad assodare la sintesi della personalità del delinquente, quale appare attraverso la sentimentalità morbosa, l'orgoglio acritico, la frigidità dell'animo, l'ira prorompente, l'infantile imprevidenza, quell'insieme di note psicologiche che il DE SANCTIS chiamava simbolo vivo di delinquenza⁸⁰.

E pertanto, ancor oggi, avrebbe modo di estrinsecarsi, sia pure in un ambito deplorabilmente ristretto, quell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice che il codice ha indicati nell'art. 133 se, consapevolmente, esso giudice nello studio empirico del fenomeno criminoso, comunque generato, che affaccia un pericolo e determina una reazione difensiva della società, faccia diretta e sicura applicazione del metodo causale naturalistico, che è la sostanza del nuovo indirizzo.

E poichè, in scienza, la metodologia è autonomia, il clinico-giudiziario è destinato a dare il suggello della autonomia scientifico-biologica al diritto criminale.

⁸⁰S. DE SANCTIS: *Op. cit.*, vol. II; *Psicologia applicata*, Roma, 1930, pag. 429.

VI

L'ETIOLOGIA CRITICA DEL DELITTO NELLA PRATICA

1. Il ruolo della pratica nello scientismo critico. — 2. Revisione dei primi concetti di antropologia criminale. — 3. Remore e ritorni a fondamentali affermazioni di somatismo morfologico e di parallelismo psico-fisico. — 4. Le statistiche criminali.

1. — Sin qui abbiamo parlato di una metodologia scientifico-giudiziaria per lo studio della personalità del delinquente, nel duplice ufficio di servire all'amministrazione della giustizia e di contribuire alle ricerche della scienza.

Sfiorammo appena la etiologia criminale, campo di più vasta portata, il quale abbisogna, alla sua volta, di un metodo.

L'atteggiamento della pratica di fronte alla etiologia è necessariamente di subordinazione; ma è una subordinazione prudente vigilante circospetta; in una parola, critica.

La pregiudiziale che mette in dubbio la realtà del naturalismo criminale non è stata ancora da tutti abbandonata, per quanto le resistenze vadano perdendo terreno, inquinate, come sono, da preconcetti filosofici; e non mancano anche gelosie di predominio fra le varie branchie degli studi criminologici.

Nè vale che giuristi illuminati avvertano come coloro stessi

che hanno respinto e respingono l'applicazione puntuale dei metodi delle scienze naturali allo studio del diritto rimangano tuttavia sempre legati ad una concezione sostanzialmente naturalistica della conoscenza⁸¹.

Ma quella pregiudiziale, come ha una massima, ha una minima; per molti è solo questione di misura ed in questo campo essi si incontrano facilmente con la pratica, in quanto questa ha necessità immediate di ermeneutica e di etica, le quali, le impongono bensì di non ignorare la scienza e di non attardarne le applicazioni, ma, nel contempo, affidano alla sua responsabilità di distinguere fra intuizione, più o meno probabile, di legge scientifica ed affermazione positiva seriamente confortata dall'esperienza.

Controllo di metodo, piuttosto che di principio; selezione di orientamento, che non consente nemmeno di dare quartiere a giudizi di inclinazione, di preferenza, di simpatia, perchè la severità dell'ufficio nol consente.

Ed, orientandosi, la pratica assume un ruolo proprio nella produzione scientifica, facendosi di empirica semplicemente, sperimentale.

L'opposto atteggiamento, la pregiudiziale agnostica, non

⁸¹A. TOZZI: *Carattere scientifico ed autonomia della giurisprudenza*, in *Rivista di dir. comm.*, 1941, fasc. 7-8.

potrebbe esserle consentita, mentre renderebbe meschino ed esoso lo stesso testo della legge.

È, infatti, evidentemente assurdo pensare che giudizi di imputabilità e di pericolosità restino affidati eternamente ad improvvisazioni forensi di romantico commento del dramma giudiziale.

Altrettanto pericoloso, però, che si facesse dello scientismo leggero, facilone, dilettantistico, o, peggio ancora, del pietistico patologismo.

Insomma, se, come dimostrammo, per l'orientamento della pratica occorre raggiungere il concetto-limite rispettivamente della libertà e del determinismo, restando in giuoco un causalismo, endogeno ed esogeno, che è tanta parte del diritto penale, non è meno necessario acquisire strumenti cognitivi dei caratteri che valgano a graduare il concetto-limite suaccennato.

2. – Dobbiamo perciò necessariamente tornare alle prime affermazioni dell'antropologia criminale.

Quanta parte di esse fu sommersa dalla critica, quant'altra ha trovato giuste remore?

Alcuni concetti fondamentali certamente subirono rettifiche; così l'ereditarietà non è più considerata patologica; nè, perciò, si afferma più che la delinquenza sia una forma di atavismo biologico ed al concetto di eredità criminale specifica si sostituì quello di eredità polimorfa.

Pur sempre constatandosi, nel patologismo dell'epilessia, frequente l'atto criminale, non si considera più come un dato costante lo sfondo costituzionale epilettico.

Non si negano i caratteri degenerativi (*stigmata degenerationis*) come segnalatori di tare, ma se ne limita la portata. Troppa letteratura, invero, si era fatta sulla degenerazione, a partire dagli studi del MOREL, del MAGNAN, del MOBIUS, del NORDAU.

Essa resta oggi nel rapporto fra *genotipo* (ereditarietà) e *fenotipo* (fattori esogeni), mentre *status degenerativus* (BAJER) è considerata una predisposizione morbosa universale, comprendente tutte le anomalie morfologiche, funzionali, psicologiche, ereditarie e tutte le diatesi morbose genotipiche.

La teoria della regressione atavica (l'ontogenesi che ripete la filogenesi) ebbe la sua correzione nelle riserve storico-sociali sui delitti dei cosiddetti primitivi: ma non si ripudia il concetto di regressione della personalità per effetto di ostacoli somatici, che arrestano l'opera lenta e costante di adattamento alla vita di relazione dell'organismo umano, conformato anatomicamente all'appagamento negli istinti negativi predatorii aggressivi, come dimostrarono, fra altri, il PATRIZI, il DE SANCTIS ed il COLUCCI⁸².

Specialmente assoggettato a censure era stato il somatismo

⁸²PATRIZI: *op. cit.*; DE SANCTIS: *op. cit.*, vol. II; COLUCCI; *Lezioni di psicologia sperimentale*, Napoli.

morfologico (note o stimate di asimmetrie e di atipie); forse se ne era abusato per indurne indizi antropologici; ma non fu esso abbandonato, come vedremo, dalla clinica e dalla stessa pratica giudiziaria.

Quanto alla craniologia lombrosiana, le anomali conformazioni del cranio e dell'encefalo (macrocefalie, microcefalie, plagiocefalie ed altre anomalie craniali e facciali frequenti nel mondo criminale) sono tuttavia assoggettate a studi, per trarne, se non criteri decisivi, motivi di orientamento.

Non è poi senza importanza che la morfologia occupi una delle faccie della piramide biotipologica del PENDE; l'endocrinologia, infatti (il LOMBROSO ne aveva presagiti i successi) attribuisce alle due costellazioni ormoniche morfogenetiche antitetiche, regolatrici rispettivamente dell'accrescimento del sistema della vita vegetativa e dell'accrescimento del sistema della vita di relazione, azione regolatrice degli ormoni nella morfogenesi⁸³.

D'altronde gli studi biologici razziali riscontrano largamente conformazioni «pitecoidi» in individui appartenenti a razze inferiori, analoghe a quelle che si notano nel cervello dei feti e dei bambini comuni (come stadi di sviluppo), oppure negli idioti microcefali e talora anche nei degenerati, *criminali* e pazzi, di razze

⁸³PENDE: *Biotipologia*, pag. 158.

europee⁸⁴.

Avremo, in altro momento, occasione di fermarci a considerare quanta parte sia rimasta, nella odierna letteratura scientifica, della prima concezione costituzionalistica criminale nel suo totalitario significato.

3. — La rappresentazione dell'anomalia anatomico-funzionale del delinquente si è piuttosto allargata che ristretta. «Les anomalies de la forme organique sont très nombreuses (scriveva l'illustre L. VERWAECK, abbastanza recentemente, nel 1939); nous énumérerons les principales que *l'on observe chez les délinquents; on les retrouve chez certains aliénés, chez les épileptiques et les dégénérés*».

L'affermazione emerge seria, precisa, inequivocabile dal marasma delle critiche demolitrici, alle quali reagisce, col brio polemico che lo distingue, il NICEFORO, nella sua pur recente *Criminologia*: «Chi scrive le presenti pagine sa bene che le indicazioni: mente bassa e sfuggente, mandibole enormi, prognatismo, orecchi ad ansa e simili, provocano da parte di molti dotti contemporanei un sorriso di incredulità, venendo considerate tali indicazioni e le cose che esse rappresentano come avanzi fossili già in polvere. Ma chi scrive non si lascia commuovere, su questo

⁸⁴M. F. CANELLA: *Psicologia differenziale delle razze umane*, in *Riv. di psicologia*, 1940, n. 3-4, pag. 175.

punto, da sorrisi o smorfie, perchè, indipendentemente da ogni interpretazione etiologica delle anomalie in questione, i dotti di cui sopra dovrebbero rispondere alla domanda: Perchè mai tali caratteri anormali, che sono quel che sono, si accumulano nella faccia e nel cranio di alcune categorie di alienati inferiori; perchè mai si trovano pur essi in certe categorie di delinquenti, con intensità e numero assai maggiori di quel che accada quando si faccia la cranioscopia e la prosoposcopia dei non delinquenti?»⁸⁵.

Il pratico profano tende necessariamente l'orecchio; nelle cliniche dei Tribunali e delle Carceri ha fatto egli pure, per lunghi anni, le sue osservazioni ed è andato man mano fissando nella memoria buona parte di quelle anomalie somatiche più appariscenti che rievocavano il ricordo dei vecchi studi, oltrechè del LOMBROSO, del VIRGILIO, del MARRO, del SERGI, del MORSELLI, dell'ANGIOLELLA e via dicendo.

Non che egli accettasse tutto supinamente; chè anzi spesso, nel suo raziocinio, facendo operare le sue personali esperienze, confrontava controllava e riduceva anche le ipotesi su quel che avessero, a suo credere, di meno acquisito e di più avventuroso. Fermava soprattutto la sua attenzione il tipo criminale del recidivo-abituale-professionale, nel quale vedeva assommato il massimo numero di stigmate degenerative ed, allorchè controllava le

⁸⁵NICEFORO: *Op. cit.*, pag. 235.

sue osservazioni mediante i dati statistici, vedeva quelle note registrate nel 35 e 40% dei soggetti⁸⁶.

Ciò che disorienta il pratico e finisce col renderlo diffidente e disamorato delle osservazioni non è la esuberanza o la eccessività delle ipotesi; è, all'opposto, il troppo facile e troppo brusco ricredersi della scienza sulle affermazioni di ieri, salvo a ritornare poi sui propri passi, senza giustificazione, com'è avvenuto appunto nelle materie di cui trattiamo.

Un avvenimento importante per la criminologia di questi ultimi anni, va segnalato, cioè il Congresso di Criminologia, il primo internazionale, tenutosi a Roma, come è risaputo, nel 1938. Un'accolta di scienziati di primo ordine, convenuti da ogni parte per trattare di un problema di così universale importanza e vitalità, non poteva lasciare indifferente nè il mondo scientifico, nè la stessa pratica.

Pur attraverso le gravi difficoltà di raggiungere sintesi concordi, devesi riconoscere il merito a quel congresso di avere, come si dice, fatto il «punto» nell'attuale situazione.

Scorrendone gli atti, l'occhio si ferma avidamente su quelle pagine che riflettono i quesiti più controversi. Fresca ancora la

⁸⁶G. G. PERRANDO: *Antropologia Criminale*, in *Dizionario di criminologia*, cit. I, pag. 53.

mente delle osservazioni di maestri, quali il VERWAECK ed il NICEFORO, è legittima la curiosità di conoscere il pensiero di altri sul morfologismo somatico, come sintomo di temperamento incline alla delinquenza. Non intendiamo certo riprodurre tutto quanto fu detto sull'argomento; sono cinque grossi volumi! Ma possiamo fermare l'attenzione sul pensiero manifestato da taluni esperti, per vari motivi, degni di particolare considerazione.

Così, ad esempio, il prof. GIULIO CREMONA, medico carcerario alienista, nelle sue osservazioni statistico-pratiche sui carcerati, presenta i seguenti rilievi:

a) precedenti anamnestici familiari di psicopatia, di criminalità, di alcoolismo, di tubercolosi, di sifilide;

b) caratteri morfologici abnormi, anomalie cranio-facciali, disturbi di sviluppo;

c) disturbi della funzionalità degli organi e del sistema endocrino;

d) disturbi della sfera psichica;

e) uso dei tossici;

f) sifilide, traumi psichici.

Il clinico aggiunge l'osservazione, che, nella grandissima

parte, l'ereditarietà ed i caratteri salienti, le anomalie, costituiscono un complesso impressionante⁸⁷.

Qui siamo nel campo scientifico di preparazione e nel campo pratico del clinicismo.

Ma quante vecchie e criticate affermazioni vediamo tornare alla ribalta, di eredità specifiche, di morfologie abnormi, persino di anomalie cranio-facciali! Siamo, si badi, al 1938, molto lontani dai rilievi lombrosiani sui delinquenti militari e su quella scimiesca fossetta occipitale osservata nel cranio del brigante Vilella, che tanta importanza doveva avere nell'esordio di questi studi!

Le anamnesi biografico-atavistiche non paiono sommerse ancora nello scetticismo dei saturi; si discuterà se l'eredità sia patologica nella etiologia del delitto, ma non si potrà negare che sia frequentemente specifica (altre voci in quel Congresso di esperti suonarono nello stesso senso).

Il quadro poi degenerativo di psicopatìa, di tossicità, di eredolues, di tubercolosi si mantiene costante attraverso i decenni, anzi i cinquantenni, mentre nuovi campi di esplorazione promettono le meravigliose ricerche atomistiche, nel rilevare cromosomi e geni del mondo infinitamente piccolo!

Dobbiamo ascoltare anche il prof. FRANCESCO DEL GRECO,

⁸⁷ *Atti del Congresso Internazionale di Criminologia*, Roma, 3-8 ottobre 1938, vol. III, Relazione a pag. 133.

psichiatra e psicologo di fama; forte delle sue osservazioni cliniche; egli batte in breccia i negatori del parallelismo tra anomalie somatiche e mentali.

«Basta aver dimestichezza (dice) con le folle di questi esseri *deformi* nelle sembianze, *minorati*, disarmonici; vederli uniti e molti per dinotare la loro scarsa sanità; più ancora quando si studiano i correlativi fenomeni interiori di disquilibrio, di manchevolezza, di anormalità psichica, che è la loro regola. La peculiarità del loro carattere è alcunchè di *ribelle istintivo*, d'impulsivo; insieme è manchevole il *sentimento di coercizione legale*. Siffatti caratteri agevolano la assimilazione loro nelle *associazioni criminali*. Le efficienze psicologiche-sociali dell'*ethos* criminale sono importantissime; ma non si può esaminare tali efficienze, disinteressandosi dell'aspetto biologico. L'individualità somatico-psichica si vedrà culminare nelle costellazioni psicologiche dall'istintività antiumana, antisociale e dal mancato o perverso sentimento di coercizione legale»⁸⁸.

Qui l'esperienza sperimentale tende a superare il dubbio sul parallelismo psico-fisico e rifà persino capolino un cenno di patologismo criminale.

Alieno dall'accettare incondizionatamente quella classifica-

⁸⁸ *Atti del Congresso*, ecc. vol. III, pag. 149.

zione dei delinquenti per categorie, che è del nuovo costituzionalismo del DI TULLIO (pur dovendone riconoscere la utilità agli effetti pratici dell'orientamento) e diligendo, invece, la ricostruzione individualizzata, caso per caso⁸⁹, quanto alla più grave criminalità, però, il DEL GRECO, in altro suo scritto, aveva sentito il dovere di concludere che, nella sua lunga esperienza di medico alienista, giammai aveva veduto un grave omicidio, un consumato delinquente, scevro da disordini o difettosità somato-psicologiche, essendo la istintività fenomeno biopsicologico conaturato nelle forme organiche»⁹⁰.

Preziosi sono, infine, i ragguagli che il prof. ANTONIO CAZZANIGA, dell'Università di Milano, diede, al Congresso, sui minorenni da lui osservati nel Centro di rieducazione di Milano. Egli rileva come, ancor oggi, nello studio del delinquente minorenne, se appaia evidente la diagnosi di costituzionalismo, pur trattandosi di soggetti in fase evolutiva, nei quali il tipo costituzionale non è bene spiegato, si segnalano anomalie per *asimmetrie*

⁸⁹F. DEL GRECO: *Dottrina e metodo della clinica criminale* – Prolusione agli Istituti clinici di Milano. Estratto dal *Giornale di Psichiatria clinica* di Ferrara, 1909.

⁹⁰F. DEL GRECO: *Per un adeguato studio della personalità del delinquente*, in *Criminalia*, 1938, III-IV, 109.

facciali, accenni a ginecomastia, orecchi ad ansa ecc.; e frequentemente trovasi impianto basso dei capelli, grado accentuato di acrocianosi, frequente adenoidismo, carie dentaria, ipertrofia tiroidica, mancinismo»⁹¹.

Per concludere nei riguardi di codesti studi, non può passare senza una particolare segnalazione, la recente pubblicazione del più volte citato «Dizionario di criminologia» a cura dei professori FLORIAN, NICEFORO e PENDE (Ed. Vallardi, 1943), cospicua raccolta di compendiose monografie, alle quali dobbiamo l'aggiornato controllo della teoria naturalistica della delinquenza, specialmente per ciò che ha tratto alle anomalie anatomico-funzionali.

Anche qui dobbiamo limitarci ad una sparuta selezione, ma lo facciamo attingendo ad un campo di vastissima esplorazione, quale è la delinquenza militare, e ad un esploratore di grande competenza, quale è il generale medico P. CONSIGLIO.

L'A. si rifà alla inchiesta sulla delinquenza nell'esercito condotta da una Commissione sanitaria speciale, fra il 1909 ed il 1910, di cui egli fu il relatore, alle proprie personali esperienze, ai dati statistici, specialmente alle osservazioni dei periodi critici delle guerre recenti.

Si sofferma sopra un gruppo di delinquenti militari che fu

⁹¹ *Atti del Congresso*, ecc., vol. II, pag. 53.

qualificato, dal punto di vista della rieducazione alla vita militare, *dei refrattari*, il cui esame obbiettivo dà percentuali altissime di asimmetrie o disimmetrie morfologiche craniche facciali, altre anomalie antropologiche o degenerative, tatuaggi, grande apertura delle braccia, mancinismo, ambidestrismi dinamometrici e funzionali, balbuzie, disordini vari della motilità, delle sensibilità cutanee, della riflessibilità, disturbi vasomotori.

Sono, osserva il CONSIGLIO, «degli anormali veri, gravi dismorfi psichici, o con forte tabe ereditaria tossica o con marcati perturbamenti poliendocrinici originari (i cenestopatici costituzionali del BUSCAINO) con manifeste degenerazioni psichiche (talora post-cranio-traumatiche od in conseguenza di encefaliti epidemiche o di lesioni metaluetiche ecc.) e sulla base di un *epilettoidismo del carattere* che rileva la disarmonia strutturale e lo squilibrio (spesso cerebropatico latente) del potenziale *neuro psichico*, con efflorescenze *di automatismo eiettivo*. Tutto ciò si trova, purtroppo, molto più diffusamente di quanto, ancor oggi, non credano i giuristi ed i filosofi del libero arbitrio»⁹².

E, pertanto, la pratica della clinica, nella espressione del più preparato e più orientato metodo etiologico, rafforza di recenti

⁹²P. CONSIGLIO: *Personalità del delinquente militare*, in *Dizionario di Criminologia*, II, 695.

controlli sperimentali vecchie e nuove leggi di antropologia criminale.

4. — Non resta che dire una parola sull'uso che la pratica deva fare del metodo statistico.

Statistica è di per sè la osservazione clinica diretta. Ma le medie aritmetiche si possono fare soltanto sui grandi numeri. In questi studi si suole adottare preferibilmente il metodo seriale. Infatti, ciò che si ricerca è il ritmo costante delle anomalie rilevate nella comparazione fra criminali e normali; i dati ottenuti, secondo le loro analogie, vengono classificati in categorie o gruppi affini e le singole serie vengono fra di loro raffrontate.

Così è del profilo grafico del NICEFORO, del psicogramma del delinquente dell'OTTOLENGHI e dell'analogo metodo del MENDES CORREA.

Agli effetti degli studi criminologici devono essere statistiche qualitative, più che quantitative e di ricerche morali, nel senso scientifico di statistica morale, tenendo presente però la vecchia distinzione del QUETELET fra tendenze reali ed apparenti, di queste ultime soltanto potendo far conto l'esame statistico.

Dal quale, medici-legali ed antropologi-criminali hanno sin qui sopra tutto potuto rilevare l'emergere dei caratteri di una volgare inferiorità fisico-psichica dei criminali, oltre a distinzione di *note* fra le varie personalità: ladri, incendiari, falsari, stupratori

ecc.⁹³.

Molto si è discusso del metodo statistico da questo punto di vista che, tendendo esso alla creazione delle categorie, delle tipologie, delle classificazioni, sulla comparazione con un uomo medio (QUETELET) ne possono derivare per la diagnostica clinica deviazioni dell'esame sintomatologico.

Ma altro è combattere l'esagerazione del metodo ed, in genere, la tendenza assai diffusa del sistema delle classificazioni, altro disconoscerne l'utilità, quando il precedente uso dei dati statistici eviti che si considerino le categorie fissamente, così come se esse si dovessero ritenere positive esistenze di natura, piuttosto che ipotesi orientatrici nell'ambito del metodo sperimentale.

⁹³CARRARA-ROMANESE: *Medicina legale*, Torino, 1940, vol. II, pag. 258-305; NICEFORO, *op. cit.*, pag. 70.

VII

L'EREDITARIETÀ NELLA CRITICA DELLA PRACTICA

- 1. Relatività delle varie teorie. — 2. La monogenesi amorale e la paleopsiche.*
— 3. Critica della monogenesi eredo-psico-sociale.

1. — Nessuno si sottrae al fascino delle teorie ataviche, ereditarie, genetiche, dal più largo senso sociologico e psicologico dei miti del PARETO e del SOREL e degli archetipi dell'JUNG, alle costruzioni naturalistiche mendeliane, sino alle più recenti e certamente impressionanti scoperte della genetica; ma nessuno si nasconde che nè dalla genialità delle invenzioni, nè dalle stesse osservazioni degli universali fenomeni della vita, venne finora la concezione di una legge sicuramente causalistica, nei termini dati, tanto meno nel campo della criminogenesi.

Vedasi, ad esempio, l'antropologia; nella patogenesi si esclude la trasmissione della malattia e solo si ammette il *substratum* materiale o terreno di predisposizione; la similarità è rara.

Così è della ereditarietà criminale; nei riguardi della similarità si naviga per lo meno, nell'incertezza.

Sono bensì ricordati nella letteratura casi riferiti dall'ILVENTO,

dall'ENRIQUEZ, dallo STUMPFL⁹⁴ e sono presenti le osservazioni di quest'ultimo sui gemelli monocoriali.

Recentemente, al ricordato Congresso internazionale di criminologia di Roma, il MARGUGLIO, del centro di osservazione dei minorenni, riferì di un caso tipico di fattore ereditario simile, in minorenne che agì delittuosamente, pur senza stimoli di malo esempio nell'ambiente attuale familiare⁹⁵.

Anche il DE MENNATO, manifestando la propria fiducia nelle osservazioni dei medici che non vivono soltanto nel laboratorio, ma che sono al cospetto quotidiano delle manifestazioni ancestrali, riferì allo stesso Congresso di aver trovato, nella sua statistica clinica, quasi sistematicamente nei soggetti criminali l'unione di due o più fattori morbosi e ne trasse il convincimento di un'eredità criminale specifica, prevalentemente intesa però come disposizione, senza la possibilità di escludere un'eredità simile⁹⁶.

⁹⁴P. ENRIQUEZ: *L'eredità nell'uomo*, Vallardi, 1924; STUMPFL: *Die Ursprünge des Verbrechens*, Leipzig, 1936; E. MARCHIAFAVA: *L'eredità nella patologia*, 1930.

⁹⁵*Atti del Congresso*, vol. II, pag. 198.

⁹⁶*Atti del Congresso*, vol. II, pag. 102.

Sarebbe questa la predisposizione ereditaria ritenuta da ADOLFO LENZ e dalla sua scuola di Gratz.

Nè minore interesse presentano le osservazioni del RASSOW sopra due ceppi familiari seguiti per quattro generazioni (osservazioni favorite da fortunate condizioni locali) per cui constatò apparire in ogni generazione individui criminali associati ad anormali psichici, anormalità psichica che acquistava con la criminalità quasi carattere di alternanza.

Si ricordano poi dal VIDONI⁹⁷ certi rilievi del PIERACCINI sugli incroci delle stirpi, che attribuiscono alla donna una funzione normalizzatrice nella trasmissione ereditaria dei caratteri biologici. Mentre nell'uomo è più forte, in genere, che nella donna la tendenza ad allontanarsi con varietà di tipi dalla «varietà intermedia», vale a dire dall'elemento che appare come il «tipo» di una data stirpe, la donna esercita una funzione di centralizzazione fisiologica a vantaggio della specie, nel senso però che rafforza ed ammortizza prevalentemente le oscillazioni organo-funzionali a carattere nocivo alla specie, favorendo piuttosto i passaggi delle condizioni utili.

Il rigore del metodo scientifico non può trarre però da questi

⁹⁷G. VIDONI: *In tema di psicologia individuale e di razza con note sulla pazzia, il suicidio ed il delitto fra gli italiani*, in *Giust. pen.*, 1938, I, 822.

ed altri materiali altra legge sicura che non sia una ereditarietà polimorfa; e questa, riscontrandosi nella più alta percentuale dei comuni delinquenti, può considerarsi ereditarietà di predisposizioni da neuropsicopatie, alcoolismo, lue, tubercolosi, ogni forma di blastotossia⁹⁸.

Anche nel substrato fluido della degenerazione regna l'incertezza. Opinava il MORSELLI che la degenerazione si orientasse assai più verso la morbosità, che verso l'eredità; l'esperienza ha ridotto di molto la sfera di eredità morbosa del MOREL ed ormai, nella disposizione organico-antropologica del delitto di forma degenerativa, non vede generalmente ereditarietà, ma piuttosto alterazioni non primitive del plasma germinale, congenite da offesa delle cellule sessuali, intrauterine, sviluppatesi nella vita embrionale fetale ed extrauterina o post-natali⁹⁹.

La pratica segue, col più vivo interesse, i recenti studi della

⁹⁸B. DI TULLIO: *Antropologia criminale*, Roma; 1940, pag. 46, 96; Id.: *Conferenze in tema di antropologia criminale*, Roma, 1940, pag. 48; G. CREMONA: *Atti del Congresso*, III, 136; G. HEUJER – M. BADONNEL, ivi, II, 159; A. DONAGGIO, ivi, II, 111; M. LEOPOLD LEVIS: *Tempéraments et endocrines*.

⁹⁹FLORIAN, NICEFORO, PENDE: *Dizionario di criminologia*, Milano, 1943, vol. I, pag. 290.

genetica; arriverà questa a spiegare come «i genii idioplasmatici» contenuti nel nucleo dell'uovo fecondato determinino il carattere del nascituro?

Purtroppo, la fisica e la chimica, nei loro processi, non giungono alla esplorazione dell'infinitamente piccolo, cioè alla conoscenza del nucleo delle cellule sessuali, dei cromosomi e dei «geni» che compongono i cromosomi.

«Qui – esclama il CARREL – è il segreto dell'avvenire dell'individuo e dell'umanità; qui la più grande incognita dell'evento umano!»¹⁰⁰.

Qui è anche la discriminazione clinica, oggi problematica, fra il genotipo ed il fenotipo e la difficile lettura della storia genetica costituita dal passato filogenetico, da quello razziale, da quello familiare ed individuale!

2. – Anche la monogenesi psico-ereditaria va presa in esame. L'esistenza di un'eredità psichica, patologica e normale, per cui il criminale sarebbe l'erede universale di una storia millenaria di costumi primitivi, incivili, crudeli, predatorii, sessuali, determi-

¹⁰⁰A. CARREL: *L'uomo questo sconosciuto*, Milano, 1940, pag. 24, 29; V. anche G. MOGLIE: *Atti del Congresso*, II, 211, e DI TULLIO, *op. cit.*, *Conferenze*, pag. 48.

nati da ipersviluppi organici relativi alla vita vegetativa e da atrofia della vita di relazione (nello schizofrenico il quadro è completo) non è soltanto ipotesi autorevolmente affacciata dal SERGI, dal PATRIZI, dal DE SANCTIS, dal NICEFORO; ma è convincimento molto diffuso anche nel mondo profano, alimentato da una facile letteratura.

L'esame va fatto però con rigore scientifico.

La teoria (è risaputo) ha base nell'haeckeliano aforisma che la ontogenesi ripete la filogenesi.

Il fondo psichico – *paleopsiche* – ha le radici nella preistoria della specie umana, nelle sue origini, e sopravvive nell'imo della coscienza, *subcosciente*, secondo la psicologia classica e la sperimentale, *incosciente*, secondo la psicoanalisi freudiana; si mantiene con una sorprendente costanza nei caratteri fisici delle varie genti originarie che abitano da lontanissime epoche regioni di uno stesso territorio nazionale e perpetua il carattere razziale.

Essa è pronta ad affiorare alla coscienza, quando impulsi esogeni ridestino gli istinti profondi.

Qui essa dà di cozzo ad una *neopsiche*, formazione più recente di istinti sociali della vita di relazione, che agiscono da freni inibitori od hanno la virtù, se prevalenti, di rendere il soggetto atto alla vita sociale, conformista, quando anche non lo trascinino, mediante il processo di sublimazione, ad una attività psichica superiore; ma, se non prevalgono, rendono operanti gli impulsi

egoistici e per essi determinano la reazione amorale ed antisociale e, spesso, il crimine.

La teoria è arcinota, ma abbiamo voluto soffermarvi per un'osservazione e cioè che la ripercussione sua nella nostra mente è come se la stessa coscienza storica di chi la esamina, diremmo la sua paleopsiche, affiorasse alla sua coscienza per raggiungere chiarezza ed evidenza.

E tuttavia resta il dubbio se trattisi di *evidenza* scientifica o metafisica!

Tentiamo di occuparcene solo dal punto di vista scientifico, per controllarla, se ci riesce.

Si dice che il cervello con cui l'uomo nasce è il risultato della evoluzione di una infinita serie di antenati; esso si costituisce, compiutamente differenziato in ogni embrione e dà, immancabilmente, quando entra in funzione, risultati già prodottisi infinite volte nella serie degli antenati. (È originale, al riguardo, la teoria dell'evoluzione cerebrale di ELLIOT SMITH). Si aggiunge che l'intera struttura anatomica dell'uomo è un sistema ereditato¹⁰¹.

Si osserva poi che negli alienati spesso si scoprono fantasie arcaiche pressochè uguali a quelle che sono state nei costumi dei

¹⁰¹M. F. CANELLA: *Op. cit.*

popoli primitivi. Su questa trama si svolge la teoria dell'«inconsciente collettivo» dell'JUNG¹⁰².

Ma non è concordia nel campo; vi è, infatti, chi afferma, per contrapposto, l'impossibilità di inquadrare l'eredità psicologica, tranne che per alcuni caratteri di eccezione o patologici, nel mendelismo atomistico e nelle ipotesi della genetica modernissima, perchè la teoria del «gene» poco si presta allo studio dei caratteri psichici.

Insomma non sarebbero applicabili le regole, i postulati e le interpretazioni ipotetiche della genetica, come si vorrebbe un po' troppo semplicisticamente, da taluni cultori di questa disciplina.

Ancora; recenti studi avrebbero scosso l'«immoralità costituzionale» del TANZI; molti casi di immoralità congenita non sarebbero anomalie costituzionali ed ereditarie, ma espressioni di una invalidità conseguente a malattie fetali del sistema nervoso.

D'altro lato risorgerebbe, attraverso la genetica, il concetto della degenerazione morelliana della causa morbosa individuale diffusa nella stirpe.

In criminologia si dà importanza alle infezioni ed intossicazioni dei genitori come alteratrici ereditarie (blastotossia). Ma è

¹⁰²C. G. JUNG: *Seelenproblem der Gegenwart*, ed. Rascher, Zurigo, II ed., 1932, *passim*.

degenerazione codesta di carattere ereditario o non piuttosto influenza di fattori morbosi individuali?

La disputa non dà modo alla pratica di giovarsi, se non con grande discrezione, allo stato degli studi, della monogenesi psico-ereditaria.

3. – Infine va considerata la monogenesi eredo-psicosociale. Anche questa ha i suoi apostoli.

Abbiamo accennato ai miti della psicologia (PARETO, SOREL). Per il GUMFLOWICZ, l'eredità formata dal pensiero degli antenati viene ad incrostarsi, come un precipitato chimico, nel pensiero del gruppo sociale e quindi dell'individuo stesso; ove la psiche dell'individuo è considerata analogicamente come il prodotto ereditario del pensiero dell'umanità¹⁰³.

Non così per il DRABOVITCH e per altri; per tali l'ossatura fondamentale del pensiero della ragione dell'uomo appare indipendente da qualsiasi forma sociale; la società interviene dopo, in un secondo tempo, facendo sentire la sua influenza, in ispecie per mezzo del linguaggio¹⁰⁴.

¹⁰³GUMFLOWICZ: *Précis de Sociologie*, Paris, 1896.

¹⁰⁴W. DRABOVITCH: *Les réflexes conditionnelles et la psychologie moderne*, Paris, 1937.

Ma conviene da queste generalizzazioni discendere al campo criminale.

L'Italia ha una letteratura di sociologia criminale.

Vogliamo soffermarci, particolarmente, sulla attività di GIOVANNI LOMBARDI, che, attraverso una produzione ammirevole, per versatilità e per lena, culmina in una teoria di patologismo storico-sociale.

Per il LOMBARDI gli arresti di sviluppo psichico individuali di una grande parte di delinquenti sono causati da un atavismo sociale, che non ha nulla di comune con l'atavismo lombrosiano, dal LOMBARDI combattuto, con ogni altra concezione naturalistica. In ciascun momento della vita individuale e della storia umana agisce il passato con le sue sopravvivenze, sicchè la personalità dell'individuo non è costituita che da un insieme di pensieri e di sentimenti; parte considerevole di questi riflette ciò che la società, in cui l'individuo vive, pensa e sente nella sua anima collettiva, dalla lingua al carattere, dalla religione alla moralità, dal costume alla moda¹⁰⁵.

Vi è nella concezione del LOMBARDI più eccitamento intuitivo di artista, che di scienziato.

Ci sovviene di una pagina espressiva di JACK LONDON nel

¹⁰⁵G. LOMBARDI: *Sociologia criminale*, Napoli, 1942, pag. 52 ed altre opere precedenti.

Vagabondo delle stelle. «Da dove pervenne in me, Darrel Standing (si chiede il protagonista del romanzo) l'impulso rosso della collera che ha rovinato la mia vita e mi ha gettato nella cella dei condannati? Essa non è nata col bambino che doveva essere, un giorno, Darrel Standing. Questa vecchia collera rossa è più antica di me, più antica di mia madre, più antica della prima madre degli uomini. Essa era in germe, come tutte le nostre passioni, d'odio e d'amore, nella sostanza primitiva colla quale fu fatto il primo uomo. E l'innunerevole serie delle mie esistenze anteriori ha messo insieme le sue sfumature e le sue evoluzioni successive, temperando od acuendo i miei impulsi ed i miei pensieri»¹⁰⁶.

Per tornare al LOMBARDI, certo le sue opere forniscono un cospicuo contributo alla dimostrazione dell'influenza del fattore storico-mesologico nella criminogenesi; ma la conseguenza a cui perviene di un costituzionalismo atavico-psichico, indipendente dalla costituzione organica, la quale non vi fonda le sue radici, non ne altera la forma e le funzioni, ed è pur tuttavia tale da esercitare una così notevole influenza esogena sull'organismo da renderlo predisposto alle azioni criminose di più egoistico ed ancestrale ferocia, ha la nebulosità del mito!

Se tutto quanto ne circonda ed ha circondato la nostra pro-

¹⁰⁶JACK LONDON: *Il vagabondo delle stelle*, romanzo.

genie, geograficamente, etnicamente, di condizioni di vita, di costumi, di consuetudini, di vicissitudini imprime tracce profonde nella stirpe, ed attraverso la stirpe, nell'organismo del soggetto, sicchè questo riproduce anamnesticamente, nella propria, molta della biografia degli avi, come concepire razionalmente una patogena eredità sociale a vuoto di ogni rispondenza morfo-biologica?¹⁰⁷.

Potrà discutersi se i caratteri acquisiti durante la vita individuale, per effetto di circostanze esteriori, si ereditino; per quanto l'indirizzo neolamarkista della biologia moderna, che tanto afferma, ce ne convinca, per un principio di logica scientifica, la quale, nel dinamismo storico della vita, non può segnare termini all'origine dell'atavismo. Ma, quanto alla teoria del LOMBARDI, è appena uopo rilevare che o si nega l'ereditarietà, od, accettandola, non si può riconoscerne l'efficienza proprio là dove è meno scientificamente ipotizzabile e, per ogni altra parte, che ha pur largo suffragio scientifico, disconoscerla.

Potrebbe mai il clinicismo criminale acquietarsi ad uno studio della personalità del delinquente che ricevesse lume soltanto

¹⁰⁷Troviamo conforto a questa nostra osservazione negli studi di FELIX LE DANTEC: *L'égoïsme seul base de toute société. Etude des formations résultant de la vie en commun*, Paris, 1911.

dalla storia della società, come ereditarietà, e dalla influenza attuale dell'ambiente, di ogni altra diversa indagine proclamandosi agnostico?

Non che si neghi la efficienza del fattore sociale, quale già appariva, rudimentalmente, nei primi studi di antropologia criminale, quale era stata più decisamente avvertita dal FERRI e dal GAROFALO, quale fu, specialmente dal punto di vista statistico ed economico, illustrata dal COLAJANNI, quale è con tanta dovizia di elementi, sviluppata, nelle sue opere, dal LOMBARDI.

Infatti non si potrebbe disconoscere l'azione che la società esercita sul criminale, contagiandolo nella sua paleopsiche e persino nella neopsiche.

Ma perchè non mettere nell'altro piatto della bilancia il contributo che la civiltà, che è pure un tutt'uno con la società e con la storia, offre alla psiche individuale, fornendola man mano di maggiori poteri inibitori contro gli istinti egoistici e talora innalzandola alla sublimazione dell'eroismo e del martirio?

Nell'atmosfera psicologica delle due opposte specie di influenze mesologiche deve tener conto non soltanto di quelle che accrescono forza alle tendenze ataviche, ma anche di quelle che le neutralizzano.

E se queste ultime non hanno prevalenza, come escludere fratture fisico-psichiche perpetuatesi nella stirpe?

La verità appare nella indissolubilità del binomio eredità-ambiente; eredità ed ambiente entrambi considerati in tutta la loro

genesi ed in tutte le loro energie efficienti. «L'eredità e l'ambiente (scrive il PENDE) sono in continua indissolubile correlazione di influenze plasmatrici dell'architettura e del dinamismo fisico-psichico individuale»¹⁰⁸.

La stessa moderna psicologia differenziale delle razze non si diparte da tale concezione. Pur non nascondendosi l'estrema difficoltà del problema, essa si sente sicura di affermare l'errore di coloro che attribuiscono le differenze psichiche tra uomo ed uomo e tra gruppo e gruppo, quali appaiono all'osservazione ed all'esperienza, quasi esclusivamente all'eredità, per cui tutti i caratteri mentali ed affettivi, pur con un certo margine di variabilità, sarebbero condizionati dai «geni» delle cellule germinali e tutto lo sviluppo psichico sarebbe congenitalmente determinato, mentre l'influenza dell'ambiente sarebbe solo di secondaria importanza.

Ma, con altrettanta sicurezza afferma essere in errore anche coloro che, all'opposto, negano che le differenze esistenti fra uomo ed uomo, fra razza e razza, fra popolo e popolo, sono da attribuirsi non tanto all'ereditarietà, quanto, od anche esclusivamente all'ambiente, tenuto conto della particolare plasticità dello psichismo umano¹⁰⁹.

¹⁰⁸PENDE: *Op. cit.*, pag. 54.

¹⁰⁹CANELLA: *Op. cit.*, pag. 175.

Concludendo: l'esame che abbiamo fatto del coefficiente dell'ereditarietà, attraverso così difficili e varie ricerche, molte delle quali attendono maturazione, attraverso lacune, perplessità e discrepanze anche profonde di giudizio, mette in allarme la pratica sulla estrema delicatezza della semeiotica criminalistica, che tutte postula ed assorbe, nel processo indiziario diagnostico del clinicismo giudiziario, le indagini ereditario-somatiche, psichiche ed ambientali.

VIII

L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COSTITUZIONALISMO CRIMINALE

1. Premesse sul naturalismo critico. — 2. La fase psicologica dell'antropologia criminale. — 3. Resistenza del concetto di connaturata predisposizione al delitto. — 4. La metodologia etiologica della predisposizione costituzionale. — 5. Le intossicazioni nel costituzionalismo.

1. — L'evoluzione del concetto di costituzionalismo criminale è dovuta allo sviluppo di una fase critica del naturalismo della prima ora, il quale troppo aveva generalizzato concependo il delinquente come *genus*, piuttosto che come *species*. In realtà, l'indirizzo naturalistico rimase, sol che si fece critico, come avviene, ad esempio, in filosofia, fra correnti di pensiero che si succedono; così pure nella storia, cioè nella vita, per cui, secondo il SAINT SIMON, è continua alternativa fra periodi organici e periodi critici.

La critica si appuntò specialmente sul *locus minoris resistentiae*, cioè sulla dubbia dimostrabilità di correlazioni tra anomalie somatiche ed abnormità psichiche.

La originaria intuizione antropologica aveva sentito il rapporto, più che averlo dimostrato.

Forse per ciò i primi critici, come il SEVERI ed il PATRIZI, si

rifugiarono nella monogenesi psichica.

Ma pur questa, fondandosi sopra certo costituzionalismo, per quanto meno strettamente biologico, aveva bisogno di una spiegazione.

Poi quel parallelismo apparve illuminato specialmente dallo squilibrio funzionale degli organi endocrini, regolatori della morfogenesi di date parti del corpo ed insieme della integrità della vita psichica; ogni diversità psichica, normale o patologica, corrisponderebbe a particolare substrato morfologico, realizzandosi in dipendenza funzionale.

Ma anche questo non è senza contrasti.

Si osserva, ad esempio, da taluno, che il tentativo della dimostrazione, per tal via, della prevalenza di un istinto supera la realtà sperimentale e non sfiora quella clinica; che i fenomeni ormonici, quando coincidono con un tipo di prevalenza istintiva, possono al più costituire una componente nelle sue reazioni affettive e cenestesiche e nei riflessi di queste nel campo rappresentativo e concettuale della coscienza in una determinata unità di tempo¹¹⁰.

E, da altri, che le ghiandole endocrine non sono che regola-

¹¹⁰E. MOGLIE: *La psicopatologia forense*, Roma, 1938, pagg. 3 e 139.

tori, importanti e potenti quanto si vuole, ma incapaci di far sorgere caratteri che non sieno determinati nel piano evolutivo dell'organismo; che esse favoriscono lo sviluppo di certi abbozzi, inibiscono quello degli altri; plasmano ciò che già esiste, sono come guide e binari della evoluzione, ma non ne sono affatto la forza motrice principale¹¹¹.

Si replica, da opposta parte, essere stato di gran pregio l'aver messo in evidenza i rapporti fra le funzioni ormoniche ed il processo di sviluppo o di crescita, come pure avere illustrato i rapporti fra il sistema endocrino ed il sistema vegetativo simpatico, influenti sugli istinti di conservazione, di riproduzione e di difesa-offesa, per fendere il buio del rapporto fra soma e psiche¹¹².

Vi è poi chi opina che persino il delinquente per tendenza possa essere assoggettato a terapia risanatrice mediante tentativi di interventi chirurgici sul sistema endocrino, capaci di mutarne il temperamento¹¹³.

¹¹¹I. GRASSO BIONDI: *Imputabilità criminale e pericolosità*, in *Criminalia*, 1937, 287; conforme il pensiero del RONDONI.

¹¹²B. MANZONI: *Caratterologia*, in *Dizionario di Criminologia*, vol. I, pag. 120.

¹¹³V. M. BUSCAINO: *Biologia della vita emotiva*, Bologna, 1921.

È riferito di una recente prova di trattamento terapeutico del delinquente, eseguita dal MAZZEI nella sezione giudiziaria dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra, su cinquanta soggetti colpevoli di lesioni, violenze, maltrattamenti, ribellioni ed affetti da varie forme psicopatiche; i risultati ottenuti farebbero intravedere la possibilità di modificare, con una adeguata opoterapia, il temperamento ed il carattere dell'uomo, agendo sopra gli istinti fondamentali.

È convinto il MAZZEI che, ad esempio, mediante il trattamento ormonico del gruppo antisessuale, è possibile ottenere effetti inibitori alle manifestazioni di egoismo, di impulsività e di aggressività, specifiche dell'orientamento sessuale, modificando quindi profondamente il comportamento di certi soggetti.

Si pensa che il MAZZEI abbia adottato i tentativi di trattamento curativo della criminalità, ormai noti, partendo dal criterio di regolare l'attività delle ghiandole sessuali, della tiroide, dell'ipofisi (organo direttivo del sistema endocrino) alla base dell'aggressività così frequente nei delinquenti; aggressività tanto più vivace quanto meno attive siano le ghiandole antagonistiche: paratiroidi, timo, ipofisi.

Vero è che, nel caso, l'esperimentatore ha lealmente soggiunto che la trasformazione del carattere dell'individuo non si è

dimostrata permanente, nelle prove sperimentali, ma legata e subordinata alla durata del trattamento ormonico¹¹⁴.

Ma così è delle esperienze ed è già prezzo dell'opera che la direttiva non abbia sofferto di sorde resistenze.

Più costanti e più conclusivi risultati hanno dato le esperienze praticate da oltre un ventennio su quella che può considerarsi la costituzione ormonica dei comuni delinquenti, rivelandosi la frequenza di disfunzioni delle varie ghiandole a secrezione interna, dalla tiroide alle paratiroidi, dalla pituitaria alle surrenali, dalle genitali alla timica ecc., confermando l'esistenza di turbe endocrine che influiscono sul temperamento, e, conseguentemente, sul carattere.

E, cioè, vi può essere subordinazione genetica delle anomalie etiche alle ormonali, o di coordinazione e di reciprocità delle une e delle altre come manifestazioni di una generale disposizione degenerativa dell'individuo. Basta aver spiegato, esclama il PENDE, lo svolgimento del processo dell'avvenimento criminale; il perchè poi si verifichi, è nascosto nel misterioso enigma della personalità umana¹¹⁵.

¹¹⁴N. VERATTI: Voce: *Terapia del delinquente*, in *Dizionario di criminologia*, II. Pag. 998.

¹¹⁵PENDE: *Biotipologia*, cit.

Con ciò non si diminuisce l'importanza scientifica dell'endocrinologia; essa è resa con espressiva immagine dal VIDONI; e cioè essere l'elemento endocrino il mordente che sensibilizza centri già predisposti¹¹⁶.

Ma, per tornare agli accennati dissensi, la pratica, nel rendersene conto, tende a risolverli nel metodo dello sperimentalismo empirico. Se ancora si possa dire che il parallelismo fisico-psichico attenda una rigorosa dimostrazione, ma se pur tuttavia non sia possibile negarlo, mentre anzi non sono poche le osservazioni e le ragioni, anche di armonia, nell'ordine del causalismo, che inducono ad insistere nella sua ricerca, esso va tenuto in conto di elemento di probabilità, almeno come indizio, come sintoma nella valutazione diagnostica.

Se così non si facesse, non si comprenderebbe nemmeno quella pagina di semeiotica medica che considera, nella sintomatologia, lo psichismo del malato,

L'amara doglianza espressa in un libro celebre che le relazioni fra la coscienza e le cellule cerebrali siano ancora un mistero e che ancora non si conosca che cosa determini l'equilibrio del sistema nervoso e che sia mera ipotesi affermare che le cellule cerebrali siano la sede della ragione, perchè non esiste un mezzo di

¹¹⁶E. VIDONI: *Valore e limiti dell'endocrinologia nello studio del delinquente*, Torino, 1923.

osservazione della presenza di un processo mentale nell'interno delle cellule cerebrali¹¹⁷, senza volerlo nè poterlo discutere, ci dà l'impressione di uno sfogo di quella tormentata psicologia da grande scienziato, che, per non sapersi adattare al *quia* dantesco delle invincibili limitazioni della conoscenza, si abbandoni talora ad un'autochiriaca esautorazione.

Forse che le intuizioni e le ipotesi non hanno un lor valore nelle vicende della scienza?

Forse che non vi sono evidenze scientifiche che giungono alla conoscenza per vie indirette e restano nell'attesa di una spiegazione?

Nel concreto, se il differenziamento strutturale e funzionale di tante parti dell'organismo umano (cutanee, scheletriche, muscolari, ghiandolari) potesse essere concepito come estraneo ad un differenziamento più o meno accentuato del neopallio (cor-teccia cerebrale), sostrato dello psichismo superiore, di quell'organo, cioè, straordinariamente complesso, le cui funzioni assicurano i rapporti adattativi dell'organismo all'ambiente, per la sua conservazione e la sua riproduzione, bisognerebbe rinunciare a comprendere un'infinità di fenomeni della vita umana¹¹⁸.

¹¹⁷CARREL.: *Op. cit.*, pagg. 25 e 51.

¹¹⁸CANELLA: *Op. cit.*

Anche il processo gnostico della scienza ha la sua logica; nè la pratica può disconoscerla.

2. – Chiusa la premessa, vediamo come si sia sviluppata l'evoluzione del concetto di costituzionalismo criminale.

Per le ragioni dette potremmo trascurare ogni ulteriore accenno alla monogenesi psichica.

Del resto, di assoluto, in tal campo, non conosciamo che la teoria della scuola spagnola-portoghese, consistente in un puro psichismo morale, a cui è estraneo lo stesso organismo psichico, nel senso scientifico; se è lecito così esprimersi, una costituzione delinquenziale risiedente nella sfera etica.

Ogni altra concezione culminante nella psicogenesi non si proclama agnostica di naturalismo, nè rifiuta dipendenza dell'aspetto psichico da condizioni fisico-organiche, pur quando si compiace di affermare la situazione soggettiva prevalentemente connessa a fattori psichici e sensibilizzata nell'urto omogeneo di agenti o contragenti psichici.

Vuol essere codesto uno sviluppo della «dottrina della spontaneità psichica» assai più metafisica che scientifica¹¹⁹. Il più au-

¹¹⁹G. SANTUCCI: *Problemi penali*. V. anche in *Atti Congresso Intern. di criminologia*, III, 613.

torevole negatore del costituzionalismo criminale, PADRE GEMELLI, nell'ultima sua opera mostra di avvicinarsi ad un certo biologismo¹²⁰.

Infatti della vita affettiva, oltre all'assetto psichico, egli considera quello organico, e sono fra di loro intimamente connessi, pur riconoscendo difficile cogliere il meccanismo della loro connessione, perchè la vita psichica e la vita organica hanno rispettivamente proprie leggi ed un proprio modo di manifestarsi; quanto agli studi di endocrinologia riconosce che possono, senza dubbio, illuminare l'aspetto organico della vita affettiva.

Ciò nonostante, nel campo criminale, egli nega il costituzionalismo vecchio e nuovo, reputando ingannevoli anche le nuove forme.

Assertore, senza tregua, del libero arbitrio, dietro la costituzione delinquenziale egli sospetta sempre in agguato il determinismo filosofico.

E, tuttavia, costituzionalista, in qualche modo, egli è per implicito nell'adozione del metodo empirio-clinico.

Il suo può chiamarsi l'empirismo caratterologico, intento ad esplorare quel mondo dell'«io» non cosciente, che, se è condizionato anche da fattori ereditari e «se può essere anche espressione

¹²⁰A. GEMELLI: *La responsabilità nelle azioni umane dal punto di vista della psicologia e della psichiatria*, in *Riv. dir. penit.*, 1943, n. 3.

di una determinata costituzione» presenta una fisionomia che va interpretata come effetto della reazione a condizioni ambientali, o come espressione di volontà in rapporti con altri uomini, o come mezzo per superare una inferiorità personale.

Particolarmente degne di rilievo le affermazioni che *«ogni istinto è un complesso biologico... e che in fondo ad ogni stato affettivo vi è un elemento biologico di carattere istintivo, grazie al quale è superata la sproporzione e la inadeguatezza fra le cause psichiche dello stato affettivo e lo stato affettivo stesso»*.

Non si pensi che noi citiamo questi passi dell'A. per spirito polemico; non è del nostro intendimento, nè del programma di questo studio; pensiamo, invece, che giovino a chiarire i limiti dell'apporto, pur sempre considerevole, che il GEMELLI dà alla criminologia.

Il suo metodo di studio della dinamica del delitto, come contributo alla conoscenza della personalità del delinquente, è apprezzato dalla pratica, la quale, per la propria esperienza diretta, ha modo di controllare anche l'esattezza di talune sue osservazioni sperimentali, come quando accennano alla frequente insufficienza, nei criminali, del livello intellettuale, che rende pigra ed anzi non libera la volontà.

Ed, invero, la nota psichica caratteristica più appariscente nel comune criminale è la forma dell'intelligenza, che non difetta, nella generalità, ed anzi talora si rivela agile e scaltra, ma è quasi

sempre come incrinata, lacunosa, infantile, specie per ciò che riguarda la facoltà della previsione.

Vi è di ciò ripercussione nel campo morale (lo riconosce lo stesso GEMELLI) perchè anche lievi gradi di deficienza intellettuale fanno sentire il loro effetto sulla vita morale; nei gradi maggiori, poi, delle forme mentali, nelle quali è decadimento, arriva un momento in cui si ha anche graduale incapacità di valutazione morale.

Questa nota della debolezza morale, o della disfunzione morale, o del mancato saldamento ideo-affettivo (DE SANCTIS) sale al culmine negli studi che preparano il nuovo costituzionalismo, attraverso il prevalere, su ogni altro elemento di conoscenza della personalità delinquenziale, del fattore psichico, al punto che lo stadio odierno dell'antropologia criminale è detto fase psicologica¹²¹ ed il suo campo di azione è quella caratterologia criminale che, prima del GEMELLI, il DEL GRECO presentava come concetto integrale dell'individuo, nel senso che era somatico e psichico ad un tempo, ma con prevalenza del lato psico-etologico, che è «persona»¹²².

¹²¹E. ALTAVILLA: *Per una teoria sociologica del reato*, in *Riv. pen.*, 1943, n. 1-2.

¹²²F. DEL GRECO: *La caratterologia criminale*, in *Criminalia*, 1937, pag. 54

Sia somatico, o psichico o caratterologico, o tutto insieme, il concetto informatore, pur attraverso la traiettoria dell'evoluzione, resta fondamentalmente quello di una connaturata predisposizione al delitto.

I nomi mutano, ma non muta di molto la sostanza. Ad esempio, per fermarci al DEL GRECO, il suo *perverso istintivo* è una rappresentazione di ipertrofia della istintività antiumana, di mancanza del sentimento, di coercizione legale, di senso di ribellione alle leggi¹²³.

La *diateasi amorale delinquenziale* del PENDE è la potenzialità morbosa, originaria di tutta la costituzione, che può restare anche allo stato potenziale e latente per tutta la vita, o più frequentemente manifestarsi nell'azione immorale e delittuosa¹²⁴.

Simile è l'*atarismo psichico latente* del DE SANCTIS, cioè la personalità criminale nata ed istintiva, come variazione estrema della personalità umana, con attitudini incoscienti e coscienti di compiere azioni antisociali; essa non si confonde nè con la personalità media, nè con la personalità propriamente detta morbosa,

¹²³F. DEL GRECO: *La proteiforme figura dell'anormale psichico*, in *Criminalia*, 1942, pag. 7.

¹²⁴PENDE: *Op. cit.*

quale si trova nella pazzia e nella nevrosi, sintesi somatica costituita da una serie di caratteri degenerativi, da indicarsi con la denominazione generica di «tipo degenerato»¹²⁵.

Maggiore risonanza aveva avuta la *immoralità costituzionale* del TANZI, espressione psicologica aberrante per manifestazioni immorali criminali di una costituzione organica pur aberrante per delicate anomalie anatomiche e funzionali influenti sulla composizione immorale, sull'equilibrio ormonico, sull'eccitabilità del sistema nervoso vegetativo, anomalo non malato; insensibile morale dall'infanzia, indomabile, crudele, difficilmente correggibile, tendente alla recidività¹²⁶.

Caratteri spiccatamente degenerativi ha il *tipo primitivo regressivo* del MAC AULIFFE, con note somatiche e psichiche proprie a specie inferiori «avec de signes (céphaliques surtout) d'archaïsme morphologique... leur réactions sont torpides, leur sensibilité nulle. C'est une grande catégorie comportant des criminels, des idiots, des débiles mentaux»¹²⁷.

¹²⁵S. DE SANCTIS: *Op. cit.*

¹²⁶E. TANZI – E. LUGARO: *Malattie mentali*, Milano, 1923.

¹²⁷L. MAC AULIFFE: *Les tempéraments*, Paris, 1926, pag. 117.

La teoria della tendenza delinquenziale fu sviluppata largamente, tipologicamente dal DI TULLIO, con tale fervore da darvi una impronta sua personale; il suo ammirevole sforzo incontrò tuttavia gli stessi pregiudizi che avevano a suo tempo preso ad obbiettivo la Scuola italiana.

Nelle esterne manifestazioni della critica, naturalmente, non si ferisce tanto l'idea fondamentale, quanto la sua applicazione a categorie specifiche di delinquenti, accusata di arbitrarietà.

Si esagera o si equivoca, perchè non si considera che la classificazione è usata come consueto metodo scientifico per avvicinarsi alla individualizzazione; nel fondo però è sempre questione di incompatibilità con l'indirizzo naturalistico.

Degna di particolare rilievo, nella classificazione del DI TULLIO, è la figura *del delinquente costituzionale ad orientamento ipoevolutivo*, come quella che è caratterizzata dalle spiccate morfologiche anomalie dei vecchi studi (fronte bassa e sfuggente, arcate orbitali sporgenti, orecchi ad ansa, prognatismo, sviluppo zigomatico e mandibolare ecc.) da anomalie istologiche corticali e del sistema arterioso del cervello, da una morfologia degenerativa di cicatrici e di tatuaggi, da frequenti neuropsicopatie a sfondo epilettico, da mancinismo e da irregolarità di riflessi vaso-motori, da ipoalgesia tegumentaria (il sintoma del LOMBROSO); infine da una psicologia povera di intelligenza, di logica, di ideazione, di

criterio, con prevalente caratteristica di imprevidenza¹²⁸.

Sembra, invero, di riassumere intere pagine di *L'uomo delinquente* del LOMBROSO e di *L'omicida* del FERRI!

Meno innata, ereditariamente e costituzionalmente, e più morbosamente acquisita è la criminogenesi della psicoanalisi.

Vi è un fondo di malattia psicogena derivante dal conflitto fra gli istinti fondamentali della conservazione e della riproduzione e l'adattamento alla vita sociale, nel periodo dell'infanzia.

Si fa un quadro desolante delle distruzioni che derivano dalla lotta dell'«io» contro l'incosciente; si mette in campo la neurosi e certamente il mondo profano non può ideare l'abisso di sofferenze umane che si apre dietro una neurosi. Il delitto è descritto come l'esplosione della reazione al meccanismo della *rimozione*, quando la terapeutica analitica non è intervenuta a rendere cosciente il complesso.

Di contro agli *extravertiti* o reagenti immediati, mediante la *rimozione* e la *sublimazione*, stanno gli *intravertiti*, cioè i renitenti, gli incapaci di reazione, i candidati alla neurosi o alla criminalità¹²⁹.

In altro ordine, anche il LATTES considera una preesistenza patologica, una malattia preesistente allo sviluppo individuale,

¹²⁸B. DI TULLIO: *Antropologia criminale*, pag. 312 e seg.

¹²⁹C. G. JUNG: *Op. cit.*, pag. 238. V. inoltre le opere del FREUD.

non più in atto al momento del delitto, ma tuttavia criminogena per effetto di reliquati e di esiti tardivi. Forma tipica la encefalite letargica, in cui la malattia cerebrale compromette la sfera psichica, deteriorando il carattere; ed oltre la encefalite, altre malattie, ad esempio, la sifilide ereditaria, colpiscono l'individuo in via di sviluppo¹³⁰.

Il KRETSCHMER in Germania, l'HOOTON in America, pur mettendo in dubbio l'esistenza di un tipo criminale, riconoscono essere la criminalità strettamente legata alla costituzione fisica¹³¹.

Volendo trarre da tutta questa cospicua letteratura scientifica dei punti di convergenza e di grande prevalenza, orientatori per

¹³⁰LATTES, citato dal CARRARA – ROMANESE, *op. cit.* II, 311 a 313.

¹³¹KRETSCHMER: *Körperbau und Charakter*, Berlin, 1936. In Germania la dottrina biologica ha altri esponenti in STUMPFL, SCHNELL, ERNST, LANGE, KRAUTZ. Negli Stati Uniti di America, oltrechè in EARNEST ALBERT HOOTON citato (*The american criminale*, Harvard University Press – Cambridge, Mass, 1939) in SHELDON, PATERSON, GILDEA, KAHN e MAN, LUCAS e PRIOR, NACCARATI, HEIDBREder, CABOT ecc. Leggasi: WILLIAM B. BUCHER: *Is there Evidence of a Physical Basis for Criminal Behavior?* in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Chicago, XXXI, 427.

la pratica, si arriva alle seguenti conclusioni:

a) la struttura originaria ha indubbiamente valore nella genesi del delitto, pur senza renderne necessaria ed inevitabile sempre l'attuazione (predisposizione);

b) il fattore biologico culmina nelle anomalie psichiche, sicchè queste sono spesso indici rivelatori di un costituzionalismo di predisposizione;

c) nella ricerca delle cause endogene ed esogene si avrà motivo per indiziare di costituzionalità il delitto, se, nel concorso del fattore biologico e di quello sociale, questo sia stato di minimo peso, ancorchè determinato dalla reazione (sproporzione tra il movente ed il delitto) e nell'opposto caso si dovrà escludere il carattere della costituzionalità¹³².

Resta isolata, perchè straniata da ogni biologismo, la monogenesi eredo-storico-sociale del LOMBARDI; ne parliamo già diffusamente. Qui ci preme avvertire come anche questo Autore abbia però ammessa l'esistenza di un costituzionalismo criminale, quando ha creato il tipo del delinquente «primitivo», cioè di una delinquenza atavica istintiva sanguinaria, effetto di mancato

¹³²G. MONTALBANO: *Su l'indirizzo costituzionalista in Criminologia*, in *Criminalia*, 1938, fasc. III-IV, pag. 119.

sviluppo psichico, che trova causa diretta nella miseria e nelle correlative barbarie dell'ambiente sociale.

Il «primitivo» non ha motivi a delinquere; in lui opera la coercizione sociale; il pazzo ed il folle possono avere motivi, pur sotto la coercizione fisico-biologica; l'azione è determinata però dalla malattia mentale.

I motivi valgono per gli altri, a misura che si allarga l'orizzonte della coscienza umana e, con essa, la sensibilità morale, al di sopra della coercizione sociale, perchè la facoltà di agire liberamente è acquistata da una lunga evoluzione psichica¹³³. Il «primitivo» non subisce l'influsso dell'evoluzione psichica.

E pertanto il costituzionalismo del LOMBARDI è nettamente deterministico.

Già sulla teoria del LOMBARDI esprimeremmo le nostre riserve. Ma ben più autorevolmente che da noi la confutazione verrebbe, per implicito, da tale che pur ebbe in grande conto il fattore sociale, vogliamo dire del DE SANCTIS, il quale, sviluppando il concetto suo della *criminalità latente*, riconosce che i fattori causali sono specialmente ambientali, ma soggiunge che la criminalità è dovuta ad orientamento neuropsicopatico, ad un costituzionalismo individuale nettamente psicopatico (egli esclude invece la costituzione criminaloide); e vi sono poi forme caratterizzate da

¹³³G. LOMBARDI: *op. cit.*, pagg. 524, 533, 535.

anomalie del sentimento, che, pur non rivestendo i caratteri clinici di una chiara manifestazione psicopatica, danno origine a delitti che più impressionano per il loro carattere antisociale. Se poi queste forme passano il confine psicopatico, toccano l'intelligenza e la volontà e costituiscono infermità mentale, cioè l'*immoralità costituzionale*, derivazione dalla pazzia morale del PRICHARD¹³⁴.

Per concludere su questo punto, la diffusa opinione che si raccoglie dal mondo clinico è che se la causa determinante del delitto si trova in uno stimolo occasionale fornito dall'ambiente, il successo è però dovuto al concorso di uno stato di predisposizione nel soggetto; sicchè il delitto è la risultante di una combinazione, indefinitamente variabile in senso quantitativo, fra la intensità della predisposizione e quella dello stimolo esterno.

È, in altre parole, la sovrapposizione sul fattore ereditario dell'elemento acquisito dovuto alle influenze ambientali, sicchè, insegnava il VIOLA, «se astrattamente la mente può tener distinto l'acquisito dall'ereditario, all'atto pratico l'acquisito ha in sè tanta parte dell'ereditario ed entra a far parte così integrante ed inseparabile di esso, che non è possibile negare che diventi parte componente più o meno duratura o temporanea della costituzione».

¹³⁴S. DE SANCTIS: *Op. cit.*, pagg. 134 e 163 a 182.

Adunque, meno che per i criminaloidi, vi sarebbe costituzionale ereditaria psico-fisica predisposizione nei casi più gravi ad orientamento regressivo; od altrimenti ad orientamento neuropsicografico; in questo caso differente, nei limiti, dalla costituzione univocamente criminale, in quanto ammette l'anomalia essenziale psichica, come debolezza della personalità, determinata da disarmonie psichiche e morali, conseguenza assai spesso di variazioni strutturali.

4. — Le premesse pongono alla pratica il problema del mezzo di studio.

Una metodologia etiologica totalitaria, quale è dettata dalla ragione, era già intuita dal LOMBROSO, in rispondenza al concetto della unità inscindibile della personalità umana.

Significa studio clinico delle tare ereditarie, delle note somatiche indiziarie, del funzionalismo organico plasmante il temperamento, del carattere formatosi sulle reazioni fisiopsichiche ed ambientali, della dinamica dell'azione delittuosa, del comportamento prima e dopo del delitto (psicogramma dell'OTTOLENGHI, psicobiogramma del KRETSCHMER, tipologia dell'JAENSCH, biopsicografia del PENDE, profilo grafico del NICEFORO, procedimento psico-diagnostico del RORSCHACH ecc.).

Ma non è facile nè semplice semeiotica. Se si considera che certe variazioni della costituzione somatica vanno alla osserva-

zione, di pari passo con correlative variazioni delle caratteristiche psicologiche individuali, se si considera che vi sono affinità patogenetiche importanti, come quelle fra l'ipertiroidismo, l'epilettoidismo e la criminalità sanguinaria, fra *debilitas sexualis* ed erotismo o perversioni sessuali; fra vecchiaia e delitti di libidine; fra debolezza mentale ereditaria e delitto di incendio ecc.; che vi sono fattori secondari, o preparanti, quali l'alcoolismo, il morfismo, il cocainismo, la tubercolosi, la sifilide, l'encefalite epidemica, il tifo, la malaria; che concorrono spesso suggestioni, stati emotivi e passionali; si ha la visione panoramica di uno studio di vastissima portata, che non potrebbe permettersi di rinunciare a qualsiasi metodo offerto, purchè seriamente scientifico: lo storico biografico anamnestic, l'esame somatico, morfologico funzionale; quello psichico dell'introspezione provocata e dei reattivi mentali (mentals tests); il terapeutico della psico-sintesi, insegnata dalla psico-analisi; infine lo studio approfondito del delitto, perchè dai caratteri dell'azione e dai motivi della stessa si traggono i primi avvertimenti, fra altro, sulla normalità, o meno, del reo.

Non vediamo, invece, l'opportunità dell'impostazione che taluno fa del dilemma se deva precedere l'analisi della personalità o lo studio della storia del delitto. Non vi è norma a dettare; dipende dall'occasionalità e dal senso di esperienza dell'osservatore. Vi sono personalità con caratteristiche spiccatissime che ri-

chiamano, di per sè, l'attenzione prima ancora che si approfondisca la loro attività incriminata; e vi sono delitti di così peculiare straordinarietà da far ricorrere subito col pensiero ad una corrispondente straordinaria personalità del loro autore anche se non indiziata biopsichicamente.

Ciò è della pratica, prima ancora che della scienza; è l'opera accorta di segnalazione del giurista pratico anelante di avere a sè dinanzi, per vagliarla, la struttura intima del delitto, nel suo meccanismo di azione, nella propulsione dei suoi motivi o degli istinti; insomma una realtà positiva e tuttora palpitante di quella vita umana di deviazione che è il delitto; non fredde carte, soltanto, e rigide formule di codici!

La psicologia moderna ha programmi di gran lena e già scende in profondità nelle coscienze, come nei sottostrati oceanici, per scoprire taluni di quegli scogli, che, squarciando le correnti sottacque, fanno risalire alla superficie gorghi minacciosi.

Il genotipo ha abissi millenari che il FREUD e la sua scuola scandagliano per spiare le cause di quei turbamenti profondi della coscienza ai quali non è estranea la delinquenza; di contro si svolgono i complessi della *catarsi*, delle *sublimazioni*, o delle *psicosi* e dei delitti, attraverso i processi di *censura*, di *rimozione*, di *travestimento*.

Questi ed altri sforzi si appuntano a preparare alla psicologia l'utile ufficio della terapia sociale, per cui, approfondito lo studio dell'uomo, possono essere prevedute le azioni umane, deviate le

oblique tendenze, migliorato il comportamento (behaviorismo).

Ma se va ormai riconosciuto che le funzioni psichiche si trovano al vertice dell'umana costituzione, grave errore sarebbe creare una metodologia esclusivamente psicologica.

Ammonisce il VERWAECK, nell'invocare lo studio totalitario della personalità del delinquente, che le tendenze escludiviste possono facilmente far deviare il giudizio; che vi sono oggi troppe contese tra sociologi, giuristi, psichiatri e biologi; che occorre invece fare appello a tutte le discipline ed a tutte le indagini, poichè eredità, vita sociale, sistema nervoso, stato mentale, tutto rientra nel quadro¹³⁵.

Lo studioso deve essere in grado di scomporre, anatomizzare, analizzare la personalità nei suoi fattori genetici e costitutivi psicofisici, per poi ricomporla in sintesi chiarificata, onde giustizia e terapia ne possano fare adeguato governo nell'interesse della società.

Nella pratica, l'uso del mezzo istruttorio peritico, nelle limitazioni impostevi dalla legge processuale, ostacola la piena ricerca scientifica; comunque determina incertezze dannose.

Vi sono, *prima facie*, casi complessi e dubbi, fra malattia ed anomalia, ai margini della morbosità, come le psicopatie, stadio

¹³⁵VERWAECK, in *Atti del I. Congresso Intern. di criminologia*, Vol. I, pag. 309.

di passaggio fra la normalità e la malattia, e come le reazioni psicogene o catatimiche (i «mattoidi» del LOMBROSO, gli «instabili» del BINET e del KREPELIN, gli antichi «degenerati psichici» del MOREL, gli intossicati ecc.).

È giusto consiglio che il sospetto di una normalità o di una malattia psichica od anche di una semplice reazione psichica abnorme debba imporre sempre una *osservazione*, con i mezzi tecnici della psichiatria, per orientarsi sull'origine del processo psichico abnorme e cioè se sia dipendente da determinismo biologico, o sia autonomo, ancorchè collegato ad una debolezza intellettuale, la quale abbia facilitato lo sviluppo e l'esteriorizzazione dell'anomalia psichica¹³⁶.

5. — In un caso particolare la legge si è sostituita al giudizio clinico, istituendo una norma di presunzione, quando si è trattato di risolvere il problema criminologico-giuridico del rapporto tra intossicazione e delitto, che va pure riferito al quadro costituzionalistico.

Per vero si riconosce dalla scienza esservi manifestazioni criminose meramente occasionali determinate dalla intossicazione acuta di alcole o di stupefacenti, ma che della grande criminalità

¹³⁶G. CORBERI, in *Atti del I Congresso Intern. di criminologia*, vol. III, pag. 115; MACCARIELLO, *ibidem*, pag. 439.

nè l'ubbiachezza, nè l'azione di sostanze stupefacenti sono fattori determinanti, potendo agire soltanto come concause.

Però l'uso continuato dell'alcole e degli stupefacenti, di questi ultimi specialmente, mette spesso in evidenza il carattere anormale psicopatico, dissimulato dai poteri moderatori, in qualche maniera attivi, prima che li indebolisca un frangente qualsiasi della vita o la stessa intossicazione cronica (L. BIANCHI).

Nei predisposti alla tossicomania sono ravvisati, quasi sempre, dei subpsicopatici, quando non folli evidentissimi (DEL GRECO).

Ne deriva uno scadimento morale e, nei casi più gravi, psicosi acute o croniche (accessi allucinatorii e deliranti). Ma, insomma, concordano gli Autori, che per il delitto grave occorre sempre una base di predisposizione, quando non concorrano adeguati motivi psichici.

Cade qui in acconcio di accennare alla risoluzione adottata dal Codice quanto al trattamento degli stati di ebbrezza per alcole o per stupefacenti, che siano volontari e non di cronica intossicazione, ricorrendosi, quanto all'imputabilità, al principio delle *actiones liberae in causa*; il quale, a dir vero, nell'armonia del codice, poco si concilia con l'altro principio della responsabilità morale.

Che se si volle concepire lo stato di ebbrezza, nelle accennate condizioni, come sintoma di pericolosità, avviene di avvertire

che ben più generale governo la legge dovrebbe fare del principio delle *actiones liberae in causa*; in un sistema legislativo più omogeneo, farebbero esse parte di tutto un vasto concetto di condizioni soggettive di pericolosità, destinate, negli sviluppi ulteriori, a sostituire il concetto di imputabilità¹³⁷.

Ma del complesso e delicato problema del governo giuridico che deva farsi della costituzione criminale dovremo più esaurientemente occuparci nel capitolo successivo.

¹³⁷B. DEL GRECO: *I tossicomani dal punto di vista medico-legale*, in *Giustizia penale*, 1938; A. SANTORO, I. GRASSO-BIONDI ed E. FLORIAN rispettivamente alle voci *Scuola positiva*, *Tossicomania* e *Ubbriachezza*, in *Dizionario di criminologia*, II, pagg. 893, 1008, 1028.

IX

IL COSTITUZIONALISMO E L'IMPUTABILITÀ

1. Psicopatie e subpsicopatie nella imputabilità morale. — 2. Orientamenti sulle anomalie psichiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. — 3. La dubbia imputabilità del pazzo morale, o delinquente nato, o immorale costituzionale, secondo la scienza, i lavori preparatori del codice e la giurisprudenza. — 4. Il problema dell'imputabilità nel clinicismo giudiziario.

1. — Di fronte al concetto della responsabilità morale, universalizzata nel sistema del diritto positivo, il problema dell'imputabilità nel costituzionalismo pone rispettivamente le scienze biologiche, da una parte, la legge dall'altra, se non in aperto conflitto fra di loro, certo in atteggiamento di reciproca difesa dalla rispettiva sfera di attività. Solo la responsabilità legale, obbiettiva, nell'assorbente ufficio della prevenzione dalla pericolosità, colmerebbe l'avallamento. Invece l'indeclinabile presupposto della responsabilità morale (meno che per il sistema delle misure di sicurezza) affatica la pratica in un'affannosa ricerca di un realistico ed efficiente equilibrio fra le due opposte esigenze.

L'acuirsi del problema è del come debba impostarsi la costituzione delinquenziale, secondo l'evoluzione di tale concetto e cioè sino al termine minimo dell'anomalia psichica, nella sfera teoretica della legge positiva.

Già, al riguardo, difficoltà ed incertezze sono nello stesso clinicismo biopsicologico, quando si tratta di distinguere la semplice atipia dalla forma apertamente morbosa; delicato discernimento che induceva il TANZI ad ammonire periti psichiatrici faciloni sapessero sorvegliarsi nei loro giudizi di irresponsabilità.

Ma non con questo soltanto incertezze e difficoltà sarebbero superate, poichè trattasi di sottile discriminazione confinaria fra psicopatia e caratterologia, fra malattia ed aridità di sentimento.

Giova ricordare che, nei più recenti studi di antropologia criminale, si distinguono delinquenti costituzionali con note subpsicopatiche o ad orientamento psicopatico, non profondamente alterati nel carattere (pur reagendo agli stimoli psichici esogeni diversamente dalla normalità) da delinquenti predisposti con costituzione psico-anormale per stigmate psicopatiche, lacune gravi del sentimento, rilassamento pieno dei freni inibitori. In questi ultimi si suole manifestare la più grave delinquenza.

Sono discriminazioni di clinicismo psicologico per cui, nella complicata criminogenesi, il lato psicopatico, episodico, ovvero latente abbisogna di indagini tecniche¹³⁸.

Non si dimentichi che la psicopatia è particolare oggetto di

¹³⁸B. DI TULLIO: *Antropologia criminale*, cit., pag. 344; G. DEL GRECO: *Il fattore subpsicopatico nell'intima genesi dei reati e delle irregolarità di condotta*, in *Giustizia penale*, 1939, I, col. 373.

studio fra i criminologi moderni, taluno dei quali, come il BIRNBAUM, giunge ad assimilare la delinquenza alla psicopatia¹³⁹.

Su queste premesse non è possibile fondare un concetto di massima circa la imputabilità del delinquente costituzionale, all'infuori del concetto pratico prudenziale di ricorrere, caso per caso, all'ausilio peritico, che poi vorrebbe sempre dire rimettere ad altri la soluzione di un problema, in taluni casi, insolubile.

Sarebbe semplicistico e non risolutivo dire che vi è difetto di imputabilità nei casi in cui il soggetto è incapace di concepire la finalità e di valutare i motivi della sua azione in causa di deficienza di sviluppo intellettuale, o di processo morboso; sarebbe nulla più che una parafrasi della «capacità di intendere e di volere» del codice (art. 85 a 98); scientificamente una tautologia.

Devesi però riconoscere che la nuova formula della legge risolve, almeno, una antica dubbiozza. Nel codice zanardelliano richiedevasi uno stato di *infermità mentale* (art. 46, 47). Nella pratica era un avventurarsi al dubbio, alla probabilità, alla opinabilità; doveva essere pazzia conclamata od anche semplice lesione di una facoltà psichica?

La nuova formula parla di *infermità* genericamente, cioè di uno stato morboso qualunque.

¹³⁹K. BIRNBAUM: *Kriminal Psychopathologie*, Berlin, Springer 1921; Id.: *Die Psychopathosche Verbrecher*, G. Thieme, Lipsia, 1926.

Allargamento di confini (commenta il CAPPELLETTI) che segna un progresso nella chiarezza letterale, confortata dal senso etimologico. *Infermità* è stato di debolezza, di alterata funzione, di morbosità; col vantaggio, fra altro, di superare il preconconcetto ascientifico che costituiscano infermità tutte le malattie mentali¹⁴⁰.

Ammettiamo che, quanto allo stato morboso, il chiarimento gioverà alla pratica; basterà che lo stato sia indiziato, segnalato; deciderà il controllo tecnico-psichiatrico.

Ma non è di tutti i casi; che dire, ad esempio, dei casi di deficienza dello sviluppo intellettuale o di caratteri anormali, cenesiopatici, istintivi, neuropatici, passionali, deboli di corpo o comunque sofferenti, nei quali l'apparecchio della volontà presenti una resistenza inferiore alla media e molto variabile?

Convien dire, poichè siamo sullo scottante argomento, che certe affermazioni della legge, come quelle contenute negli articoli 90 del codice penale e 314 del codice di procedura, certamente non al livello dei nuovi studi di psicopatologia, sono destinate piuttosto ad ostacolare ed a rendere confuso, che non ad agevolare ed a chiarire l'esercizio della giustizia.

¹⁴⁰L. CAPPELLETTI: *Infermità mentale*, in *Dizionario di criminologia*, I, pag. 460.

Come affermare genericamente che gli stati emotivi o passionali non escludano, nè diminuiscano la imputabilità morale? A parte la evidente antinomia con quanto la stessa legge dispone per la emotività della legittima difesa, per lo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, per la ritorsione ingiuriosa, per i motivi di particolare valore morale e sociale, per la causa di onore ecc., che pure sono stati di alterazione psichica, che dire se concorra psicopatìa?

Forse che questa non si determina spesso per via indiretta antitossica per effetto di traumi psichici, di emozioni e di passioni?

Ha risposto una volta la Cassazione e parve avesse in animo di temperare la crudezza della legge: «essere bensì vero che per l'art. 90 cod. pen. gli stati emotivi e passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità, ma, per applicare tale disposizione occorre prima logicamente accertare se tali stati non sieno per avventura conseguenti a stati psichici morbosi»¹⁴¹.

Che se la *ratio legis* fu di esprimere un concetto limite, non vedesi che il vizio di mente configurato nell'*infermità* (termine scientifico preciso) abbisognasse dell'ausilio di un concetto li-

¹⁴¹Cassazione Penale, 5 febbraio 1937, ric. Tornello in *Giust. pen.*, 1938, II, col. 129, m. 136.

mite che, per voler dimostrare troppo, finirebbe invece coll'ingenerare incertezze.

Viene di rimbalzo l'altra citata disposizione, che è della procedura, non ammettersi perizia per stabilire la tendenza a delinquere ed, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Sulla vessata questione della tendenza a delinquere verremo nel capitolo seguente. Ma come escludere *a priori* che qualità psichiche possano determinare stati patologici in costanza dell'*iter criminis*?

Il riferimento del testo legislativo vuol essere giustificato, forse, con l'abuso che, in regime di ormai antiche legislazioni, erasi fatto dell'istituto della *forza irresistibile*. Ma gli abusi si condannano nella pratica, in sede di esegesi dommatica, non con reazioni legislative, altrettanto pericolose, nell'opposto senso, quanto gli abusi stessi.

Del resto, forza irresistibile significava nel *nomen* medesimo la impossibilità dell'uso dei freni inibitori e perciò sempre patologismo; si distingueva dall'infermità mentale perchè non vi era malattia in atto, ma, invece, *raptus*, cioè atto improvviso di estrema violenza, sproporzionato alla causa, quale può scatenarsi da uno sfondo di epilessia, di isterismo, di melancolia, per quanto non in atto e non in concorso di accesso e però sempre morbosità.

Vedasi quante peritanze abbiano, al riguardo, Autori notoriamente austeri. Non esitava, ad esempio, il BORRI ad affermare che alla *mens infirma* possono corrispondere perfettamente il puro e semplice moto passionale, la sorpresa, la sopraffazione dei poteri critici, onde prenda il sopravvento un anche parziale e crepuscolare automatismo psicologico¹⁴².

Recentemente il GEMELLI, nel diagnosticare su fatti criminali, rilevava potersi giungere in taluni casi ad estremi tali di egoismo, di odio, di sete di vendetta, di malvolere nel procacciare il male agli altri, da rendere tanto illogica l'azione, tanto sproporzionata tra ciò che è fatto ed il bene conseguito, da far porre la domanda se non siamo di fronte ad una modificazione patologica¹⁴³.

Ed aveva il DE SANCTIS messo in guardia tutti, perciò anche il legislatore, da terminologie equivocate, non corrispondenti a quadri clinici ben precisati o a tipi psicologici di gruppo ben costruiti, *e dalle generiche considerazioni degli individui situati nelle zone delle «variazioni» o delle «oscillazioni» estreme della normalità. Nei quali casi non si può negare, nè concedere per definizione la imputabilità psicologica*¹⁴⁴.

¹⁴²BORRI: *Istituzioni di medicina giuridica*, Milano 1912.

¹⁴³GEMELLI: *La responsabilità nelle azioni umane*, cit.

¹⁴⁴DE SANCTIS, *Op. cit.*, vol. II, 385.

Notisi che il DE SANCTIS, quando parlava di imputabilità psicologica, si riferiva ad un concetto di analogia con la giuridica capacità di intendere e di volere della legge positiva.

2. – Come i suesposti profili sieno stati considerati dalle decisioni del Supremo Collegio è compito della criminologia della pratica tener presente.

Sul problema delle considerazioni delle anomalie psichiche è pregevole la impostazione trattasene dalla complessità del caso seguente.

Dovevasi giudicare di delitti compiuti dal diciottenne V.A., il quale, nella sera dell'11 agosto 1934, in Firenze, in concorso di tale B.G., ed a scopo di furto, aveva cagionato a colpi di rasoio la morte di A.H., cittadino svizzero, rapinandogli i valori che aveva seco e, ciò, dopo che, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo pubblico, aveva commesso atti di libidine insieme all'A.H.

Il giudice di merito, venendo in diverso avviso dal perito di ufficio, che aveva ritenuto nel V.A. integra la capacità di intendere e di volere, gli aveva accordato il beneficio parziale di mente.

Contro il ricorso del P.M., la decisione della Cassazione (rel. Goffredi) concede conforto alla pronunzia del giudice di merito.

Così ragiona la decisione: «Trovandosi di fronte un soggetto,

che appena da un mese era uscito dalla minorità penale, la Corte si propone il quesito se non forse quelle, sia pure tenui tare del gentilizio, che avevano determinato nel V. una certa debolezza predisponente del sistema nervoso, non fossero state aggravate, *nel senso della morbosità psichica*, dalla suggestione, che maturi uomini malvagi avevano potuto esercitare sull'animo dell'imputato e del suo correo suicida, *aumentando l'intensità della spinta al delitto*.

«Avrebbe potuto aggiungere la sentenza (del giudice di merito) che una perversione sessuale così pregressa ed impressionante, accertata nel soggetto sino dai primi anni dell'adolescenza, poteva costituire di per sè stessa *un indice di anomalie psichiche, con diretti riflessi nella sfera della capacità di intendere e di volere, come è ormai ammesso nella scienza delle psicopatie sessuali*, ciò che sembra non avrebbe dovuto sfuggire al perito psichiatra, che invece non se ne occupò.

«E quanto alla mancanza di dati, clinicamente accertati, di infermità mentale, è pur da avvertire *che la tendenza attuale dello studio del delinquente, nelle scienze criminologiche, si può dire abbia superato la fase puramente antropobiologica, per indirizzarsi verso l'indagine dell'essenza psichica del soggetto, che non presenta, in frequenti casi, manifestazioni patologiche apprezzabili, e nella quale si rintracciano anomalie e disfunzioni che spiegano il sorgere e l'estrinsecarsi nell'idea e dell'azione criminosa*»¹⁴⁵.

¹⁴⁵Sez. I, 24 gennaio 1936, ricc. P.M. e V. in *Giust. pen.*, 1937,

Non sembra codesta una confutazione del capoverso I. dell'art. 314 cod. proc. pen., bensì indiretta, ma seria, scientifica, stringente, tale da onorare la pratica ed in particolare modo la preparazione del giudice?

Non per tutte le pronunce però del Supremo Collegio ci sentiremmo di confermare tale giudizio; ve ne sono di dominate da un assiomatismo impressionante, come la seguente: «La nevrastenia, la predisposizione al delitto, la immoralità costituzionale possono rientrare nel quadro della predisposizione, delle anomalie, delle passioni *morbosae* (sic), ma non possono risolversi in un vero stato di infermità, tale da diminuire od annullare la capacità di intendere e di volere»¹⁴⁶.

Passiamo sopra alla passione morbosa, evidentemente sfuggita, e consideriamo pure per coraggiosa la recisa affermazione che la predisposizione al delitto non sia stato di infermità, almeno sino a quando non costituisca stato morboso; ma quanto

II, col. 211, con nota di richiami. Del suo estensore, RAFFAELE GIOFFREDI, va segnalata la monografia *Tendenza a delinquere ed imputabilità* estratto da *Riv. di dir. penitenziario*, 1940, n. 2.

¹⁴⁶Sez. I, 16 giugno 1939, ric. Blassblichler in *Giust. pen.*, 1940, II, 466, 626.

alla neurastenia ed alla immoralità costituzionale il coraggio supera ogni limite scientifico; abbiamo pur ora ricordato l'insegnamento del DE SANCTIS, non potersi, in tali casi, nè concedere, nè negare l'imputabilità *per definizione*.

Convien dire però che, quanto alla neurastenia, riconobbe, in altro arresto, la Corte Suprema essere «di quelle malattie mentali che, accentuando la irascibilità del soggetto, lo rendono più sensibile delle persone normali agli stimoli che spingono verso il delitto, senza togliergli per intero il potere di frenarsi, restando soltanto indebolita quell'autodeterminazione psichica fatta di consapevole volontà, che rappresenta il fondamento dell'imputabilità»¹⁴⁷.

Quanto, poi, all'immoralità costituzionale devesi studiarne l'orientamento; chè, se si tratti di psicopatia, non si può, alla leggera, negarne influenza in rapporto all'imputabilità; nè lo nega la giurisprudenza italiana quando considera «gli anormali organici-psichici costituzionali accostati, in casi estremi, agli psicopatici»¹⁴⁸; nè la nega, dal canto suo, la giurisprudenza germanica

¹⁴⁷Cass. Pen., 27 febbraio 1942, ric. Franzini, *ibidem*, 1943, I, col. 46.

¹⁴⁸Cass. pen., 21 maggio 1937, ric. Lorenzon, *ibidem*, 1938, II, col. 19.

quando, nella nozione «disturbo nervoso dell'attività mentale» contenuta nel paragrafo 51 del codice penale germanico, oltre alle malattie mentali, in senso medico, comprende anche tutti i casi aventi origini morbose di deviazioni mentali e *spirituali*, di carattere permanente o transitorio, *che non sieno semplici difetti di carattere o debolezze morali*, potendovi quindi rientrare, per esempio, le varie forme della psicopatia¹⁴⁹.

Acutamente il FLORIAN considera talune incertezze giurisprudenziali, in materia d'imputabilità, come conseguenze inevitabili del sistema del codice; spingendo lo sguardo nell'avvenire, l'esame delle umane deviazioni dovrebbe operarsi secondo i principi della pericolosità e per il mezzo tecnico-peritico-antropologico totale (morfologico, funzionale, psicologico e cioè biotipico) e se non risultassero note di pericolosità nè da tale esame, nè dal fatto delittuoso in sè considerato, verrebbe meno ogni ragione di sanzione, sia repressiva, sia preventiva¹⁵⁰.

A onor del vero, non rientra nelle lamentate incertezze l'avere,

¹⁴⁹Reichsgericht, 18 aprile 1939, 4D, 168, 39, in *Deutsche Justiz*, 1939, pag. 869.

¹⁵⁰E. FLORIAN: *Risultanza giuridica di occasione; neurastenia, idee persecutorie*, in *Giust. pen.*, 1943, I, col. 46, nota.

altre volte, il Supremo Collegio ritenuto che «la deficienza morale, che è propria dei delinquenti, non è considerata dal legislatore come causa di diminuzione dell'imputabilità, perchè non intacca la capacità di intendere e di volere ed è considerata, invece, come indice di maggiore pericolosità»¹⁵¹; che «la distinzione fra amorali ed infermi di mente è conforme alla volontà del legislatore e poichè, nel difetto di senso morale, si assommano le caratteristiche di temperamento riscontrate nel soggetto, non può esservi rimprovero per l'esclusione del vizio parziale di mente»¹⁵²; infine che «l'immoralità di vita rilevata dai connubi extra-coniugali, nei quali vivano imputati, anche se legati da nozze legittime, con prole, non può costituire motivo di indagare se la capacità di intendere e di volere sia esclusa, oppure soltanto attenuata, in quel tristo ambiente, da vizio di mente, perchè occorrerebbero al riguardo segni di vera e propria infermità mentale, che l'immoralità di vita non basta a stabilire»¹⁵³.

¹⁵¹Cassaz., 20 marzo 1939, ric. Ferrante in *Giust. pen.*, 1940, II, col. 125, m. 215.

¹⁵²Cassaz., 15 aprile 1941, ric. Zaramella in *Scuola positiva*, 1941, pag. 9-10, con nota di FLORIAN.

¹⁵³Cass., 20 novembre 1939, ric. Romano in *Giust. pen.*, 1940, II, col. 465, m. 624.

Come non restare invece perplessi ed insoddisfatti di fronte a quest'altro arresto? «Non merita censura la sentenza di merito che abbia denegato il vizio parziale di mente qualora il perito abbia definito l'imputato, non già infermo di mente totale o parziale, ma quale un deficiente mentale. Deficiente è infatti chi si trova in uno stato di inferiorità psichica che non può essere clinicamente considerata come un'infermità, tanto più se, nella specie, il perito, più dell'affermazione di una deficienza psichica, abbia fatto quella di una deficienza morale, in quanto parla di *manca*za di qualunque comprensione della sua anormale condotta»¹⁵⁴.

Se la parola corrisponde esattamente al pensiero, la deficienza mentale di che trattasi è deficienza di capacità di intendere. Basterebbe, secondo la formula della legge; poichè «capacità di intendere e di volere» sono coefficienti non cumulativi; ma, fossero pur tali, come può essere indirizzata la volontà non sorretta dall'intelligenza? Forse si voleva dire che era deficiente solo il senso morale? Ma allora perchè usare quella più assoluta e recisa negazione di comprensione che autorizza persino a riferirsi alla minorazione psichica dell'imbecillità?

Ben diverso governo della deficienza psichica è fatto in altra

¹⁵⁴Cass., 30 giugno 1940, ric. Zandotti, in *Giust. pen.*, 1941; II, col. 268. m. 396.

decisione: «Senza doversi ritenere che nella cosiddetta coppia criminale il succube sia necessariamente un menomato psichico, è contraddittoria la sentenza la quale, riscontrando che un uomo sia così soggiogato da una donna di oltre trent'anni più anziana di lui, da fargli odiare a morte genitori, fratelli, e da farsi obbedire ciecamente fino al compimento di gravissimi delitti e definendolo così *un deficiente psichico*, ribadisce il proprio avviso che manca qualsiasi grave e fondato indizio che possa far dubitare di un vizio anche parziale di mente; e l'errore è anco più grave, perchè si tratta di individuo già affetto da malattia infettiva, per cui è stato più volte in pericolo di vita, e che ha sofferto di malattia fino a poco prima».

Ci rendiamo conto che l'esercizio della pratica, nel valutare sintomi di psicopatologia, quando la perizia non sia chiara ed esauriente, non è punto facile; più difficile quando trattisi, sulla sintomatologia apparente, di ammettere il mezzo istruttorio peritale.

Ma poi che un esame critico postumo, che abbia per obiettivo la motivazione del giudicato, non può essere efficiente, senza il controllo degli elementi processuali, resti ben chiaro che alle su espresse considerazioni noi abbiamo voluto attribuire solo il valore di una indagine orientatrice nella pratica.

3. — Con ciò, non si esaurisce il tema del costituzionalismo in rapporto alla imputabilità.

Il processo evolutivo, di cui ci siamo occupati, involge il costituzionalismo psichico, anche, e specialmente, nelle sue espressioni più gravi.

Tutta una nomenclatura ed una letteratura.

Risalendo per li rami, il NICEFORO ricorda la «folie moral des criminelles» del DESPINE, «l'imbécilité morale» del MAUDSLEY, dell'ESQUIROL, la «folie morale», del FALRET, la «pazzia lucida» del TRELAT, la «moral insanity» del PRICHARD, la «Moralische Idiotie» del KRAFT-EBING¹⁵⁵; noi ricordammo già «l'immoralità costituzionale» del TANZI, plaudita dal SEVERI; più recente la «costituzione perversa» delli DELMAS et BOLL e la «Genuthwannsinn» degli Autori tedeschi.

Ma non vorremmo amalgamare troppe cose e, per ciò, pur avendo tutte codeste categorie la comune caratteristica di un comportamento psichico antisociale, si dovrà fermare l'attenzione su quelle in cui il comportamento si esaspera al punto da scatenarsi nel crimine.

Fra tali è la concezione, pur scesa dagli stessi rami, che, illustrata dal LOMBROSO come «pazzia morale», ebbe notevole sviluppo nello spirito osservativo del FERRI e da lui prese il nome di «delinquente nato».

Quanto discussa!

¹⁵⁵NICEFORO: *Criminologia*, cit., pag. 15 a 17, 510, 514 a 520.

Nella mente del LOMBROSO forse essa risale a quella lontana inchiesta MARRO-LOMBROSO sugli allievi delle scuole primarie ed alla constatazione fattavi di tali tendenze immorali, nell'infanzia, da indurre essere l'immoralità una naturale disposizione della psiche umana. Che avviene se tale disposizione si cronicizza?

La risposta era data al LOMBROSO dall'esperienza quotidiana tratta dal contatto coi carcerati; nell'arresto dello sviluppo psichico egli vedeva la genesi della pazzia morale.

L'antropologia moderna non disconosce un tipo caratterizzato appunto per la deficienza delle qualità morali più elevate: aridità del sentimento (ipoalgesia psichica); crudo egoismo; irrequietezze ed impulsività sfrenate; frenetico di soddisfazione l'atto criminoso, tenacemente voluto, sin quasi all'ossessione; sorda ogni compassione per la vittima; ottuso l'istinto dell'altrui ed anche della propria conservazione; non ottusa l'intelligenza, ma non equilibrata, poichè, per certi aspetti, si palesa acuita, e per altri, lacunosa ed infantile, specie nella previsione degli eventi.

Ma ciò che fa venir meno il saldamento ideo-affettivo (per usare della espressione del DE SANCTIS) è il difetto assoluto del secondo termine di tal binomio, cioè dell'elemento psichico-morale, in che appunto si concreta la spiccata anomalia dell'*amoralità*, o della *dismoralità* (secondo piace meglio al PATINI), che si

controlla nella sproporzione tra i motivi e l'atto criminoso¹⁵⁶.

Invero questa semeiologia abbraccia tutte le forme su ricordate (se pur tra alcune di esse non sia identità), o, almeno, quelle fra esse che più chiaramente rivelano inclinazione criminosa; e, per quanto non si neghino interferenze fra le rispettive sfere dell'intelligenza, dell'affettività, della volontà (MORSELLI, DEL GRECO, GRASSO-BIONDI), non sempre si aveva interferenza di perturbamento (PATINI).

Il punto critico è nell'interrogativo; anomalia o morbo? Dev'essere dire che i pareri negli antropologi, nei psichiatri, negli esperti di diritto sono quanto mai discordi. Per riferirci a più recenti studi, la pazzia morale avrebbe geneticamente rapporti con la schizofrenia (LUXEMBURGER); costituirebbe una incapacità di intendere e di volere, perchè la corrente intellettuale non rimane regolata, smistata, bloccata dai freni morali, secondo il BUSCAINO¹⁵⁷; si confonderebbe con la psicosi, secondo il GRASSO-BIONDI¹⁵⁸; toccherebbe la soglia della morbosità, nell'opinione

¹⁵⁶E. PATINI: *Un quadrinomio criminologico da rivedere*, estratto da *Riv. di dir. penit.*, 1940, n. 4.

¹⁵⁷V. M. BUSCAINO: *Pazzia morale*, in *Diz. di criminologia*, II, 642.

¹⁵⁸I. GRASSO-BIONDI: *La morbosità della pazzia morale*, in *La Corte di Assise*, 1939, 85.

di un eminente giurista, il PALOPOLI¹⁵⁹.

Escludono altri che sia malattia mentale nel senso clinico, perchè nelle malattie mentali l'impulso criminogeno può essere consequenziale alla malattia, ma è, per lo più, accidentale; nella follia morale, nella delinquenza congenita l'amoralità delinquenziale è l'essenza del soggetto, il suo costituzionalismo psichico; se vi è reazione delittuosa, essa è esclusivamente consequenziale ed affatto accidentale. Il folle morale, il delinquente nato, il costituzionale non avrebbero alterata nè la lucidità della mente, nè l'orientamento nel tempo, nello spazio, nell'ambiente. Non sarebbe malattia in atto, nè corrispettivo sintomatologico di postumi di malattia¹⁶⁰.

Per altri ancora le alterazioni etiche possono costituire anomalie del carattere, anche originarie, costituzionali, ma isolate, cioè senza concomitanti alterazioni delle altre facoltà mentali e restano psicologiche; oppure possono rientrare nella sindrome dell'aretismo in individui originariamente normali e poi, nel corso della vita, lesi nell'encefalo da cause tossiche, infettive o

¹⁵⁹N. PALOPOLI: *La personalità del delinquente* – Relazione al I Congresso Intern. di criminologia, in *Atti*, vol. III, 505.

¹⁶⁰E. PATINI, *loc. cit.*

traumatiche¹⁶¹; in questo secondo caso entrano certamente nel patologismo mentale, per un costituzionalismo sopravvenuto.

È frequente nelle cliniche e nei tribunali la constatazione anamnestica della comparsa avvenuta in soggetti, per effetto di trauma al capo, di nevrosi traumatiche (epilettoidismo, epilessia convulsiva motoria e psichica, stato nevrastenico e neuropsica-stenico con tendenze criminali comunque di mutamenti fondamentali del carattere, per cui individui normali diventano squilibrati, irascibili, svogliati, delinquenti¹⁶².

¹⁶¹G. GATTI: *Il problema medico legale infortunistico dell'anetismo*, Venezia, 1944; E. FONTANELLI: *Problemi medico-legali della pazzia morale*, Belluno, 1943.

¹⁶²Chi scrive ricorda osservazioni personali fatte avendo avuto parte di difensore nel giudizio svoltosi or fa un quarantennio al Tribunale Militare di Venezia contro reclusi ribelli del Penitenziario Militare di Peschiera. Quei fatti diedero luogo ad una inchiesta; se ne occupò la Camera dei Deputati e forse tanto clamore influi a regolare diversamente il regime penitenziario militare. Molte osservazioni biopsicopatiche potevano essere fatte su quei militari incanutiti nel carcere; ma spiccatamente furono evidenti, in taluno di essi, le accennate conseguenze da traumatismo.

Il MAIOCCHI ha osservato il mutamento psichico conseguente ad alterazioni delle ghiandole a secrezione interna o ghiandole endocrine. «Il chirurgo che opera sul collo sa per esperienza che una diminuzione o, peggio ancora, una soppressione della ghiandola tiroide, delle sue funzioni trae con sè diminuzione dell'intelligenza e della volontà (cachessia strumipriva, cretinismo)»¹⁶³.

Sarà a vedere clinicamente in codesti casi se si tratta di una comune neurosi traumatica, con manifestazioni occasionali di criminalità o di una capacità criminosa preesistente rivelata dal trauma¹⁶⁴.

Ma, per tornare al vivo della questione della pazzia morale, ci convince la prudenza di quegli antropologi e psichiatri, che, pur inclini a considerarla come una forma clinica ipoevoluta di natura morbosa, intendono giudicarla empiricamente, col criterio limitativo della intensità dei sintomi. Invece la giurisprudenza della Corte di Cassazione è per l'affermazione della piena imputabilità.

Però, nella valutazione dei sintomi e del governo medico-legale che se ne deve fare, non è concordia.

¹⁶³A. MAIOCCHI: *Vita di chirurgo*, Milano, 1944, pag. 312.

¹⁶⁴DI TULLIO: *Op. cit.*

In una più anziana decisione, il Supremo Collegio erasi richiamato ai lavori preparatorii del Codice; in particolare ad un verbale della Commissione Ministeriale, dal quale appare essere stato intendimento dei redattori del progetto di escludere, fra i casi di incapacità di intendere e di volere, la mancanza del senso morale; coscienza non sarebbe che l'attitudine dell'intelletto a valutare il comportamento dell'uomo nelle sue relazioni col mondo esterno; adunque qualche cosa che abbia esclusivo riferimento all'intelletto; l'incapacità morale, il difetto di senso morale, la degenerazione morale sarebbero fuori dei termini della non imputabilità¹⁶⁵.

Per proprio conto la decisione in esame osserva che «già sotto l'impero del cessato codice la tesi largamente esaminata dalla dottrina psicopatologica, ed oggetto di decisioni giudiziali, venne prevalentemente ridotta nel senso che il pazzo morale, o delinquente nato, o immorale costituzionale, secondo la varia terminologia adoperata, e cioè l'individuo nel quale *l'anomalia si concreta essenzialmente in una abolizione di sentimenti affettivi o morali*, fosse da ritenere del tutto responsabile, in quanto non è da dubitare che egli comprenda ciò che faccia e voglia quando opera. Talchè la anomalia, ed è caratteristica propria del criminale, consiste solo nel fatto che la mancanza di sentimenti etici gli fa preferire ad

¹⁶⁵Verbale Commissione Ministeriale, n. 20.

ogni altra, in un dato momento (e dunque un criterio di scelta permane) quell'azione che, sebbene sappia essere antisociale, vale tuttavia alla soddisfazione dei suoi intenti egoistici. L'esattezza di questo concetto dominante nell'applicazione della legge penale passata, in tema di imputabilità e di infermità mentale, i cui principi fondamentali sono identici a quelli che informano la legge vigente, trova nelle parole del nuovo legislatore esplicita riprova e conferma»¹⁶⁶.

4. — Per voler risolvere tutto, nè questa decisione, nè gli accennati lavori preparatorii del codice risolvono nulla. D'accordo che la mancanza di senso morale quando non è patologica, non esime da imputabilità; ma altro è riferirsi semplicemente a questo estremo caratterologico, altro è decidere in massima di tutti i casi di pazzia morale. Nella specie giudicata, poi, una anomalia consistente addirittura nell'*abolizione dei sentimenti affettivi e morali*, in relazione ad un giudizio diagnostico di pazzia morale, non è così poca cosa che autorizzi di trincerarsi in criteri generali di massima.

E, del resto, poichè la decisione mostra di voler essere a filo di logica, è a chiedersi logicamente se, nel caso giudicato, poteva

¹⁶⁶Cass., 6 giugno 1932, ric. Monticone, rel. Bertolini, in *Riv. dir. penit.*, 1943, 340.

considerarsi integra la intelligenza e libera la volontà.

La capacità di intendere, nella sfera della moralità, trattandosi di *abolizione*, non è del tutto annullata? A che serve il criterio di scelta, se l'abolizione dei sentimenti affettivi e morali impedisce di mettere nella bilancia il contrappeso?

Nè proprio all'*arbitrium indefferentiae*, che non trovò cittadinanza nel codice, era lecito far ricorso come ad argomento decisivo di un'esegesi che volle ispirarsi all'interpretazione autentica.

Evidentemente non è questa la via maestra di una pratica scientificamente illuminata.

Se la patologia non sia tranquilla, nè concorde nella considerazione di uno stato abnorme, in tesi, spetterà alla diagnostica del caso empirico di sciogliere il nodo scorsoio del dubbio.

È quello che ha fatto, sostanzialmente, altra più recente decisione. Disse: «Quantunque sia molto discussa nella scienza l'esistenza della pazzia morale, che consisterebbe nella incapacità di avere idee e sentimenti morali, il perito ha detto cosa esatta quando ha asserito che la pazzia morale, *non accompagnata da lesioni nella sfera intellettuale od in quella volitiva*, non toglie e non menoma l'imputabilità dell'individuo, in quanto non è imputabile solo chi manca della capacità di intendere e di volere; quindi il così detto pazzo morale è tale per il codice *solo quando la sua mancanza di senso morale dipende dalla capacità di intendere la immoralità della sua azione*.

«D'altra parte, per il diritto penale, immoralità equivale a delittuosità; e quindi per incapacità di percepire la immoralità dei propri atti deve intendersi la *incapacità, per vizio di mente, di percepire la delittuosità, ossia la contraddizione dell'atto alla legge penale, e non già la incapacità di anteporre l'osservanza della legge alle soddisfazioni di un proprio bisogno egoistico.*

«Questa ultima incapacità esiste in ogni delinquente, almeno nel momento in cui commette il delitto, perchè egli appunto concepisce la sua azione come un bene soggettivo che deve servire a soddisfare un suo bisogno particolare in contrapposto alla legge penale, che tutela gli interessi generali; ma essa non è l'incapacità intellettuale che viene considerata dal codice, come causa eliminatrice della imputabilità»¹⁶⁷.

Convieni dire che questo è ben diverso ragionamento; e tuttavia non passò immune da riserve nel campo giuridico come in quello medico-legale.

Fu osservato, infatti, che la pazzia morale consiste in una lesione della sentimentalità morale e del carattere e non della sfera delle idee.

Che se vi è lesione di tale sfera, e cioè incapacità di avere idee e sentimenti morali, vi sarebbe incapacità di intendere e di volere.

¹⁶⁷Cass., 24 giugno 1938, ric. Urbancich; pres. e rel. Rende, in *Giust. pen.*, 1939, II, col. 574.

D'altra parte, anche qui la mancanza *assoluta* di senso morale non equivale a incapacità di intendere la immoralità della propria azione?

A questo punto però l'insigne giurista, estensore della sentenza, ritiene di poter sovranamente assurgere dalla *species* biologica alla massima giuridica mediante un assioma e cioè che incapacità di intendere è incapacità di percepire la delittuosità, ossia la contraddizione dell'atto al precetto della legge.

Ma occorre proprio la certezza di tanto? O non piuttosto deve dirsi che nella pazzia morale la sintomatologia dell'atto delittuoso è la stessa della morbosità della pazzia morale, nel senso che essendo, dal punto di vista morale, l'azione delittuosa caratterizzata dal *motivo*, questo, nel caso di lesione, suol essere aberrante, e nel caso di solo difetto di senso morale tale non è?

Nella sottile diagnostica appare codesto più decisivo argomento. Ma, finchè duri l'incertezza della scienza, non saranno gli argomenti del giurista che districcheranno la matassa; la soma del giudizio graverà sull'esperto, assai spesso costretto a rendersi arbitro, dei casi clinici tormentosi, per una perentoria esigenza di giustizia.

X

LA VENTURA CRIMINOLOGICO-GIURIDICA DEL DELINQUENTE PER TENDENZA

1. La genesi antropologica del delinquente per tendenza: dall'antropologia criminale al progetto Ferri e dal progetto Ferri al codice Rocco. — 2. La spiegazione «pragmatistica» del Gemelli. — 3. Esame critico della Relazione Ministeriale e di altri lavori preparatorii. — 4. La biologia del delinquente per tendenza: costituzionalismo, o degenerazione psichica, o neurosi o istintività? — 5. I controlli scientifico-diagnostici dell'empirismo clinico nelle Relazioni della Società italiana di antropologia e di psicologia criminale, di Padre Gemelli e dei Professori Pende, Di Tullio e Nardi. — 6. Psicologia dell'istintivo e metodologia di esplorazione.

1. — È particolare fatica della pratica la ricognizione di quella categoria di delinquenti che il codice, all'art. 108, comprende nel *nomen iuris* di «tendenza a delinquere».

Vi è tutta una letteratura su questa istituzione, nuova per il diritto positivo, che ha sollevato fervidi dibattiti nelle scienze biologiche e nelle dottrine giuridiche, riaccendendo vecchie polemiche di scuole.

Secondo la lettera della legge, il delinquente per tendenza dovrebbe essere un tipico sanguinario, cioè tale che, per l'indole sua particolarmente malvagia e per le circostanze del suo crimine,

dovrebbe rivelare una speciale inclinazione ai delitti contro la vita o l'incolumità individuale; non deve essere nè infermo, nè seminfermo di mente; può essere delinquente primario.

Oltre la pena ordinaria per il reato commesso, gli è applicata una misura di sicurezza (art. 109).

E, come già abbiamo avuto occasione di ricordare, non è consentita prova peritale sulla tendenza a delinquere (art. 314 c.p.p.).

Diciamo anzi tutto della genesi storico-antropologica di tale creazione giuridica.

ENRICO FERRI, coerente agli originalissimi geniali suoi studi sulla personalità psicologica del delinquente sanguinario, specialmente esposti nella sua opera *L'omicida*, studi che la psicologia moderna può avere superati nel metodo di esplorazione, non nei risultati concreti, tanto essi appaiono ancor evidenti al controllo dell'esperienza giudiziaria, aveva di tal figura da lui considerata per la spiccata caratteristica atavico-regressiva, che presentava, non derivata da pazzia e nemmeno da morbosa psichica anomalia, fatto cenno nell'art. 33 del suo progetto di codice penale del 1921, designandola delinquente per tendenza. Era per esso escluso quel trattamento di misura di sicurezza (segregazione in speciali colonie di lavoro) che governava invece la sorte degli intossicati cronici e dei gravi anormali psichici. Adunque delinquente comune, secondo il sistema del progetto.

Non vanno sottaciute però talune riserve espresse nella Relazione che accompagnava il progetto: «Fu osservato esattamente

(vi si legge) in seno alla Commissione, come l'anomalia consistente nella tendenza al delitto, congenita od acquisita, e quindi permanente o transitoria, non esiste mai sola nell'uomo delinquente, *ma è sempre o quasi sempre accompagnata da altra anomalia nervosa o psichica*. Ma la Commissione ha preferito essere meno tecnicamente esatta, ma socialmente più provvida, stabilendo che lo speciale trattamento dell'art. 33 non sia applicabile ai delinquenti comuni, per evitare il pericolo che, secondo la dottrina di qualche psichiatra, il giudice potesse ritenere che, per esempio, al delinquente per tendenza congenita dovesse applicarsi, per la sua «grave anomalia psichica», il trattamento dell'art. 33 per gli infermi di mente, anziché quello stabilito con le sanzioni per i delitti comuni commessi dai maggiori degli anni 18».

Convien dire che, nella considerazione del tipo biologico, la norma in formazione rivela, sin da questa sua lontana origine, una lieve incrinatura. Ma sostanzialmente il concetto era di una accentuata anomalia psichica, non tale da costituire infermità, anche se caratterizzata da alterazioni psicofisiche.

La prudente riserva valse però, sin da allora, ad ingenerare nel pratico una qualche circospezione, tanto più che esso non poteva non ravvisare nella formulazione dell'art. 104 del progetto preliminare ROCCO del 1927 quel tipo di medesima matrice che «rivela una istintiva tendenza a delinquere» (parole del testo).

E lo rilevava il FERRI nella sua prolusione tenuta alla Università di Roma il 22 novembre 1927, anzi riconoscendo in esso

quella specie di delinquente che era stato studiato dal LOMBROSO e da lui, FERRI, battezzato per delinquente nato. E poichè l'art. 104 faceva della istintiva tendenza una circostanza soggettiva aggravante, concludeva il FERRI che «quando in un codice penale si ammette questo e si obbliga il giudice ad applicare la pena in modo diverso e ad aggiungervi le misure di sicurezza, bisognerà bene che i giudici conoscano un po' la psicologia e l'antropologia criminale per distinguere il delinquente per tendenza istintiva dal delinquente occasionale, dal delinquente pazzo o abituale o professionale».

2. – Era tutto abbastanza chiaro sin qui; ma la passione delle Scuole giunse ben presto ad intorbidare le acque. Primo ad interloquire fu l'APPIANI, presidente della Commissione per il progetto ROCCO. Devesi dire che l'APPIANI, infervorato dal proposito di escludere dal tipo qualsiasi patologismo, cadde proprio involontariamente nell'opposto difetto. Valgano le sue parole: «La tendenza istintiva a delinquere non consiste, secondo il progetto, in uno stato organico, non modificabile, che sia come fatale predisposizione al delitto, *bensì in un'assenza assoluta di ogni moralità, di quel minimo etico per la convivenza sociale, che può invece riscontrarsi anche nei delinquenti abituali e professionali*».

Che è ciò? Una straordinarietà, veramente; una anomalia psichica di tal misura da superare quella dei più gravi ed incalliti

delinquenti, quella stessa del delinquente nato che il FERRI identificava nell'istintivo. Come non pensare ad una morbosa mostruosità?

Intervenne Padre GEMELLI e, con certa finezza, parve voler togliere il legislatore dall'imbarazzo: la formula adottata (diceva) non permetteva di entrare in discussioni scientifiche; non vi si riconosceva l'esistenza di una criminalità per nascita: era l'adozione di un sistema formidabile di mezzi punitivi e preventivi, che ha un valore puramente *pragmatico*, allo scopo di mettere la società in condizione di fare a sè una efficace difesa¹⁶⁸.

Con questo suo scatto astrattistico-giuridico il GEMELLI si discostava da quella scienza psicologica a cui è così proficuamente attaccato: vedremo quanto poi egli si sia prodigato nella questione del delinquente istintivo, sicchè il GEMELLI scienziato non tardò a correggere il GEMELLI giurista.

Invero, a ben pensarci, che poteva significare *pragmatismo* in riferimento a stati soggettivi? Questi sono o non sono e la disposizione si applica semprechè l'esame riveli il tipo, quel tale tipo soggettivo; lo riveli al vaglio dell'azione delittuosa e delle circostanze sintomatiche dimostrativamente elencate nell'attuale

¹⁶⁸A. GEMELLI: *Osservazioni intorno al progetto preliminare di un nuovo codice penale*, in *Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore*, Serie II, vol. XVI.

art. 133.

Come si dimostra? Ma con tutti i mezzi che l'esperienza e la scienza mettono a disposizione! E se, per avventura, la scienza abbia illustrato il tipo antropologicamente, si dovrà imporre al ministero del magistrato di resecare dalla propria coscienza quello strato di convincimento che vi si sia formato per effetto di preparazione scientifica?

Doveva proprio parlare di «pragmatismo» chi, per nobile missione scientifica, suole, attraverso complessi e processi psichici, scandagliare le più profonde sorgenti della criminogenesi?

«Pragmatismo», in diritto penale, è sinonimo di presunzione; ma come si accorda la presunzione con la discrezionalità del giudice?

«Pragmatismo», diremo la pericolosità presunta nei delinquenti recidivi, abituali, professionali, ove un concetto di obbiettività domina.

Vedremo in appresso come proficui controlli operati dal GEMELLI stesso su delinquenti colpiti da misura di sicurezza, perchè ritenuti istintivi, abbiano dimostrato, in fatto, che il «pragmatismo», disattendendo dalla scienza, aveva determinato... l'errore giudiziario!

E noi gli saremo grati del correttivo intervento e quanto all'ingiustizia dei giudicati, per non cadere nello stesso difetto, diremo doverosamente che non fu colpa dei giudici, ma sì di quel non mai abbastanza deprecato art. 314 del codice di procedura, che,

non si sa per quale scolastica gelosia, si compiace di torturare la coscienza dei pratici (accusatori, giudici, avvocati) precludendo il mezzo peritale per stabilire, fra tante altre indagini necessarie ad un coscienziioso ed esauriente giudizio, anche questa della tendenza del delinquere.

Pragmatismo contro scienza!

3. — Lo spirito polemico si acui nel corso dei lavori preparatorii. Se ne ha un riflesso nella Relazione al progetto definitivo. «Può affermarsi (osserva il Guardasigilli) che, almeno in un primo tempo, questa speciale figura di delinquente per tendenza istintiva abbia riscosso, quasi esclusivamente, l'approvazione dei seguaci e simpatizzanti dell'indirizzo della Scuola positiva, i quali vi scorsero la produzione, più o meno approssimativa, del tipo del delinquente nato.

«Nulla di meno esatto. L'equivoco, probabilmente, ha potuto sorgere in quanto il progetto diventò di pubblico dominio, senza essere immediatamente accompagnato da una relazione che ne spiegasse ed illustrasse convenientemente i concetti.

«Tuttavia sarebbe forse stato sufficiente riflettere che il progetto non poteva cadere in una contraddizione così stridente, come sarebbe stata quella di applicare inasprimenti di pena a chi, per una qualsiasi ragione, non fosse imputabile.

«Nel sistema del progetto il delinquente istintivo non era da

confondersi con le varie figure del delinquente nato, o assolutamente incorreggibile, o votato costituzionalmente alla criminalità, o con il delinquente folle o trascinato da una forma di malattia mentale, o affetto da tare costituzionali, clinicamente apprezzabili, che tocchino la intelligenza e la volontà. Anche secondo il progetto preliminare il delinquente per istintiva tendenza doveva essere, anzitutto, un imputabile, cioè capace di intendere e di volere; e la tendenza a delinquere supponeva l'assenza di disturbi dell'intelletto e della volontà; trovando *le sue basi soltanto in una profonda alterazione che giunga alla soppressione del senso morale e sociale*.

«La scienza psichiatrica ha perfettamente identificato questi individui, nei quali il difetto di senso morale e sociale non si allaccia ad alcun disturbo psicologico nella sfera intellettuale e volitiva e non è soltanto conseguenza di essi.

«Si tratta di individui che, pur avendo lucido l'intelletto e normale la volontà, difettano di senso morale e sociale.

«Spesso intelligentissimi e scaltri, essi sono tuttavia privi del minimo di capacità etico-sociale necessario per poter vivere nel consorzio umano; malvagi e pericolosi, hanno, in una parola, per il delitto, una disposizione, una inclinazione, una tendenza provata ad esplodere, in concorso di determinate circostanze ambientali.

«Il delinquente per tendenza è pertanto caratterizzato dalla amoralità e dalla speciale malvagità e pericolosità, ma, al tempo

stesso, deve essere un imputabile.

«Delimitato così il campo della delinquenza istintiva, ultronee appaiono le numerose critiche dirette a dimostrare come la scienza disconosca la esistenza di elementi atti ad identificare tale delinquenza nel campo fisico-somatico, in quanto esse partono dal concetto, del tutto errato, che il progetto abbia inteso riprodurre il tipo antropologico criminale riconoscibile da stigmati anatomo-biologiche.

«Piuttosto giova rilevare come si sia osservato che vi è assoluta inconciliabilità tra istintiva tendenza e imputabilità morale. Chi delinque per istinto non avrebbe la facoltà di scelta necessaria, perchè sussista la morale imputabilità, poichè egli sarebbe tratto incoercibilmente al delitto appunto da un istinto contro il quale non potrebbe lottare. L'istinto sarebbe in contrasto con la volontà e l'intelligenza.

«Queste ed altre simili critiche negano, in sostanza, la possibilità di delinquenti istintivi imputabili, in quanto concepiscono l'istinto come un impulso incosciente e fatale, che oscura la coscienza e travolge la volontà.

«È tuttavia evidente che, anche secondo il progetto preliminare, l'istinto non poteva essere inteso in tal significato. Se, per avventura, esso fosse un impulso incosciente, irresistibile, tale da costringere al delitto, senza nozione di ciò che si fa, si entrerebbe senz'altro nel campo dell'infermità mentale.

«Tendenza istintiva altro non significava, invece, se non inclinazione naturale, *disposizione al delitto, connaturata, per dir così, all'anormalità, nell'agente, del senso morale e sociale.*

«Normalità del senso morale è concetto ben diverso da normalità dell'intelligenza della volontà. Il progetto pone a base dell'imputabilità la capacità di intendere e di volere, ma in nessun caso richiede nell'agente la coscienza dei principi morali e sociali.

«L'amorale, purchè non rientri nel quadro dei malati nell'intelletto e nella volontà, è anch'esso un imputabile. Anche gli amorali, invero, si determinano al delitto in base ad un motivo, il quale costituisce in definitiva, la causa psicologica della volontà. In essi la capacità di intendere e di volere sussiste, sia pure in prevalente relazione con i fini della loro particolare utilità.

«Del resto, anche oggi, per gli omicidi commessi per brutale malvagità, si aggrava la pena, ciò che è perfettamente conforme ai principi dell'imputabilità, così secondo il codice vigente, come secondo il progetto.

«Ad ogni modo, per evitare ogni dubbio che potrebbe sorgere dal significato della parola «istintivo», ho eliminato dall'articolo la frase «istintiva tendenza a delinquere» e l'ho sostituita con l'altra «una particolare predisposizione al delitto che trovi sua causa non nell'infermità preveduta negli articoli 91 e 92, ma nell'indole malvagia del colpevole»

«Viene così inequivocabilmente stabilito che sono escluse le ipotesi di vizio totale o parziale di mente e, in conseguenza, che

la particolare inclinazione al delitto non può trovare, in alcun modo, la sua base in una malattia dell'intelletto o della volontà, ma soltanto nell'indole particolarmente malvagia dell'agente».

Citazione lunga; ma doveva essere riprodotta tutta e testualmente, anche per la sua stessa inusitata sovrabbondanza.

Evidentemente tanto mare di parole appare uno sforzo fatto per convincere sè stesso, uno sforzo di semplicismo, con l'aria della semplificazione!

Non fu raggiunto nè questo nè quello! Codesto tipo del delinquente per tendenza, di cui il misconosciuto progetto FERRI dava tratti scultorei, ne esce scalpellato nei contorni, sfigurato.

Ma tanta onda polemica non è contro i molini a vento? L'istintivo del FERRI non era forse compreso tra i delinquenti comuni? E che altro era l'amorale del GAROFALO? Ed il costituzionale predisposto della nuova antropologia criminale non è forse considerato imputabile? E non lo erano gli immorali costituzionali del TANZI? E non teneva il FERRI fuor della pazzia il delinquente nato e non lo assimilava all'istintivo? E non affermava il LOMBROSO imputabile il *pazzo morale*?

Perciò ignorare questi portati della scienza od equivocare su di essi non appare aggiungere chiarezza, specie se ci si rifugi in un costituzionalismo psichico che, per essere così assoluto da togliere anche il tanto decantato minimo etico, conclamandosi una così *profonda alterazione che giunga alla soppressione del senso morale e sociale*, fa sorgere legittimo il dubbio di una qualche apprezzabile

tara patologica.

La coincidenza, inavvertita, non è soltanto col FERRI, progettista, ma anche col FERRI scienziato de *L'omicida*, ove l'ambito della malvagia tendenza è pur confinato tra i delitti contro la vita e la incolumità personale (indole sanguinaria).

Quanto alle punte antropologiche, la Relazione non fa conclusive distinzioni fra il delinquente nato e l'istintivo.

Invero, posta la distinzione ed in tal sede, le occorreva arrivare sino in fondo; e non negandosi l'esistenza del delinquente nato, ed insistendosi anzi a distinguerlo dal tendenziale, le occorreva dire quale fosse, dal punto di vista del legislatore, la condizione del *nato* nei riguardi dell'imputabilità ed anche delle misure di sicurezza.

Nè mostrasi al corrente con i più recenti studi di antropologia criminale quando pensa che la costituzionale predisposizione al delitto sia dalla scienza considerata, di per sè sola, malattia.

Infine appare ingenuo espediente sopprimere la qualifica di «*istintivo*» alla tendenza, sostituendovi l'inciso della «*particolare disposizione*», che resta, tuttavia, «*tendenza*» nella didascalia dell'articolo.

A parte la distinzione, che non distingue, è legittimo il dubbio che, ove sia *istintività*, anzichè predisposizione, ivi possa ravvisarsi morbosità; e pur devasi negarla solo perchè la formula giuridica la esclude.

Peggio avvenne in seno alla Commissione parlamentare.

In tanto mare di incertezze, parve buon consiglio chiedere la soppressione della norma; e tale sarebbe stata la sorte di questa, se, tra gli opinanti, non fosse venuto a mancare l'accordo sui motivi della soppressione; sicchè caso nuovo, più che raro, sul disaccordo diagnostico dei medici, l'ammalato scampò da certa morte!

Opinavano, invero, taluni commissari che il delinquente per tendenza, comechè portato incoercibilmente al delitto, non potesse essere ritenuto imputabile; opinavano altri, non essendovi accordi fra gli scienziati nel definire il delinquente per tendenza, tornasse inopportuno che la legge se ne facesse carico. Argutamente altri osservavano che dalla definizione del codice non balzava il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune caratterizzato soltanto da particolare brutalità nel delitto di sangue. Infine non mancò la nota del buon senso, quando si avvisò da taluno essere superiore alle facoltà del giudice l'indagine sulla esistenza di una predisposizione.

Invece, no; il giudice deve farlo, checchè ne avvenga e senza che gli sia permesso di ricorrere al conforto dell'esperto!

4. — Poteva bastare il verbo ministeriale a declassare il tipo biologico del delinquente per tendenza?

Come dare un colpo di spugna al sintoma costituzionalistico? Come chiudere la bocca a giuristi ed a medici?

Si sforzava il NOVELLI, animato da nobilissimi intenti, di conciliare la Relazione con la biologia.

Se si riconosce, sostanzialmente, che la tendenza è connaturale alla costituzione, sarà chiamata appunto tendenza, oppure predisposizione, o indole, o inclinazione; ma resta sempre qualche cosa che intimamente, essenzialmente è connessa alla personalità. «Come avvenga l'aderenza della tendenza alla personalità nè i positivisti, nè il codice ROCCO hanno potuto dire; psicologi, antropologi, psichiatri, biologi hanno ancora il tempo di studiare, di affermare, di negare, di battagliaire e perciò di costruire e di distruggere...». Così il NOVELLI¹⁶⁹.

Non era quanto dire che la gravità della disposizione psichica disegnata nel testo suscitava preoccupazioni nei riguardi della sua imputabilità? Quanto non se ne scrisse! Nè di tutto possiamo tener conto; ma di talune più incisive opinioni, sì!

Ad esempio, come ignorare sull'oggetto il pensiero della psicologia italiana impersonata nel DE SANCTIS? Seguendo l'indirizzo dei suoi studi egli, di subito, ravvisava nella forma una figura *caratterologica*, ma dissentiva dalla Relazione, osservando che «una tendenza a delinquere, non divenuta abitudine, ma pur realizzata una o più volte, bagna le sue radici nei profondi strati di

¹⁶⁹G. NOVELLI: *Conferenza al I Congresso Intern. di criminologia*, in *Atti*, vol. I, pag. 468.

quella che si dice «*attività istintiva*». L'istintività del progetto FERRI!

Ma il giudizio di questo clinico si districava da giuridici inceppi, allorchè avvertiva che, nell'esercizio della sua personale esperienza, era rimasto perplesso se attribuire il delitto dell'istintivo alla tendenza pura e semplice o alla nevrosi. «Anche non essendo un deficitario, un epilettico, un pazzo, il soggetto può aver ceduto a condizioni biopsicologiche di tipo psiconeurotico; solo quando tale fattore risulti assente, il delinquente a carattere violento e crudele dovrebbe essere ritenuto imputabile nella misura dei rei comuni»¹⁷⁰.

Vi è quanto basta per tener sospesa l'attenzione dell'applicatore della legge e per indurlo, se può e come può, a far ricorso, nei singoli casi, all'ausilio del tecnico.

Accorto suggerimento dà il FLORIAN, tratto dalla sintomatologia soggettivistica, cioè di guardare, anche in ciò, essenzialmente ai motivi; il motivo a delinquere è, nei più dei casi, discriminativo fra il delinquente folle ed il delinquente per tendenza, non essendo dubbio che, per quest'ultimo, il giuoco dei motivi deve svolgersi normalmente. Ma, poichè possono essere casi in

¹⁷⁰S. DE SANCTIS: *La criminalità per tendenza*, in *Giust. pen.*, 1933, I, col. 5; Id.: *Sulla psicologia del delinquente istintivo*, Vol. per E. FERRI, 1928.

cui operino motivi apparentemente logici e pur cause morbose, l'A. consiglia che al giudizio di discriminazione si giunga con l'ausilio dell'esperto¹⁷¹.

E nell'empirismo dei casi concreti cerca pure rifugio un alto magistrato, altrettanto preparato, quanto coscienzioso, il GIOFFREDI, da poi che nè la psicologia, nè la psichiatria, nè le dottrine caratterologiche della personalità dell'uomo normale offrono, a suo avviso, un contributo, neanche approssimativamente sicuro, alla soluzione del problema circa i caratteri differenziali del delinquente per tendenza¹⁷².

Solo l'OTTOLENGHI rileva certa sicurezza di giudizio, poichè non esita, in ispreto alla Relazione, a ricondurre questo tipo criminale alla tradizione del delinquente nato, ricordando che il LOMBROSO non aveva mai considerato codesto per pazzo irresponsabile. Suo carattere peculiare è la degenerazione psichica, la quale, secondo anche il BINET, non è fenomeno di infermità mentale; la degenerazione psichica è istinto; istintiva è la fonte della delinquenza tendenziale; dall'istinto derivano le estreme manifestazioni caratterologiche, le personalità più lontane dalla

¹⁷¹E. FLORIAN: *Il delinquente per tendenza davanti ai magistrati*, in *Scuola positiva*, 1934, pag. 228.

¹⁷²R. GIOFFREDI: *Loc. cit.*

norma, sublimemente sociali le une (i grandi benefattori, gli eroi, i riformatori, i grandi costruttori), atrocemente antisociali le altre (i delinquenti nati, i violenti, i frodatori)¹⁷³.

Le idee man mano si chiariscono ed un concetto prende prevalenza; ciò che caratterizza il delinquente per tendenza è proprio quell'istinto che, entrato per la porta della legge, era stato poi malamente cacciato dalla finestra; istinto, così come il FERRI aveva, con processo logico-scientifico, intuito nei suoi scritti e nel suo progetto; non un'assurda predisposizione, come recita la Relazione, senza accorgersi che siffatte costruzioni sull'arena rendono insanabilmente barcollante di perplessità la formula della legge.

5. – Ma anche il riconoscimento dell'esistenza di questo minimo di costituzionalismo che è l'istinto non risolve gli altri più importanti interrogativi e cioè se tal particolare figura disegnata dal codice risponda alla realtà della vita, cioè se l'entità giuridica corrisponda all'entità crimino-antropologica; come avvenga l'adesione della tendenza alla personalità del delinquente; se trattisi di una sindrome caratterologica ed, in tal caso, quali siano i segni

¹⁷³S. OTTOLENGHI: *Il delinquente per istintiva tendenza del progetto Rocco e l'antropologia criminale*, in *Scuola positiva*, 1938, I, 501.

di una tal sindrome, all'infuori di quello, pur apprezzabile, dell'indole malvagia del costituzionale predisposto.

Sopra tutto la equivocità del requisito della efferatezza impressiona il PATINI; in una lucida monografia egli si propose il quesito: «Se un tale, non recidivo, commette un delitto raccapricciante, basterà l'efferatezza perchè il giudice lo dichiari delinquente per tendenza? E perchè per tendenza?... Come togliere il sospetto che una malvagità, cioè una attività criminale di eccezione, non sia sintomatica, di anomalia psicopatica?».

Conclude il PATINI che «questo tipo di delinquente sarà sempre un soggetto fluttuante fra le zone dei normali e quelle degli anormali, un caso di frontiera, un caso-limite. Si rifletta a tutto questo ed apparirà giusto che, per ben conoscerla, nei singoli casi, sarà opportuna, per non dire necessaria, la perizia psichiatrica»¹⁷⁴.

Sì, certamente, la perizia psichiatrica gioverà a togliere il dubbio che «l'indole particolarmente malvagia» non sia morbosa per non dichiarare delinquente per tendenza, ma soprattutto per non dichiarare imputabile, chi tale non sia. Sarà così risolta la pregiudiziale; ma potrà la perizia fare altrettanto per tutte le altre questioni formulate?

¹⁷⁴E. PATINI: *Il delinquente per tendenza*, estratto da *Giustizia penale*, 1939, I, 28.

Ed il giudice, che resti nel dubbio sulla rispondenza biologica del tipo delinquente per tendenza, si sentirà tranquillo di giudicare per tale il soggetto sottoposto al suo giudizio?

Vedremo come l'efficienza scientifica dei controlli effettuati su pronuncie di magistrati si sia fermata alla prima stazione; per quant'altro si accettò ciecamente la costruzione della legge.

Le iniziative di tali controlli furono varie.

Nel 1935 si mosse la Società italiana di antropologia e psicologia criminale; si propose l'accertamento e la valutazione dei criteri adottati dalla magistratura nell'applicazione dell'art. 108; volle anche fosse studiato il trattamento da farsi ai condannati riconosciuti delinquenti per tendenza.

Fu nominata una Commissione, presieduta dal NOVELLI, con la partecipazione del DE SANCTIS, del PENDE, del FALCO, del GEMELLI, del GRISPIGNI, del ROCCO, del SAPORITO e di altri.

Sino al 1936 erano state pronunciate 134 dichiarazioni di delinquenza per tendenza. La Commissione prese in esame 85 fascicoli; in 27 casi riscontrò l'esistenza degli *estremi giuridici* di cui l'art. 108; in 25 casi tali estremi apparvero incerti; in 33 assenti del tutto.

Nei primi 27 trattavasi di gravi reati, rivelanti una particolare *malvagità*, dovuta non ad infermità di mente, ma a speciale inclinazione al delitto; le motivazioni adottate apparivano più o meno esaurienti quanto ai moventi causali, al carattere del reo, ai precedenti individuali e familiari, al comportamento precedente e

susseguente al reato; sarebbero invece stati trascurati del tutto i *fattori mesologici*; solo in un caso essendosi accennato all'abbandono morale a cui era stato lasciato sin dall'infanzia il condannato, privo di famiglia, sicchè le prime ribellioni non represses avevano avuto presa sull'indirizzo del comportamento successivo.

In talune delle decisioni esaminate, è fatto cenno a ritenuti punti di contatto fra il delinquente per tendenza ed il folle morale, osservandosi che le deficienze che si notano nel delinquente per tendenza non raggiungono, nè per quantità, nè per intensità, quelle descritte dagli alienisti nell'identificare il folle morale.

In altra è presa in esame l'eredità criminale specifica, essendo stato il padre del soggetto ripetutamente omicida ed omicida il fratello.

Vi è, poi, una dichiarazione di delinquente per tendenza, seguita, a distanza di soli sei mesi, dal ricovero del soggetto in un manicomio, per cui è legittimo il dubbio che il grave reato, anzichè tendenziale, fosse stato determinato da turbamento psichico, iniziale di una psicosi che si è manifestata dopo la condanna.

Lo stato di lieve ebbrezza alcoolica, pur constatato in taluni casi, non valse ad escludere la dichiarazione di tendenza, considerandosi che l'intossicazione alcoolica, quando non raggiunga gli estremi della psicosi cronica od acuta, agisce soltanto da elemento rivelatore della capacità a delinquere.

Ma, pur in un caso di psicosi alcoolica, periticamente associata, fu ritenuta la tendenza a delinquere ed ugualmente avvenne per un caso, pure clinicamente accertato, di infantilismo psichico.

Stridenze codeste, fra esperienza scientifica e pratica giudiziaria, talmente accentuate, da far sentire la necessità di una maggiore preparazione scientifica in chi giudica.

Più grave rilievo della Commissione è l'essersi desunto, in molti casi, il requisito della tendenzialità dal solo elemento della violenza; elemento equivoco, poichè nei reati di sangue sono insite le note della violenza e della crudeltà, nè perciò tutti gli omicidi ed i feritori devono considerarsi delinquenti per tendenza; nè è giuridico confondere la malvagità insita nella speciale figura di reato, come sarebbe, ad esempio, l'omicidio per rapina, od in taluna circostanza aggravante, come sarebbe, ad esempio, la premeditazione, con il requisito di rivelare una speciale inclinazione al delitto che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

Sarebbe a chiedersi se i motivi abietti, l'uso di sevizie e la crudeltà (art. 61 n. 1 e 4, 577 n. 4 e 585 c.p.) esauriscano di per sè i requisiti della tendenza a delinquere; ma non vogliamo allontanarci dal tema in stretto senso. Nemmeno può scambiarsi la tendenza a delinquere con l'abitudine all'alcool.

Infine la Commissione riscontrò, in alcuni casi, non tendenza, ma disturbi psichici morbosi di tutta evidenza diagnostica. E

questo rilievo, sopra tutto, fa pensare, con preoccupazione, al pericolo del moltiplicarsi degli errori giudiziari!

Accennammo più sopra ad altri esami di controllo dovuti, in sua specialità, ad iniziativa di Padre GEMELLI.

Questi pure esaminò un gruppo di soggetti dichiarati delinquenti per tendenza. A onor del vero, egli non richiese soltanto ai metodi della psicologia l'accertamento delle note di importanza decisiva nel giudizio diagnostico, come gli poteva suggerire l'indirizzo scientifico da lui diletto; attinse anche, scrupolosamente, all'esame morfologica, inteso nel senso più lato, ed a quello delle sanzioni organiche, avendo voluto superare ogni preconcepito per tali campi di esplorazione.

I dieci soggetti da lui esaminati hanno presentato, in grande maggioranza, un livello intellettuale nettamente inferiore alla loro età, quale non appariva ad un esame superficiale; nè l'osservatore si è lasciato traviare, nel suo giudizio, come sarebbe avvenuto se avesse trascurato di considerare le alterazioni psichiche derivanti dalla vita carceraria.

Ha saputo scegliere, da maestro, i reattivi mentali adatti ad esplorare il livello intellettuale dei suoi soggetti, traendone appunto l'osservazione di quel deficit intellettuale, che ebbe anche cura di controllare anamnesticamente.

Ne derivò che taluni dei detti soggetti dovevano essere giudicati psichicamente, *deboli-instabili*, ossia appartenenti a quella categoria, molto più presente di quanto non ritenevano BINET e

SIMON, in cui il deficit intellettuale è accompagnato da anomalie del carattere.

In altri gli fu possibile mettere in evidenza la esistenza di segni, sia pur lievissimi, di *cerebropatia infantile*, attraverso l'esame accurato e ripetuto dei riflessi (probabili conseguenze di eredità).

In altri ancora, con tare neuropsichiche nel gentilizio, l'esaminatore riscontrò anomalie notevoli della vita affettiva, nel senso di una morbosa sensibilità agli stimoli emotivi.

Per tutti gli otto soggetti giudicati *instabili-deboli* il quadro della vita ambientale, riportato al periodo della loro giovinezza, è quanto mai squallido: difetto di assistenza familiare, morale, religiosa ed istruttiva, per lo più con esempi di immoralità in famiglia e di abbandono dell'adolescente alla vita della strada; su costoro, in genere, le misure di sicurezza avrebbero esercitato una benefica influenza.

Concludeva il GEMELLI: «Se per delinquente per tendenza si intende un soggetto che non è uno psicopatico, che non è un degenerato, che non è un malato, che è, insomma, un soggetto in cui la responsabilità non è tolta e non è scemata per malattia; se il delinquente per tendenza non è il *folle morale* e nemmeno il *delinquente nato*; se per delinquente per tendenza si deve ritenere colui la cui struttura psichica rivela una inclinazione naturale al delitto compiuto con malvagità d'animo, ossia una inclinazione che non è connessa con la stessa struttura psichica e che ne è

espressione, *io debbo dire che in nessuno dei miei soggetti io ho potuto dimostrare la esistenza di questo tipo criminale*»¹⁷⁵.

L'illustre psicologo poteva fermarsi qui.

Invece egli, proponendosi il quesito se la figura del delinquente per tendenza deva cancellarsi dal codice, perchè non rispondente ai dati dell'antropologia, della psicologia, della criminologia, risponde, con sorpresa di chi legge, riprendendo l'argomento di attribuire alla norma *un valore puramente pragmatico*, di cui già vedemmo la inconsistenza giuridica e tanto meno sostenibile, dopo che, dal progetto al testo definitivo, la circostanza aggravante è scomparsa, rimanendo solo la circostanza di pericolosità governata da misura di sicurezza (art. 109, 216 c.p.). La quale, consistendo nell'assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ha il carattere del mezzo terapeutico di correzione, in relazione appunto a quella particolare condizione psico-fisica che lo comporta, cioè alla costituzione del tipo, sia pure semplicemente *caratterologica* (noi diremmo essenzialmente *temperamentale*).

D'altronde, la legge penale può disporre presunzioni e può imporre pragmatismi, ma quando si fa ad ideare una qualsiasi tipologia, non fa del pragmatismo, fa della biologia o della psico-

¹⁷⁵A. GEMELLI: *Il delinquente per tendenza*, conferenza in *Atti del I. Congresso internazionale di criminologia*, vol. I, pag. 506.

biologia e si uniforma, necessariamente, alle esperienze ed alle leggi di cotali scienze, onde non le avvenga di cadere nell'ingiusto di colpire, più del normale, il delinquente minorato, o all'assurdo, come farebbe se, in ipotesi, dichiarasse sano di mente lo schizofrenico e lo mandasse a risanare dalla sua tendenza criminosa in una colonia agricola od in una casa di lavoro, anzichè in un manicomio; e viceversa dichiarasse infermo l'iroso vendicativo e lo mandasse a correggersi in un manicomio giudiziario: ed ugualmente quando ordinasse una misura correttiva e risanatrice per tale su cui non avesse presa, o non avesse potuto prendere in esame la sua suscettibilità di correzione e di risanamento in relazione al suo stato di costituzione psico-fisica.

In certi casi il porre il giudice di fronte a gravi difficoltà nell'applicazione di una norma rimessa alla sua discrezione, equivale a condannare la norma alla desuetudine. E pare che tanto avvenga appunto, nella pratica, dell'art. 108.

Ma, a forzarvisi, ne sarebbe possibile una consapevole sicura applicazione? Attendiamo, per rispondere, di considerare un altro documento scientifico di importanza, vorremmo dire, decisiva; cioè la Relazione dei Professori PENDE, DI TULLIO, NARDI, resa alla stessa Società Italiana di antropologia e psicologia criminale, per assolvere l'incarico avutone di riferire, attraverso indagini bio-psicologiche adeguate, sino a qual punto risponda alla realtà della vita, questa figura di delinquente, che non è infermo

di mente, ma che presenta per altro una predisposizione o inclinazione al delitto per cause inerenti alle sue personalità e che, secondo lo stesso pensiero del legislatore, deve anche essere correggibile¹⁷⁶.

La ricerca dell'individualità criminale nei soggetti esaminati dai relatori (venti condannati) fu operata sugli elementi principali del moderno clinicismo: ereditarietà, morfologia e funzionalità; elementi endocrini ed umorali; elementi psicologici, ambientali, sociali; dinamica del delitto.

È rilevante, dal punto di vista di questo nostro studio, la precisazione iniziale fatta dagli illustri relatori, non esservi in tesi generale, sostanzialmente, un delinquente uguale ad un altro e perciò la più intensa indagine essere stata operata prendendo i dati che hanno più riferimento al soggetto ed al suo delitto per cogliere il meccanismo determinativo e le causali del delitto e trarre le conseguenze sulla capacità a delinquere, sulla pericolosità e sulla rieducabilità del singolo soggetto.

Dopo tale premessa e dopo aver reso conto particolareggiato delle indagini e delle osservazioni soggetto per soggetto, la Relazione ci dà modo di cogliere le sintesi del suo giudizio.

¹⁷⁶N. PENDE, B. DI TULLIO, A. NARDI: *Il delinquente per tendenza*, estratto dalla *Riv. di diritto penitenziario* n. 3, maggio-giugno 1941.

Dei venti soggetti esaminati, dichiarati giudizialmente delinquenti per tendenza, ben undici non rispondevano a tale carattere, o per essere il delitto espressione di uno stato emotivo intenso, in soggetto in condizioni di infantilismo e di debolezza intellettuale, od espressione di tipo occasionale-passionale in soggetto con temperamento nevrosico-epilettoide od in soggetto con labilità neuro-psichica in istato di ebbrezza alcoolica, od in soggetto con temperamento emotivo-erotico od emotivo-ipertiroideo; od in soggetto in istato di equivalenza psichico-epilettica; od infine in soggetti criminaloidi, cioè tali da rivelare inclinazione al delitto soltanto sotto l'influenza di stimoli criminogeni di una certa entità.

Questi ultimi si differenziano bensì dal tipo occasionale, ma anche dal tipo istintivo costituzionale; in essi infatti la inclinazione è più grave, in quanto specialmente si rivela sotto l'influenza di stimoli sproporzionati ed anche lievi ed attraverso caratteri che sono generalmente sintomatici di una costituzione perversa e di un'indole malvagia.

Anche qui avviene di chiederci, con rinnovato senso di preoccupazione, quanti, dall'entrata in vigore del codice, potranno essere stati i casi di errate applicazioni della misura di sicurezza in esame.

Quanto agli altri soggetti esaminati i relatori si sono sentiti autorizzati a stabilire che esistono realmente delinquenti, i quali,

senza essere infermi di mente, si presentano caratterizzati dall'esistenza di una inclinazione, più o meno grave, verso il delitto, legata strettamente alla loro particolare costituzione o personalità, che si differenzia da quella degli altri tipi, per il fatto che, attraverso specialmente gli atti di natura criminosa, rivela gravi e persistenti caratteri di bassezza morale, di perversità, di malvagità.

Nell'esame particolareggiato di costoro risultarono dismorfie e specialmente disfunzioni nella sfera endocrina-simpatica e neuropsichica; *colpiti in particolar modo i settori riguardanti l'attività istintiva*, la sfera delle disposizioni affettive, maggiormente quella della eccitabilità ed emozionabilità, la sentimentalità e la complessa e delicata funzione della volontarietà.

A carico dell'attività istintiva è una costante prevalenza degli istinti fondamentali egoistici, insieme ad una grave deficienza di sviluppi degli istinti altruistici; sono anormali del carattere, predisposti alla criminalità, inadatti alla vita sociale. Discoli ed indisciplinati nella famiglia e nella scuola, inclini al vagabondaggio ed alle evasioni, travciati, aggregati a cattive compagnie, insofferenti di ogni ordine e disciplina, specialmente nel servizio militare, di una grave bassezza morale nei rapporti con i superiori, con gli amici, con le donne; i fattori ambientali accentuano tali caratteri soggettivi, agevolano le azioni delittuose nella preparazione, come nel loro scatenarsi, acuiscono il senso della ribel-

lione. Tendono i relatori a far rientrare questa figura di delinquente nella realtà biologica della predisposizione al delitto fortemente legata a tutti gli elementi costitutivi, sia statici che dinamici della personalità individuale; e come tutti i soggetti rientrati in questa classe, la rieducabilità, se non è probabile, è possibile.

Sarebbe, per tal modo, raggiunta l'armonia fra la legge e la scienza e la delinquenza tendenziale, come comprovata realtà antropologica, avrebbe diritto a cittadinanza nel codice.

6. — Qui il pensiero, necessariamente, si riconduce al FERRI, al suo progetto del 1921, ma soprattutto alla sua opera scientifico-giuridica, e particolarmente a quel capitolo de *L'omicida* nel quale tracciò con mano maestra la psicologia del sanguinario istintivo, frutto di osservazioni e di dati raccolti da pubblicazioni scientifiche, da resoconti di processi, da statistiche giudiziarie, ma essenzialmente da osservazioni sue personali nello studio fatto sopra circa settecento carcerati dei Reclusori di Pesaro e di Reggio Emilia, visitandoli, interrogandoli, rivedendo i loro rispettivi incarti processuali e prendendo notizie sul loro comportamento carcerario.

È un quadro, a cui corrisponde perfettamente ora il controllo della Relazione PENDE-DI TULLIO-NARDI, ma più ricco di elementi, più impressionante per una varia e complessa sintomatologia di analgesia psichica e di parossistico egoismo, di fredda ferocia nell'esecuzione del crimine, di insensibilità per la vittima,

di indifferenza delle altrui sofferenze, di impassibilità apatica dopo il delitto, di imperturbabilità davanti ai cadaveri delle vittime, di sonno tranquillo dopo il massacro, di cinismo verso gli stessi correi, gareggiando con essi di reciproche delazioni, di futilità dei motivi impellenti, di difetto di ogni repugnanza nella ideazione, di inefficacia dell'intimidazione penale, di difetto di rimorso, di insensibilità durante il processo, malcelante un senso di vanità (daltonismo morale); e come caratteri generali; passione dei godimenti, del gioco, della venere, dell'alcool; disamore per ogni stabile occupazione di lavoro; attrazione verso la mala-vita, verso l'associazione per delinquere; uso del gergo, e caratteristiche del tatuaggio e degli sfregi.

Nell'intelligenza, incompleta l'associazione delle idee; nota costante la imprevidenza e la incapacità di premunirsi dagli indizi sul misfatto; facilità alle confidenze circa il delitto commesso; ritornano essi, attratti quasi da un senso di compiacimento, sul teatro delle loro gesta ed in carcere inscenano, con i loro compagni di camerotto, la prova generale del processo che li attende.

L'occhio acuto dell'innovatore, che fu anche un pratico brillantissimo, animato dalla geniale passione e pur contenuto in disciplina scientifica, è sceso nel profondo della psiche del sanguinario; per anni ed anni la veggente vivisezione, che il DE SANCTIS, dall'alto della sua autorità di maestro di psicologia, qualificò «cesellatura perfetta di tipi psicologici» ebbe l'ammirato consenso dei pratici della magistratura e del foro e l'aureola, infine,

dell'approfondito controllo scientifico; il delinquente tendenziale, così come egli lo aveva concepito, *istintivo*, vive di realtà biologica!

Non poteva egli prevedere che il dibattito, non sempre del tutto sereno, fra le scuole, avesse oscurato la lucidità della sua intuizione; disse bensì che d'or innanzi il giudice avrebbe dovuto conoscere di antropologia e di psicologia, ma non potè prevedere che si sarebbe abbandonata la pratica alla mercè delle ambiguità sintomatologiche fra l'istintività e certe forme di alienazione mentale, con mostruosi divieti di ricorrere alle perizie, quale è appunto quello disposto nell'art. 314 del codice di procedura.

Il DEL GRECO, che attribuisce ai delinquenti per tendenza la qualifica di *malfattori*, pur distinguendoli dalla specie patologica dei psico-anormali, *perversi-istintivi*, invoca anche per lo studio del *malfattore tendenziale*, il metodo psicologico concreto e clinico, confortato da una caratterologia normale e patologica¹⁷⁷.

Ed il DONAGGIO, esprime la convinzione che la figura del delinquente istintivo, senza l'ausilio del tecnico, sia destinata all'una od all'altra delle seguenti sorti ingloriose: o ad essere male

¹⁷⁷F. DEL GRECO: *A proposito di personalità del delinquente; il delinquente per istintiva tendenza dell'art. 108 del codice Rocco*, in *Giust. pen.*, 1938, I, 157.

applicata, nella maggior parte dei casi, o a non esserlo affatto!¹⁷⁸.

Vi sono, fra l'altro, zone intermedie che vanno trattate con particolare riguardo; anomalità per cause costituzionali possono essere patologiche, senza costituire infermità di mente; solo il positivismo (osserva il FLORIAN) può risolvere il problema realisticamente sul terreno della difesa possibile¹⁷⁹.

Quanto al veto sull'accertamento peritale una parola di protesta venne persino da una pubblicazione ufficiale¹⁸⁰, preludio certo di riforma, se le vicende della guerra mondiale non avessero rivolto altrove pensieri ed attività.

Ma il trascorso di un quindicennio dalla nuova legislazione penale ha dato modo di vederne i difetti; taluni intaccano lo stesso sistema.

Sopra tutto occorre che la legge sia conseguente. E quanto alla conseguenza, in tema di imputabilità, molte cose dovrebbero dirsi.

Il legislatore del 1930 ha mostrato qua e là una diffidenza così

¹⁷⁸DONAGGIO: *Loc. cit.*, in *Riv. dir. penit.*, 1939, I, 267.

¹⁷⁹E. FLORIAN: *Problemi penalistici e criminologici nella giurisprudenza del Supremo Collegio*, in *Scuola positiva*, 1941, II, 181.

¹⁸⁰D. GRANDI: *Bonifica umana*, Roma, 1941, pag. 364.

eccessiva verso il portato delle scienze naturali da rasentare l'agnosticismo. Tuttavia deve si ammettere che dove la scienza non offre elementi di certezza alla legge non è dato di fondarsi su presunzioni, scientificamente acquisite, come su imperativi categorici; bastano sobrie e vigilate presunzioni trattate da una empirica esperienza e rese necessarie dall'urgente difesa della società, come in materia di minori e di recidivi, abituali e professionali.

Per i problemi più fondamentali della imputabilità poteva essere sistematica coraggiosa sostituire alla imputabilità morale l'imputabilità sociale o legale; ma vi si opponeva la misoneistica resistenza di quanti, pur negandolo per moda, sono sostanzialmente attaccati al libero arbitrio e quella più ragionevole di coloro che sentono repugnanza a confondere in unico regime delinquenti atavici e delinquenti passionali ed occasionali temendosi soprattutto possibili conseguenze di ripercussione nel tempo di tal sistema sulla psiche collettiva.

Invece affermare nella legge la necessità dello studio della personalità del delinquente e del suo trattamento individualistico nelle pene e nelle misure di sicurezza, in rapporto al concetto unico della difesa sociale, in un'epoca di successo incontrastato del costituzionalismo nelle scienze mediche, era coraggioso ed, allo stato, poteva anche considerarsi risolutivo. Ma un sistema non raggiunge lo scopo, anzi ottiene effetti opposti, quando non è conseguente; e sulla inconseguenza del codice abbiamo già

detto molte cose e molte altre potrebbero dirsi, ma sopra tutto questa, che il metodo empirico-costituzionalistico-clinico-giudiziario mal soffre di limitazioni peritiche, nel campo psichiatrico ed anche in quello psicologico, vorremmo dire in questo specialmente, avuto riguardo al fiorire di questa scienza ed all'indirizzo attuale dell'antropologia criminale; così da correre il rischio che per tema di fare dello scientismo si finisca col trastullarsi (a proposito dell'art. 133 e delle misure di sicurezza) in un diletterismo da orecchianti improvvisatori, con quanto prestigio della giustizia ad ogni persona sensata è dato arguire!

E pertanto se l'argomento del delinquente *istintivo*, o *tendenziale* (oh trastullo di vocaboli!) può essere servito di pietra di paragone fra il buono ed il cattivo del sistema, e di risveglio della coscienza giuridica dal torpore del tecnicismo, sia, solo per questo, benedetto il delinquente per tendenza!

XI

I DELINQUENTI CARATTEROLOGICI (OCCASIONALI, PASSIONALI, COLPOSI)

1. Evoluzione del concetto di delinquente occasionale. — 2. Il delitto passionale. — 3. Il metodo psicologico attivistico per lo studio dei delinquenti caratterologici. — 4. I motivi. — 5. Il delitto colposo.

1. — Perchè aggruppiamo in un'unica trattazione pratica i delinquenti occasionali, i passionali, i colposi? Perchè diamo a tale aggruppamento la denominazione di delinquenti caratterologici?

Appare a noi chiaro che il punto di affinità, degno di studio, che tutti li accomuna e che li distingue dagli altri tipi sin qui considerati (i *costituzionali* o gli *organici* per seguire la nomenclatura dell'ALTAVILLA) sia la conformazione del loro carattere, su cui la criminogenesi esclusivamente o prevalentemente si fonda, mentre negli altri, come dimostrammo, l'energia delittuosa, deriva esclusivamente o prevalentemente dal temperamento.

Il temperamento, si sa, è la sintesi delle note morfologiche ereditarie funzionali; è un fondo di tendenza che esprime la maniera di essere generale dell'organismo; è quella parte di psichismo che, per via umorale, sta in correlazione con la costituzione corporea; è la nota psico-fisiologica dominante a causa del preponderare o del difettare di una funzione o di uno stato umorale

nell'equilibrio dinamico.

Il carattere, invece, trae bensì coefficientenza anche dal temperamento, ma molta altra dalla vita sociale, dall'adattamento alla società, dalla formazione individuale mentale affettiva.

È codesto concetto di sintesi; negli autori notansi differenze concettuali di indole, diremo così, confinaria (vedansi il KRETSCHEMER, il BIRNBAUM, il PENDE ecc.) ma non influiscono gran che su di una discriminazione pratica, quale è nei nostri fini.

A noi preme rilevare come man mano si esce dall'imperio relativamente necessitante del temperamento, si entra nella sfera relativamente autodominante del carattere; questo subisce bensì l'influenza del temperamento, ma vi reagisce automaticamente, e spesso anzi vi si difende, mediante l'inibizione conscia, e vi si libera; è il fenotipo psichico che prevale sul genotipo temperamentale.

La tipologia dei delinquenti occasionali e passionali fu generalmente accettata fin dai primi tempi dell'antropologia criminale; ma, quanto agli occasionali, essa ha subito, nel tempo, con l'evolversi del concetto costituzionalistico, una sostanziale rettifica. Nel pensiero lombrosiano e ferriano trattavasi di una sottospecie del delinquente nato, con anomalie biopsichiche congenite od acquisite, ondeggiante tra la disposizione o l'insufficiente repulsione organica o psichica al delitto, fermi i caratteri dell'atrofia del senso morale, della debolezza, dell'irriflessione,

dell'imprevidenza. Era il campo suddiviso fra i *criminaloidi*, o delinquenti nati a carattere attenuato ed i *pseudo-criminali*, cioè autori di azioni non immorali, spesso solamente contravvenzionali, di reati giuridici in contrapposto ai delitti naturali (GAROFALO), di pseudo delitti (LOMBROSO).

Invece la nuova antropologia criminale stacca nettamente gli occasionali dal costituzionalismo; le tare antropologiche o non esistono o non sono apprezzabili; ma sotto l'influenza di stimoli estrinseci o lor personali caratterologi od ambientali, che sarebbero insufficienti per un normale, sono spinti al delitto (M. CARRARA).

Sono classificati per traviati o pericolosi sociali quelli fra essi che presentano un quadro impressionante di immoralità, di prepotenza, di ozio, di vagabondaggio, se pur la loro attività criminale non raggiunga un notevole grado di acutezza; mentre altri occasionali, detti *puri*, delinquenti primari in genere, non possono considerarsi pericolosi (DI TULLIO).

Negli uni e negli altri, pur essendo presente il senso dell'onore, prevalgono una resistenza inhibitoria debole ed una insuperabile incapacità di rappresentarsi le conseguenze dell'atto criminoso.

2. – Con gli occasionali, i passionali, i colposi (per quanto pensiamo) siamo entrati nel mondo delle maggioranze e della più agevole correggibilità.

Sopra tutto facile a riconoscersi esternamente ed a destare il comune interesse, perchè palpitante di umanità, è il delinquente passionale.

Devesi subito avvertire che il delitto di passione non va confuso col delitto d'impeto; l'impeto è, infatti, correlazionato all'azione solo dalla simultaneità; invece nel delitto passionale agisce esclusivamente il motivo e pertanto la passione antiviene all'atto e vi perdura. Esso è l'emozione; sostituita nei reati d'impeto, frequentemente, dall'esagerazione subpatologica.

In precedenti capitoli abbiamo dovuto a lungo intrattenerci di soggetti spiccatamente anormali, specialmente nella psiche; abbiamo spesso parlato di analgesie od ipoalgesie psichiche, di anestesi, di inaffettività, di istinti ipertrofici, di coscienza morale atrofica, insomma di tutta la sintomatologia del temperamento costituzionalistico.

Qui, teoricamente, dovremmo essere di fronte all'uomo integro nella relativa normalità del suo organismo dal punto di vista clinico-pratico. Ma l'esteriorità dell'atto passionale non può mascherare talora alcunchè di patologico o sub-patologico?

Il clinicismo, nell'ammettere la normalità, resta pur sempre in allarme, logicamente indotto a pensare esservi una certa predisposizione ad ogni delitto. Certamente nella psiche, nel senso morale, nelle passioni, gioca una differenza qualitativa e specialmente quantitativa con la normalità, nel senso che generalmente, piuttosto che di difetti psichici, trattasi di deviazioni e più spesso

di eccessi affettivi, del *tono affettivo*, come direbbero gli antropologi; l'eccessivo perdurare nel tempo della passione o la sproporzione tra l'acuirsi della passione ed i motivi estrinseci che l'hanno occasionata (VERGANI); la violenza del sentimento negli emotivi (la ossessione dei passionali) (PATRIZI).

La gerarchia della loro psiche ha per cuspide non l'intelligenza, ma il sentimento; si potrebbe dire che, per essi, la capacità penalistica dell'intendere è sostituita od assorbita da quella del sentire.

Il sentimento, eccitato da stimoli esterni, genera l'emozione, la sorpresa, l'angoscia, la collera, il disgusto, la vergogna; soprattutto il senso abissale dello smarrimento.

Si ricava, infatti, dai dati delle statistiche giudiziarie, che il maggior numero dei delitti è perpetrato fra il 18° e il 21° anno di età, quando è più sfrenata la passione.

L'esagerazione del sentimento è direttamente o indirettamente orientata verso i più nobili affetti, come quelli di famiglia, di onore, di patria; o è reazione contro chi abbia cagionato l'esperante rimorso della deviazione da siffatti sentimenti, spesso la catarsi vendicatoria ed autopunitiva dell'omicidio-suicidio.

Interferendosi nel carattere normale orientato ad un *io* superiore, opera la sintesi degli elementi atavici costitutivi dell'*io* primitivo e vi determina la improvvisa costituzione di una personalità psichica autonoma, che agisce in contrasto con l'*io superiore*,

reso spettatore impotente di fronte al prevalere del suo antagonista, che si concentra in un'idea fissa, delirante, frammezzo la bufera, in fredda lucidità e operante col ritmo accelerato dell'impulsività (FIORE).

Non è sempre a tal processo estraneo alcunchè di subpatologico; anzi spesso è notata da psichiatri la presenza di un elemento subpsicopatico o nevrotico larvato, con caratteri simili agli «schizotimici» del KRETSCHMER, ai «longilinei» del PENDE, ai «personali» del DEL GRECO, per quella inflessibilità della psiche che non sente remore, nè richiami, tutta protesa in una particolare passione, che si fa idea fissa, per la riparazione di una offesa all'onore familiare, o di un torto alla fedeltà coniugale, o per nascondere, mediante il delitto, l'amor proprio o quello del congiunto, o per difendere da un torto creduto, una casta, una classe, una causa politica o sociale.

Specialmente gli psichiatri rintracciano lesioni psichiche nell'infanzia, intossicazioni cerebrali, oltre al concorso di quelle mitiche superstizioni del costume sociale che agiscono in funzione di fattore ambientale.

Ma, per lo più, la patologia o la subpatologia è soltanto confinarla (come sarebbero certi eccessi di epilessia psichica e le psicosi passionali con deviazioni psicopatiche latenti).

Infine vanno segnalati tipi di *pseudo-passionali* iracondi, invidi, vendicativi, aridi di sentimenti, crudeli, assolutamente distinti dai

passionali emotivi; in essi riscontransi caratteri simili col paranoismo, con le nevrosi larvate, con le subpsicopatie; infimi gradini di quella scala che sale ai casi morbosi dell'epilessia, dell'isteria, della paranoia, della schizofrenia (DEL GRECO).

Ma, nei passionali e negli emotivi puri, esauritosi il ciclo, si ristabilisce definitivamente l'equilibrio e cessa la pericolosità; se essi non si fanno giustizia da sè, come spesso avviene, confessano immediatamente il delitto, ne provano rimorso, invocano talora la pena come una catarsi.

È a chiedersi in quale misura operi l'istinto nel formarsi della passione. Se si voglia prescindere dalla psicologia del comportamento (*Behavior*) del WATSON, a cui è rimproverato un eccessivo biologismo, in quanto la teoria si confinerebbe nella fisiologia del sistema nervoso, l'istinto, man mano che si sale nella gerarchia della vita, da generatore unico dell'emozione della psicologia animale (W. MC.DUGAL) e da generatore predominante nella psicologia umana morbosamente determinata o costituzionalmente predisposta, nell'uomo normale e perciò anche e specialmente nell'affettivo, fondendosi appunto con elementi mentali e particolarmente affettivi, si trasforma in sentimento. (Le emozioni secondarie, fusione di varie emozioni del MC.DUGAL).

Sono nei normali forme di struttura sempre più complessa, dove gli elementi mentali si intrecciano con quelli affettivi

(MIOTTO). L'emozione della collera generata dall'istinto di combattività, l'emozione dell'ambiente, della folla, generata dagli istinti sociali di imitazione e di simpatia, la emozione della paura determinata dall'istinto della fuga e via dicendo, sono i componenti del quadro criminale, i motivi determinatori del delitto nei delinquenti caratterologici, come le loro scusanti ed attenuanti. È tutta la teoria delle passioni: la causa d'onore, la provocazione, i motivi morali e sociali, la suggestione della folla, la legittima difesa, l'eccesso; insomma la complessa tragica vicenda del conflitto tra gli istinti profondi ed i freni della coscienza etico-sociale, che l'introspezione e la teleologia del comportamento si affannano ad approfondire separatamente o congiuntamente, per quel molto o per quel poco che possono.

3. — Ed invero, nello studio dei delinquenti caratterologici, il metodo, pur essendo più che mai empirico, si discosta alquanto dal consueto metodo empirio-clinico.

Abbiamo già accennato fugacemente al behaviorismo ed al metodo del DOUGAL; il metodo psicologico attivistico del DE SANCTIS è illustrato nelle sue opere; nè vi si discosta la psicografia del GEMELLI; anche gli studi del LENZ, del SEELIG, del MENDES-CORREA, del NICEFORO vanno ricordati.

Lo sguardo è rivolto essenzialmente alla vita del soggetto, alla sua personalità interna svolgentesi nella sua azione criminosa, al

suo comportamento prima, durante, dopo il delitto, per scoprirne, attraverso la *morfologia dell'azione*, la causalità e la teleologia, oltre alle caratteristiche del suo autore, essendo sempre il contegno la sintesi dell'attività di un soggetto in momento determinato.

L'attenzione si ferma particolarmente sui motivi a delinquere, per studiarne la proporzione con l'atto criminoso, secondo la «teoria dell'adeguamento», del SEELIG (*Adäquanztheorie*) e per ricavarne il senso di una maggiore o minore affinità tra la personalità criminale e l'azione criminosa.

Nella pratica dei giudizi, in Italia, tale compito complesso, sottratto, per un divieto misoneistico, all'indagine peritica (art. 90 cod. pen., 314 cod. proc. pen.) si intristisce di una pseudo-psicologia giudiziaria, improvvisata superficiale profana, spesso volgarissima, paga di ingenue esteriori apparenze; sicchè momenti di apatia del soggetto possono essere qualificati per cinismo, essendo invece assenze per esaurimento; il contegno sdegnoso, prima dell'esaurirsi del ciclo, può apparire insensibilità morale, anzichè perdurante forza emotiva: il delirio lucido può scambiarsi per il *frigido pacatoque animo* della premeditazione; le contraddizioni, spesso amnesiche, degli interrogatori essere ritenute furbizie; e per converso possono conseguire lo scopo di commuovere sceniche simulatorie abilità di delinquenti scaltri o di isteroidi commedianti.

E, per restare nella critica del processo penale, vogliamo segnalare come nel disbrigo del compito di giustizia il mondo giudiziario tratti generalmente con senso di scherno, come di pseudo anomalie, quelle forme, che volgarmente si chiamano esaurimenti nervosi, che sono neurastenie e psicastenie e che tanto spesso si accompagnano al delitto.

Certamente lievi disturbi del sistema nervoso non esercitano apprezzabili influenze sulle azioni dell'uomo. Ma è ben diverso il caso delle vere e proprie malattie del sentimento, quali sono le neurosi d'angoscia, fobiche, ossessive, isteriche, psicosessuali da impotenza e frigidity sessuale (parapatia di STEKEL), epilessie *affettive*, ciclotimie che non arrivano alla vera psicosi; debilità morali per instabilità del carattere; persino certe forme di criminalità giovanile e di paranoia, o, più esattamente, di reazioni paranoide in personalità degenerative, psicopatiche (D. ROSSI).

ALFREDO ADLER, staccatosi più per motivi di metodo che di fondamento scientifico, dalla psicoanalisi freudiana, ha particolarmente studiato la diagnosi, la prognosi, la terapia di codeste forme, in quella sua *Individualpsychologie*, che è un costituzionalismo psichico acquisito, conseguenza di una alterazione psichica della personalità risalente agli anni della puerizia e dell'adolescenza e cagionata dal contrasto fra una volontà di potenza ed una incapacità di far valere la volontà stessa; un conflitto morale, un traumatismo psichico. Proviene dai primi urti contro la vita

sociale (famiglia, scuola, coetanei) dalle prime reazioni in cui l'individuo avverte la propria inferiorità conseguente ad una *debilitas* fisica qualsiasi, oppure a difetti di educazione, ad eccessi di restrizioni di vita.

Il sentimento di inferiorità che ne deriva (*Minderwertig-Leitsgefühl*) determina una reazione morbosa, l'apparire del sintoma; questo si radica nella psicologia del soggetto, ne altera profondamente il carattere, lo rende disorientato, iposociale ed anche persino antisociale. In questi individui, *disertori della vita*, la delinquenza è il derivato patologico di una *protesta sociale*.

Degno di nota che la terapia di tali forme di psiconevrosi e di psicopatia è quella stessa che viene usata per il riadattamento sociale del delinquente, una vera e propria rieducazione alla vita collettiva; quando si agisce preventivamente, essendo la prognosi fausta, il delitto è scongiurato.

Si pensi a quante di codeste forme, per il difettoso meccanismo del processo restano ignorate e come spesso possa accadere che il psiconeurotico delinquente sia ritenuto pienamente imputabile.

Si pensi anche alla frequenza nei psicopatici di emotività che possono farli apparire delinquenti per passione non morbosa, pur quando il loro delitto, essendo in diretto ed intimo rapporto con i sentimenti e le tendenze che prevalgono nella forma di psicopatia che affligge il suo autore o con lo sviluppo morale dello

stesso, è dalla psichiatria compreso fra queglii stati che diminuiscono grandemente la imputabilità, pur senza escluderla (CORBERI).

4. — Tema importante, trattandosi del delinquente criminologico, è quello dei motivi a delinquere.

I codici, anche passati, più o meno vi hanno avuto riferimenti. Il codice italiano attuale, mentre da un lato si è ispirato ad un senso di più larga comprensione, d'altro lato ha isterilito questa sua iniziativa nell'esoso rigore del regime delle sanzioni. Derivati dall'esperienza dell'uniformismo sociale, legge naturale del nostro e dell'altrui comportamento, tipo ideale od archetipo, i motivi, nel diritto positivo, divengono categorie aprioristiche per la necessità del loro riferimento al pragmatismo della sanzione.

Di motivi è seminato il codice; valga una rassegna di essi in largo senso: il consenso dell'avente diritto (art. 50 e 579); l'esercizio di un diritto ed il compimento di un dovere (art. 51); la difesa legittima (52); lo stato di necessità (54); i motivi abietti e futili (61 n. 1); l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro (61 n. 2); la previsione dell'evento nella colpa (61 n. 3); le sevizie e la crudeltà (61 n. 4); il danno patrimoniale rilevante (61 n. 7); l'aggravamento delle conseguenze del reato (61 n. 8); la provocazione (62 n. 2); la suggestione della folla in tumulto (62 n. 3); la tenuità del danno (62 n. 4); la spontanea riparazione del danno (62 n. 6); la determinazione e l'istigazione di

altrui a commettere il reato (111 e 112 n. 3, 115); nei delitti contro l'economia pubblica i fini contrattuali e quelli di solidarietà o di protesta (502 a 508); nei delitti contro la libertà sessuale, il fine di matrimonio, il fine di libidine (522, 523, 524); nelle offese al pudore mediante pubblicazioni e spettacoli osceni lo scopo del commercio o quello di arte o di scienza (528, 529); nei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, nell'infanticidio, nella lesione, nell'omicidio, nell'abbandono del neonato la causa di onore (551, 578, 579, 587, 592); nei delitti contro l'onore la ritorsione (599); nei delitti contro la inviolabilità dei segreti il difetto di giusta causa (619, 621, 622); nel furto lieve l'urgente bisogno (626); lo scopo dello smercio o della distribuzione di scritti o di disegni nelle grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (657); il fine scientifico o didattico nel maltrattamento di animali (727); lo scopo scientifico o di cura nel trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui (728) ecc.

Ma quanti altri motivi non previsti e non prevedibili dalla legge, perchè contingenti, casuali, sporadici, nelle vicende della vita del delinquente, diretti, indiretti, attribuibili anche all'altrui influenza, non determinano di per sè la volontà criminosa, o non ne accrescono o diminuiscono l'efficienza, sì da rendere più grave o più attenuato l'indice della pericolosità del soggetto!

Certo la classificazione fin qui fattasi, in dottrina e nel diritto positivo, delle categorie dei reati, secondo il bene giuridico dagli

stessi obbiettivamente offeso, risente della vecchia astratta concezione del reato.

Nella ragione pratica la ragione giuridica ha il suo controllo ed i suoi limiti.

Non è, ad esempio, nella sfera della stessa attività criminosa l'omicidio del sicario, del grassatore, del rapinatore e quello del passionale per cagione d'onore, o dell'omicida suicida, o dell'omicida per eutanasia. Così dicasi del furto preparato con scaltrezza e consumato con audacia dal ladro professionale, in confronto allo spigolamento nell'altrui fondo, al pascolo abusivo, al danneggiamento. Nè il vuoto di cassa del cassiere bancario, che varca il confine col bottino, è moralmente assimilabile al peculato (*nomen iuris* più grave) del paria della burocrazia che, stretto dal bisogno, spilla per qualche tempo piccoli importi dalle pubbliche casse. Sono abissi, se si guarda al danno sociale ed alla pericolosità!

Queste profonde sperequazioni notava acutamente il Bosco fin dal 1892, preoccupato dalla insufficienza delle sue statistiche a cagione dell'eterogeneità soggettiva degli elementi, e se ne preoccupavano eziandio i congressi internazionali di statistica.

Grande scienza la statistica quando è sapienza del misurare l'omogeneo!

Si può per essa ripetere l'osservazione del BERGSON: «Ce qui distingue notre science, ce n'est pas qu'elle expérimente, mais qu'elle n'expérimente et plus généralement ne travaille qu'en vue

de mesuren».

È un processo scientifico, ma prima che scientifico naturale, la comune esperienza, l'esperienza ereditata. È vera l'affermazione del VACCA: «Il diritto diventa scienza sperimentale specialmente mediante la statistica, cioè mediante l'adozione del procedimento comune a tutte le altre scienze, che consiste nel ridurre le qualità in quantità».

Ma quando le qualità non sono omogenee, il calcolo delle quantità è vano; e non si può razionalmente concepire conclusione di statistiche giudiziarie che siano fondate su qualità omogenee solo formalisticamente, cioè sul dato fittizio del *nomen iuris*, anziché su similarità di condizioni soggettive.

Dobbiamo però riconoscere che non è nemmeno facile compito classificare, nell'architettura di un codice, i fatti-reati secondo i motivi determinanti; astrattismo complesso, non è chi non veda; mentre più agevole riesce, nella pratica, approfondire dell'azione delittuosa qualunque, i motivi tutti, preveduti e non preveduti da norme, per trarne giudizio di imputabilità od almeno, occorrendo, di segnalazione scientifico-giuridica.

Con ciò intendiamo anzi di apprezzare lineamenti programmatici come quelli dell'ALTAVILLA, per cui, ad esempio, dovrebbero essere aggruppati in un'unica sezione tutti i delitti politici, secondo un concetto soggettivistico di essi, e dovrebbero meglio distinguersi per categorie i delitti contro l'integrità fisica a seconda della loro soggettiva gravità e dovrebbero raccogliersi in

un unico titolo, dal disseminamento del codice, i delitti contro la proprietà, avendo riguardo esclusivamente all'elemento soggettivo, poichè, ad esempio, la psicologia non riesce a differenziare il peculatore ed il malversatore dall'indebito appropriatore.

Evidentemente, però, questi correttivi non basterebbero; il giudizio sul motivo determinante in relazione al grado di pericolosità del soggetto, dovendo essere libero pieno sovrano, esige la condizione dell'indeterminatezza della pena od almeno di una discrezionalità, per larghissimi confini, di specie e di misura, della sanzione.

Qui la pratica assurge ad un'alta funzione critica, perchè reclama per sè, a fini di giustizia, una responsabile libertà. La pena, legislativamente determinata nella qualità e nella misura, si impone, come garanzia di giustizia, in un momento storico che era caratterizzato dal necessario prevalere di una politica criminale che combatteva polizieschi ordinamenti; nella attualità scientifica del diritto criminale quella ragione si vuota di contenuto.

Essa oppone ormai soltanto la ostinata resistenza della tradizione.

Ma la *dosimetria penale* ha fatto il suo tempo e, del resto, alla sanzione a tempo indeterminato aveva acceduto anche qualche giurista classico, come il compianto STOPPATO.

Vedasi più a fondo quello che avviene a causa dell'eclettismo del codice attuale.

Indubbiamente esso contiene una postulazione scientifico-

criminologica di eccezionale importanza (la norma dell'art. 133); una sintesi dell'evoluzione del pensiero penalistico, un aggiornamento della dottrina e della scienza, un indirizzo ed un programma di futuri sviluppi.

Devesi, invece, riconoscere che tanto esce dalla simetria architettonica dell'insieme; la purezza della linea del dettaglio si isola nello stile composito dell'insieme; proprio accanto vi fa più stridente contrasto un antico rudere, è l'articolo immediatamente precedente, che esige la determinatezza e la tassazione della pena.

E pertanto mentre è deferito al giudice il compito ponderoso (se egli lo voglia assumere con coscienza e responsabilità) di studiare profondamente la personalità del reo, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo o grado della colpa, motivi a delinquere, carattere del reo, precedenti di vita e di attività criminosa, comportamento contemporaneo o susseguente al reato, condizioni di vita individuale e sociale (genericità di motivi e sintomatologia di motivi); tutto siffatto studio è isterilito e reso pressochè vano, perchè tanta e così illimitata fiducia nel giudizio del magistrato è polverizzata dall'angustia di quei poteri discrezionali che sono soffocati dai limiti sanzionatorii aprioristici della legge, i massimi, i minimi nelle pur indeclinabili specie di pena.

Che sono codeste rigide sbarre che vogliono imprigionare, in

una determinatezza quasi assorbente, la coscienza del giudice, ormai largamente aperta alla panoramica visione delle munite complesse cause delle azioni antisociali, a cui così varie cure sono dall'empirismo clinico suggerite, quanto alla misura, al modo, alla specie?

Non è forse per questo che l'art. 133 è rimasto una espressione di mero ornamento scientifico?

Si veda praticamente. Può avvenire di dover giudicar oggi, ad esempio, del grave comportamento di un padre di famiglia, che dimentico, sin dagli esordi della vita coniugale, degli elementari doveri verso il coniuge e verso la prole, neghittoso, dedito ai vizi, sperperatore, esuli dal tetto coniugale per abbandonarsi ad una vita scandalosa e si sottragga agli obblighi dell'assistenza verso i suoi; il giudice, pur tocco a fondo da così grave crudele eccezionale scempio degli affetti e dei doveri famigliari, dovrà costringere la propria coscienza all'applicazione di una pena restrittiva non superiore ad un anno di reclusione (art. 570 c.p.).

Potrà avvenire domani che altro giudice, o quello stesso, sia chiamato a giudicare del parricidio commesso su quel padre da uno di quei figli, in un momento emozionale di constatati nuovi trascorsi, per cui l'adorata madre, sfinita dai dolori e dagli stenti, si sia accasciata in preda alla disperazione.

Con tutte le attenuanti dei motivi, chi sottrarrà quel figlio, certamente non pericoloso, alla bollatura del parricida? Non

certo l'art. 133 rigidamente vigilato dalle ferrate spranghe dei limiti! E nemmeno l'attuale Corte di Assise, che, nell'ibridismo della sua composizione, non è più giudizio etico di popolo, incontrollabile e non è nemmeno giudizio esclusivo e pienamente responsabile di magistrato!

5. — Abbiamo di proposito, tra i motivi a delinquere, sottaciuto sin qui quello indicato nell'art. 62 n. 1 cod. pen., *l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale*.

Altra conquista scientifica nell'impostazione del principio.

Ma nella traduzione legislativa?

Intanto: chi opera per motivi morali e sociali può essere ritenuto socialmente pericoloso? Non vi è contraddizione nei termini?

Anche qui le conseguenze sono in acuta stridenza con la solennità dell'enunciazione. Infatti il giudice non può andare al di là di una tenue diminuzione di pena; nella stessa misura, ad esempio, di chi, prima del giudizio, abbia riparato il danno. Ma vedasi l'enorme soggettiva disparità, il riparatore del danno, intanto, è un imputabile in pieno; potrà essere un pentito, ma è, comunque, un pentito coincidentalmente interessato al pentimento.

Come assimilarlo al vindice della morale, al difensore della società?

Perchè si scrivono parole edittali così grosse, se sono destinate ad una applicazione tanto delusiva?

Ci si rende conto che l'azione determinata da motivi morali e sociali può essere la manifestazione generosa dell'apostolo, del martire, dell'eroe?

Forse i grandi errori giudiziari della storia, come quelli che portano i nomi di Socrate e di Gesù non gridano ancora, attraverso i millenni, la protesta umana dei popoli sitibondi di giustizia?

Se si dichiara impunibile chi, per un legittimo egoismo, difende un diritto proprio o d'altrui da un pericolo attuale, rappresentatosi alla sua percezione come una ingiusta offesa, come ritenere punibile, sia pure con attenuazione, chi abbia agito per respingere un'offesa alla morale ed alla società?

Per tornare all'ambito degli articoli 132 e 133, avviene anche di chiederci a che serva l'indagine sui precedenti di vita dell'imputato, se, di fronte al delitto occasionale o passionale di chi, essendo insignito di una vita di opere illustri e generose e perciò anche non socialmente pericoloso, non è dato al giudice di proclamare la compensazione, nei riguardi della sanzione, tra la benemerenzia anteatta e l'atto delittuoso, salva naturalmente la riparazione del danno.

La verità è che riforme fondamentali, come quelle dell'art. 133, non vanno enunciate a mezza voce e strozzate dal compromesso! Evidentemente trattasi di norma dimostrativa ed il suo largo senso doveva essere comprensivo dei casi previsti dagli ar-

ticoli 61 e 62 e di ogni altro motivo a delinquere anche non considerato specificatamente dalla legge, con piena discrezionalità per il giudice, sia quanto alla misura sia quanto alla specie della sanzione; sicchè quando si tratti, per qualsiasi reato, di grave pericolosità, non sia limite al giudice nella misura della difesa sociale, in forma di pena o di misura di sicurezza, e quando invece si tratti di minima o di evanescente pericolosità, siano declassabili le sanzioni dalle restrittive alle pecuniarie, sino anche a semplici censure, alla guisa della maggior parte dei regolamenti disciplinari.

Sul morale di tanta gente bennata queste agirebbero più efficacemente che non facciano le demoralizzanti pene di restrizioni.

Per tal modo la scala dei motivi troverebbe, nell'empirismo giudiziario, proporzionata rispondenza all'entità concreta del fatto delittuoso, psichicamente considerata.

Non si nega che istituti ai risocializzazione sieno la condanna condizionale, il perdono giudiziale, la liberazione condizionale (*probation system*) ed il lavoro remunerato; ma le personalità sono munite e, fra le cure morali, per fatti e condizioni soggettive, che non destano affanni, la correzione morale da parte della società, che si espliciti in una censura e ad essa si limiti, facendosi invece largo uso dei risarcimenti e delle morali riparazioni, può raggiungere quegli stessi effetti a cui mira l'ammonimento, severo nell'espressione e pur in fondo benevolo, che usa il padre di famiglia

verso il figliuolo indisciplinato.

Nessuna traccia che pesi gravemente sull'avvenire, ma il fruttuoso ricordo di un giusto rimprovero.

6. – Quanto al reo di fatto colposo è messo in dubbio che trattisi di specie di delinquente.

Il FERRI lo escludeva; ed anche altri.

Certa corrente psichiatrica considera i delinquenti colposi come neuropatici, affetti da debolezza instabile, come eredità nervosa (MAGRI).

Ma è materia che meno di ogni altra consente generalizzazioni. Anche fissare l'elemento soggettivo del delitto colposo non è compito facile per il giurista, specialmente dopo che vi fu esclusa la prevedibilità dell'evento, giustamente cara al CARRARA e all'IMPALLOMENI.

Con la teoria della causalità si disegna la colpa aquiliana, non anco la colpa penale. Il codice è costretto ad una definizione negativa, di esclusione: il reato è colposo, o *contro* l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è *voluto*. Altrove aggiunge che se fu preveduto la pena è aggravata, ma resta colposo.

La pratica brancola fra le lacune e le malcerte teorie.

Quanto alla criminologia, come attingere dall'esperienza caratteri particolari propri della personalità dell'imprudente, del negligente, dell'imperito, dell'inosservatore di regolamenti, ordinari o discipline?

Tutto si limita ad asserire che il delinquente colposo è *asociale*, difettando di altruismo, poichè gli era dato di prevedere l'evento. E sia che la prevedibilità dell'evento dia al fatto quel maggior grado di colpa che lo distingue dall'illecito civile, ma in ogni altro caso, no! No, se sia imperizia, perchè chi può farsi giudice della propria capacità? Tanto meno quando trattisi di disattenzione proveniente da cause psico-fisiologiche. Ad esempio, non è disumano colpire di pena l'operatore stanco, esaurito, quando l'equilibrio del sistema nervoso più non lo sorregge? Non è causa volontaria di comportamento la fatica quando, avendo ragione della resistenza individuale, diminuisce i poteri di attenzione ed ingenera distrazione ed errore. Si ricordi quello che magistralmente ne scrisse il MOSSO.

La psicologia profonda ha studi interessanti su quei fatti della vita quotidiana che il FREUD, l'JUNG ed altri comprendono sotto le determinazioni di *lapsus*, o di atto mancato, soffermandosi a considerarne la influenza, fra altro, sui reati colposi.

Sono distrazioni, dimenticanze, gesti automatici, inconsciamente originati da tendenze represses; egoismi, gelosie, antipatie, invidie, compresse dalle inibizioni della educazione morale, esercitano tuttavia, nel mondo dell'inconscio psichico, la loro influenza, non avvertita dalla coscienza, e si concretano in un atto mancato della vita, senza che ci si renda conto delle ragioni vere del suo fallimento, che soliamo attribuire al caso.

Il campo di osservazione degli atti mancati, rigorosamente

sperimentale, dà il senso della realtà delle leggi che la psico-analisi ne trae.

Essa è indotta, seguendo questo indirizzo logico, a considerare i fatti colposi come mai o solo eccezionalmente scusati dal caso fortuito, mentre per lo più sarebbero determinati da cause profonde ed incoscienti della colpa.

È terrificante pensare che si possa essere, all'occasione, feritori e persino omicidi per il meccanismo di un processo psichico del nostro subcosciente!

Ma l'osservazione della psicoanalisi è piuttosto empirio-clinica che teorica; invero non tutti i fatti ritenuti colposi vi si adattano. Ad esempio, non sapremmo adattarvi le pretese colpe dei chirurghi che abbiano abbandonato medicature o strumenti nel campo operatorio umano. Vi furono casi, fortunatamente rari, che destarono clamore per il fatto in sè e per la fama dell'operatore indiziato.

Colpa? Bisogna leggere sull'argomento le pagine toccanti del MAIOCCHI, nella interessante *Vita di chirurgo*, per convincersi che la psicologia del chirurgo, tutta protesa nella lotta spesso titanica contro la morte, in un completo isolamento da ogni altra attività mentale, mal si concilia con l'elemento soggettivo di una qualsiasi teorica di colpa penale.

Gli sforzi della giurisprudenza nell'indagare uno stato di negligenza, o distrazione o incuria, sono inizialmente assurdi *per la contraddizion che nol consente*.

Potrà, nell'operazione chirurgica, venir meno il magistero tecnico, od attardarsi il bisturi, fatalmente, nella perplessità del caso diverso dal diagnosticato; e questi non sono, per evidenti altri motivi, casi di colpa; ma la logica psicologica non può consentire la volgare incuria.

E, del resto, come accusare il benefattore di colpa nella esecuzione dell'opera benefica?

L'argomento ci porterebbe ancor più lontano; ma non è di questo luogo.

La realtà è che vi sono molti ed anche pregevoli tentativi di teorizzare la colpa penale, ma che la teoria e specialmente la teoria psicologica della colpa penale non fu ancora scritta, forse perchè la colpa non è... penale!

7. — NOTA BIBLIOGRAFICA. — E. FERRI: *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928; DE SANCTIS: *Psicologia sperimentale*, Roma, 1929, II, pag. 57, 372, 373; A. GEMELLI: *Metodi, compiti, limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*, Milano, 1938; CARRARA-ROMANESI: *Medicina legale*, Torino, 1940, vol. II, 326; B. DI TULLIO: *Antropologia criminale*, Roma, 1940; E. ALTAVILLA: *Classificazione dei delinquenti e dei delitti*, in *Corte di Assise*, 1938; U. FIORE: *Sistemi di contraddizione dell'io*, in *Riv. di psicologia*, 1940, n. 334, pag. 404; F. DEL GRECO: *Su alcune caratteristiche dei delinquenti passionali*, in *Giust. pen.*, 1943, I, col. 74; A. BOSCO: *Lo studio della delinquenza e la classificazione dei reati nella statistica penale*,

Roma, 1892; R. VACCA: *Il diritto sperimentale*, Torino, 1923, pag. 20; BERGSON: *L'évolution créatrice*, Paris, 1907, pag. 360; G. LOMBARDI: *Sociologia criminale*, Napoli, 1942, pag. 698 e segg.; A. NICEFORO: *Criminologia*, Milano, 1941, vol. I, pag. 297 a 302; E. ALTAVILLA: *La teoria soggettiva del reato*, Napoli, 1933; S. FREUD: *La Psychopathologie de la vie quotidienne*, Paris, 1933; MOSSO: *La fatica*, Milano, 1892; C. G. JUNG: *Seelenproblem der Gegenwart*, Zurigo, 1932; McDUGAL: *An Introduction to Social Psychology*, London, 1908; LENZ: *Op. cit.*; SEELIG: *Personalità e responsabilità*; A. MIOTTO: *Psicologia del comportamento sociale*, Firenze, 1939; ADLER: *Ueber den nervösen Charakter*, Munchen, 1928; Id.: *Praxis und Theorie der Individualpsychologie*, Munchen, 1930; E. ALTAVILLA: *I fattori della delinquenza colposa*, Napoli, 1908; A. MAJOCCHI: *Vita di chirurgo*, Milano, 1944; E. PIETRIBONI: *Psicologia e psico-analisi forensi*, Roma, 1940; G. A. BELLONI: *Lo specchio dell'Erinni*, Firenze, 1943.

XII

LA DELINQUENZA MINORILE

1. Psicologia e psicopatologia minorile. – 2. Il costituzionalismo criminale nei minori ed il fattore mesologico. – 3. La metodologia etiologica sulle gravi forme di delinquenza minorile. – 4. Legislazioni penalistiche e profilattiche. – 5. Nota bibliografica.

1. – Fatti di comune ed anche di grave delinquenza sono, purtroppo, frequenti da parte di minori di età; ma vi è una delinquenza minorile con caratteri propri?

Conviene osservare che il problema si inserisce, sino ad un certo punto, nella comune criminologia; è più complesso, più oscillante, più fluido nella significazione dei suoi dati ed ha aspetti sociologici e pedagogici spiccatissimi, talora assorbenti.

Già comincia ad essere compito punto agevole fermare l'attenzione sulla psiche del fanciullo, che è biologicamente connessa con le fasi critiche non graduali della crescita, specialmente in quel periodo della pubertà che segue il primo distacco dai genitori.

Va considerata inoltre la plasticità dello psichismo infantile, sul quale poi l'apparire della sessualità produce turbamenti sensibili, di varie specie.

È l'età ingrata, caratterizzata dalle eccessività egoistiche emergenti dal profondo dell'incosciente, a mala pena contrastate dal primo apparire degli istinti sociali, i primi freni inibitori; sono labilità e discontinuità affettive, perplessità, scontentezze, idee di colpa per il sopravvivere dei complessi sessuali dell'età così detta *freudiana* (dal quarto al settimo anno), ridestati ed accesi dal frammischarsi dei sessi, dal contatto con soggetti sessualmente precoci, dalle pratiche onanistiche, dalla suggestione derivante da letture e da spettacoli erotico-sessuali.

Vi si originano turbamenti profondi, solchi psichici, talora anche deviazioni e persino affettive psicopatie sessuali, che si ripercuoteranno nel periodo dell'età adulta. La biotipologia contrassegna i fanciulli ipertimici fra i candidati ai perversimenti sessuali e morali, quelli che conservano l'impronta dell'incertezza sessuale nella forma puerile del viso e del soma, come nella psiche arretrata alla fase puerile e prepubere; mentre spesso la sfera sessuale presenta tendenze omosessuali od ambivalenza sessuale difettosa di inibizioni e dominata dall'egoismo.

La psichiatria rivela il fondo frequentemente patologico della delinquenza minorile per altre forme pure psichicamente controllabili. Si sofferma particolarmente sugli encefalitici e rileva le alterazioni elementari che subiscono nell'affettività, nell'emotività del carattere, della sfera etica e della volontà, con impulsi violenti o apatie, con insofferenze all'adattamento sociale, abulie e conseguenti predisposizioni a reazioni antisociali.

È una metamorfosi del carattere, per cui ragazzi ordinati tranquilli miti rispettosi affettuosi obbedienti si trasformano in impulsivi violenti instabili mendaci crudeli osceni, con tendenze al furto, al vagabondaggio, pur mantenendosi inalterata la sfera intellettuale, per cui i soggetti sono le vittime inconsapevoli di una cerebropatia organica latente.

È su tal punto concorde la letteratura scientifica, che si afferma particolarmente sul *parkinsonismo encefalitico*, lesione organica cerebrale che colpisce la corteccia frontale e determina dissociazione psichica.

Inerentemente alle accennate dirette cause patologiche e funzionali, ed anche indipendentemente da esse, l'ereditarietà in largo senso, cioè comprendendovi il congenitismo, ha la sua notevole parte nella predisposizione delinquenziale del fanciullo. La statistica etiologica dà abbondanti dati di eredità patologica da alcoolismo, da lue, da tubercolosi, da psicopatie.

È poi da taluni scrittori riconosciuta l'esistenza di un costituzionalismo psichico-ereditario predisponente alla criminalità e persino di una ereditarietà specifica criminale, per quanto di tale trasmissione si consideri difficile il controllo; non è, infatti, agevole distinguere, nei singoli casi, fra criminogenesi atavica ed ambientale, potendovi essere, fra altro, trasmissione che rimanga latente in soggetti nei quali l'ambiente di lor vita eserciti anzi una influenza inibitoria.

Quale si sia la criminogenesi minorile, non va sottaciuta una

osservazione dell'HEALY, nel trattare della psicologia del delinquente immaturo, allorchè dimostra come questo arrivi al delitto attraverso una serie di conflitti e di prove penose; conflitti del cosciente e del subcosciente, dei quali, del resto, è, per quanto a tutti è noto, il ricordo, come un solco profondo, una cicatrice psichica, in uomini che, superata la crisi, trovarono sicuramente la via diritta della vita.

2. — Ma, ad uscire del tutto da stati patologici e subpatologici, vi è un costituzionalismo infantile criminale?

Due nette tendenze si manifestano al riguardo nella psichiatria, come nella medicina legale.

Vi è chi afferma che, se un costituzionalismo esiste, esso è sempre patologico nel fanciullo; si ammette l'amoralità e la immoralità, ma è netta patologia mentale, cioè un carattere di malattia neuro-mentale, forme degenerative in senso lato, sovente con sintomi di debolezza intellettuale (epilettoidismo, isterismo, schizoidismo o postumi di encefalopatie; oppure tare ereditarie di alcoolismo, sifilide, tubercolosi).

Anche gli instabili psichici sono considerati da questa corrente per psicopatologici, pur ritenendoli tendenziali (non è, come si vede, il senso esatto del codice).

Il DE SANCTIS trae i minorenni delinquenti dagli insufficienti affettivo-volitivi instabili e dai misti deboli-instabili, nei quali ultimi sono notate frequenti tendenze criminali per fattori ereditari

costituzionali, oltre a fattori ambientali.

Per altra corrente, invece, non è costituzionalismo; è instabilità psichica che caratterizza, più o meno, a seconda dei soggetti, la costituzione del minore; questi, a parità di ambiente, soggiace più facilmente, che non il normale, al fascino soggettivo delle azioni illecite.

Avviene di considerare più a fondo i perturbamenti del carattere nel periodo critico-evolutivo della pubertà a cui già accennammo.

Le tendenze altruistiche-sociali non hanno ancora avuto sviluppo; si ingenerano nell'esperienza contrasti fra desideri e timori, fra bisogno di espandersi, di darsi ad iniziative e contenutezze timorose. Nei maschi il destarsi sessuale determina pratiche onanistiche, nelle femmine gli innamoramenti sessualistico-sentimentali verso compagne di scuola, maestre, amiche.

Gli autori segnalano «reati di nostalgia» caratteristici dei giovani allontanati dalla casa paterna; domestici che incendiano la casa dei padroni, bambinaie che soffocano i bimbi loro affidati, gli uni e le altre trascinati dall'impulso ansioso di ritornare alle loro case.

Secondo statistiche germaniche, speciale inclinazione per il reato di incendio sarebbe dimostrato dalle ragazze nel periodo dello sviluppo puberale, senza che ne sia rilevato il nesso. In minor misura tal reato è commesso dai minori maschi. Per ogni 100 adulti, ve ne sarebbero 42,9 sotto i 18 anni e fra le femmine per

ogni 100 adulti ve ne sarebbero 39,7 sotto i 18 anni.

Frequenti i piccoli furti, specialmente i famulati, i falsi giuramenti e le false accuse; sempre secondo le statistiche germaniche, la criminalità femminile per falsi giuramenti è nella donna al di sotto dei 18 anni quadrupla che nelle adulte. In totale la criminalità stessa è nelle donne un terzo di quella degli uomini, ma nell'epoca della pubertà le ragazze superano i ragazzi del 50%.

La maggior parte delle false accuse provenienti da ragazze hanno un contenuto sessuale (accuse di atti osceni, di tentativi di stupro o di corruzione ecc.). Fatti delittuosi connessi con la prima comparsa dell'istinto sessuale in soggetti inesperti della vita.

Frequente la sproporzione fra il movente e l'atto delittuoso; imperioso il dominio della fantasia e dell'imitazione; fughe dalla casa paterna ed inscenamento di fatti delittuosi visti nelle cinematografie.

In tutte codeste forme delittuose appaiono intimi conflitti fra un certo senso di incapacità e di inettitudine alla vita ed il fascino del mondo esterno (FERRIO).

La insufficienza mentale è considerata prevalente sulla influenza dell'ambiente ed è anzi da taluni nettamente qualificata come *fattore biologico della delinquenza minorile*.

Ma è esatto tale giudizio di prevalenza?

Come non isorgere accanto alla piccola figura del fanciullo il proiettarsi della grande ombra della società? Si pensi all'ingente

numero di minori cresciuti in piena disorganizzazione di vita familiare, a contatto con le più crude realtà della miseria, dell'alcoolismo, dell'incesto; abbandonati alle insidie della strada, disertori della scuola, non accarezzati dall'alone dello spirito religioso, accessibili alle seduzioni della cinematografia, delle sale da ballo, accomunati di giorno e di notte in una pericolosa promiscuità di sessi.

Gli studi di psicologia individuale dell'*Adler* mettono in luce quel bisogno istintivo di tenerezza (*Zärtlichkeitsgefühl*) tipico della vita infantile, che, non soddisfatto, determina un conflitto interiore, una forma di ribellione spesso generatrice di criminalità.

L'ambiente agisce sulla plastica psiche con meccanismi imitativi suggestivi costruttivi, spesso sommandosi, nella stessa direttiva, con le tare ereditarie personali, sempre con quelle psicosociali e perciò non è da trascurare l'opinione di taluni studiosi che la criminalità minorile sia quasi tutta falsa, cioè ambientale, specie se si consideri che, nel delitto minorile, a psicologia immatura, non operano, od operano appena crepuscolatamente, i motivi a delinquere.

Che se su particolari influenze dell'ambiente, specialmente economiche (pauperismo) si fermi l'attenzione, il problema, da giuridico-biologico, si fa essenzialmente sociologico, o sociologico con influenza sulla biologia, come è sostenuto da taluni appassionati studi di GIUSEPPE VIDONI.

Al I Congresso internazionale di psichiatria infantile, nel 1937, HENYER, ALEXANDER, EARL, VERGANI concordavano nel calcolare fra il 30 e il 35 la percentuale degli instabili fra i casi esaminati, casi di insufficienza di grado lieve, associata a certa misura di instabilità.

3. — Comunque, per le esigenze della criminologia e per quelle della giustizia, la etiologia della delinquenza del fanciullo non può prescindere dal metodo clinico totalitario. Varranno certamente gli strumenti psicometrici, la semeiotica neurologica, l'impiego dei reattivi, secondo i metodi RORSCHACH, FRANCEN, WALSON, CUSLING e RUGH, MIRA ecc.; ma varrà soprattutto l'osservazione intelligente ed insistente del clinico, con l'anamnesi quanto più larga ed esauriente, poi che il giudizio diagnostico di costituzionalismo organico è particolarmente difficile, trattandosi di soggetti in fase evolutiva, e quello psichico deve fare i conti con l'instabile immaturità.

Per queste stesse considerazioni anche i dati statistici (in alcuni paesi, come, ad esempio, nella Francia e nel Belgio, fra i condannati minorenni ed i minori sottoposti a vigilanza, si ha l'80% di anormali dell'intelligenza e del carattere e solo il 20% di normali; nè questi dati oscillano di molto altrove) dovranno prendersi con criteri di molta relatività. Ugualmente dovrà farsi per esperimenti di classificazioni tipologiche nella delinquenza minorile, anche se vengano da fonti autorevoli, come quella,

dell'HENIER, che suddivide i criminali immaturi in: *a)* normali, vittime dell'ambiente; *b)* deboli di mente; *c)* malati emotivi, epilettici, encefalitici, schizofrenici; *d)* piccoli antisociali vagabondi paranoici ladruncoli; *e)* grandi antisociali perversi.

Più semplice e più chiara la classificazione della dottrina italiana, in: *a)* deboli dell'intelligenza; *b)* instabili; *c)* deboli instabili misti; e poi ancora in: *a)* cerebropatici; *b)* oropatici; *c)* biocerebropatici. Soprattutto si dovrà, nel campo giudiziario, avere comune con illustri clinici la fede nella cura dell'immoralità costituzionale dei delinquenti minori, praticata con mezzi medici, psico-pedagogici e giuridico-sociali.

Vi sono però forme criminali che, per il grado di intensa perversità, farebbero disperare di ogni possibile emenda. Ma qui si affaccia, per motivi di armonia, il quesito che è proprio della terapia medica: sono più domabili i processi acuti della malattia o quelli tendenti alla cronicizzazione?

La risposta non è dubbia, sia che riguardi i maturi che gli immaturi: troppo grande parte del complesso del problema della delinquenza è la recidività per non preoccuparsi della sorte di questa.

Soltanto che per gli immaturi è, in ogni caso, molto più probabile il riadattamento.

L'impostazione del tema ci trascina verso il fascino della casistica.

Naturalmente esigenze di proporzionalità ci indurranno a pochi casi fra i più caratteristici.

Al Congresso internazionale di criminologia del 1938 il Dott. ALDO VERNETTI, Presidente della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Genova, narrò di un quindicenne che si era reso colpevole dell'uccisione volontaria del padre mediante un colpo di fucile.

La pena gli era stata abbreviata da succedutisi decreti di indulto. Uscito dal carcere, nel rifugio pietoso presso una sorella, il pregiudicato ebbe la cinica audacia di sedurne la figlia e, quasi non bastasse, ne svaligiò la casa.

Recidività gravissima.

Commentava il VERNETTI: «Per costui è soltanto acconcio rimedio, dopo che abbia espiato la pena, metterlo in condizione di non nuocere ulteriormente: ma se chi lo giudicò la prima volta avesse ben compreso il suo compito, studiato ed esaminato il cattivo giovane, a cui più premeva aver denaro per i propri troppi vizi che onorare il padre e rispettarne la vita, i dolori ed i guai successivi non si sarebbero verificati».

Si resta colpiti e pensosi. Però il caso, scientificamente, è presentato in forma troppo scheletrica; difettano dati eredo-anamnestici, difettano ragguagli sulla dinamica dei delitti commessi, difettano notizie sul comportamento in carcere e soprattutto sul trattamento a cui fu sottoposto. Si può dire che siamo, a giudi-

care dall'esposto, persino estranei alla ermeneutica del nuovo codice.

Con maggiori approfondimenti fu esposto, allo stesso Congresso, dall'allora Direttore Generale degli istituti di prevenzione e di pena, il compianto GIOVANNI NOVELLI, questo altro caso: Il 21 giugno 1934, in un paesetto della Provincia di Avellino, il ragazzo Lisi Antonio, non ancora decenne, incontratosi occasionalmente nella propria abitazione con la bambina A.M., di anni tre, dopo aver assicurata la chiusura della porta di ingresso, la bendava, la sottoponeva ad atti di libidine, le procurava numerose contusioni escoriate ed infine la buttava nella strada, da dove la poverina veniva raccolta e trasportata nella casa della propria madre.

Il ragazzo, non processato per la sua tenera età, veniva, per iniziativa del NOVELLI, sottoposto ad uno studio accurato da parte del Prof. DI TULLIO.

Conviene riassumere il giudizio reso dall'illustre clinico: il reato commesso era di natura istintiva; nell'anormalità della paleopsiche del soggetto andava ricercata la origine di quello stato di aggressività e di violenza, mista a probabili componenti a tipo erotico, che potrebbero svilupparsi maggiormente dopo la pubertà e dare così luogo a varie deviazioni, fino al sadismo; ed ugualmente nella struttura anormale della sua paleopsiche andava ricercata anche l'origine di quella particolare sensazione di piacere che il Lisi ricordava di aver avuto nel momento in cui,

dopo aver buttata violentemente la bambina sul letto, cercava di soffocarla sotto il peso del suo ginocchio. Il ragazzo presentava quella struttura antropo-psicologica, contraddistinta da una particolare anormalità del carattere, la quale è nota con il nome di struttura criminogena o costituzionale delinquenziale ad orientamento misto (ipoevolutivo e neuropsicopatico) ed è la più favorevole a che l'individuo, sotto l'influenza deleteria dell'ambiente, diventi delinquente abituale o per tendenza.

Però, quanto alla rieducabilità, il DI TULLIO giudicò che, nonostante le accennate anomalie costituzionali e la conseguente predisposizione al delitto, il ragazzo fosse ancora rieducabile socialmente, specie nel senso di una possibile utilizzazione nella vita sociale, in quanto era ancora nell'età che permette profonde modificazioni a carico anche della struttura temperamentale, per quella particolare plasmaticità cerebrale, che è caratteristica della fanciullezza e dell'adolescenza.

Notiamo che questo è precisamente il punto di convergenza nel pensiero di antropologi, di giuristi, di sociologi di fronte al problema della delinquenza minorile; nulla di definitivo, per grave che sia il delitto, perchè tutto nel soma e nella psiche è ancora in formazione.

E forse per ciò vedemmo in riviste straniere commentare con qualche riserva una decisione della magistratura italiana che pur, a stretto rigore di dogmatica giuridica, non faceva grinza. Trattavasi di un minore che, essendosi recato alla caccia con un suo

conoscente più anziano ed avendolo, per imprudenza, ferito piuttosto gravemente, nell'emozione che lo prese per le conseguenze prevedibili della sua responsabilità, con altro colpo di fucile uccise il malcapitato compagno.

Atto atroce, certamente, ma altrettanto insensato e sproporzionato, comunque, in estrema misura, col motivo; sicchè parve alla difesa dell'omicida che il delitto rivelasse, in condizione di psiche immatura, un'emotività morbosa, una condizione di psichica anomalia.

Non valse, nemmeno davanti il Supremo Collegio, la eloquenza di un famoso clinico del Foro, il compianto GENNARO ESCOBEDO, a superare la barriera dell'art. 90 del codice penale, per cui gli stati emotivi passionali non escludono la imputabilità.

Avviene sempre che, trattandosi di adolescente, i giudizi di piena responsabilità lascino l'animo sospeso, nel presagio che l'arbusto stentato sviluppi, ad un tratto, la pianta rigogliosa. Tale il pensiero di un'esperta in materia di delinquenza minorile, l'avaneese ANNA BINDER DE KATES, quale per implicito si legge nella narrativa ch'essa fa del caso di quel minore che, a tredici anni, aveva manifestato deviazioni omosessuali e nello stesso tempo si era dato ai reati contro il patrimonio.

Il Tribunale minorile cubano, anzichè internarlo in un riformatorio, ove le sue male inclinazioni avrebbero raggiunto la corruzione definitiva, lo affidò, sotto una particolare vigilanza, ad una scuola privata, lontana dal suo paese di origine. Superata la

crisi, ora il giovane, divenuto studente universitario, si avvia con sicurezza ad una carriera di vita onesta ed operosa.

Più recentemente, nel mondo della pratica, ebbero echi riso-
nanti le passionante discussioni suscitate da un recente celebre
processo.

Giova accennarne, per quanto più succintamente possibile. Il
caso è veramente mostruoso.

Vizzardelli Giorgio, quattordicenne, scolaro, figlio del ricevi-
tore del registro di Sarzana, era alunno esterno in quel Collegio
delle Missioni, diretto dal Sac. Umberto Bernardelli.

In un pomeriggio del gennaio 1937 echeggiarono nell'ufficio
della Direzione del Collegio più colpi di arma da fuoco, interca-
lati da grida del Bernardelli: «no! no! mio Dio!» Uscì dall'ufficio
in quel momento un individuo, col cappello abbassato sulla
fronte; una sciarpa gli copriva il viso sin quasi sugli occhi; rag-
giungeva il pianerottolo per fuggire, quivi sostavano studenti;
l'individuo sparò contro di essi, ne ferì uno gravemente.

Nel discendere le scale, l'assassino si incontrò col portinaio
frate Bruno e sparò anche contro di lui. Bernardelli e Bruno mo-
rirono senza che potessero proferire parola.

Fu constatata la scomparsa di denaro e di titoli per circa
15.000 lire.

Certo Montepagani, studente di ingegneria, ivi impiegato in
umili uffici, fu sospettato e processato, ma assolto. Testimone
nel processo era stato il Vizzardelli.

Nel mattino del 2 agosto dello stesso anno sulla strada Falcinello-Sarzana si rinvennero una vettura da noleggio ribaltata nel torrente, poco oltre, il cadavere di tale Delfini Ivio e più lontano il cadavere dell'autista Veneziani Bruno; le due vittime erano state inseguite in fuga e contro di esse erano stati sparati ventun colpi di rivoltella.

Nel mattino del 29 dicembre 1939, nell'atrio del locale dell'ufficio del Registro di Sarzana, fu rinvenuto il cadavere del custode, Bernardini Giuseppe, orribilmente dilaniato alla faccia da colpi di una piccola scure, che gli era rimasta infissa nel cranio. L'ufficio, che era appunto quello del padre del Vizzardelli, era stato aperto, manomesso, senza che risultassero tracce di effrazione. Da una cassaforte erano stati asportati valori.

Il Dott. Vizzardelli disse che teneva nelle proprie tasche le chiavi ed altre doppie si trovavano in casa; queste si rinvennero sporche da zucchero. La sera precedente il padre erasi presentato alla Caserma dei Carabinieri perchè fosse ricercato il figlio non ancora rientrato in casa.

Risultò che il figlio fabbricava cognac; si mise in rapporto questa circostanza (l'uso necessario dello zucchero) con l'uso delle chiavi dell'ufficio imbrattate di zucchero e fu perciò sospettato il Vizzardelli figlio. Portato alla presenza del cadavere del Bernardini, per tre ore si mantenne calmo. Ma intanto si rinvennero traccie di sangue nel suo vestito; una bottiglia rinvenuta

nella sua camera era cosparsa della sostanza zuccherina già osservata sulle chiavi. Si riconobbe di pertinenza della casa la scure omicida.

Stretto dalle contestazioni, il Vizzardelli finì col confessare. Disse, fra l'altro: «Avevo letto il romanzo «Delitto e Castigo» ed altro: «I fratelli Karamanzof»; narravano di delitti commessi mediante una scure: ne fui suggestionato; ho rubato perchè sono assillato dal desiderio di una vita avventurosa; volevo anzi imbarcarmi mozzo nella marina».

Il denaro fu trovato nascosto nei telai delle sue due biciclette.

Si sospettò di lui per gli altri efferati delitti su descritti; si raccolsero gravi indizi; egli resistette a lungo; finì poi col confessarsene autore,

Trattandosi di minore degli anni 18, il Procuratore del Re sottopose il minore a perizia per determinare, dal punto di vista biopsichico, la personalità del Vizzardelli, secondo la legge istitutiva dei Tribunali dei minorenni.

La perizia concluse trattarsi di soggetto mentalmente sano, a personalità psichica caratterizzata da *ipotrofia costituzionale della sfera emotiva-affettiva*, determinatrice della spiccata tendenza del soggetto al comportamento antisociale. Quanto all'anamnesi, all'esame somatico ed all'esame fisiologico nulla di rilevabile. L'intelligenza si palesava normale, povera l'immaginazione, buona la memoria, punto allucinazioni, nè idee deliranti, nè idee fisse; integri il giudizio, il ragionamento.

Le alterazioni riscontrate nella sfera emotivo-affettiva non asurgevano a vere psicopatie interessanti la capacità di intendere e di volere.

Fu condannato all'ergastolo; dichiarato delinquente per tendenza.

Si era svolto dibattito fra accusa e difesa se la perizia di cui l'art. 11 della legge istitutiva del Tribunale dei minorenni, a cui erasi fatto unicamente ricorso, potesse considerarsi perizia psichiatrica a sensi degli articoli 314 e 318 cod. proc. pen.

In realtà la questione processuale era sostanzialmente in funzione di critica della perizia, sulla considerazione delle caratteristiche dell'età dell'imputato, dell'estrema reiterata abnorme ferocia, della drammaticità teatrale coreografica dei misfatti, probabilmente influenzati dalla suggestione delle romanzesche letture.

Nella discussione, i termini della questione furono alternativamente posti: infermità mentale o delinquenza per tendenza?

E la discussione fu eccezionalmente ardente, non solo nelle aule della Giustizia, ma anche nella stampa.

La Corte di Appello di Genova, giudicando appunto del caso Vizzardelli, aveva detto, generalizzando, che «l'amorale o l'immorale in lotta contro l'ordine costituito, fu prima una realtà ed una affermazione scientifica che una figura giuridica».

Nel caso specifico si era soffermata a considerare nel soggetto la mancanza quasi assoluta di sentimenti superiori, la inaf-

fettività, l'egoismo spiccato, la tendenza manifesta al comportamento antisociale, la nessuna aspirazione all'elemento spirituale, il facile adattamento alla vita del carcere, quali sintomi dimostrativi del deficiente sviluppo della sfera emotivo-affettiva; anomalia, secondo il giudice, non incidente sull'imputabilità del soggetto. Ed in considerazione della molteplicità e dell'eccezionale gravità dei delitti, della modalità con cui essi furono eseguiti e dei moventi che determinarono il soggetto a commetterli, si ritenne che egli, non infermo di mente, avesse dimostrato una particolare predisposizione al delitto, avente causa esclusiva nell'indole sua particolarmente malvagia.

Il Supremo Collegio (decisione del 2 maggio 1941) non discordò dal giudice di merito.

Non si può dire però che la risoluzione giudiziaria abbia tranquillizzato del tutto la sfera dei giuristi e degli scienziati.

Invero il fervore stesso con cui oggi si approfondiscono i problemi biopsicologici pare talora moltiplicare i profili dei problemi stessi ed accrescere perciò le peritanze nell'esercizio della pratica; nel caso della delinquenza minorile queste si centuplicano.

Sarebbe ingiusto dolersene; se si guarda dietro a noi ci si accorge che molta strada fu percorsa e però si rinfranca la lena!

4. — Ad un senso realistico e di sano fiducioso ottimismo si ispira per tutto il mondo la legislazione penale per i minori. La

legge belga del 1935, il Bill inglese del 1938, il nuovo codice penale svizzero, la legislazione sovietica per i minori del 1935, i provvedimenti amministrativi degli Stati uniti ecc., instaurano riformatori ed istituti per lo studio delle cause del delitto e della sua profilassi, istituiscono speciali organi di giustizia, sostituiscono alla pena il sistema delle misure educative, e l'affidamento dei minori, dopo la loro dimissione dagli speciali istituti di riforma, ad una vigile assistenza sociale.

Discusse furono le determinazioni germaniche; quivi il problema essendosi inserito in quello razziale, di più vasta portata e più ardentemente seguito, i provvedimenti ne risentirono l'asprezza, specialmente quanto all'uso delle adottate misure restrittive della libertà, che nella stessa Germania del periodo nazista fomentarono dissensi e suscitarono polemiche.

L'organica legge italiana (20 luglio 1934) spalanca una grande finestra dal muro di cinta della legislazione penale sul mondo della criminalità minorile.

Nel duplice proponimento di approfondire le cause generatrici della delinquenza minorile e di curarla, istituisce centri di osservazione per l'esame scientifico dei minorenni; sono indicate ricerche anamnestiche che devono essere ex officio promosse per ciascun soggetto, è sollecitato il parere di tecnici sulla personalità dello stesso e sulle cause della sua irregolare condotta; sono segnalati i mezzi idonei per il suo ricupero alla vita sociale; sono istituiti Tribunali speciali per giudicarlo e per emettere, col

giudizio sul reato, la eventuale punizione e le adatte misure di sicurezza e di profilassi; e sono fondati centri di rieducazione per accoglierlo dopo il giudizio.

Per il giudizio è costituito un collegio misto, ove siedono un giudice ordinario, scabini scelti fra cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia. Questo vasto organico sistema si inquadra negli istituti di più larga portata del perdono giudiziario, della sospensione condizionale della pena, e nelle speciali misure di sicurezza per i minori dettate nel codice (ricoveri in riformatori giudiziari, od in una colonia agricola od in una casa di lavoro; impartizione della istruzione diretta alla rieducazione morale nel corso della esecuzione della pena e la destinazione ai lavori all'aperto, la libertà vigilata).

Sono validi contributi alle provvidenze delle leggi, le scuole autonome per anormali, psichici, come quella di Milano, ora intitolata al nome del DE SANCTIS; ivi il Prof. Medea ha avuto modo di esaminare un numero notevole di fanciulli ricoverati, constatando i buoni risultati ottenuti, attraverso un lungo periodo di assistenza, specialmente quanto alla condotta dei ricoverati: sopra 216 soggetti ben 135 poterono conseguire un'occupazione fissa redditizia; e pur ve ne erano di instabili e di epilettoidi.

È ricordato il pensiero del DE SANCTIS, espresso al III Congresso pedagogico, circa la prognosi dell'instabilità, la quale pur essendo in stretta relazione con la delinquenza minorile, non è

via chiusa al risanamento dei soggetti tarati. Il sistema che abbiamo esaminato ha il pregio di affrontare il problema della delinquenza minorile mercè una applicazione rettilinea di concetti scientifici ed una metodologia clinicamente positiva, operando in profondità sulla costituzione biopsichica delle giovani generazioni, con intuito prognostico di larga visione.

Esso ci dà anche il confortevole auspicio di una coerente riforma, sulle orme dell'esperimento, coordinatrice delle norme e degli ordinamenti tutti della legislazione penale.

5. – NOTA BIOGRAFICA – Il tema: *Etiologia e diagnostica della criminalità minorile ed influenza dei risultati di tali ricerche sugli ordinamenti giuridici* fu trattato largamente dal I. Congresso Internazionale di Criminologia (Roma 3-8 ottobre 1938). Naturalmente di quei lavori noi abbiamo tenuto gran conto e qui ci piace segnalare, fra tutte, le seguenti Relazioni pubblicate nel Vol. II degli Atti del Congresso:

Prof. JACQUES BRISSARD a pag. 27 e segg.; Prof. ALDO CACCHIONE: *Le tendenze criminali negli instabili* a pag. 43 e segg.; Prof. ANTONIO CAZZANIGA: *Rilievi e considerazioni sui minorenni osservati nel Centro di rieducazione di Milano* a pag., 53 e segg.; Prof. UMBERTO DE GIACOMO: *Diagnosi e terapia della delinquenza minorile* a pag. 91 e segg.; Prof. MARIO DE MENNATO: *Osservazioni cliniche su duecento minorenni internati nel Riformatorio Giudiziario di Nisida* a pag. 97 e segg.; Prof. ARTURO DONAGGIO a pag. 111 e segg.;

Prof. MICHELE EMMA: *Postumi nella etiologia della criminalità minorile* a pag. 115 e segg.; Prof. PIETRO FONTES di Lisbona a pag. 136 e segg.; Dottori G. HENRIE e M. BADONNEL a pag. 159 e segg.; Dott. DOMENICO MARGUGLIO a pag. 195; Prof. GIULIO MOGLIE a pag. 211 e segg.; GIOVANNI NOVELLI, Direttore Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, a pag. 217; Prof. GIUSEPPE PELLECANI a pag. 247 e segg.; Dottori ETTORE RIETI ed ALDO FRANCHINI: *Ricerche psico-sperimentali su minorenni criminali e traviati nel Centro di Genova* a pag. 285 e segg.; Dott. OTTAVIO VERGANI: *Rapporti tra insufficienza mentale e criminalità minorile* a pag. 429 e segg.; Dr. ALDO VERNETTI a pag. 483.

Inoltre richiamiamo le seguenti altre opere: N. PENDE: *Trattato di biotipologia umana*, pagg. 208 e segg.; C. G. JUNG: *Seelenproblem der Gegenwart*, Ed. Rascher, Zurigo, 1932, pag. 215 e segg.; A. CARREL: *L'uomo, questo sconosciuto*, Milano, 1940, pag. 267; B. DI TULLIO in: *Atti del I. Congresso Internazionale di criminologia*, Roma, 1938, Vol. I pag. 259; PELLECANI, *ibidem*, pag. 270; Prof. CARROL (Inghilterra) *ibidem*, pag. 284; Prof. CLOSTERMAN (Germania) *ibidem*, pag. 293; Prof. HENIER (Francia), *ibidem*, pag. 267; PAUL-BONCOUR: *Introduction à l'étude de la jeunesse mentalment anormale*, *Journal Méd. Français*, juin 1929; D'ANCONA: *Lezioni di biologia e zoologia generale all'Università di Padova*, Padova, ed. Draghi; C. FERRIO: *Pubertà* in *Dizionario di criminologia*, II, 827; E. PIETTRIBONI: *Eredolues e delinquenza*, in *Rivista Penale*, 1942, fasc. 7-8; HERMANN

SCHUNDLAUSER: *Zur frage Jugendarrestes – Monatsschrift für Kriminalbiologie und Strafrechtsreform*, Vol. 30, pag. 257 e segg.; WERNER VILLINGER: *Zur Erneuerung des Jugendstrafrechts und des Strafvollzugs an Jugendlichen, insbesondere Zur Frage des Jugendarrestes, ibidem*, Vol. 30, pag. 305 segg.; STALH: *Gefängnisstrafe für Jugendliche? in Deutsches Recht*, 1939, pag. 115, segg.; ADLER: *Praxis und Theorie der Individual psychologie*, 1920; K. BORST: *Jugen darrest? Eine Kritik in Deutsche Justiz*, 1939, pag. 39 segg.; GRAEHL: *Zur Neuordnung des Jugendstrafrechts; ibidem*, 1939, pag. 784 segg.; F. GRISPIGNI: *Il significato delle nuove disposizioni sul diritto penale della gioventù in Germania*, in *Scuola positiva*, 1941, I, pag. 101; ANNE BINDER DE KATES: *Consideraciones sobre el método de tratamiento para fatta grave cometida por un menor in Policia segreta nacional*, La Habana, N.N. 3-4, 1940, pag. 64; A. SOLMI: *Il pensiero del Guardasigilli sui centri di rieducazione dei minorenni*, in *Riv. dir. penit.*, Roma, 1938, n. 6, pag. 1270; G. NOVELLI: *La rieducazione dei minorenni, ibidem*, Roma, 1938, n. 6, pag. 1272; G. ESCOBEDO: *L'influence des passions et émotions sur l'imputabilité d'un mineur de 18 ans in Revue de science criminelle et de Droit pénal comparé*, Paris, 1939, n. 1, pag. 129; B. RICHARD: *La organisacion de la Camara penal de la infancia en Ginebra, in Archivos de medicina legal*, Buenos Ayres, 1938, n. 3 pag. 214; R. MAURACH: *Die Bekämpfung der Jugendkriminalität in der Soviet union in Monatsschrift für Kriminalbiologie and Strafrechtsreform*, 1939, pag. 130 segg.; JANNETTE G. BRILL and E. GEORGE PAYNE: *The adolescent Court and crime prevention*, New York, 1939, Pitmann Publishing

Co., pag. XIII, 230; G. VIDONI: *La criminalità dei minorenni*, in *Criminalia*, 1938; id: *Prevenzione criminale* in *Giust. pen.*, 1935, I; id.: *La delinquenza dei minorenni*, Roma, 1924; id.: *L'inchiesta morale-sociale sulle famiglie dei minorenni criminali*, in *Giust. pen.*, 1938, I, 704; D. PISANI: *I fattori etiologici della criminalità minorile*, in *Prevenzione della delinquenza minorile*, Roma, 1935, fasc. 1-2 pag. 25; G. ZUCCHI: *La delinquenza minorile in rapporto all'affollamento delle abitazioni*, *ibidem*, 1935, fasc. 1-2, pag. 83; infine per la legislazione comparata in materia vedere l'opera: PETER PAUL PARZINGER: *Die Jugend im Strafrecht des In-und Auslandes*, 1919, bis 1939, Vol. 300 della *Neue Deutsche Forschungen* edita da Hans R. G. Guenther e Erich Rothacker, VI della *Abteilung Strafrecht* edita da Edmund Mezger (Berlin, Junker Dunnhaupt verlag, 1941, pag. 145); A. FRANCHINI: *Studio medico-legale sulla personalità di un minorenne cinque volte omicida*, in *Zacchia*, V, 1941, I; B. CASSINELLI: *Il caso Vizzardelli e l'imputabilità del minorenne* in *Giust. pen.*, 1942, p. 2, fasc. I; FERRARIS ed UNGARO: *Memorie della P.C. contro il ricorso Vizzardelli*, Roma, 1941; E. FLORIAN: *Note alla Sentenza* in *Scuola positiva*, 1941, n. 9-10; A. ZERBOGLIO: *Note alla Sentenza*, in *Riv. pen.*, 1942, pag. 2, 3; A. GEMELLI *loco cit.*, in *Riv. dir. penit.*, 1943, n. 3, pag. 289.

XIII

I DELINQUENTI POLITICI

1. Complessità del fenomeno: l'agnosticismo di Francesco Carrara. — 2. Assenza di note somatiche: l'estetica del delinquente politico. — 3. L'aspetto psichico: il fondo sentimentale, passionale, culturale; gli eroi ed i settori; gli istintivi ed i pazzi; i pseudo-politici, i paranoici ed i paranoidi; le rivoluzioni; il nihilismo russo; le folle; le suggestioni di criminali comuni; epidemie delinquenziali; tendenze al suicidio. — 4. Il terrorismo, esasperazione di delinquenza politica; le legislazioni contro gli anarchici; l'art. 8 del codice penale ed il delitto terroristico sociale (opinioni del FERRI, del FLORIAN, del PAOLI). — 5. L'internazionalismo del delitto politico; l'estradizione; teoria dell'extra-territorialità difensiva; cenni di diritto penale internazionale; i delitti internazionali; i delitti internazionali comuni. Progetti di un codice penale internazionale ed il delitto di guerra. L'eccidio di Marsiglia del 1934 ed il progetto di diritto penale internazionale della Società delle Nazioni. — 6. I criminali di guerra; l'eticità del diritto internazionale; il fronte unico contro la delinquenza.

1. — Se il vortice di un girone dantesco ci facesse apparire, nel suo travolgimento, i delinquenti politici di tutti i periodi storici, quale fantastico panorama!

Passerebbero figure gigantesche di dominatori e di condot-

tieri; aspetti austeri di pensatori, astratti di asceti, torbidi di demagoghi; sembianze torve di invidi, stravolte e cupe di sanguinari e di pazzi, estasiati di mistici, deliranti di utopisti.

Sarebbe una immane tregenda rievocatrice di grande parte della storia del pensiero umano, nelle audacie feconde e nelle sterili deviazioni, nelle sublimità del sentimento, negli abbandoni alle più brutali realtà; nelle fedi e nelle apostasie, nel progresso e nel misoneismo, nella ragione e nel delirio, nell'apostolato e nella demagogia, nelle versatilità del pensiero e nelle intolleranze, nel martirio e nell'odio sociale.

Riandrebbe la mente all'alternarsi delle grandi vicende della storia; l'abberrazione dell'ieri dominio intellettuale del domani; il disordine creatore del nuovo ordine; le minoranze riottose fattesi maggioranze conservatrici; delitto oggi l'audacia del novatore, delitto domani la resistenza del reazionario; e da ogni più opposta parte, ma con profonda diversità di significato, invocarsi ugualmente, come savi, concetti universali di religione, di patria, di giustizia, di umanità!

Siffatti o consimili pensieri dovettero turbare la mente di FRANCESCO CARRARA, allorchè, giunto alla fine del suo immortale *Programma*, restandogli appunto a trattare dei delitti politici, si abbandonò ad una di quelle confessioni di impotenza di cui solo si rendono coscienti gli spiriti magni.

— Che fare? (sostanzialmente, egli si chiese). Limitarmi alla trattazione della parte storica di tal categoria di delitti, culminanti

in antico nella *perduellio romana*, nell'evo medio e sino alla rivoluzione francese nella lesa maestà e nella *lesa ragione di Stato*, per discendere, nell'epoca dei codici, alla categoria dei reati contro la sicurezza dello Stato?

— Dieci anni di ulteriori studi, di ulteriori esperienze e di ulteriori disinganni mi hanno renduto scettico (bisogna bene che io lo confessi) sulla esistenza possibile di un giure penale filosofico e ordinato sopra principi assoluti nella materia del così detto reato politico.

— A che prò sudare per costruire una tale giuridica, che sempre sarà rotta dalla spada o dal cannone?

— Sarà ognora vacillante (aggiungeva il CARRARA) il criterio costituente la colpevolezza, di fronte al perpetuo conflitto per la maggior parte delle contingenze politiche, fra la espressione di uno stato giuridico, da un lato, ed il fine di pubblico bene dall'altro, che è sempre la *méta*, assunta come bandiera, da tutti i partiti nelle lotte civili.

— Aspiratori e novatori politici saranno perseguitati con l'infamia e con l'esilio, colpiti nei figli e negli averi, e, secondo che spirerà la fortuna, potranno essere invece chiamati apostoli o martiri ed avere sparsa la tomba di fiori ed essere celebrati nei canti popolari e sino nei libri di scuola; dal carnefice all'apoteosi! Concludeva: la trattazione dei reati politici non poter essere che storia; come dottrina, il giure penale vi è impotente.

«Politica e giustizia non nacquero sorelle!».

Con tale aforisma, il 12 luglio 1870, il Maestro si congedava dai discepoli di Pisa e, può dirsi, anche dalla posterità!¹⁸¹.

Tanto agnosticismo suonava contrasto alla concezione classicistica del delitto, lesione giuridica di un diritto legittimo, e si direbbe che ai margini dei diritti di natura assoluti immutabili, quelli sociali storici relativi mutevoli, per la prima volta considerati, gli dessero quel senso di relatività etica che fu più tardi la misura giuridica della sovranità dei concetti di danno e di pericolo sociale.

Nè lo dovettero tranquillare osservazioni di opportunità, men che consistenti, di diritti di maggioranze, che sogliono essere tirannici, nè di formule a cui altri, come l'ORTOLAN, attribuivano il merito di servire ugualmente ai poteri che cadono ed a quelli che vi sono sostituiti¹⁸².

2. – L'indirizzo naturalistico affrontò lo studio del delinquente politico con una copiosa letteratura¹⁸³.

¹⁸¹F. CARRARA: *Programma*, VII, 3913 e seg., Lucca, 1870.

¹⁸²ORTOLAN: *Eléments de Droit pénal*, Paris, 1875.

¹⁸³LOMBROSO: *L'uomo delinquente*, vol. II; C. LOMBROSO R. LASCHI: *Il delitto politico e le rivoluzioni*, Torino, Bocca, 1890; S. SIGHELE: *La delinquenza settaria*, Milano, 1897; E. FERRI: *L'omicida*;

Resta a vedere se esso sia riuscito a discriminare il tipo. Il LOMBROSO vi trovava mancante ogni carattere somatico criminalistico; notava come anzi i delinquenti politici avessero, di solito, fisionomie piacenti. Belli, notoriamente, erano i martiri italiani Dandolo, Poma, Porro, Schiaffino, Fabrizi, Pepe, Paoli, Fabretti, Pisacane, i Bandiera, Oberdan; belli erano i nihilisti russi: belli, la maggior parte, i rivoluzionari di Francia Desmoulin, Barras. Brissot, Carnot: bella era Carlotta Corday, bello Felice Orsini.

Frequenti le donne giovani e fiorenti nella rivoluzione di Francia, come ai tempi dei primi cristiani, nelle catacombe, come ai nostri giorni nella guerra civile di Spagna, nei franchi tiratori di Russia, nei partigiani jugoslavi, nei volontari della libertà d'Italia.

Ma è necessario distinguere i soggetti gradualmente: fra martiri ed apostoli di idee e di azioni destinate a prevalere ed utopisti e settari di idee e di azioni aberranti.

Secondo il SIGHELE identici od analoghi sarebbero i motivi psicologici determinanti. Così la morale patriottica fa di Pietro

Id.: *Sociologia criminale*; Id.: *Principi di diritto criminale*; E. FLORIAN: *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, Milano, Vallardi, 1927; S. SIGHELE: *I delitti della folla*, Torino, 1902; G. LE BON: *Psicologia delle folle*, Milano, 1907; Id.: *L'evoluzione dei popoli*, Milano, 1927, ecc.

Micca un eroe; la morale settaria fa altrettanto di Henry e di Vaillant. Per Pietro Micca i nemici erano i francesi, stranieri ed oppressori della patria: per Henry e Vaillant erano i borghesi sfruttatori dei proletari. Henry, alla Corte d'Assise della Senna esclama: «Mi venne in mente l'accusa rivolta a Ravachol di aver fatto delle vittime innocenti: ma io ho risolta la questione: la casa ove sono gli uffici della Compagnia Carmaux (luogo dell'attentato) era abitata soltanto da borghesi: *il n'y aurait donc pas des victimes innocentes!*

Non sempre difettano negli uni e negli altri caratteristiche biopsicologiche. Nota, ad esempio, il PERRANDO che fra i grandi novatori dell'umanità si trova sempre un'alta percentuale di neuropatici, nonchè di soggetti moralmente tarati: sono frammisti delinquenti costituzionali, oligofrenici ed iperestesici, sentimentali e neurastenici¹⁸⁴.

Il DE SANCTIS vi riscontrava debole resistenza alla suggestione e latente criminalità.

Gli psichiatri in genere ed i medici-legali richiamano la figura del paranoico e del paranoide a prevalente carattere espansivo (varietà inventoria, riformatoria, ambiziosa, mistica ecc.). Sono i

¹⁸⁴G. G. PERRANDO: *Antropologia criminale*, in *Dizionario di criminologia*, I, 53.

politicomani deliranti¹⁸⁵.

3. – L'aspetto psichico è sentimentale; la nota del sentimento, culminante in un fenomeno di monoideismo altruistico, è comune a tutti, persino agli anarchici.

Pini e Ravachol rubavano per dedicare i proventi del furto al partito; Caserio piangeva pensando alla sorte dei suoi compagni proletari di Lombardia.

Al sentimento si accoppiano spesso la genialità e la cultura. La storia delle rivoluzioni è il grande quadro dei delitti politici: e le rivoluzioni sono più spesso opera dei colti e dei geniali; la genialità è il carattere della evoluzione del pensiero, come spesso il gretto misoneismo lo è della conservazione; intellettuali furono le rivoluzioni della Grecia antica, del Cristianesimo, quella francese per la sua preparazione filosofico-letteraria, la rivolta dei fiorentini nel medio evo: la storia della Polonia è storia di cultura di rivolta: il nihilismo e poi il comunismo russo ebbero basi culturali, di belle lettere e di economia politica.

Abbiamo accennato a casi di alienazione o di alterazione mentale; dobbiamo anche ricordare forme epidemiche di follia delinquenziale, non apportate, nate nell'occasione rivoluzionaria.

¹⁸⁵TANZI e LUGARO; *Op. cit.*; PELLEGRINI-LORO: *Compendio di medicina legale*, Padova, 1940, vol. II, pag. 1144.

Si ricordino le allucinazioni epidemiche della folla nella peste di Milano narrate dal MANZONI; epidemiche sono pure certe manifestazioni di delinquenza collettiva studiate dal SIGHELE e dal LE BON, determinate soprattutto dal frammischinarsi fra i dimostranti di criminali o criminaloidi, sovversivi per impulsività egoistiche; costoro appaiono improvvisi nei tumulti; come stanati dagli angiporti, animati da una fredda rabbia, danno sfogo ai loro istinti di odii e di vendette.

Viene alla mente la distinzione che il DE SANCTIS faceva fra delinquenti politici veri e propri, cioè mossi esclusivamente da idee appassionate, e delinquenti falsi, che sono istintivi e pazzi come accennammo. Talora poi la finalità politica è una occasione di sfogo di istinti egoistici, sanguinari o predatori, un alibi morale che il delinquente dallo stato inconscio o crepuscolare procura a se stesso, nello sdoppiamento del suo io, per convincersi di aver agito per fini umanitari.

Talora invece il delitto comune è lo sferrarsi di una psicologia esasperata da ragioni sociali, da uno stato soggettivo di malessere, di ribellione, di cinico spasimo, di odio verso la società; e questo ha molta maggior presa nella determinazione al delitto comune che non sieno i bisogni, i desideri, gli appetiti, le brame di godimento, l'amore dell'ozio.

ZOLA ebbe la intuizione di tale psicologia profonda allorchè nel torbido impulso ai delitti comuni degli anarchici sentì alitare un senso di amara protesta, la poesia nera (diceva) vecchia come

l'umanità, come il dolore, come il male!

JULES VALLÉS, uno dei membri più fanatici della Comune, segnalava i caratteri degenerativi ed i temperamenti criminali di taluni suoi colleghi¹⁸⁶.

Orsini, nell'attentato contro Napoleone III, ebbe per complici pregiudicati in reati contro la proprietà.

Ma il delinquente politico puro, è alieno dal delitto egoistico; è spesso, anzi, suicida negli stessi propositi anteriori.

Passannante, arrestato, dichiara di aver attentato al re con la sicurezza che sarebbe stato ucciso, alla sua volta, essendogli venuta in uggia la vita per i maltrattamenti subiti dal suo padrone.

Raccontò la regina CARMEN SYLVA di certo rumeno attentatore alla vita del re, del quale si rinvenne una fotografia sceneggiante il proprio tentativo di suicidio, impeditogli dall'amante intervenuta.

E quali e quante nobilissime figure! Ricorda il LOMBROSO il nihilista Lisogub, milionario, ridottosi in miseria poichè aveva destinato tutto il suo alla causa del partito; ed il repubblicano Vincenzo Russo di Palma Nolana, avvocato dotto ed eloquente, che aveva dato il suo patrimonio per l'idea e viveva nella miseria, espandendo amore fraterno per tutti; questionò solo col boia sul

¹⁸⁶F. VALLÉS: *L'insurgé*, Paris, 1885.

patibolo, perchè non voleva lasciarlo parlare: «Tu fai il tuo mestiere, gli disse, io fo il mio; muoio libero e per la repubblica!» E si buttò col capestro alla gola.

BENEDETTO CROCE scrisse la biografia di Eleonora de Fonseca Pimentel fanatica del bene; aveva diretto il *Monitore Napoletano* durante il periodo repubblicano; andò alla morte serena e coraggiosa.

La nostra letteratura giuridica, in genere, considera i delinquenti politici puri come normali ed onesti, appartenenti alla categoria dei passionali; ma eccellenti fra questi per il carattere altruistico della loro passionalità¹⁸⁷.

In ciò appunto si distacca il delitto politico dal delitto comune, emergendo una pericolosità sociale transeunte che si esaurisce nell'atto delittuoso medesimo.

Quanto al motivo esso è di sovente impulso di ribellione a quella legge di inerzia che suol reggere, nelle varie fasi della storia, il mondo morale e che il LOMBROSO, trattando appunto del delitto politico, chiamava *misoneismo*: spesso è anche il complesso psichico di una tormentosa reazione alla ritenuta ingiustizia del

¹⁸⁷FERRI: *Opere citate*; CIVOLI: *Trattato*, I, 133; MAJNO: *Trattato*, I, 54 ecc.; la contraria opinione del MAGGIORE: *Principii di dir. pen.*, II, 15, Bologna, 1934, può dirsi isolata.

diritto positivo, per una coscienza conforme ad un diritto in formazione, che pur vive accanto al diritto e vi incombe.

Discutemmo già sulla relatività della coincidenza fra il senso giuridico ed il senso di giustizia; è nel punto di divergenza, nell'accentuarsi della evoluzione del senso di giustizia sulla statica del senso giuridico, il momento psicologico della sublime ribellione.

Ricordammo il fatto storico più significativo, il processo di Gesù. Esso ci suggerisce riflessioni.

È vano, perchè superiore alle nostre forze, l'affacciarsi il quesito se la dottrina di un tanto Maestro, che può veramente chiamarsi divino, perchè superò l'umano pensiero e dettò la legge del sentimento, pur sostanzianti di sè tutta una civiltà, sarebbe uscita dalla Giudea ed avrebbe suscitato così universale fascino, dal martirio dei primi cristiani, ai millenni della sua storia, qualora il giudizio di Ponzio Pilato fosse stato assolutorio. Non intendiamo certamente turbare le coscienze dei fedeli sulla questione della predisposizione divina, che non entra nel nostro ragionamento.

Ma, insomma, il maggior dominio degli spiriti è dovuto a Gesù, genio del sentimento umano, od a Gesù, eroe del martirio ingiusto, vittima di un errore giudiziario che, nel succedersi delle generazioni, rinnova palpiti di indomabile sdegno e di profonda pietà?

Utili riflessioni codeste, non foss'altro per questo che rendono evidente come l'anima popolare, cioè la società, sia universalmente e perennemente assetata di giustizia, essendo anzi lecito affermare che il senso della giustizia è l'istinto atavico più altruisticamente sociale.

4. — Ma, scendendo da queste cuspidi, dobbiamo ancora soffermarci sul delitto politico per toccarne quella forma di massima esasperazione, che è il terrorismo.

Sonovi periodi storici in cui il terrorismo si fa costume di partiti politici, persino di regimi costituiti, o sistema di bellicismo. Colpire l'immaginazione, impressionare, intimidire, usare violenza, determinare stragi di inermi e di innocenti, suscitare il delirio della paura, paralizzare le reazioni; tale il sistema crudele determinato da istintiva ferocia, moltiplicato dal fanatismo, tenuto vivo dal contagio; non delitto politico, soltanto, e non soltanto delitto comune; forma mista, pur essendo il fine esclusivamente politico. Altrimenti si tratta di falsi delinquenti politici, alienati di mente, istintivi, feroci, criminaloidi, come Ravailiac, Guideau, Passannante ecc.

Vedasi da ciò quanto difficile la definizione del delitto politico, invano tentata dal FILANGERI in poi; sicchè le legislazioni penali interne e gli stessi trattati di estradizione dovettero orientarsi esclusivamente sull'empirismo delle indagini soggettive, caso per caso.

Ed, in vero, non essendo dato di fare del delinquente politico una specie antropologica per sè stante, si deve concluderne che univoca caratteristica sua propria sia il motivo politico, così come ha affermato il codice del 1930, all'art. 8, quando ha considerato delitto politico il delitto comune «determinato in tutto od in parte da motivi politici».

Sempre? Anche il delitto sociale? Anche il delitto terroristico?

Tali questioni furono dibattute in congressi internazionali, ove per delitti sociali intendevansi gli atti terroristici degli anarchici; ed è ricordato, intorno alla fine del secolo scorso, come reazione al succedersi di fatti delittuosi impressionanti, tutta una legislazione speciale nei vari Stati, severamente repressiva e l'intensificarsi di studi di internazionalizzazione del diritto penale, proclamandosi allora da teorici germanici essere cotali reati mali *internazionali, contro il genere umano*, offensivi di un bene giuridico *internazionale*¹⁸⁸.

¹⁸⁸Vanno ricordate: la legge inglese dell'aprile 1883; la legge germanica del 1884; la legge austriaca del 1885; la legge danese del 1886; le belgiche del 1881 e 1886; le francesi del 1893 (dopo l'attentato Ravachol); del 1893 (dopo l'attentato Henry e quello sul Presidente Carnot); la spagnola del 1894; la svizzera dello stesso anno: infine le leggi italiane 19 luglio 1894 N.º 314, 315, 316, rispettivamente sui reati commessi con materie esplodenti, sull'istigazione a delinquere, sull'apologia dei reati commessi con

Il FLORIAN considerò, con più concreta visione, l'oggetto del diritto sociale più ampio di quello del delitto politico, in quanto mira a tutta l'organizzazione sociale, a tutto l'ordinamento civile ed economico, con fine diverso da quello politico; questo tende a mutare la forma di un istituto politico determinato, per migliorarlo, quello invece ha lo scopo immediato di distruggere l'organizzazione sociale odierna¹⁸⁹.

Ma, con ciò, il FLORIAN distingue il fine, non il mezzo: non si sofferma su quella più grave materialità che trae fuor del comune il mezzo usato e che perciò chiamasi *terrorismo*, cioè delitto mezzo, squisitamente.

Nè la tradizione giuridica italiana¹⁹⁰ nè il codice distinguono; anzi l'art. 7 del progetto definitivo considerava politico il delitto

mezzo della stampa, sui provvedimenti di pubblica sicurezza. Per la dottrina v. BLUNTSCHILI: *Ein internationales Rechtsgut*; LENZ: *Der Anarchismus und das Strafrecht*, in *Zeitschrift für die ges Strafrecht suris-senschaft*, XVI ed. A.A. ivi citati.

¹⁸⁹ *Opere citate: Delitti contro la sicurezza dello Stato e Parte generale.*

¹⁹⁰ PESSINA, MECCACCI, LOMBROSO e LASCHI, ecc.; in Francia: ORTOLAN ed altri.

comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici e *sociali*.

È bensì vero che la qualificazione di *sociale* fu soppressa nel testo definitivo; ma ciò avvenne per il motivo che apparve superfluo, dopochè l'art. 270 avendo nello stesso codice, preveduto il fatto violento della dittatura di una classe sociale, od il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, considera il delitto anarchico e comunista come un delitto contro la personalità dello Stato, per modo che esso è politico in qualunque caso. Soluzione giuridica questa che era stata di lunga mano preparata in Italia dai vari decreti di amnistia, i quali, dal 1918 in poi, hanno costantemente compreso nei medesimi benefici i reati commessi per motivi politici e quelli per motivi sociali.

Ma, per quello speciale aspetto di reato che il FLORIAN aveva intraveduto, cioè della propaganda mediante l'attentato (terrorismo), non mancano, oltre quello del FLORIAN, altre implicite od esplicite resistenze alla tradizione.

Il PAOLI, che pur era favorevole, all'unificazione soggettiva del delitto politico col sociale, quando riprese ad occuparsi dell'argomento, a proposito dell'efferato attentato al teatro Diana di Milano, per cui rimasero uccisi numerosi spettatori innocenti, ed altri rimasero orrendamente mutilati, si domandava: Delitto politico? Sarebbe per il fine; ma la coscienza giuridica vi

si ribella. Concludeva doversi tener conto di un elemento di proporzione fra il movente, il fine (obbiettivo ideologico) e l'evento (obbiettivo giuridico); in tal caso il carattere della delinquenza comune soverchia talmente il carattere della delinquenza politica, che questo ne resta assorbito¹⁹¹.

Anche il FERRI si arresta di fronte a certe forme terribili ed orribili di delinquenza, sia pure di apparenza politica, ma preparate con fredda ferocia, le quali ripugnano talmente alla pubblica coscienza che l'accordare asilo ai loro autori solleva gravi dubbi¹⁹².

5. — Il carattere internazionalistico del delitto sociale terroristico è giocato soprattutto dall'istituto dell'estradizione e dai trattati internazionali sulla materia. Notava il POZZOLINI essere l'estradizione istituito a carattere misto giuridico-politico, per cui talora le ragioni politiche prevalgono su quelle giuridiche, nel concetto della difesa solidale degli Stati contro la criminalità¹⁹³.

¹⁹¹G. PAOLI: *Il delitto Politico-sociale secondo la concezione positivista*, in *Scuola positiva*, 1924, I, 354.

¹⁹²E. FERRI: *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928.

¹⁹³A. POZZOLINI: *L'organizzazione giuridica internazionale della difesa sociale contro la delinquenza*, in *Pensiero giuridico penale*, vol. I,

L'idea di una azione solidale degli Stati, nella repressione della delinquenza in genere, aveva trovato eloquenti assertori in taluni dei più illustri criminalisti della scuola classica; trattavasi della concezione dell'istituto dell'azione penale extraterritoriale, attenuazione del rigido principio della territorialità (EGGER ROTTECK, PINHEIRO, BERNARD, CARRARA, TOLOMEI, MANCINI).

Di quest'ultimo, anzi, è ricordata un'antica prolusione all'Ate-
neo di Roma (1874).

Fra gli internazionalisti, il FIORE, riconosceva l'esistenza di reati aventi carattere internazionale comechè colpiscano l'interesse di più Stati, quali la pirateria ed i danneggiamenti ai cavi telegrafici sottomarini, alle strade ferrate internazionali, ai canali ed alle opere di uso comune¹⁹⁴.

Da altri Autori sono considerati altri reati che pur interessano tutti gli Stati quanto alla preparazione delittuosa ed alla progressività dell'azione, quali ad esempio, la tratta degli schiavi, la tratta delle bianche, la trasgressione alle norme internazionali sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulle segnalazioni della navigazione aerea, i saccheggi in guerra, i maltrattamenti in guerra su malati, feriti, prigionieri (delinquenza di guerra).

fasc. I, 1929.

¹⁹⁴FIORE: *Diritto internazionale codificato*, Torino, 1915.

Studi e voti non mancarono, specialmente dopo la prima guerra europea, nei congressi di diritto internazionale e negli stessi trattati di pace.

In questo periodo, che succede alla seconda guerra mondiale, una giurisdizione internazionale contro i crimini di guerra è in atto.

Per essere, per quanto possibile, completi nella materia, vanno ricordati i progetti di codici penali internazionali del GREGORY del 1832, del LISTZ del 1899, del GAROFALO del 1905, del SALDANA del 1924; erano in prima linea contemplati i delitti politici; ma anche per i delitti comuni più gravi, quelli denominati *atavici* dai positivisti, specialmente efferatissimi di sangue, assassini, rapine, estorsioni, sequestri di persone, saccheggi, da una cospicua tendenza di penalisti italiani fu rivendicato il carattere di internazionalità.

Erasi rivolta l'attenzione alla proposta creazione di un organo di giurisdizione speciale (Corte penale internazionale) con funzione anche di dirimere i conflitti di competenza fra i vari Stati e persino di giudicare del delitto internazionale per eccellenza, cioè della guerra di aggressione; ma la maggior parte dei giuristi voleva limitata la giurisdizione ai delitti preparati e commessi su territori di differenti Stati, ai delitti degli apolidi, ai delitti politici internazionali¹⁹⁵.

¹⁹⁵M. D'AMELIO: *Sul concetto del diritto penale internazionale*, nel

Nel complesso si erano delineate, in codesti studi, due nette correnti, l'una verso l'internazionalismo del reato, l'altra verso l'internazionalismo della repressione, nel senso di una più intima collaborazione fra gli Stati per la lotta contro la criminalità, sia mediante una serie di trattati formante una fitta impenetrabile rete, sia svolgendo una più efficace azione di prevenzione; insomma il fronte unico contro la delinquenza, che il III Congresso internazionale di diritto penale, tenutosi a Palermo nell'aprile del 1933, auspicò mediante la unificazione dei Paesi, relativamente alla persecuzione dei fatti suscettibili di universale repressione.

L'atteggiamento degli internazionalisti si portava particolarmente appunto sui trattati di estradizione, nei quali il delitto politico era stato ed è tuttora argomento cruciale.

Lo studio di un trattato-tipo di estradizione era stato proposto al Congresso di Londra del 1925 dalla Commissione peni-

vol. per il 50. della *Rivista penale*, 1925, pag. 213; E. FERRI: *La solidarietà degli Stati nella lotta contro la delinquenza*. Prolusione, in *Scuola positiva*, 1926, I, 19; G. B. MAURO: *Diritto penale dell'avvenire e giustizia penale internazionale*, in *Riv. pen.*, 1929, CIX, pag. 5; A. POZZOLINI: *Op. cit.*; V. PELLA: *Vers l'unification du Droit pénal*, Paris, 1928.

tenziaria internazionale; un comitato di giuristi all'uopo nominato tenne le sue adunanze a Como dal 15 al 23 settembre del 1927.

Nel progetto che ne uscì è mantenuto il divieto della estradizione per i reati politici, sulla considerazione che gli stessi non sono, ad un tempo, reati per lo Stato che offre o che è richiesto e per lo Stato che riceve l'offerta o richiede la consegna e che il delinquente fuggitivo cessa, nella generalità dei casi, di essere pericoloso in rapporto agli Stati di rifugio.

Nella discussione del progetto, a proposito del giudizio di legittimità, da farsi dallo Stato di rifugio, è ritornata la questione dei limiti del reato politico, specialmente quando vi sia stato eccesso nel modo della consumazione del reato.

Si ricorda, su ciò, la deliberazione dell'Istituto di diritto internazionale nel Congresso di Oxford (1880); «Les faits qui réunissent tous les caractères des crimes de droit commun (assassinats, incendies, vols) ne doivent pas être exceptés de l'extradiction à raison seulement de l'intention politique de leurs auteurs; pour apprécier les faits commis au cours d'une rébellion politique, d'une insurrection, ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre».

Lo stesso Istituto, nel Congresso di Ginevra del 1892, consigliava l'estradizione, in via eccezionale, per i delitti politici misti ai reati comuni, quando questi ultimi costituissero attentati alla vita od alla proprietà, particolarmente gravi dal punto di vista

della morale e del diritto comune, escludendosi dai delitti politici i fatti diretti contro le basi di ogni organizzazione sociale.

L'eccidio di Marsiglia del 1934, ancora sufficientemente presente alla nostra memoria, aveva riaccesa la questione sul delitto terroristico. Cadevano vittime allora re Alessandro di Jugoslavia ed il ministro francese Louis Barthou.

Nelle Assise della Società delle Nazioni la Francia prese l'iniziativa di un progetto di convenzione inteso a prevenire ed a reprimere gli atti terroristici.

Fu costituito un Comitato per la redazione di un testo tipo e questo fu approvato dal Consiglio della Società nella tornata del 23 gennaio 1936¹⁹⁶.

Eranvi previsti gli attentati alla vita ed alla libertà dei Capi degli Stati, dei loro designati successori e congiunti, dei membri, dei funzionari, degli agenti dei Governi, dei membri dei Parlamenti, dei rappresentanti diplomatici e consolari, dei militari.

Eranvi altresì previsti altri reati politici contro le persone e contro le opere, con eventi di rovina, di catastrofi, mediante interruzioni di vie di comunicazione e mediante l'uso di materie esplosive ed incendiarie.

¹⁹⁶*Société des Nations*: Comité pour la répression internationale du terrorisme: Serie de Publications de la Société des Nations. V. *Questions juridiques*, 1936, V, 2.

Gli Stati partecipanti erano tenuti a prevedere nella legislazione penale interna i detti attentati ed a concedere per essi, nei reciproci trattati, l'extradizione di pieno diritto. Nel contempo progettavasi l'istituzione di una Corte penale internazionale, risiedente all'Aja, per il giudizio degli accusati di attentati terroristici quando lo Stato del luogo del commesso reato, anzichè accordare l'extradizione preferisse deferire l'accusato alla Corte speciale e lo Stato che avrebbe diritto di iniziare la procedura giudiziaria preferisse, alla sua volta, il giudizio della Corte Speciale.

La quale doveva essere costituita da un corpo di magistrati scelti, senza distinzione di nazionalità, fra giureconsulti specialmente competenti in materia di diritto penale, appartenenti all'ordine giudiziario.

Troppi avvenimenti si svolsero indi innanzi nella vita europea che influirono sulla sorte della Società delle Nazioni, perchè il trattato potesse essere universalmente accettato. Particolari opposizioni di carattere giuridico-internazionalistico erano state mosse che si riferivano al delicato principio della sovranità degli Stati, parendo che questo fosse menomato se alla giurisdizione nazionale del luogo *patrati criminis*, nei casi più importanti e più gelosi per la sicurezza e per il prestigio dello Stato dominante il territorio del commesso delitto, si fosse sostituita la giurisdizione di una Corte internazionale.

Erasi di tali dubbi fatto eco il Congresso di Atene del 1936

dell'Association internationale du droit pénal¹⁹⁷.

Tuttavia la seconda convenzione per la repressione degli atti di terrorismo (Ginevra 18 novembre 1937) decise la istituzione della Corte penale internazionale e fu, nelle intenzioni, organo interstatale, non lesivo della sovranità degli Stati, da poi che questi restano del tutto arbitri di giudicare essi stessi, oppure di estradare l'imputato, oppure di deferirlo alla Corte. Fu una prima realizzazione nel campo della cooperazione anticriminale tra gli Stati e della unificazione dei sistemi penali processuali e penitenziari¹⁹⁸.

¹⁹⁷N. ALOISI: *Il delitto nel più recente pensiero giuridico internazionale*, in *Riv. pen.*, 1935: *Studi in onore di Silvio Longhi*, a pag. 95; Id.: *Internazionalizzazione del diritto penale*, in *Giustizia penale*, 1935, col. 1128; M. I. A. ROUX: *Il progetto di convenzione internazionale per la repressione dei delitti rappresentanti un pericolo pubblico* – IV Congrès international de Droit pénal. Congrès d'Athènes (Paques 1936), in *Revue internationale de Droit pénal*, Paris, 1938, 8.

¹⁹⁸V. gli studi in materia in *Giust. pen.*, 1935, II, 120; *Id.* 1935, II, 954; *Id.* 1935, II, 1128; *Id.* 1938, II, 1534; *Id.* 1939, II, 255; in *Revue de Droit pénal et de criminologie*, 1938, pag. 41; ed infine in G. C. ANGELONI: *L'internazionalità della sentenza penale*, in *Studi in onore di Eugenio Florian*, Milano, 1940, pag. 21.

6. – La concezione dei delitti politici internazionali si è allargata dopo le due grandi guerre; non si tratta soltanto dei così detti criminali di guerra, ma di certa configurazione delittuosa attribuibile a Stati che abbiano offeso un comune ordine etico-giuridico; imputabilità di enti, la quale, praticamente, si ripercuote su determinate persone fisiche.

Quanto ai criminali di guerra la giurisdizione internazionale e la competenza territoriale è quella dei commessi misfatti; quanto invece al delitto di aggressione attribuibile agli Stati, la stessa assenza del delitto repugna ad un esercizio di azione nel territorio dello Stato offensore ed esclude pur quello dello Stato offeso, senza contare che sono generalmente più gli Stati offesi che gli Stati offensori.

Non mancano resistenze a tale esercizio di azione, osservandosi che il diritto internazionale non è, in concreto, che diritto contrattuale; nè esiste d'altra parte, una organizzazione interstatale con facoltà coercitive sull'autonomia dei singoli Stati; la Società delle nazioni fu embrionale e non totalitaria; il nuovo organo destinato a sostituirla è in via di formazione; nè infine penalisticamente è concepibile un diritto penale avulso dalla territorialità.

Ma sono argomenti codesti così decisivi da arrestare la corrente di un diritto criminale internazionale? Osserva il CARNEVALE che questo si è generato per un movimento intrinseco allo

stesso diritto interno, non essendo stato un disegno estrinsecamente concepito e non sembrando sogno di facili utopisti¹⁹⁹.

Certamente l'azionabilità del diritto penale internazionale per i delitti politici, specialmente per quelli commessi dagli Stati, è problema irto di difficoltà.

Basti ricordare quello che è avvenuto, dopo la prima guerra mondiale, nell'orbita della Società delle Nazioni.

I trattati di pace di Versailles, di Saint-Germain, di Neuilly, del Trianon avevano istituito un Tribunale speciale interalleato, al quale spettava di giudicare l'Imperatore di Germania per l'accusa di suprema offesa contro la morale internazionale e la sacra autorità dei trattati.

Si erano anche statuiti i principi a cui detto Tribunale avrebbe dovuto ispirarsi e cioè la difesa della morale internazionale fondata sul rispetto delle solenni obbligazioni e degli impegni internazionali. La pena era lasciata al potere dei giudicanti.

Non si può dire che il programma si uniformasse ad una qualsiasi prassi giuridica; anzi ne costituivano, in certo senso, un sovvertimento la retroattività della legge penale e la immedesimazione della parte danneggiata nella persona del giudice. Esisteva la materia di un diritto naturale; difettava la funzionabilità dell'azione.

¹⁹⁹CARNEVALE: *Diritto Criminale*.

Il processo abortì. Per resistere alle richieste degli alleati di consegnare i colpevoli, la Germania dichiarò che avrebbe sovranamente provveduto al giudizio e pubblicò la legge del 13 dicembre 1919 contenente penalità pei delitti di guerra, ed istitutiva della giurisdizione di una Corte Suprema dell'Impero per crimini o delitti commessi da tedeschi in Germania ed all'estero durante la guerra nei confronti di sudditi nemici, se punibili secondo la legge del luogo ove erano stati commessi.

I processi, svoltisi a Lipsia, diedero risultati delusivi. Ma non più fortunata fu la Società delle Nazioni per altri suoi tentativi giurisdizionali.

Aveva essa sancito un patto di non aggressione; principio etico-giuridico. Ma l'azionabilità? L'aggressione è delitto od è, dal punto di vista del diritto internazionale, infrazione contrattuale?

E quanto alla giurisdizione, esiste un superstato gerarchicamente superiore agli Stati associati?

L'Italia fu, per tale violazione, processata allorchè dichiarò la guerra al Negus d'Etiopia e fu condannata a sanzioni economiche (art. 16 del Patto della Società delle Nazioni).

Processura penale o civilistica?

Se si consideri che l'Etiopia era uno Stato membro della Società, e che il giudizio si fermò al caso di conflitto fra due Stati societari, devesi concluderne che fu processo di colpa contrattualistica.

Ma poichè non vi fu una coattiva partecipazione societaria

degli Stati, e comunque essi potevano sempre revocarla, devesi concluderne, anche a prescindere dal carattere dell'azione, che il diritto era, nella specie, quanto mai carente di coazione.

Il problema si riaffaccia, centuplicato di gravità, dopo la seconda guerra mondiale di fronte a tutto un efferato sistema di criminalità di guerra, che seminò fra le popolazioni inermi e fra i prigionieri forse più vittime che non sieno stati i caduti sui campi di battaglia. Furono rapine, saccheggi, distruzioni sistematiche di intere vitali attrezzature, anche là dove non erano popolazioni partecipanti alla guerra, ma pur costrette a subire la dura legge della guerra. Dal fondo più tenebroso degli istinti ancestrali affiorarono forme atroci di insidie, di violenze, di torture, di massacri; per ogni dove furono eccitate guerre civili ed il terrorismo imperversò come metodo di guerra e come ragione di Stato. Gli Stati alleati vincitori ripresero il duplice tentativo di creare una speciale giurisdizione per i criminali di guerra, ed una Corte di giustizia internazionale per la risoluzione dei conflitti. Mentre scriviamo queste pagine il Congresso di San Francisco approva la Corte delle Nazioni Unite (26 giugno 1945).

Sapranno le nuove generazioni premunirsi per l'avvenire da siffatti sovvertimenti ai più elementari sensi di pietà e di giustizia?

Saprà l'umano intelletto abbattere le barriere che hanno sin qui costretto il diritto internazionale all'ambito di una filosofia giuridica che non trova realizzazione?

È soprattutto il malcostume dell'intolleranza che devesi vincere nella vita interna e nella vita internazionale.

Non è di molti anni il mitissimo giudizio reso dalla giuria di Londra su certo Mac Mahon, attentatore alla vita del re d'Inghilterra. Ma interessa molto di più ricordare che, nella contingenza, due giornali inglesi il *Daily Express* e l'*Evening News* furono giudicati colpevoli, sia pure con la attenuante del momento di pubblica ansietà, di aver pubblicati articoli tendenti a pregiudicare l'imparzialità di quel giudizio, col mettere in cattiva luce il carattere e la vita passata dell'attentatore, e perciò furono condannati ad una ammenda per ciascuno di mille sterline.

Esempio mirabile di rispetto verso la pubblica funzione della giustizia in un Paese di tradizioni liberali.

Invero, tra tante norme penali, ne manca una, in Italia ed in altri Paesi, fondamentale per il vivere civile, che obblighi tutti al rispetto delle opinioni religiose, politiche, economiche, e condanni ogni forma di sopraffazione violenta in alto ed in basso, violatrice della libertà del pensiero, che si estrinsechi in comportamenti di settarie sopraffazioni da parte di maggioranze o anche di minoranze, con l'uso della minaccia, della insidia, della violenza, della menomazione della libertà, con eccessi faziosi, con tumulti preordinati a turbare o ad impedire pubbliche o private manifestazioni di pensiero, o mediante il sistematico denigratorio linguaggio nel giornalismo, nei comizi, persino in libri scolastici, con cui si dilaniano, senza giusta causa e senza necessità,

reputazioni, specialmente di uomini rivestiti di pubbliche cariche, esponendoli al disprezzo di folle incapaci di controllare il fondo di verità delle attribuzioni stesse, o si attenti tendenziosamente alla serena libertà degli studi.

In una parola, una disposizione che difenda la società, nelle sue più alte espressioni di civiltà culturale e di libertà politica, dal malcostume del settarismo, della faziosità, della intolleranza, quali sintomi di decadenza, fomenti di lotte civili, preparazioni a regimi terroristici di diffusa delinquenza politica.

Ma quanto al delitto di guerra di aggressione, delitto fine, ed ai delitti mezzo costituenti le più gravi violazioni al diritto delle genti, ben altro è a chiedersi a prevenire siffatte immani tragedie della storia.

Occorrerà un diffuso sentimento etico: ma basterà a vincere gli egoismi e le oscure arti dei vecchi sistemi diplomatici?

Nè, d'altra parte, il rinnovato tentativo societario può attendere assoluta sicurezza da una coazione armata.

Sempre potrà avvenire che, come a tratti nella storia si avvera, nella vita interna dei singoli Stati una dittatura od una oligarchia comprima od annulli ogni spirito di umanitaria resistenza. Solo un federalismo pieno, in forma di superstato, funzionante politicamente ed economicamente, con mezzi costituzionali rappresentativi (parlamenti internazionali politico-economici) potrebbe ripromettersi di annullare la maggior parte delle piccole cause di competizioni confinarie o colonizzatrici, mentre i

grandi disegni di egemonia su interi continenti sarebbero, per tal modo, praticamente superati²⁰⁰.

Insomma il diritto internazionale che, al sorgere di ogni conflitto armato, appare fugato, ritrova alla fine, la sua strada, come fa l'economia politica al risolversi delle grandi crisi, ed è tanto più fervido l'acceleramento del suo moto, quanto più tragica e cruenta è stata la vicenda bellica.

All'apice è il diritto penale internazionale, ed esso ha efficienza assai più etico-ammonitiva, che non repressiva, appunto perchè tale, nei grandi come nei piccoli conflitti umani, suol essere la sua civile funzione.

²⁰⁰Vedansi al riguardo i magistrali studi di GUIDO GONELLA: *Presupposti di un ordine internazionale*, Città del Vaticano, 1942.

XIV

IL FATTORE MESOLOGICO E LA POLITICA CRIMINALE

1. Fra teorie sociologico-criminali e constatazioni biologiche. – 2. Eredità ed ambiente. – 3. I delitti collettivi e la suggestione della folla. – 4. Il malcostume sociale e la delinquenza. – 5. Influsso della funzione etico-economica dello Stato sulla delinquenza.

1. – Molto si congettura, si intuisce, si afferma sull'esperienza nel terreno della mesologia, poco di concreto si afferra e si traduce in legge scientifica.

Nella etiologia del delitto, come si è visto trattando della delinquenza minorile, il dibattito di prevalenza fra il fattore naturale e quello ambientale è sempre acceso.

Vi è una teoria sociologico-criminalistica che afferma essere il delitto pura formazione sociale ed eziandio di origine sociale le tare organiche e psichiche che presentano i delinquenti, per cui è concepito un determinismo sociologico e per esso è designato il tipo atavistico-sociale dei primitivi sanguinari istintivi.

È codesta la scuola francese del DURKHEIM²⁰¹ ed è l'indirizzo

²⁰¹ *Op. cit.*

italiano, già ricordato, del LOMBARDI²⁰².

Non ritorneremo su tale argomento.

Ma considereremo la influenza criminogena dell'ambiente sociale da un largo punto di vista, come quella forza esogena coercitiva della coscienza, che l'individuo subisce, senza avvertirla, e che è psicologia collettiva.

Con ciò non negheremo gl'istinti; essi non sono solo individuali; sono spesso le echi remote dell'origine dei primi nuclei della società e dei primi sviluppi della civiltà; la paleopsiche. Di contro la neopsiche è pur essa in forma sociale in quanto la sociale educazione influenza la volontà. Vi è una riprova anatomo-fisiologica dell'interiorizzarsi dell'ambiente in uno scambio di materie e di energie? Si sa, ad esempio, che sulla corteccia cerebrale sono costituite aree sensoriali destinate alla recezione ed alla elaborazione degli stimoli fisici e chimici del mondo esterno; nel cervello sono disposizioni anatomo-fisiologiche per la ricettività di detti stimoli e degli adattamenti morali-sociali²⁰³.

Specialmente gli orientamenti etico-affettivi imposti da dure

²⁰²*Op. cit.*

²⁰³COLUCCI: *Sintesi biologica della personalità psichica*, estratto da MORGAGNI, 1933, n. 12.

necessità dell'ambiente sociale sono fatalmente registrati dal cervello, divenendo efficienze costituzionali; sotto il governo, poi, dell'apparato endocrino il ricambio delle materie e le reazioni nervose e psichiche, quando si presentino variazioni dell'apparato stesso, possono determinare deviazioni del biochismo generale nervoso, con conseguenti variazioni nel campo volitivo e nelle tendenze caratterologiche.

L'ambiente si fa in tal modo, somaticamente e funzionalmente, costituzione ed eredità dell'organismo umano, a tal punto che alle influenze ambientali sono attribuite le differenti costellazioni ormoniche razziali da cui derivano le variazioni accennate delle attività funzionali, influenti nel plasmare i caratteri.

Anche per altra via opera su di questi il processo dell'interiorizzarsi dell'ambiente.

Il DE SANCTIS appunto chiamava interpsicologia il mutuo influenzamento tra individui e masse umane, il mutuo scambio intellettuale ed affettivo fra singoli ed aggregati.

E, riassumendo la dottrina dell'interpsicologia, osservava come l'individuo vivesse tutta la sua attualità bensì, ma anche tutta la storia del suo gruppo, del suo popolo, della sua razza; mentre i gruppi ricevono tutto questo e segnatamente le attualità degli individui singoli; e questi, alla loro volta, subiscono l'elaborazione data dalle attualità individuali del gruppo²⁰⁴. È tale la

²⁰⁴S. DE SANCTIS: *Psicologia sperimentale*, II, pag. 60, Roma,

forza dell'interiorizzarsi dell'ambiente nell'individuo che poté essere, rilevato il significativo fenomeno psicologico del mimetizzarsi, per così dire, delle immigrazioni, per cui, senza incroci e pur permanendo le differenze razziali somatiche, viene a formarsi negli immigrati una psiche ambientale simile a quella degli indigeni; la terra straniera assimila il conquistatore²⁰⁵.

Fu notato specialmente ciò a proposito delle immigrazioni nell'America del Nord; ma era nella preistoria degli spostamenti dei popoli; la stirpe autoctona si faceva assorbente. Il PIERACCINI ha postulato una spiegazione di ciò nel fatto che nelle immigrazioni gli elementi importati rimangono numericamente molto al di sotto della popolazione locale, e che essi sono prevalentemente maschili, destinati a connubi con le donne indigene e, secondo questo A., le donne spiegano istintivamente notevole influenza nel conservare inalterate le caratteristiche fisiologiche della razza da cui derivano.

Sarà solo per ciò?

Da quanto fu esposto è a trarsi la conseguenza che lo psichismo di un individuo non può essere studiato se non attraverso

1930.

²⁰⁵C. G. JUNG: *Op. cit.*, pag. 159 a 164.

le reazioni alle influenze ambientali che tendono ad agire in qualsiasi senso su di esso, modificandone, ostacolandone o plasmandone le attitudini, le tendenze, i gusti e soprattutto lo sviluppo degli interessi²⁰⁶.

Perciò non soltanto il clima, le condizioni atmosferiche, gli alimenti ecc., (la loro influenza è tratta dalle statistiche le quali segnano, fra altro, nelle stagioni estive il maggior numero dei reati contro la persona e nell'inverno il maggior numero dei reati contro la proprietà) ma soprattutto la civiltà, l'economia, la religione, l'educazione, il costume, il senso innato dell'imitazione, l'impero della moda e via dicendo agiscono sugli istinti atavici individuali e razziali, assommandovisi o vi reagiscono: li accendono o li ricacciano; saldano i freni, determinano le repressioni degli istinti, i complessi di sublimazione e di *transfert*, il disfrenarsi delle psicopatie; generano il genio, l'eroe, il martire e, per contrapposto, il degenerato, il pazzo, il perverso, il delinquente; o, nella maggior parte, l'uomo medio, così detto normale.

Dagli uni e dagli altri si esprimono le grandi azioni intellettuali, scientifiche, politiche, belliche, sociali, o i grandi delitti, nei quali ha forse maggior parte l'eteronomia che non l'autonomia, o, infine, le mediocri normali fatiche delle masse umane, delle

²⁰⁶M.F. CANELLA: *Psicologia delle razze umane*, cit.

quali è fondamentalmente intessuta la trama della vita collettiva²⁰⁷.

2. – Si riconosce che la influenza dei fattori biologici, psico-
atavici ed ambientali è in ragione inversa del grado di sviluppo
etico-sociale: poichè in ragione di tale sviluppo la volontà ed i
poteri inibitori acquistano assoluto dominio²⁰⁸.

Le statistiche hanno sempre segnalato il notevole tributo dato
alla criminalità dall'analfabetismo.

Ma tutti i fattori naturali e sociali sono in simultanea funzione
assai più di quanto non si pensi.

Per analogia, è un'osservazione pratica della clinica medica il
riscontro della conformità fra la patogenesi della delinquenza e
quella delle malattie infettive²⁰⁹.

Per altre analogie, gli psicologi, sono concordi nel notare si-
milianze tra la psiche del fanciullo, quella del selvaggio e quella

²⁰⁷E. PIETTRIBONI: *Psicoanalisi e Psicologia forensi*, estratto da *Ri-
vista penale*.

²⁰⁸P. ANGYAL, in *Atti del I Congresso Internazionale di criminologia*,
vol. III, pag. 7.

²⁰⁹M. CARRARA ed altri: *Medicina legale*, cit.

del delinquente atavico, segnatamente negli atti di crudeltà sui deboli e sui deformati, nel difetto di compassione per gli animali torturati, nell'affettività scarsa, superficiale, egoisticamente interessata, nel carattere menzognero, vanitoso, nella ritrosia agli sforzi, alle fatiche, nella pigrizia, nei facili accessi di collera, nello spirito vendicativo²¹⁰.

Come decidere, poi, se abbia maggiore importanza l'eredità o l'ambiente nella formazione della psiche individuale e perciò anche nella criminogenesi?

Eredità ed ambiente, lo vedemmo, possono, in taluni casi, identificarsi nell'atavismo morale-sociale e possono, in altri casi, forse molto più frequenti, farsi antagonisti, specialmente nel processo psichico della delinquenza; gli studi più recenti sulla eredità escludono che il fattore ambiente, da solo, giustifichi il delitto²¹¹.

Nell'opposta considerazione dell'influenza dell'ambiente, il PATRIZI nell'azione anormale criminosa vedeva una ribellione dell'*io* biologico all'*io* sociale, ed entrambi coesistere sempre in

²¹⁰A. NICEFORO: *Criminologia*, cit., I, 297.

²¹¹N. VERATTI: *Sociologia e politica criminale*, Torino, 1932; Id.: *Vita sociale e criminalità*, Torino, 1933; Id.: *Ambiente*, in *Dizionario di criminologia*, Milano, 1943.

un rapporto di interdipendenza, essendo l'uomo normale nella sua condotta guidato dall'*io* sociale²¹².

In verità l'ambiente può alternativamente agire come fattore criminogeno o come reagente al delitto; basta considerare quei momenti della storia dei popoli analoghi a momenti della vita dell'uomo, nei quali individui e folle, che pur ebbero prima per guida l'*io sociale*, si lasciano travolgere da istinti sferrati nel subcosciente dell'*io* biologico.

Osserva il NICEFORO trattarsi di un *io* biologico e di un *io* sociale ad oscillazioni continue, tanto nella vita di ogni uomo, quanto nella vita delle folle e dei popoli; oscillazioni continue e movimenti ora più, ora meno ampi, proprio come fa l'ago della bussola intorno al polo magnetico²¹³.

3. – Fra tali momenti sono i delitti collettivi, i delitti delle folle, i delitti suggestionati dalla folla, di cui tanto si scrisse. Ne accennammo trattando del delitto politico.

Istinti di ferocia, di brutalità, di violenta sensualità, quali certamente ebbero dominio nelle lotte preistoriche e primistoriche

²¹²M. L. PATRIZI: *Dopo Lombroso*, Milano, 1916; e: *Addizioni al Dopo Lombroso*, Milano, 1930.

²¹³NICEFORO: *L'io allo specchio*, cit.

fra tribù e fra razze, in piena antitesi con il maggiore sviluppo della civiltà ed anche tra popoli che poco innanzi gareggiavano di opere umanitarie, si sferrano in pieno, collettivamente, in periodi bellici o rivoluzionari, centuplicati di violenza, in quanto degli stessi sviluppi degli strumenti di distruzioni, che sono conseguenze del progresso scientifico e tecnico dell'epoca, si valgono per atti di insidia, di ferocia, di sterminio.

Che altro spiega codesti collettivi ritorni alla psicologia di guerra se non la tremenda forza istintiva predatoria che è inabissata da millenni nel fondo inconscio della psiche umana?

Anche la criminologia politica collettiva affonda le sue radici nella vita sociale. Lo stesso istinto di socievolezza e di solidarietà umana (non sembri paradosso) vale ad alimentarla, poichè talora, nell'acuirsi dei dibattiti, si disfrena, lasciando emergere l'istinto di antagonista prevalenza, spesso ridestato dall'eccitamento della folla, nelle cui morbosità è il centuplicarsi della reattività violenta.

Vi è in tali studi, oggi, una revisione dei concetti che altra volta espressero il MIHAILOWSKI, il SERGI, il CATTANEO, il SIGHELE, il LE BON.

Oggi si tende ad uscire dall'anormalità delle folle, dalle generalizzazioni; si considera ogni folla nel suo proprio ambiente, nel quadro della costituzione psico-fisica dei suoi componenti (es.

società a delinquere, banditismi, prostituzione ecc.)²¹⁴.

Appunto per ciò non al fenomeno di comune delinquenza delle camorre, delle mafie, dei linciaggi ci riferiamo, ma alle folle politiche, folle omogenee, almeno nella eccezionale passionalità che le raccoglie, le trascina, le travolge, le induce ad azioni criminose; opera materiale di singoli, di pochi, correatà morale delle masse.

Si ferma di preferenza l'attenzione sui fatti sanguinari della rivoluzione francese; ma tutte le lotte civili antiche e recenti sono state e sono caratterizzate da una criminalità che si fa collettiva.

Devesi dire però che certe forme di criminalità collettiva nei movimenti politico-sociali di quest'ultimo ventennio, nella guerra ultima ed in questo stesso dopoguerra, aprono allo studioso spiragli di luce.

Non che pretendiamo di prospettare la soluzione dei problemi che a quelle manifestazioni delittuose si riferiscono; occorrerà a ciò una certa distanza di tempo, quando saranno possibili, fra altro, sintesi-storiche.

Oggi possono prospettarsene solo i primi profili, possono

²¹⁴DE GREEF: *Introduction à la criminologie*, Louvain, 1937; MIOTTO: *Psicologia del comportamento sociale*, Firenze, 1939; ORANO: *Psicologia sociale*, Bari, 1902; ROSSI: *Psicologia collettiva*, Milano, 1900; STRALICO: *Psicologia collettiva*, Palermo, 1905.

formularsi le prime proposizioni per ciò che i fatti ebbero di aspetto più crudo, più disumano nei movimenti bellici e sociali del tempo.

Ci si chiederà soprattutto per quale psichico processo possono essersi trovate associate, in una stessa collettività di popolo (come avvenne in Germania) la civiltà e la cultura con le atrocità inaudite dei premeditati stermini mediante gas e cremazioni negli infernali campi di concentramento.

Che la passione ne sia stata la causa determinatrice devesi escludere senz'altro.

La passione, come vedemmo a proposito del delitto politico vero e proprio, può rendere bensì gli uomini crudeli; ma la stessa crudeltà, per sfrenata ed insana che sia, conosce pur limiti; e, d'altronde, almeno dal punto di vista criminologico, il preordinato sistematico freddo proposito di conquistarsi un'egemonia nel mondo, con qualsiasi mezzo, anche mediante... *scientifica* soppressione di masse umane, è tutto fuorchè passionalità.

Può, invece, essere chiamato movente d'interesse, d'interesse economico. Ed invero si gridò a tutti i venti che era in giuoco il diritto alla vita, agli spazi vitali, alle materie prime rivendicate dai popoli poveri ai popoli ricchi.

Senonchè se l'interesse è il motivo del diritto, il motivo suol essere, nei normali, proporzionato al delitto.

Anzi, come fu ripetuto, il caso della sproporzione è dalla criminologia considerato come sintoma di possibile anomalia.

Gli istinti ancestrali possono illuminare sino ad un certo punto; nè devesi abusare di presupposti preistorici e primistorici; nè vi è la dimostrazione che, nelle origini umane, l'omicidio, fra pari di razza, sia stato in funzione normale di attività economica, solo in virtù della civiltà ridotto poi alla eccezionalità del delitto, affiorante dal profondo strato degl'istinti di conservazione.

Invero di un siffatto *struggle for life* si ha piuttosto un senso di armonia con l'universa legge biologica, che non un'esatta conoscenza.

Non ve n'è riscontro nemmeno nei popoli attualmente arretrati: lo stesso cannibalismo ebbe caratteri particolari eterogenei.

Ma, certamente, l'omicidio a fine economico fu, in forma di guerriglia, fra orde, fra clan, fra tribù ed in ciò devesi purtroppo riconoscere che l'atavico istinto fu operoso e costante nei millenni della storia, e che la civiltà, sino ai nostri giorni, cioè sino alla bomba atomica, è intervenuta efficacemente, se mai, per darvi uno sviluppo (come s'ha a dire?) di intensità, di grandiosità, di... scientismo!

Ma poi che poco soccorre la storia, o, per meglio dire, l'anamnesi ereditaria sociale, conviene proiettare su tali problemi la luce dei vecchi e dei più recenti studi sulla delinquenza collettiva e cercare guida nel loro raffronto.

In passato l'attenzione dei sociologi, più sopra citati, attratta dalla delinquenza della folla in genere, non fece distinzione tra

folla e collettività organiche, parendo che, agli effetti, fossero sinonimi; in realtà non lo sono o lo sono sino ad un certo punto.

Quanto al processo psichico si accennò genericamente a certo patologismo, che era una scala progressiva dall'imitazione, alla suggestione, al contagio, all'epidemia; soprattutto, come già avevamo accennato, un moltiplicarsi dell'emozione in proporzione diretta del numero dei soggetti contemporaneamente emozionati.

Vi era stato, in tal senso, persino, il successo legislativo dell'art. 62 n 3 del Cod. Pen. italiano, tanto più significativo in quanto esso segnava una deroga al principio, bene o male affermato dallo stesso codice, per cui gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità (art. 90).

La teoria ammetteva però anche come ausiliari, eccitamenti imitatori derivanti dalla presenza nelle folle di mattoidi o di criminaloidi; ma sempre la efficienza dell'impulso determinante restava al numero.

Così si giustificarono le grandi rivoluzioni, la peste di Milano resa celebre dalla prosa del Manzoni, la notte di S. Bartolomeo, i settembristi di Parigi, la Comune, in una parola tutti i parossismi criminali delle folle.

I giuristi se ne stavano paghi; per essi si trattava, più che altro, di distinguere il delitto politico dal delitto comune e la distinzione attingeva al carattere di un requisito necessario, il *motivo*;

motivo di passionalità collettiva nel delitto politico, motivo individuale egoistico ed anche soggettivamente antisociale nel delitto comune, pur nel concorso plurimo degli agenti.

La distinzione soddisfaceva anche la psicologia sperimentale, comechè, per quanto indirettamente, risolutiva ai suoi fini (DE SANCTIS).

Insomma il delitto comune della folla era tipicamente delitto di predisposizione, anzi era talora già delitto, per la sua predisposizione, nel fatto stesso della formazione della collettività (associazione per delinquere, brigantaggio, camorra, mafia ecc.).

Che se era predisposizione di passione, non di crimine, ancorchè poi la passione determinasse il crimine (affollamenti politici, dimostrazioni, tumulti, ecc.) il delitto era politico.

Si trascurava, però, un terzo caso, quello, cioè, del freddo preordinato organizzato proposito di perpetuare violenze, sopraffazioni, stragi, per fini esclusivamente politici (organizzazioni armate, spedizioni punitive, attentati terroristici ecc.).

Del terrorismo abbiamo più sopra parlato.

Qui conviene soffermarsi sull'affinità evidente fra il terrorismo e la criminalità di guerra.

In virtù di questo più approfondito studio emergono taluni difetti della vecchia teoria, non solo perchè essa non è assurda alla concezione di atteggiamenti criminosi da parte di intere organiche collettività (classi sociali, nazioni, popoli, razze) ma perchè trascura l'elemento psichico individuale dei componenti le

collettività stesse e le interferenze tra codesti elementi e quello mesologico.

Oggi si guarda bensì anche all'ambiente (sociologia), ma molto al fattore individuo (psicologia); anzi nell'affacciarsi dell'individuo alla scena dell'agglomerato si ravvisa un fenomeno di sua evasione dal grande aggruppamento sociale da cui origina e anche, talora, dall'universo mondo.

E, nella curiosa interferenza tra elementi individuali e collettivi, si pone la risoluzione del problema del delitto collettivo²¹⁵.

Pertanto il concetto di suggestione subisce una rettifica: è un sentimento di partecipazione attiva che prende il dominio dell'individuo, perciò essenzialmente un autosuggestione, a cui tuttavia non è estranea l'influenza dei concorrenti.

Ma non è a dire che l'individuo vi si adatti senza un qualche contrasto (ecco un punto psicologico non privo di importanza); anzi il contrasto raggiunge talora la gravità di un vero conflitto tra l'attrazione verso la collettività ed i freni inibitori individuali, fino a che si produca nel soggetto quella convinzione, che è la convinzione stessa della collettività-folla, e l'emozione suggesta promuova l'azione criminosa. E però, secondo la emendata teo-

²¹⁵A. MIOTTO: *Introduzione alla psicologia della folla*, Firenze, 1937; Id.: *Psicologia del comportamento sociale*, Firenze, 1939.

ria, il germe di ogni aberrazione collettiva è celato nell'individuo²¹⁶.

Resta il quesito della particolare influenza che, in taluni casi, si eserciti dai *meneurs*, dai capi, dai condottieri.

Non vi si risponde più col semplicismo, che fu anche un'incoerenza della vecchia tesi (la incoerenza, cioè, di invertire quel fattore esogeno che erasi ritenuto unico) e cioè che la proiezione venga dal condottiero sulla folla recettrice; ma si piuttosto con l'osservazione che la corrente psicologica si forma nella collettività (fattore ambiente) per una predisposizione dei suoi componenti o di una buona parte di essi e dalla collettività si proietta sul condottiero e da costui ritorna alla folla, ritmo codesto di acceleramento e di intensificazione delle energie istintive (FREUD, DE GREEF, MIOTTO, ROSSI, STRALICO, FLESCHER).

Nel complesso psichico vedesi operare anche una legge di affinità, perchè non altrimenti potrebbero spiegarsi ed il diffuso, talora persino plebiscitario, consenso all'idea sovvertitrice dell'etica generalizzata, e, spesso, la contemporanea formazione di gruppi di resistenza.

Nell'un caso e nell'altro l'istinto egoistico di aggressione (pa-

²¹⁶G. FLESCHER: *Il pessimismo di Freud e l'attuale psicosi collettiva*, in Riv. Psicoanalisi, 1945, 3.

leopsiche) è in atto, ma con opposti effetti: nel primo caso è affiorante alla coscienza in modo imperioso, sollecitato da un pseudo razionalismo (pensiero filosofico, morale, religioso eterodosso, o conclamazione rivoluzionaria di ordinamenti politico-economico-sociali); esso ha facile ragione della *neopsiche* (sovrastuttura d'evoluzione civile); nell'altro caso l'istinto aggressivo è dai poteri inibitori sociali rimosso.

Quanto più fortemente agisce, poi, la legge psichica delle affinità collettive, tanto più il pensiero tende a cristallizzarsi in *formule* rigidamente affermative o negative, provenienti da ogni senso di proporzionalità, di relatività e soprattutto da ogni remora nella selezione dei mezzi dell'azione (criminalità); la coesione si fa effettiva piena, persino mimetica, nella espressione del pensiero monotono insistente quasi ossessione, nella forma retorica aulica degli scritti e dell'oratoria, persino nelle uniformi esteriorità del gesto, del portamento, della stessa fisionomia, della foggia di vestire, di radersi, di adornarsi, insomma determina tutto uno stile fisico-psichico-sociale. (Così fu del periodo delle dittature totalitarie; così era stato del periodo napoleonico).

Vi è effettivamente dell'automatismo nell'accettare senza riserve, senza controlli, le nuove postulazioni pseudo-etiche sino a farne una morale negativa, paradossale e, negli atti, giungere ad un comportamento offensivo dei sensi innati di pietà e di probità.

Nuovi miti sono creati, sorgenti da recessi ancestrali; sono i

miti della forza, della volontà di potenza, sconfinanti *al di là del bene e del male* (NIETZSCHE): i miti del conquistatore e del criminale.

E non si può negare che, ad un certo punto, il fascino giunga a tale che la dedizione della collettività al condottiero sia fatta di un tal senso di dipendenza, di soggezione, di reverenza, di adorazione filiale, da ricondurre il pensiero all'accoppiarsi di quei due ordini di istinti che il Freud studiò in profondità e che, con discutibile gusto, ma con sostanziale rispondenza nomencò per istinti di *libido* e di *aggressione*.

Invero, per attenersi alla storia degli avvenimenti cui ci riferiamo, la parola *padre* uscì frequentemente dal labbro delle folle idolatre dei paesi a regime totalitario, nel vociare invocante, acclamante, ostinate, come un delirio monotono di demenza, e l'estasi non ebbe confini per ogni motto e per ogni posa di scenico atteggiamento e la frenesia dell'imitazione, della fusione non ebbe tregua e non l'ha ancora oggi, caduti quegli idoli, nella brama di innalzarne altri, e, forse anco a malgrado dei designati, nuove forme di adorazione sono escogitate e nuovi incensi sono accesi al culto dell'istinto freudiano.

Le gesta di quel periodo che furono di furia pazzesca e che ancor danno palpiti di orrore, non si disgiungono, nella memoria, dal delirio suggestivo che i condottieri esercitarono sulle moltitudini, come causa almeno concorrente degli eccessi forsennati e la scia che ne derivò fu tale che, nel dopo-guerra, si

attarda il risveglio dall'incantesimo ed ognuno, entro sè stesso, sorvegliandosi, spia e scopre qualche residuo di quel *grande choc*, qualche incisione profonda, alteratrice della psiche, non bene rimarginata, qualche deviazione inconscia di indirizzo mentale, di coerenza, di rettitudine.

Ma, a proposito dell'istinto di aggressione di cui si è parlato, o, per dirla con altri psicologi, di offesa-difesa, un altro punto psicologico, pur di notevole importanza, va riguardato.

Si ricordi, per riportarsi ancora ai fatti della recente guerra, che le collettività criminose ripetevano, con aspetto di convinzione, l'affermazione di essere state indotte al conflitto perchè minacciate dalle nemiche potenze nella propria stessa esistenza fisica di popoli.

Era codesto un alibi morale, una pervicace cinica spudorata menzogna? O non piuttosto sintomo di morbosità, in forma di ossessiva sensazione di un proprio assoggettamento persecutorio?

Il complesso psichico è tanto più indiziato in quanto si sarebbe operato dall'allucinato attivamente contro il supposto offensore nello stesso senso della creduta offesa.

Forse fu dominio assoluto della psiche; ma probabilmente fu lacunoso e cioè tale da lasciar posto, nella crepuscolare coscienza, ad un tipico senso di colpa.

Ci si ascolti con criterio di relatività, perchè non ci sarebbe

lecito abbandonarci a incontrollate affermazioni; ma, nell'ipotesi, è dato di chiederci se siffatto irresistibile bisogno di attribuire ad altri la causa delle proprie colpe, che è della psicologia profonda, questa introspezione a metà stroncata dalla mania di liberarsi dal giogo della coscienza, per dar modo all'incosciente di affiorare e di dominare assolutamente, onde si compisse la violenza... *legittima*, la strage... *difensiva*, la guerra civile... *necessaria*, sia stata tutta forza diabolica di morale pervertimento, o non sia stata per qualche parte una sindrome di neurosi ossessiva.

Dicono gli psicoanalitici di simili stati che essi altro non siano che il proiettarsi dell'impulso fuori del soggetto, per sollevare l'*io* dall'insopportabile tensione intrapsichica. Essi poi, nella relazione fra i due sistemi nervosi della vita umana, intravedono il formarsi, attraverso a tali complessi, del patologismo della delinquenza collettiva.

Ma poi che gli avvenimenti furono grandiosi e multiple le loro cause, la loro storia ci induce a portare la nostra attenzione anche sopra altra forza di manifestazione patologica, e cioè di un patologismo riflesso, comechè attingente eziandio ad un'influenza esogena, trascinatrice, quale fu il proiettarsi sulle succubi folle dei caratteri, dalle profonde note anomale, degli avventurieri protagonisti, in veste di condottieri.

Influsso più che sufficiente a rendere criminale una folla da lunga mano predisposta, come per altri casi e per ben altre suggestioni, altre folle si fecero martiri ed eroiche (cristianesimo,

crociate, guerra di indipendenza, garibaldinismo, partigianesimo ecc.) ed in altri ancora furono persino provate da un macabro furore di suicidio collettivo (giapponesi).

E che predisposizione vi fosse è da arguirsi dalle infinite volte in cui le folle del di qua e di là delle Alpi, furono fatte assistere a suggestivi spettacoli di esibizioni vanitose da parte di quei condottieri, e delle milizie loro seguaci; divise lucide vistose di pennacchi e di fronzoli tra il bellico e il femminile, marcie ritmiche stilizzate e frammezzo sportismi accentuati e suggestivi, con ostentazioni di nudità maschiline e femminili e tutto un apparato tra il grandioso ed il grottesco, sì da indurre il sereno osservatore a pensare che manifestazioni siffattamente bizzarre stravaganti ed eccezionali dovessero essere segni di *anomalia*, nel senso propriamente scientifico della parola, da poi che nei ricordi di una letteratura psichiatrica alla portata di tutti, si profilava negli inscenatori di quelle rappresentazioni certa semeiotica non lontana dalla *paranoicale*, certamente molto vicina alla *paranoideale*, e nelle folle il morboso ripercuotersi, come suole, di quel fascino di stranezze.

Allorchè poi uscivano fuori dalla convulsa e pur impressionante oratoria, idee deliranti di profondi diffusi sconvolgimenti e di non meno mastodontici rifacimenti, concepiti con torbida fantasia, raffigurati in forma lusingatrice e difesi con pretenziosità vanagloriosa ed altezzosa, spregiatrice di altrui, minatoria di nemici occulti e, nel contempo, diffidente e sospettosa; e passo,

passo, di contro all'infuriare esterno degli eventi, col risuonare dell'autoconclamazione di infallibilità, si svelava l'incolmabile difetto di autocritica, il pensiero ricorreva irresistibilmente a quei *mattoidi* di lombrosiana memoria che il Maestro tratteggiava scultoreamente nella frase: *«livrea del genio, sostanza dell'imbecille»*.

Ma quale e quanta attrazione su quella folla!

Uno psicologo illustre di Francia, il DUMAS, accennò a certa corrente psichica di contagio mentale «toutes les fois q'une maladie mentale ou nerveuse se transmet d'un individu à un autre par contact médiat ou immédiat»²¹⁷.

Solo in ipotesi, a dir il vero, questo A. estendeva la influenza del contagio morale alla «maladie sociale». Ma quando egli così scriveva non s'erano svolti i tremendi avvenimenti che annottiamo e però pensiamo che oggi egli scioglierebbe a cuor leggero le sue riserve.

Nè lo stato psicopatico, purtroppo diffuso per ogni meandro della vita, potrà essere troncato all'improvviso per virtù del risolversi del conflitto o della reattività di pochi saggi che è allo stato di puro sintoma in zona limitata di risanamento.

Di contro agiscono altri sintomi preoccupanti.

²¹⁷G. DUMAS: *Contagion mentale*, in *Revue philosophique*, marzo 1911, pag. 238.

Ad esempio, certo senso di acuta, quasi spasmodica, reciproca diffidenza tra classi, categorie, correnti, partiti, fra quegli stessi che pur operarono di conserva nella lotta contro le tirannie totalitarie, mettono in luce il rinnovarsi e persino l'exasperarsi di quella nota di soggezione persecutoria che fu forse il carattere predominante nella fase acuta della psicosi sociale.

Sono conformisti che vedono minacciate dappresso, assai più che effettivamente non siano, istituti ed ordinamenti economici che presidiano le loro sostanze, i loro risparmi; estremisti, d'altra parte, non sempre e non tutti disagiati, che farneticano di oppressioni padronali e capitalistiche ormai superate: e tutto l'insieme, ancora caotico, delle attuali categorie dirigenti è poi come paralizzato dall'ombra di una reazione che è molto più nel loro eccitamento allucinato, che non nella realtà della vita politica che non suol consentire ritorno alle cose morte.

Ecco come possono spiegarsi delitti parossistici come la strage dei fascisti nel carcere di Schio, e certi moti di piazza in taluni centri del mezzogiorno degeneranti in atti di violenza e di sangue.

Gli stessi eccitamenti separatistici, che allentano l'energia centripeta dell'unità nazionale, hanno avuto accenni deliranti.

Il *locus minoris resistentiae*, poi, cioè la delinquenza comune, nell'atmosfera ammorbata, maggiormente risente del diffuso dissolvimento psichico, onde si ha l'enorme progressivo accre-

scimento dei delitti contro le persone e contro la proprietà, acuitizzatosi sino alla forma del brigantaggio che invano si spiegherebbe come solo effetto della inadeguata e disorientata compagine poliziesca.

4. – Ma anche altre volte, nei tempi, dal malcostume sociale di maggioranze od anche di minoranze, in qualche modo prevalenti, fu battuta in breccia, nella sua espressione etica, la norma giuridica.

Ad esempio, allorchè più fervevano, nel campo del pensiero, i dibattiti fra il liberalismo economico e le tendenze monopolistiche dello Stato, la passione dei liberisti giunse al punto da influenzare l'opinione pubblica in favore dei contrabbandieri, al punto, cioè, di far considerare il contrabbando come un delitto politico²¹⁸.

Ancor oggi l'inerzia mentale è aliena dal comprenderlo fra i delitti, così detti, infamanti.

Non parliamo poi delle superstizioni popolari; in certe popolazioni confinarie primitive l'esercizio del contrabbando è titolo di onore; e perciò il giovane che non ne fosse insignito non troverebbe fortuna presso quelle amatrici rusticane.

In un altro campo, il delitto di sangue per vendetta familiare

²¹⁸JOSTO SATTA: *Il dinamismo del contrabbando*, Roma, 1923.

è di tradizione, in certe regioni, sotto l'usbergo dell'omertà e della indulgenza delle giurie.

In un altro campo ancora, la tendenza ai reati contro l'integrità della stirpe non subisce contrazioni per effetto della eccezionale gravità delle pene. Non si considera, invero, abbastanza quanto agisca nel senso di una sociale omertà, la causa dell'onore nell'infanticidio e nell'aborto sulla puerpera ed indirettamente sui suoi correi, incubi o succubi che sieno. In certo senso in tali reati più acutamente si appalesa la soggettività della delinquenza femminile, che suol essere piuttosto asociale, che antisociale.

E, se sia vero che l'equivalenza della criminalità dell'uomo, sia, nella donna, la prostituzione, ancor più evidente apparrebbe il carattere di asocialità delle sue psichiche anomalie²¹⁹.

In alcuni settori dell'opinione pubblica, certo spirito di casta giustifica taluni reati più attinenti a difetti del costume, come quelli di duello, di adulterio, di gioco d'azzardo; l'ozio degli agiati, la brama dei godimenti, il dominio del vizio, l'ingordigia dei facili lucri sono coefficienti a forme antisociali entro ed ai margini del codice, molto spesso clandestine, salvo lo scoppiare dei pubblici

²¹⁹S. SIGHELE: *La coppia criminale*, Torino, 1922; FLORIAN e PIETTRIBONI: *Prostituzione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, 1899; LOMBROSO e FERRERO: *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, 1894.

scandali.

Ad esempio, il plutocratismo, accentuatosi negli ultimi decenni, per i traffici e le speculazioni dei periodi di guerra, ha offerto lo spettacolo delle colossali frodi nelle industrie, della scalata alle banche, degli aggioaggi, dei delittiannonari, della beffa truffaldina delle società anonime ecc.

Questa è la delinquenza dei ricchi (della podagra) che fa contrasto con quella assai più diffusa, ma anche più pietosa, ingenerata dalla disoccupazione, dallo scarso nutrimento, dall'alcoolismo, dall'urbanesimo, dalla promiscuità dei sessi negli abituri angusti, dalla vita degli angiporti (della pellagra), filogenesi del pauperismo, con la regressione atavico-degenerativa predisponente al delitto; «*Der Mensch ist wass er isst*» fu la celebre frase del FEUER-BACH filosofo.

Certamente lo stato di miseria per sè agisce spesso direttamente come movente di delitto e di prostituzione; ma vi agisce indirettamente con la formazione di tare somatiche e psichiche predisponenti alla delinquenza e per effetto della selezione che respinge i tarati, inetti alla convivenza sociale, nei bassi fondi del pauperismo, specialmente urbano²²⁰.

I fascini, poi, di un'arte decadente, sensibilissima, come suol essere, a tutti i disquilibri morali della società, nel teatro, nella

²²⁰OXAMENDI: *Criminologia*, La Habana, 1938.

cinematografia, nella letteratura romanzesca, fra eroi erotomani e criminaloidi, scatenano, in alto ed anche in basso, gli istinti predatorii e sessuali, soffocano gli istinti gregari.

Insomma la delinquenza si fa dinamica in ragione del dinamismo sociale, sicchè ogni classe ed ogni casta ha la sua propria delinquenza; ma vi sono periodi in cui essa si acuisce nelle forme comuni, altri, invece, in cui il suo dilagare si maschera in forme occulte sino al permeare continuamente tutta la vita della società, lasciando alle sparute cifre della statistica solo la criminalità ufficiale; sono codesti i periodi della decadenza sociale.

5. — Cessato il fragor delle armi della seconda guerra mondiale, gli spiriti smarriti cercano rifugi; nuove condizioni di psicologia collettiva si affacciano.

È anche opera di politica criminale soffermarsi su queste crisi soggettivistiche, vederne la origine e gli sviluppi, antivenirne gli effetti.

Nelle pagine che precedono il nostro studio fu essenzialmente diagnostico; qui prende carattere di prognosi.

Un orizzonte internazionale oscuro è certamente propizio allo scatenamento di conflitti fra l'individuo e la società e meno adatto ad affrontare la lotta contro la delinquenza; periodi di diffidenza, di sospetti, di gelosie, di antagonismi economici fra le Potenze allontanano quei più intimi accordi internazionali che

mirano alla maggior reciproca salvaguardia della sicurezza interna.

Una concezione nuova è da tempo accennata e si va imponendo; è la concezione etica dello Stato, nella sua vita privata, come in quella pubblica.

Si è fatta strada, pur attraverso alle sfrenatezze del liberismo economico ed alla efferatezza dei conflitti internazionali economici e bellici.

Non che negli storici sviluppi delle evoluzioni religiose politiche economiche che, a vicenda caratterizzarono ciascun periodo storico, i popoli non si fossero sentiti guidati da impulsi morali e non ne avessero cercato il motivo orientatore; le stesse guerre postularono sempre le loro cause in moventi di giustizia o li millantarono; ciò che ancora non si era rivelato alle coscienze era il metodo della funzione etica dello Stato.

Non è privo di significato, nello studio di un processo eminentemente etico, che appare di rapida progressione, ciò che in questi ultimi anni si avverò nella economia pubblica, e prima ancora negli studi economici; strani contrasti che rivelavano da prima solo un senso istintivo di salvezza, ma che col progresso del tempo e con lo svolgersi degli avvenimenti, fecero sentire l'impulso di reazioni prevalentemente spirituali.

Già la legislazione sociale, di per sè stessa, per ogni dove veniva riguardata come una funzione etica, reagente ad un tempo al fatalismo crudele della scuola classica di economia, per cui i

mali sociali appaiono necessari ed inevitabili, ed al materialismo storico, per cui i fenomeni politici-giuridici-religiosi sono determinati fatalmente dal fatto economico.

Ma, nell'ambito stesso del liberismo, nello splendore del suo sviluppo, sono le origini della nuova economia.

Basti considerare il poderoso assurgere delle classi lavoratrici nei paesi anglosassoni.

Il trade-unionismo è divenuto un vero e proprio parlamento; vi si discutono i mezzi ed i fini della organizzazione nel quadro nazionale dell'economia; superate, da gran tempo, le primitive forme convulsionarie, la attività collaboratrice si volge ai grandi problemi della produzione e della distribuzione, quali coefficienti di ricchezza.

Nell'incontro dei fattori antagonistici (datori di lavoro e lavoratori) assisi allo stesso tavolo, in un'atmosfera di uguaglianza realistica, vedono gli economisti, senza distinzione di scuola e di indirizzo, lo sforzo teso alla soluzione dei più complessi problemi²²¹.

²²¹ A. MARSCHALL: *Economia dell'industria*, cap. XIV, *Le Trade-Unions* in *Nuova Collana di Economisti*, Torino, 1936, XI, n. 109; W. STANLEY JEVONS: *Lo Stato di relazione al lavoro*, *ibidem*, XI, 269; HICHS: *Teoria dei salari*, *ibidem*, XI, 458; SIDNEJ e BEATRICE WEBB: *Le beghe operaie dal 1890 al 1920*, *ibidem*, XI, 689.

Il contratto collettivo rallenta la frequenza degli scioperi; d'altra parte gli effetti monopolistici degli aggruppamenti economici sono paralizzati dalla politica economica di intervento statale.

«L'espansione delle imprese private e delle grandi organizzazioni – scrive lo ZEUTHEN – fino ad estesi monopoli, l'incapacità di questi ultimi di sistemare i loro interessi contrastanti mediante i metodi del mercato libero porteranno facilmente verso un'economia manovrata capitalistica o semisocialistica; in ogni caso un ordine economico nel quale i conflitti fra gli interessi degli individui non sono risolti automaticamente, ma richiedono un'azione ed una guida consapevole»²²².

Ed alla sua volta il KEINES, un liberista convertito, ammette che, in molti casi, la dimensione ideale per l'unità di controllo e di organizzazione è un punto intermedio, fra l'individuo e lo Stato moderno.

E pertanto il riconoscimento e lo sviluppo di enti semiautonomi entro lo Stato per il bene pubblico è un progresso; enti autonomi entro la propria prescritta limitazione, ma soggetti, in estrema istanza, alla sovranità della democrazia, quale è espressa attraverso il Parlamento²²³.

²²²*Il monopolio del lavoro*, cap. IV, del libro *Theory of Monopoly and Economic Warfare*.

²²³*The End of Laissez faire*, London, 1926.

Insomma il liberismo trasforma sè stesso, avendo raggiunto il massimo sforzo capitalistico nei monopoli, la massima organizzazione operaia nella Trade-Unions.

L'economia manovrata, se non l'autarchia economica, domina ormai da per tutto ed anche all'agricoltura sono rivendicati controlli statali e regole di utilizzazione²²⁴.

Il BEVERIDGE, resosi celebre durante l'ultima guerra per i suoi piani di ricostruzione, specialmente nei riflessi del grave problema della disoccupazione, dopo aver osservato che lo sviluppo degli investimenti incrementa bensì la produttività del lavoro, ma, se non è accompagnata da uno sviluppo dei consumi, genera la disoccupazione, ne conclude che lo Stato deve, sull'esperienza della guerra, con opportuni interventi e senza preoccuparsi della spesa, utilizzare a pieno il potenziale di lavoro²²⁵.

Concludendo, su questo punto, lo Stato non più agnostico nei problemi della produzione e della distribuzione, può attingere anzi dagli stessi nuova e più importante fonte di attività, nuova costituzionale struttura, ma soprattutto acquisisce il senso di

²²⁴T. N. CARVER: *La distribuzione della ricchezza*, in *Nuova Collana di Economisti*, Torino, 1936, XI, 109.

²²⁵WILLIAM BEVERIDGE: *Full Employment in a Free Society*.

un'etica economico-sociale.

Tanto apparve nell'attività del partito democratico negli Stati Uniti di America, secondo il programma del Roosevelt e del partito laburista in Inghilterra, assunto ai fastigi del Governo.

Ma, per ciò che riguarda questi nostri studi, l'intervento etico statale è in funzione di eugenica.

Ricordammo già il pensiero del MARSHALL, per cui i miglioramenti economici e morali, come forze che modificano con continuità e cumulativamente le condizioni ambientali ed, attraverso all'ambiente, le qualità umane, modificano la stessa ereditarietà e sprofondano le radici dell'eredità nuova.

In Italia merita di essere ricordato il periodo di sviluppo degli studi di sociologia criminale sui fattori economici della delinquenza, del vagabondaggio, della prostituzione. Erano annoverati codesti scrittori allora fra gli eretici della economia politica, o della politica economica²²⁶.

Nei *Nuovi Orizzonti* il FERRI aveva incanalato concetti di

²²⁶BOCCARDO: *Gli eretici in economia politica e la loro missione nella sociologia*, in *Rivista filosofia scientifica*, I, 6; A. LORIA: *Problemi sociali contemporanei*, Milano, 1895; Id.: *Verso la giustizia sociale*, Milano, 1904; LOMBROSO e FERRERO: *La donna delinquente, la prostituta, ecc., la donna normale*, Torino, 1894; FLORIAN e CAVALIERI: *I vagabondi*, cit.; FLORIAN e PIETTRIBONI: *Prostituzione*, cit.

scienze affini nella teoria dei sostitutivi penali, che, a differenza di altre concezioni positivistiche, era entrata senza contrasto nel dominio delle acquisizioni. Nell'ordine economico, nel politico, nello scientifico, nell'amministrativo, nel religioso, nel familiare ed educativo, erano rafforzamenti dei poteri inibitori più efficaci di quelli che presuntivamente erano fatti derivare dalla comminatoria delle sanzioni. Prevenire la criminalità curando a tempo, mercè previdenze e provvidenze, i fattori economico-sociali del delitto costituì da allora tutto un orientamento, divenne un'abitudine di pensiero.

Nel *Socialismo e scienza positiva* il FERRI esprimeva il presagio di un periodo di transizione tra la civiltà borghese e la civiltà socialista, in cui il sistema dei sostitutivi penali sarebbe stato destinato a rappresentare una necessità pratica.

A distanza di tempo, in altro campo, un altro scrittore, che fu anche uomo politico, il KATHENAU prevedeva il formarsi di corporazioni industriali riconosciute e sorvegliate dallo stato in rapporto diretto con la classe operaia, come collettività di produzione, in cui tutti i membri sarebbero stati organicamente legati l'uno all'altro, a destra ed a sinistra, in alto ed in basso, raggruppati in una unità vivente, provvisti di percezione, giudizi, forza e volontà unitaria; non una confederazione, ma un organismo,

transizione codesta all'economia collettiva dall'autore auspicata²²⁷.

Che è questo se non il senso di realtà che induce a considerare la vita dello Stato strettamente condizionata ad una sua etica attività, forza di giustizia, di coesione, di ragione di vita?

Nelle cattedre universitarie di economia oggi la condizione dello stato moderno quale fattore di produzione, nella sua interdipendenza imposta agli altri fattori, essendo dall'intervento di tal potenza, intrinsecamente non economica, il processo economico sostanzialmente modificato, e approfondita nelle origini e nelle conseguenze.

Le origini sono attribuite al movimento operaio del secolo XIX ed alle guerre mondiali che ingigantirono la sfera dell'attività statale.

Ma vi è, secondo noi, un terzo e più decisivo elemento, offerto dai conflitti fra le classi sociali, che ebbero acutizzazione fra il declinare del secolo scorso ed il principio dell'attuale. Era inevitabile l'ingenerarsi di un senso di giustizia arbitrare da parte di un organo disinteressato ai termini dei conflitti, ma interessato ad eluderne dannose ripercussioni sulla vita del Paese.

L'essenza spirituale dello Stato è fatta consistere da taluno nella esistenza di una realtà costante costituita dalla forza delle

²²⁷V. RATHENAU: *L'economia nuova*, Bari, 1922.

tradizioni, dal rispetto delle idee fondamentali, dalla persistenza degli aggregati²²⁸.

È esatto come giudizio storico retrospettivo; in fondo nella difesa del territorio, nella diffusione della cultura, nell'amministrazione della giustizia, nella cura della pubblica igiene, nell'attuazione di pubbliche opere è un fondamento etico, il raggiungimento del maggior bene della collettività.

Ma la coscienza dell'eticità dello Stato venne dalla crisi fra il liberismo economico e l'intervento indiretto e diretto nei conflitti fra le classi nella distribuzione della ricchezza. Lo riconosce l'A. citato, quando osserva che «la trasformazione dello Stato, l'assorbimento crescente di sua attività economica sono dovuti alle necessità sociali di dare alla distribuzione dei beni quel contenuto di equità che potesse rispondere alle esigenze politiche, sociali e morali dello Stato».

La storia della forma degli Stati moderni ne è conferma; furono e sono altrettanti metodi di esperimento le democrazie, specialmente anglosassoni, il comunismo russo, le dittature oligarchico-totalitarie italiana e germanica; in tutte insinuandosi la tendenza al socialismo di Stato.

L'arco teso del materialismo storico pare allentarsi; il concetto fatalistico comune alle opposte scuole, liberista e socialista, forse

²²⁸ A. LANZILLO: *Lo Stato nel processo economico*, Padova, 1936.

perchè sente di esaurirsi in un antagonismo senza vittorie e senza sconfitte, pare cedere il posto ad una tendenza collaboratrice in un regime di giustizia.

Ma vi è qualche altra osservazione.

Economisti, sociologi, politici si avvedono che la insufficienza dei salari e del relativo tenore di vita non era stata la sola ragione, nè forse la maggiore, delle agitazioni operaie; che più grave fermento era la insoddisfazione delle condizioni morali, la sofferenza di sentirsi classe chiusa, non considerata in proporzione all'apporto produttivo, assoggettata fatalmente alle vicende dell'industria e dell'alta finanza, alle alee della nera disoccupazione.

GIUSEPPE MAZZINI, precorrendo i tempi, aveva dato a questa intuizione di sociale psicologia tutto il suo valore.

La così detta questione sociale si è imposta giorno per giorno su più larghe basi.

Tutto quanto dia modo ai lavoratori di esercitare una diretta influenza sul proprio destino, siano le libere organizzazioni di classe, siano i sindacati legalmente ricostituiti, siano i consigli di fabbrica, siano i parlamenti del lavoro, è da essi considerato in funzione di un assetto perfettibile, anche se il grado di benessere economico resti immutato, anche se dovesse transitoriamente peggiorare.

A. C. PIGOU, ed altri con lui²²⁹, avevano già prognosticato una qualche forma di sindacati nazionali riconosciuti dallo Stato per una funzione di controllo, in collaborazione dello Stato stesso, sulla produzione e sulla distribuzione.

L'ultima espressione di questi studi si concreta nel propugnare un minimo nazionale di sicurezza, di igiene, di nutrizione, di istruzione ecc. per il lavoratore, da conseguirsi mercè l'intervento dello Stato, quale rappresentante degli interessi generali, con provvedimenti di vigilanza, di proibizionismo e di trasferimento di parte delle ricchezze, attraverso le imposte²³⁰.

Lo sviluppo di tutti codesti studi ha il suo riflesso nella storia delle legislazioni.

Essa vede risalire ad un cinquantennio retro l'istituzione di organi arbitrali di conciliazione e di consulenza; una legge belga del 1887 autorizzava consigli locali di industrie di lavoro per pronunciarsi nei conflitti a domanda di una delle parti; conforme era la legge francese del 1892; il «Conciliation Act» inglese del

²²⁹A. C. PIGOU: *The Economics of Welfare*, IV ed., 1932; BECHHOFFER e RECKITT: *The meaning of National Guilds*.

²³⁰S. et B. WEBB: *La lutte préventive contre la misère*, Paris, 1913; PIGOU, *op. cit.*; G. DEL VECCHIO: *Nuove teorie economiche*, in *Nuova Collana di Economisti*, Torino, 1932, vol. I.

1896 istituiva il «Board of Trade» con facoltà di inchiesta ed iniziative di componimento; simile è l'«Industrial Courts Act» del 1919, da cui sorse poi il Ministero del lavoro; la legge austriaca del 15 maggio 1919 istituiva i consigli di azienda; la legge germanica del 18 gennaio 1920 creava i consigli di fabbrica.

Vi sono anche state leggi che resero obbligatorio il deferimento di ogni disputa ad un giudizio di Tribunale prima di addivenire ad uno sciopero o ad una serrata, tale l'«Industrial Disputes Investigation Act» canadese del 1907, in cui è una sanzione per chi trasgredisce all'obbligo di esperire il giudizio di conciliazione prima di addivenire allo sciopero od alla serrata.

L'obbligatorietà dell'arbitrato è in talune leggi austriache, con sanzioni di multe, convertibili in pene restrittive in caso di mancato pagamento.

L'esperimento di dare funzione di organi statali ad istituti di collaborazione sociale, sindacati e corporazioni, fu adottato in Italia, nel periodo fascista, dalle leggi 3 aprile 1926, 20 marzo 1930, 5 febbraio 1934.

Esso ebbe una ripercussione anche nella legislazione penale. Mentre il Codice zanardelliano curava il libero esercizio dell'attività industriale, e cioè la piena libertà di regolare il rapporto della locazione delle opere, solo punendo le restrizioni accompagnate dalle violenze, il codice del 1930, partendo appunto dal presupposto giuridico del riconoscimento dei sindacati come enti pubblici, soggetti al controllo statale, e della disciplina giuridica dei

contratti collettivi di lavoro, mediante la istituzione di una magistratura, giudicatrice con speciali procedure e con intervento di giudice esperto nel collegio, nelle controversie sorgenti dai contratti collettivi, vietava e puniva la serrata e gli scioperi, quali ne fossero i fini, contrattuali, extracontrattuali, politici, i boicottaggi, le invasioni e le occupazioni delle aziende agricole industriali ed i sabotaggi; infine ogni forma di offesa e di autodifesa di classe ed erigeva eziandio a figure di reato l'inadempimento da parte dei datori e dei lavoratori degli obblighi dei contratti collettivi e l'inosservanza delle norme emanate al riguardo dagli organi corporativi (art. 502 a 512).

L'esperimento non potè conseguire un successo apprezzabile per i motivi estrinseci gravissimi, che non fu sincero, non avendo avuto per fine sè stesso, ma l'afforzamento di una dittatura oligarchica, e non ebbe il clima democratico necessario alla sua vitalità ed al suo sviluppo, che si esaurì in una parassitaria burocrazia, impaludata nella profonda corruzione del regime.

Allorchè tale organizzazione corporativistica, che fu millantata per originale iniziativa di forma di governo, doveva raggiungere il suo coronamento nella riforma costituzionale, con la creazione del Parlamento del lavoro, ne uscì una «Camera dei Fasci e delle Corporazioni», strumento servile agli ordini della dittatura, controllato dai gerarchi del fascismo, straniato da ogni legittima rappresentazione di classe e di categoria e persino da ogni tecnica competenza.

Fu, per così dire, un colpo di Stato nel colpo di Stato del fascismo, che deluse ogni ingenua aspettativa e rivelò il vero volto della dittatura²³¹.

Caduto il fascismo, vi fu di fatto un immediato spontaneo pieno ritorno alle libere organizzazioni, ma è demandato alla assemblea costituente di dettare le nuove norme costituzionali politiche ed economiche.

Sarà abbandonato ogni esperimento di organizzazione sindacale obbligatoria a forma di pubblico istituto, che dia aperta e diretta funzione allo Stato di dirimere, in senso di giustizia e di pubblica utilità, le controversie della produzione e della distribuzione?

Accenniamo al problema, senza risolverlo, poi che questo non è il luogo adatto.

Ma quale si sia l'indirizzo dato alla organizzazione fra lavoratori, non si può disconoscerne l'effetto di umana bonifica se all'ordinario isolamento subentri uno spirito di solidarietà cooperativa, un clima di vita sociale propria, una coscienza di classe (si dice comunemente), noi diremo una valorizzazione del concetto sociale del lavoro, con che si accresce potenza ai freni inhibitori contro gli istinti egoistici. Occorre, però, che gravi cause,

²³¹E. PIETRIBONI: *Corporativismo e delinquenza*, Venezia, ed. Ferrarì, 1935.

come potrebbero essere le passioni politiche sferratesi da contingenze eccezionali non turbino e non distruggano tal processo psichico.

Ciò è tanto più grave quando politica ed economia siano in aperta stridenza, sicchè avvenga che il turbamento degli animi esploda dalla compressione, reagendo in forma di delinquenza.

La mente corre all'esperimento comunistico della Russia. Una più approfondita conoscenza gioverebbe allo studio del rapporto fra la forma di quel regime e le manifestazioni delinquenti del suo tempo.

È da osservarsi, di sfuggita, che l'esperimento si svolse fra due eccezionali momenti storici, la prima e la seconda guerra mondiale e però lo sviluppo ne fu certamente turbato; che le condizioni politico-sociali della Russia, prima del comunismo, Stato autocratico e feudale arretrato nella civiltà economica, privo dello sviluppo industriale da parte di una classe borghese, con la caduta della aristocrazia del sangue, tradizionale classe dirigente inetta e corrotta, non potevano logicamente sboccare che nella dominazione straniera o nella dittatura del proletariato.

Il nuovo regime ha superato, mediante una rivoluzione, lo sviluppo secolare dalla civiltà feudale a quella industriale.

È in formazione in esso la nuova classe dirigente, sorta dai lombi stessi del proletariato.

Ciò significa che il comunismo russo è fenomeno sostanzialmente involutivo e... russo, cioè inerente alla storia della Russia,

senza grande probabilità di seriazione.

Ogni popolo ha in fatto, una geografia fisica propria, una economia propria, una propria tradizione, un proprio clima etico-sociale; sono fattori codesti che agiscono con determinazione. Ma, detto ciò, devesi pur anco convenire (e la conclusione giova al nostro studio) che certe idee ultime di ogni costruzione, di per sè, spogliate dalle superstrutture politiche e passate per il vaglio dei grandi avvenimenti, finiscono per imporsi, per generalizzarsi; vogliamo dire dell'aforisma sul dovere del lavoro e sul diritto al lavoro. Ci sembra della grandezza di quelli che uscirono, come fusi nel bronzo, dalle assemblee costituenti della rivoluzione francese.

È la valorizzazione etico-sociale del consociato quale diretto od indiretto produttore di ricchezza per tale via acquirente pieno di civili diritti; è la distribuzione razionale utile delle attività dei singoli non più abbandonate del tutto alla libera iniziativa, nè più disperse ed isterilite per mancanza di coordinamento e nemmeno rinserrate nel destino della classe sociale di origine, ma aperte al profitto della migliore preparazione, mercè la gratuità dell'istruzione pubblica e la selezione dei migliori; è la soluzione del problema della disoccupazione operaia e professionale; è l'avviamento degli ordinamenti giuridici e politici ad una perequazione di potere e di benessere fra le classi sociali, lasciando sopravvivere un solo predominio, quello dello Stato, ciò che pur era nel fondo di quel materialismo storico che non poteva avere

soluzione, poichè dopo la lotta di classe, sia pure regolatrice di equilibri, non resta che il superamento della lotta di classe.

Ci tornano alla mente le parole del venerato Maestro, ROBERTO ARDIGÒ, che non fu certo un politico militante: «L'ideale assoluto dell'operosità intelligente e virtuosa e dell'agiatezza di tutti è un termine; che eccede qualunque epoca fissa, anche avvenire.

«Ma nell'epoca presente è già nata e cresciuta assai viva e forte la virtualità che porta verso quel termine; cioè la democrazia, intesa in questo senso, che la coltura, il potere, nella società, non siano il privilegio dell'aristocrazia, sia del sangue, sia della ricchezza oziosa, sia della violenza: sia del caso, ma si estendano in ragione del lavoro e del merito»²³².

Abbiamo posato delle questioni politico-sociali solo per amore di esemplificazione di ciò che gioverebbe alla terapia della delinquenza.

Non che pensiamo al completo superamento di questa.

Il problema è purtroppo eterno, per quanto alla nostra mente è dato di vedere, quanto eterne le umane imperfezioni.

Ma se è vero che le imperfezioni umane si attenuano in virtù degli sviluppi sociali, non saremo certo meno ottimisti di quanto,

²³²*Opere filosofiche*, Padova, 1908, vol. III; *La morale dei positivisti*, pag. 149, 6.

in altro campo non sieno illustri clinici, come il VIOLA ed il PENDE.

Nella considerazione che il problema costituzionalistico in medicina coinvolge indissolubilmente il lato psichico con quello fisico e, confermandosi, in tesi, che la psicogenesi degli individui ripete, in molte linee, l'evoluzione psichica dell'umanità, essi Autori ne traggono il convincimento che questa da un tipo primitivo di emozionabilità istintiva esagerata, di subbiettività di pensiero prevalente fantastico-mitico, vada verso una crescente sublimazione degli istinti e dei sentimenti con la regolazione da parte della sfera logica ed inibitrice, verso un tipo mentale sempre più maturo, in cui domina l'intelletto logico, la obbiettività, l'attitudine realistica ed analitica del pensiero²³³.

Non gioverebbe sensibilmente all'umanità una siffatta sublimazione se la sua sfera fosse qualitativa, non quantitativa, se i benefici economici ed etici della civiltà non si universalizzassero.

E poichè i beni giuridici dei singoli e dei gruppi (come osserva il FLORIAN) guadagnano la protezione giuridica personale man mano che in essi si afferma e viene riconosciuto come emergente un più alto interesse generale collettivo²³⁴, è certo che

²³³G. VIOLA: *La costituzione individuale*, Bologna, 1933; N. PENDE: *Op. cit., passim*.

²³⁴E. FLORIAN: *Trattato di dir pen.*, IV ed., vol. I, pag. 85; Id.:

gli sviluppi etico-economici di giustizia della società hanno la virtù di allargare la cerchia dei protetti giuridicamente e di restringere quella dei resistenti e dei violatori.

Insomma noi siamo ottimisticamente indotti a pensare che la concezione etica dello Stato, nella quale rientra il concetto penalistico di difesa sociale, accrescendo, nei suoi sviluppi, la potenza della civiltà ed esercitando una benefica influenza sugli individui, significhi il fiorire di una politica criminale di grande respiro.

SCHOPENHAUER affermava che l'origine dello Stato è essenzialmente il diritto penale; noi diciamo che il diritto penale è perennemente la più etica espressione dello Stato.

Funzione di civiltà, in *Scritti in onore di Silvio Longhi*, Roma, 1935.

XV

IL PERITO ED IL GIUDICE NELLA METODOLOGIA ETIOLOGICA DELLA DELINQUENZA

1. Vecchie e nuove perizie. — 2. Il più vasto campo della esplorazione psicologica. — 3. La catarsi nella psicologia e nella metodologia etiologica. — 4. La preparazione e la specializzazione del giudice penale; il collegio misto. — 5. L'ufficio del giudice nello studio della personalità del reo, secondo il nuovo indirizzo del Supremo Collegio. — 6. L'istituto giudiziario-scientifico della segnalazione. — 7. Bibliografia.

1. — Nel mondo della metafisica è concepibile lo sdoppiamento dell'individualità umana in corpo ed anima; ma nel campo scientifico e particolarmente nella scienza penalistica non è concepibile che un'unità psico-fisica, una sintesi, una unità bipolare, il *Vieleinheit* dello STERN, a costo di rinunciare altrimenti alla proposizione del problema scientifico dell'uomo, in generale, dell'uomo delinquente, in particolare. Gli stessi indirizzi spiritualisti, del resto, non arretrano dalla esplorazione del subcosciente e dell'incosciente, volendo rendersi conto, per quanto possibile, del come agiscano gli istinti profondi, come avvenga la inibizione, come l'adattamento, come si svolgano le reazioni affettive; e, salva la sottile distinzione fra psiche e morale, in fatto non si disconosce che, nell'ambito della scienza, il dibattito sull'unità

concreta «uomo» è superato.

E già tale superamento giova allo stesso metodo scientifico nello studio della criminalità, poichè vediamo, sotto la pressione delle esigenze della pratica, man mano comporsi i contrasti, vivamente deplorati dal VERWAECK, tra sociologi, giuristi, psichiatri, biologi, e specialmente tra psicologi di varie scuole.

Molta strada, invero, si è fatta, in questi ultimi anni, per raggiungere unità di metodologia etiologica.

Superati i vecchi giudizi sul morfologismo, sul patologismo, sul fatalismo, si è andato razionalizzando e completando il metodo dello studio della personalità criminale.

I vecchi pratici ricordano le perizie psichiatriche di altri tempi: una ricerca sintetica individuale quanto mai approssimativa; pochi rilievi psico-somatici; alcune timide punte di sintomatologia psichica; valeva più che altro la intuizione diagnostica pratico-sperimentale dell'esperto di psichiatria, pur tuttavia costretto, nel giudizio affermativo, ad inquadrare il soggetto, per lo più, in uno schema generico ed impreciso di degenerazione.

Ancor oggi, pur partendo da concetti di più pratica utilità, rileviamo negli elaborati peritali, assai di sovente, gravi deficienze, specie quando essi si impostano e si esauriscono monograficamente nella critica sintomatologica di una ipotizzata particolare malattia di mente, astenendosi dalla esplorazione di ogni aspetto del caso, specialmente di quello psichico, a cui incombebbe di spaziare dall'anormalità psichica, nel senso più ampio

delle manifestazioni degli organismi tarati, alle semplici variazioni dei fenomeni psicologici, e di soffermarsi, con profondità di analisi, sul dinamismo del delitto, sui motivi, sul comportamento del soggetto, onde la criminogenesi apparisca nei suoi complessi fattori morbosi od anche soltanto psichici, con concreta discriminazione, che inquadri il soggetto nella tipologia costituzionale.

Colpa, si dirà, più che del metodo delle perizie, della esosità processuale, quale si manifesta, di sovente, nella limitazione dei quesiti.

Anche questa giudiziaria superstizione va combattuta: richiesto che sia il parere dello scienziato sul caso, appunto per quella inscindibilità della umana struttura di cui si è parlato ed anche per sfuggire il pericolo degli astrattismi extraempirici, la personalità del reo, nel concreto rapporto con tutti i coefficienti endogeni ed esogeni del crimine, va tutta studiata e lumeggiata, per coerenza di indirizzo scientifico giuridico, secondo l'insegnamento che il codice ne fa nel ricordato art. 133.

Nè pensiamo si possa far questione di pregiudizialità fra l'una e l'altra specifica esplorazione.

Non si nega, ormai, che, trattandosi dello studio della personalità criminale, le funzioni psichiatriche sieno collocate al vertice; ma non per questo ci sentiremmo di sottoscrivere ad una affermazione, che, fra altro, reputiamo oziosa, quando non anche nociva, e cioè che pregiudiziale deva essere lo studio della

sfera istintivo-affettivo-sentimentale, come quella che sola può aprire un utile orientamento per distinguere quando i processi psichici abnormi siano da considerarsi dipendenti da determinismo biologico e quando invece devano considerarsi come autonomi, collegati soltanto alla presenza di una debolezza intellettuale, più o meno accentuata, che faciliti lo sviluppo e l'esteriorizzazione delle anomalie esistenti nella detta sfera.

Sarebbe codesta una delibazione preventiva del giudice, nel periodo preparatorio della perizia, che chiameremo di *segnalazione*, nel quale appunto possono essere offerti gli spunti ad un primo orientamento, che non impegna nè il perito, nè il giudice. Ma se la osservazione del perito sia, per avventura, mancata per meno desta perspicacia del giudice o per frettolosità di giudizio, non può non farsi pregiudiziale ogni altra sintomatologia?

Forse che non vi rientrano i particolari aspetti dello sviluppo dell'azione criminosa e del comportamento prima e dopo di essa, del suo autore, e la sproporzione fra i motivi e l'azione e l'affacciarsi di suggestioni ambientali e la conoscenza di tare ereditarie, di pregresse malattie, di degenze ospedaliere e manicomiali, di precedenti sintomatologici di vita (psicosi belliche, disastri, naufragi ecc.)?

Fermata che sia l'attenzione sui sintomi segnalati, il processo peritale, nel seguire quel metodo totalitario ed unitario che, ormai, per comune consenso, si impone, raccoglierà l'anamnesi

biografica, i dati dell'ereditarietà, l'esame morfo-fisiologico, funzionale, endocrinologico, l'inquadramento del soggetto nella biotipologia costituzionale e di qua verrà lo studio più approfondito e decisivo della sfera istintivo-affettivo-sentimentale od, altrimenti, il controllo di quanto sulla stessa fosse stato notato nel periodo preparatorio della segnalazione; e l'esame si arricchirà dello studio del comportamento e si compendierà nella storia del delitto.

Questione più propriamente scientifica, invece, sulla quale noi non ci azzardiamo di interloquire, bastandone un doveroso accenno, è quella che si dibatte fra il KRETSCHEMER ed altri totalitaristi (costituzionali e psicologi) come il BIRNBAUM, l'JAENSCH, il PENDE, il DI TULLIO ecc. I sistemi di tipologia e di dottrine caraterologiche del KRETSCHEMER partono fondamentalmente dallo studio delle funzioni e dei caratteri psichici particolari; e le une e gli altri sono messi poi, secondariamente, in rapporto con la morfologia e l'anatomia; insomma i processi psichici dominano, per estensione ed abbondanza di dati, sulle note fisiologico-costituzionali o somatiche. Gli altri indicati costituzionalisti, invece, abbracciano tutto l'insieme delle attività psichiche, psicofisiche, morfologiche e sociali, in ugual grado, per giungere ad una comprensione integrale dell'uomo e per dedurne fondamentali differenze tipologiche.

Dal punto di vista della pratica giudiziaria, per cui la più larga comprensione degli elementi di esame, secondo il metodo del

processo indiziario, è quella che offre più prudente mezzo di rendere giustizia, anche il processo clinico al servizio della perizia, dall'anamnesi biografica alla sintomatologia somatico-fisiologica e psichica, è metodo indiziario. In questo, come in quello, quanto più le indagini si appuntano sulle cause del delitto, come sulle condizioni psicofisiche del soggetto, tanto più ci si avvicina alla soluzione diagnostica. Qui è l'analisi del temperamento, coefficiente del carattere; qui è la chiave dello scrigno psicologico.

Quante volte non ci accadde di veder segnalate, in trattati di psichiatria o di medicina-legale, od in perizie psichiatriche, o di intravedere in osservazioni forensi, affinità patogenetiche fra particolari condizioni fisiologico-funzionali e specifiche forme delittuose; ad esempio, fra ipertiroidismo o epilettoidismo e criminalità sanguinaria; fra *debilitas sexualis* ed erotismo e perversioni sessuali; fra vecchiaia e delitti di libidine; fra debolezza mentale eretistica e delitti di incendio, e via dicendo.

2. — Vero è che nello scrigno della psicologia sono molte e svariate gemme che paiono brillare di vita propria, come se non riflettessero luci od ombre di funzionalismi, evidentemente perchè la psicologia non si arresta quando, per ogni altra parte, lo studio totalitario sia inconclusivo, ed anche, nella negatività dei fattori biologici, essa conserva tutta una sfera propria di esplo-

razione; suo è lo studio del comportamento (behaviorismo) anteriore e successivo al delitto; sua l'analisi acuta e profonda dell'azione criminosa, con processo analogo a quello offerto da un film rallentato; suoi gli elementi caratterologici attraverso la constatazione delle cause del mancato saldamento ideo-affettivo e l'emozionalità istintiva e la freddezza emozionale ecc. I metodi che la psicologia persegue sono nella ancora breve, ma pur fervida, sua storia; per molta altra parte sono nell'empirismo pratico.

Si è tanto parlato dei metodi psicografici, degli schemi di valutazione, della scheda biopsichica, del psicogramma, del profilo grafico, tutti fondati sullo stesso criterio direttivo indagatore, solo con qualche variante di particolare avvedimento pratico.

Ma le grandi finestre dell'esplorazione empirica, delle quali necessariamente e particolarmente si avvale la psicologia, sono l'introspezione (testimonianza discorsiva di sè stesso), l'associazione (reazione verbale indotta mediante parole induttrici e risposte pronte), i *mental-tests* (reattivi) introdotti in Italia da C. F. FERRARI, usati specialmente negli interrogatori peritici; sono segnalati, fra essi, le scale metriche delli BINET et SIMON ed i reattivi psico-diagnostici del RORSCHACH; restando tal metodo indefinitamente affidato all'acuta inventiva dei psicologici, che vi contribuiscono spesso proficuamente, come fa il GEMELLI.

3. – Poderoso contributo alla psicologia (è generalmente riconosciuto per quanto con talune riserve) ha dato la psicoanalisi, specialmente nella terapia della psicosintesi, che rende il paziente parte attiva della propria guarigione, in quanto lo aiuta a ricostruire, volenteroso, la propria coscienza disordinata.

È l'assunzione a metodo pratico di un principio che è ad un tempo accarezzato dalla metafisica, dalla teologia, dall'etica, dalla pedagogia ed or anche dalla medicina: la catarsi.

Una particolareggiata trattazione del tema ci porterebbe ad esaminare la confessione nel suo molteplice aspetto di catarsi religiosa, etica (autoispezione nelle anime superiori), giudiziaria, terapeutica, artistica.

Quest'ultima, a dir vero, non sempre è immune da certa ostentazione di superiorità fatalistica e persino di brutale cinismo, (Benvenuto Cellini e Giacomo Casanova); in altri, come nell'incestuosità del Byron e nell'omosessualità di Oscar Wilde, è ripiegamento di coscienza. MARCEL PROUST ed ANDRÉ MAUROIS furono magnifici interpreti della catarsi artistica. Alla loro volta gli eroi ibseniani e pirandelliani assurgono ad eccezionale potenza dialettica, rendendosi confidenti della loro ribellione, sino ai confini del delitto, alla logica dell'etica, in nome dell'etica della logica.

Quanto alla criminologia, specialmente nella pratica, essa non dovrebbe disinteressarsi della catarsi come metodo di indagine,

come reazione riabilitativa del delinquente, come bonifica sociale.

Infine deve dirsi che i metodi analitici del laboratorio, nella indagine psicologica, non esauriscono tutta la materia.

La pratica penalistica sente che questo è più specialmente il campo del suo dominio; orientata scientificamente, esperta nell'indagine soggettiva processuale, essa può avvalersi di cospicue risorse nella ricostruzione della personalità psichica del delinquente, mediante lo studio approfondito del delitto e del comportamento del suo autore, nella considerazione austera della sua missione che è la difesa della società dal pericolo criminale mediante le sanzioni, le misure di sicurezza ed i preventivi profilattici.

4. — Maggiori compiti l'indirizzo legislativo e la coscienza giuridico-scientifica impongono al giudice; ed anzi devesi dire che la riforma dell'ordinamento giudiziario troppo si attarda sulle invocazioni che giungono da più parti.

Il Congresso internazionale di Palermo del 1913 reclamava l'intervento degli esperti medico-legali nei collegi giudicanti. Il Congresso di criminologia di Buenos Ajres (25-31 luglio 1938) invocava la specializzazione del giudice mediante opportune riforme universitarie e postuniversitarie.

Il Congresso internazionale di criminologia tenutosi a Roma nell'Ottobre del 1938 affermava che lo studio della personalità

del delinquente deve essere formalmente e sostanzialmente inserito nella funzione della giustizia, mediante la collaborazione fra giudice e biologo in tutte le tre fasi del ciclo giudiziario: istruttoria, giudizio, esecuzione.

Probabilmente dimentichiamo altre voci di consessi.

Il problema, del resto, non è nuovo. Cinquant'anni or sono ne aveva scritto il GAROFALO; magistrato preparatissimo, egli si faceva apostolo della preparazione del giudice.

La soluzione si va facendo sempre più incalzante.

È anche degna di ricordo una Circolare del ministro francese di giustizia CHAUMIER del 12 novembre 1935, che al giudice penale assegnava il compito giuridico-scientifico delle *segnalazioni criminologiche*.

In Italia trovarono larghi consensi le iniziative del ministro SOLMI, allorchè, pochi anni or sono, instaurò corsi di tirocinio per magistrati, essendosi in allora auspicato l'instaurarsi di un istituto scientifico da denominarsi «Accademia per la preparazione del giudice penale».

Troviamo poi nel NICEFORO accenni all'esistenza di un «Istituto Superiore per lo studio e l'insegnamento della criminologia e delle scienze criminologiche». Non sappiamo che ne sia.

T. KYRCHOWSKI riferisce dell'esistenza in Polonia di una commissione ministeriale per gli studi crimino-biologici sulla personalità del delinquente, la quale ha per ufficio di provocare

segnalazioni di quesiti scientifici criminologici tratti dalle contingenze pratiche.

Negli Stati Uniti d'America sono cliniche psichiatriche funzionanti a fianco dei Tribunali e vi è una scuola di criminologia. Diamo queste affastellate notizie, così come potremmo raccoglierle (il movimento è certamente molto più cospicuo); esse servono tuttavia a mettere in evidenza, in largo senso, il concetto dominante, essere al sommo, cioè, delle funzioni della giustizia lo studio soggettivo del delinquente nell'orbita della semeiotica biologico-criminale; accessori ne sono i concetti della preparazione e della specializzazione del giudice, come di una collaborazione medico-giudiziaria.

Su di tale programma si corre molto da taluni, giungendosi a chiedere l'istituzione processuale di uno studio, sussidiario all'accertamento del reato, per organo di un criminologo, con istruttorie parallele e, nel giudizio, il concorso, nel collegio del biologo, cioè il giudice misto (SAPORITO).

Convien però andar cauti. Distrarre i medici dalle cliniche per burocratizzarli nell'amministrazione della giustizia e, d'altro lato, praticamente sminuire la sovranità e la responsabilità della magistratura, è creare l'ibridismo, facendosi probabilmente il danno, ad un tempo della medicina e della giurisprudenza.

Riconosciamo, tuttavia, che la legge istitutiva dei tribunali per i minorenni ha fatto prova buona e, per converso, pessima quella

sulle Corti di Assise. L'una ha servito alla presente fase di transizione, l'altra vi ha piuttosto reagito. In via per lo meno sperimentale, converrebbe riformare quest'ultima legge, inserendo nel collegio giudicante il biologo, in considerazione che, come nel caso dei minorenni, trattasi di soggetti delicatissimi dal punto di vista criminologico, nel caso della Corte di Assisi trattasi dei più gravi misfatti; nell'un caso e nell'altro, l'eccezionale intervento del biologo è giustificato.

Comunque l'ufficio direttivo deve spettare sempre all'ordine giudiziario; il diritto è disciplina sociale indipendente, disciplina di ordine; sempre il giudice dovrà essere l'arbitro dei conflitti, ma specialmente dei conflitti fra la società e l'individuo.

E però al sistema degli scabini tecnici stabili nei giudizi è preferibile quello del giudice preparato e specializzato; stimiamo la buona preparazione e la netta specializzazione elementi di idoneità all'ufficio moderno del giudice penale.

5. — È confortevole che tale sia anche il pensiero della Magistratura superiore espresso in arresti del Supremo Collegio, che hanno avuto giustamente risonanza nel mondo giudiziario. Ad esempio, fece il giro di tutte le riviste giuridiche quella tale decisione della Cassazione su ricorso LORENZON (estensore GIULIANO) che in altro capitolo ricordammo; vi si ammonisce la magistratura di merito a non prescindere da quelli che sono gli insegnamenti della scienza psichiatrica.

Le tesi di questa scienza (giusta l'accorto indirizzo clinico-empirico) non sono categorie matematiche che il magistrato possa applicare di peso al caso concreto.

«Esso deve invece procedere con cautela tanto maggiore in questa utilizzazione dei dettami scientifici, quanto più è nota la grave varietà di ipotesi possibili, cui fa riscontro una notevole prudenza da parte degli scienziati nelle loro affermazioni e conclusioni.

«E quando il caso presenti particolari complessità e gravità, il giudice, lungi dal sentirsi menomato nel riconoscere la necessità dell'ausilio tecnico, deve riconoscere la opportunità di invocarlo, nel nome ed al fine della più alta e vera giustizia.

«L'accertamento della personalità del reo, in relazione alle manifestazioni delittuose della sua attività, è di importanza primordiale, perchè il magistrato possa emettere, con sicura coscienza, il proprio giudizio sull'atteggiamento che al potere pubblico conviene di assumere di fronte a siffatte manifestazioni anormali, sia nell'interesse della società, che dello stesso giudicabile; ed è perciò necessario che per tale indagine il giudice non trascuri e si avvalga di tutti i mezzi idonei ad assicurare la maggior competenza e fedeltà»²³⁵.

²³⁵Cass. Pen., 21 maggio 1937, in *Giustizia penale*, 1938, II, col. 19.

In altra pur magistrale decisione (ric. Rotunno, rel. Vulterini) disse, con altrettanta saggezza, che «l'uomo di scienza e quindi il giudice, che nella scienza ha il più valido ausilio per l'esatto adempimento del suo ministero, non possono disinteressarsi, all'apparizione di un fatto giuridico-sociale, quale è il reato, di simili indagini... Si rischia di incorrere in eccessivo semplicismo affermando la perfetta capacità di intendere e di volere dell'imputato sulla base dei soli elementi emersi dall'istruttoria e dal dibattimento in ordine al fatto che diede luogo al processo e si lascia inesplorato il campo delle indagini fondamentali sulla capacità dell'individuo come soggetto di diritto penale.

«L'indagine che richiede, per difficoltà e complessità, un attento e lungo esame del soggetto, non può essere compiuta dal giudice nel breve tempo in cui ha contatto con l'imputato e con i mezzi che ha ad immediata sua disposizione; ma deve essere affidata al tecnico, che mette al servizio della giustizia tutto il prezioso corredo della sua scienza, prudenza ed esperienza.

«Con ciò non si intende dire che il giudice debba abdicare al perito il suo apprezzamento sovrano anche nella soggetta materia; ma solo che il processo non debba essere privato del presidio della scienza psichiatrica, dovendo invece avere il responso sul quale il giudice potrà e dovrà esercitare il suo sindacato, apprezzandone i rilievi, le considerazioni e le conclusioni ed accogliendoli o negandoli, con motivazione tratta dalla conoscenza inte-

grale degli elementi generici e specifici del processo e degli insegnamenti della scienza»²³⁶.

Concetti nitidi precisi rettilinei; non staccati dall'ortodossia del diritto positivo, pur si sente che reagiscono ad una misoncistica inerzia della pratica, per cui il processo consuetudinariamente si estrania dalla personalità dell'imputato, non curandosene gli effetti.

Osserva, a tal proposito, tra altri, il VIDONI come non di rado sia dato di constatare che il reato che ha portato alla condanna era nient'altro che la espressione clamorosa (e non sempre la prima in ordine cronologico) di una malattia mentale che, nel tempo e nel carcere, ha avuto poi ulteriore sviluppo, assumendo carattere clinico più o meno chiaramente definito.

Insomma è compito del giudice, preliminarmente alla decisione e

²³⁶Cass. Pen., 23 maggio 1938, in *Giustizia penale*, 1939, II, 58. Conformi: *Id.*, 24 novembre 1939, ric. Canna, rel. Vulterini, *ibidem* 1940, II, 748; *I.*, 26 dicembre 1938, ric. Miola, *ibidem*, 1939, II, 291; *Id.*, 17 gennaio 1938, P. M. Di Blasio, *ibidem*, 1939, II, 50; *Id.*, 9 febbraio 1940, ric. Giarusso in *Riv. pen.*, 1940, pag. 643; *Id.*, 8 marzo 1943, ric. Bellucci, *ibidem*, 1945, pag. 86 e n.; *Id.*, 19 luglio 1941, ricc. Crivello e Parinelli, rel. Palopoli in *Scuola Positiva*, 1943, I, 132 e n.; ivi anche *id.*, 18 aprile e 2 maggio 1941, in annata 1941, pag. 180 con nota di E. FLORIAN.

più delicato e difficile, forse, di questa, certamente più accorto, di avvisare tempestivamente l'opportunità dell'ausilio della scienza, avendo la preparazione necessaria per saperne saviamente e con indipendenza far prezzo.

Dissimo, in altro scritto, che abbiamo visto con soddisfazione affrontate tali questioni anche recentemente da magistrati esimi, quali il RENDE ed il MARONGIU.

Invero, evolutosi il diritto dalla concezione classicistica ed evolutasi, nello stesso senso, la legislazione, è assurdo che il sistema giudiziario perseveri a considerare la giustizia penale quale parte di secondo ordine di fronte alla giustizia civile, che continua a primeggiare.

Ma, d'altronde, con tutto il rispetto al valore culturale dei nostri magistrati, non si può dire, fatte le debite eccezioni, che si sia prossimi a quell'adattamento del giudice penale allo studio scientifico del delinquente, ai fini della valutazione della gravità del reato, della capacità a delinquere, della pericolosità criminale e della rieducazione del delinquente, che dalla stessa legislazione è reclamato.

Trattasi di scandagli accorti e delicatissimi, che richiedono conoscenza di psicologia e di patologia mentale, non nel senso che il giudice sia uno psico-patologo, ma che abbia una mentalità psico-patologica, vale a dire aderente allo sviluppo delle dottrine di psicologia, di psichiatria, di biologia, di antropologia, di medicina legale.

E non dovrebbe egli trovare nel suo cammino inceppi superstiziosi, della specie del divieto opposto dall'art. 314 del codice di procedura penale, a ricorrere all'esperto per la migliore conoscenza dell'imputato ed in genere di quelle qualità psichiche di questo che sieno indipendenti da cause patologiche (come se fosse facile cosa discernerele a priori!); con che si va a ritroso delle esigenze della scienza e della coscienza giuridica moderna. Altrove, la psicologia forense sta percorrendo la sua libera strada, con utili risultati. Ad esempio, in Germania vi è tutta una letteratura al riguardo ed impone, nel sistema dei processi penali, tutta un'attività di psicologia sugli imputati, sulle parti lese, sui testimoni.

Ma a non seguire i portati della scienza, si incorre dalla pratica in gravissima responsabilità.

Riferisce il BAFILE SACERDOTE del caso di un docente a cui una parte della scolaresca aveva addebitata una gravissima accusa; fu carcerato, processato ed assolto per non aver commesso il fatto. Avevano le risultanze peritali dimostrato che le testimonianze erano state la conseguenza di una collettiva suggestione.

In tal caso la perspicacia *segnalatrice* del giudice, che richiese l'ausilio scientifico, evitò l'errore giudiziario.

6. — È ricorsa sovente, in questo studio, la parola *segnalazione*. Crediamo di averne sufficientemente chiarito il concetto e la funzione. Vogliamo concluderne che, nella pratica, tal funzione

assurge all'importanza di un istituto di diritto processuale, contenuto, più che nella lettera, nel presupposto di una serie di disposizioni dei due codici.

Vogliamo concluderne anche che l'orientamento che esso istituto richiede non potrebbe essere certamente un diletterantismo scientifico, quale giustamente il SANTORO depreca.

La psichiatria e la psicologia ammoniscono esservi particolari delicatissime condizioni nella sintomatologia soggettiva del reo, dei denunzianti, dei testimoni, che, disavvertite, possono agevolmente sviare il giudizio, sino all'errore.

Per certo, non è facile cosa distinguere, nelle varie contingenze, a primo aspetto, se un automatismo di coscienza sia morboso o passionale; quando un delirio onirico sia epilessia psichica; quando l'azione possa essere stata determinata da allucinazioni acustiche o visive; se l'amnesia sia pretesto simulatorio o sintoma di epilessia, di arteriosclerosi, di schizofrenia, di paranoia, nè se trattisi di quel complesso psichico dei ricordi respinti, nel quale si rifugiano, automaticamente, nevropatici ed isterici per istinto di rimozione di ricordi penosi; infine se un apparente atteggiamento simulatorio o cinico, non nasconda invece una demenza precoce.

È talora difficile sottrarsi all'influsso della *pseudologia phantastica* dell'isterico e del paranoide, immaginatrice di avvenimenti che hanno tutto l'aspetto della coerenza, della logica, dell'evidenza, essendo il mendacio sostenuto con fermezza, con audacia e con

finissima furberia. Si ricordano negli annali delle vicende giudiziarie i complicatissimi casi Humber, dell'eredità Crawford, della cassaforte Hanau; più recente quello del delirio o della illusione palingnostica della vicenda Canella-Bruneri.

Non ci si può rendere conto delle idee deliranti di grandezza e di persecuzione, degli erotismi deliranti, delle gelosie morbose e calunniose per futili risibili sospetti, nè dei deliri di autoaccusa dei melanconici.

Conce valutare a priori quanta parte abbiano in reati contro il buon costume le psicopatie sessuali, specialmente nell'esibizionismo, nel sadismo, nella necrofilia?

Delle calunnie, delle lettere anonime, delle false testimonianze, delle simulazioni delle isteriche sono colmi gli archivi giudiziari; e la epilessia latente psichica ed insidiosa continuerà ad occupare, con la sua difficile sintomatologia di equivalenza, le perizie psichiatriche.

Come intuire la caratterologia alterata, con tendenza delinquenziale, dei postencefalitici epidemici o letargici?

Sfugge agevolmente all'esame istruttorio l'innocenza del sucube frenastenico imbecille; ma più ancora sfugge il controllo di quel caso che la scienza conosce sotto la denominazione di «racordo ipnico», cioè la suggestione ipnotica e postipnotica che rende il suggestionato inconscio strumento del suggestionatore nella consumazione del delitto. Che il codice abbia preveduto il caso all'art. 86 è qualche cosa; ma ciò che il codice non può dare

è il superamento della prova, ardua, delicatissima, tecnico-psicologica e quanto mai problematica, perchè il primo occultatore della verità è lo stesso suggestionato. Rimanendo, intatti, a costui inconscio il motivo dell'azione e sentendo, anche in sè stesso, prepotente il bisogno di rendersi una ragione del proprio atto, di giustificarlo, egli è indotto o ad adottare pretesti futili, remoti, assurdi, o ad abbandonarsi ad invenzioni fantastiche guidate da induzioni pseudo-logiche che si impadroniscono della sua psiche, con l'equivalenza della verità: la illusione della introspezione!

Si potrebbe continuare ancora per un pezzo, tanto, nella pratica, è irta di difficoltà, di intoppi, di insidie la indagine soggettivista giudiziaria, quando vi si insinua il fattore patologico.

Vogliamo completare questo punto della nostra trattazione col ricordo di un interessante caso giudiziario.

Il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma si è dovuto occupare, or non è molto, della sorte di una signorina di buona famiglia, che risultò poi affetta da isterismo. Costei, dopo essersi data spontaneamente, vergine, per un *raptus* sessuale ad un amatore recentissimo, perduti i sensi nell'atto sessuale e smarrita poi la memoria, accusava contro verità l'amante, un giovane studente, di averle usata violenza carnale mediante somministrazione di narcotici.

Fortunatamente il giudice fu accorto.

La psichiatria, in ausilio dell'istruttoria, fece rifulgere la verità. È interessante lo studio che, sul caso, pubblicò il perito, Prof.

Grasso-Biondi dell'Università di Roma, perchè inquadra in modo perspicuo, tra le neurosi, anzi tra le psiconeurosi, l'isterismo e ne mostra l'iperemotività. La decisione fu di attribuire l'accusa calunniosa, secondo l'opinione corrente fra i psichiatri, ad un automatismo di pensiero reso possibile dall'amnesia conseguente all'emozione; le emozioni brusche e violente favorendo il formarsi delle dissociazioni, vere linee di frattura nella compagine della personalità (TANZI).

La tempestiva segnalazione del giudice e l'ausilio autorevole della psichiatria hanno scongiurato il pericolo dell'errore giudiziario.

Vedasi, anche da questo caso, come da altri infiniti che occupano le cronache giudiziarie, quanto difficile ed insidioso sia lo strumento della testimonianza, disgraziatamente il solo, a cui, nel difetto di confessione, possano far ricorso le istruttorie scritte ed orali.

Sulla psicologia della testimonianza vi è tutta una letteratura che il giudice, per essere doverosamente circospetto, non può ignorare; ivi si considerano, tra altro, come costanti nel testimoniaio le maggiori imperfezioni e, cioè, la percezione e l'analisi parziale delle situazioni, con accentuazione di alcuni tratti a detrimento degli altri; la riproduzione mnemonica non è della realtà percepita, ma della reazione percettiva del testimoniaio a quella realtà.

E ciò a prescindere dalla facile suggestionabilità, specialmente in donne con tare isteriche ed in ragazzi psichicamente immaturi e dalla influenza ambientale relativa a certe popolazioni arretrate o primitive, che dir si voglia, in cui il mendacio giudiziario è pressochè regola di vita.

Si considera che la psicologia della testimonianza è parte precipua fondamentale, accanto allo studio della personalità del delinquente, del processo.

Osserva argutamente il CALAMANDREI: «Bisognerebbe che nella preparazione professionale dei magistrati si desse largo posto agli studi sperimentali di psicologia delle testimonianze e che, nelle promozioni, prima della sapienza con cui il giudice sa legger nei codici stampati, si considerasse titolo di merito la paziente penetrazione con cui sa decifrare la crittografia nascosta nel cuore dei testimoni».

Insomma il ruolo del giudice nel processo penale è infinitamente più importante, più laborioso, più gravido di responsabilità del ruolo del giudice nel processo civile; maggiore perspicacia, maggiore accortezza ed anche maggiore versatilità; ma soprattutto il prestigio del suo ufficio è nella tempestività delle sue iniziative e la tempestività è un attributo della preparazione (RIEDEL).

La riforma giudiziaria, secondo il Congresso di criminologia di Roma del 1938 (Relazione BATTAGLINI - MEZGER - SAPORITO - VERWAECK) deve tener presente il binomio necessario del

giudice-biologo (*segnalatore*) e del biologo-giurista (*approfonditore*).

Ma nello stesso sistema del codice attuale il funzionamento del meccanismo della individualizzazione dei provvedimenti del giudice, cioè la loro adeguazione alla personalità del delinquente in ogni fase (istruttoria, di giudizio e di esecuzione ed anche postcarceraria) fa del giudice, come acutamente osservava il NOVELLI, l'organo centrale della lotta contro la criminalità.

Nè soltanto gli incombe la delibazione diagnostica della segnalazione; chè il sistema della misura di sicurezza gli affida un compito di prognosi sull'esistenza, sul grado, sulla durata dello stato di pericolosità, agli effetti della qualità e della durata della misura, tanto più delicata e difficile in quanto nel corso della sanzione gli spetta di reiterare il suo giudizio prognostico, fausto od infausto, e di constatare gli effetti delle misure applicate (*catamnesi*; art. 202 a 209 cod. pen.).

In un saggio che risente della mano del maestro, il FLORIAN rileva come siffatto arduo compito non sia ancor penetrato addentro nella coscienza sociale, essendo anche insufficientemente regolato da ordinamenti processuali rudimentali ed imperfetti. «È spuntato – esclama – all'orizzonte criminalistico col fascino ed insieme con la incompletezza del nuovo, appena abbozzato e quindi occorre fiduciosa pazienza».

Allo stato della prassi giudiziaria, l'opera della individualizzazione della sanzione è, pur troppo, in atto veramente, efficacemente solo nella fase esecutiva, lo rilevammo.

Ciò faceva prorompere il Grispigni in una mordente apostrofe: «Che dire di una giustizia che, mentre emette una sentenza di condanna, senza la dovuta conoscenza del reo, questa conoscenza cerca di avere soltanto nel momento dell'esecuzione della sentenza stessa? Può immaginarsi una giustizia dagli occhi più bendati di questa?».

È dunque problema di adeguazione dello strumento processuale formale (codice di rito) e sostanziale soggettivo (giudice) al nuovo indirizzo giuridico; problema specialmente di preparazione del penalista, attraverso scuole di applicazione, nelle quali non dovrebbero essere trascurate tutte le scienze biopsicologiche applicate alla criminalità.

Ma soprattutto occorre che il giudice acquisti il senso della collaborazione scientifica, poichè il suo compito nel difficile mondo della criminalità non si esaurisce, come nel giudizio civile, nella risoluzione di un conflitto, ma si proietta nel futuro del benessere sociale, alla guisa stessa del medico ed ancor più. Invero ogni caso deciso può offrirsi, come soggetto di osservazione fenomenica, alla seriazione statistica prima, alla formulazione poi di leggi scientifiche, chiarificatrici e bonificatrici nella tragica vicenda della criminalità.

7. – BIBLIOGRAFIA – S. DE. SANCTIS: *Psicologia sperimentale*, Roma, 1929; A. GEMELLI: *Metodi, compiti e limiti della psicologia nello*

studio e nella prevenzione della delinquenza, Milano, 1938; E. ALTAVILLA: *La psicologia giudiziaria*, Torino, 1925; A. NICEFORO: *Criminologia*, Milano, 1938; M. CARRARA-ROMANESE: *Medicina legale*, Torino, 1940; M. F. CANELLA: *Psicologia differenziale delle razze umane* in *Riv. di psicologia* 1940, n. 3-4 pag. 175; GAROFALO: *Criminologia*, Torino, 1891; N. PENDE: *Trattato di biotipologia*, Milano 1939; B. DI TULLIO: *Antropologia Criminale*, Roma, 1940; F. DEL GRECO: *La caratterologia criminale* in *Criminalia*, Roma 1937, 53; VERWAECK-SAPORITO-LENZ-RIEDEL- KYREOHOWSKY-SLIWOWSKY-NOVELLI-FERRARO-CRECCHIO-RENDE-PATINI-MANASSERO-SANTORO-CICALA-LOFFREDO-MACCARIELLO in *Atti I Congresso intern. di criminologia*, Roma, 1938; C. L. MUSATTI: *Elementi di psicologia della testimonianza*, Padova, 1931; GRASSO-BIONDI: *Nota* in *Giustizia Penale* 1940, I, 259, con riproduzione della Sentenza 18 marzo 1940 del giudice istruttore Valillo presso il Tribunale di Roma; D. RENDE: *La genesi dell'attuale Corte di Assise* in *Riv. Pen.*, 1942, fasc. 2-3, pag. 117; A. MARONGIU: *Il nuovo ordinamento delle Corti di Assise alla prova della sua pratica applicazione* in *Giustizia Penale*, 1933, IV, col. 177; F. GRISPIGNI: *La scienza processuale penale e i suoi problemi attuali*, Prolusione in *Riv. Pen.*, 1943, n. 2; E. FLORIAN: *Prognosi penale* in *Dizionario di criminologia*, II, pag. 736; E. PIETTRIBONI: *Psicologia e psicoanalisi forensi*, Roma, 1940; Id.: *Il destino della Corte di Assise* in *Giust. Pen.*, 1943, I, pag. 145; Id.: *Il carattere epilettico nell'imputabilità* in *Riv. Pen.*, 1943, pag. 536.

XVI

LA CRIMINOLOGIA DELLA PRATICA

Giunti alla fine di questa nostra fatica, ci chiediamo se sia stato raggiunto lo scopo che ci eravamo proposti, di presentare, cioè, una chiara panoramica visione, una *Weltanschauung* del mondo criminale e dei suoi attuali problemi e se dalla esposizione sia balzata in modo evidente quella metodologia etiologica del delitto che noi consideriamo, in quest'ora degli studi, ufficio giuridico-sociale della pratica.

Volgendo indietro lo sguardo, sentiamo di tale destino la riprova nella evoluzione storico-moderna del diritto penale, segnata dalle pietre miliari del suo cammino: nell'illuminismo e nel contrattualismo, specialmente in CESARE BECCARIA, con l'affermazione dei diritti dell'uomo, contro l'arbitrio tirannico degli istituti politico-giuridici imperanti, è la prima formazione ossea di un diritto penale, scienza giuridica con fisionomia propria e funzione autonoma; nel classicismo e particolarmente in GIANDOMENICO ROMAGNOSI, in FRANCESCO CARRARA, in ENRICO PESSINA sono lo sviluppo e la maturazione della nuova disciplina, opera monumentale di sistematica giuridica; la Scuola italiana di antropologia criminale, prima, e poi la Scuola positiva spingono alla ribalta della scienza il protagonista del delitto, non più formula giuridica, ma umanità palpitante, per quanto ancora avvolta

nelle nebbie del primo somatismo morfologico e patologico; l'indirizzo costituzionalistico e biotipologico della scuola moderna di medicina, con la valorizzazione dei rapporti tra la costituzione organico-funzionale e lo psichismo ci allumina sopra causalità di predisposizione criminosa; infine l'affermarsi scientifico della psicologia spinge più acutamente lo sguardo per entro l'anima del delinquente, sia essa condizionata alle sue tare, o sia puramente in quel grado di autonomia che è del concetto monistico normale dell'essenza umana.

La psicologia! Avviene di chiederci per quali impulsi, a questo momento della storia, essa si sia indotta ad uscire dalla speculazione astratta della metafisica e ad impostarsi nella realtà scientifica.

Vuolsi da taluno che ne sia stata causa il tormentato spirito dei nostri tempi, non più pago di miti, di simboli, di archetipi, di articoli di fede, di costruzioni filosofiche.

Noi pensiamo, più semplicemente, che gli stimoli le siano venuti precisamente da quegli studi naturalistici sui quali ci siamo a lungo trattiene. Non è meraviglia che, giunti essi alla soglia dell'interno soggettivismo, abbiano sentito irrefrenabile il desiderio di esplorarlo, altrimenti che mediante la speculazione arbitraria dell'*io* metafisico, con metodi di scienza, pur anco tenendo conto della loro invincibile limitazione.

E poichè nella storia tutto è interferenza, lo sviluppo scientifico della psicologia doveva trovare largo campo di attività in

quel settore umano così saturo di psichismo che è il mondo criminale.

Psicologia scientifico-empirica vuol dire diagnosticismo; applicata alla criminalità essa si fa perciò poderoso strumento di clinicismo giudiziario.

Invero tutti i coefficienti endogeni ed esogeni convergono alla somma della diagnosi psicologica e psicopatica; la stessa mesologia diviene psicologia collettiva; l'ambiente si interiorizza nella paleopsiche; i motivi a delinquere escono dai quadri del codice per umanizzarsi nei complessi psicologici della neopsiche che li determina.

Se pur la prassi giudiziaria, come vedemmo, si attarda sulla scienza e sullo stesso codice, già il professionismo penalistico avvisa che l'asse del diritto penale si sposta dalla dogmatica della legge al clinicismo empirico soggettivo dei casi giudiziari.

Non che anche prima stati psicopatici, istinti, affetti, passioni non giocassero nella configurazione e nella misura della imputabilità e della responsabilità, ma ciò era in funzione di applicabilità di schemi logici prestabiliti, che si connaturavano con la stessa giuridica essenza delle figure delittuose previste e cioè il delitto, anche nel suo soggettivismo, era intravisto sotto un velo di astrazione giuridica, problematicamente e comunque solo approssimativamente adesiva alla realtà contingente.

Quanto più nobile e più fertile fatica, se pur più complessa, la vivisezione del delinquente, esaminato a fondo nella sua storia

gentilizia e personale, nella sua struttura biopsichica, nel suo temperamento, nei suoi istinti, nel suo carattere, nelle sue passioni, nel suo comportamento, nell'ambiente da cui proviene, nell'attività criminosa svolta e nei particolari segni soggettivi del suo crimine; insomma lo studio integrale del delitto, fatto umano, non simbolica costruzione!

Come questa cura di decadenze, di errori, di miserie, di dolori in un'umanità, per grande parte, di eccezione, vivente nell'umanità sociale, è destinata ad elevare lo spirito dello studioso!

E quanto fascino vi opera!

Perchè conoscere le deficienze, le passioni, le sofferenze altrui e le cause che le determinano, è vincere in sè stessi le proprie deficienze e le proprie passioni e superare le proprie sofferenze ed accrescere il proprio senso umanitario.

Invero la mente è tratta a vedere nel delitto il fatto bensì antisociale, ma pur anco sociale nella sua origine, poichè considera l'individuo, nella formazione di tutta la sua struttura, connaturato strettamente con la società in cui vive, erede di tutte le civiltà passate e però può accarezzare il sogno del dischiudersi di un più ampio orizzonte di autoterapia collettiva che abbia, nell'avvenire, ragione dello stesso concetto di difesa sociale.²³⁷

²³⁷ Alludiamo qui, pur con ogni riserva, alle pagine toccanti di passione filosofico-sociologica con cui UGO SPIRITO conchiude la sua *Storia del diritto penale italiano*, Roma, 1925.

Ma poichè la evoluzione non procede per salti ed ogni conquista è a prezzo di attività e di sacrificio, quest'ora scientifica ci richiama intanto tutti alla disciplina del metodo.

Paghi siamo di sentire alitare, sulla sistematica e sulla dogmatica, non più chiuse nel proprio cerchio e non più fini a sè stesse, uno spirito vivificatore che penetra il diritto nella sua scaturigine e nella sua essenza, la vita; e fiduciosi ci volgiamo a quel magistero giuridico-sociale, scientifico nella preparazione, empirico-sperimentale nel metodo, profilattico nel fine, umanitario nel sentimento, che abbiamo chiamato la criminologia della pratica.

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI CITATI NELLA PRESENTE OPERA

con riferimento alle pagine²³⁸

A

ABBAGNANO

ADLER

ALEXANDER

ALIOTTA

ALIMENA

ALUISI

ALTAN

ALTAVILLA

ANGELONI

ANGIOLELLA

ANGYAL

²³⁸Ovviamente in un'edizione elettronica il riferimento alle pagine del cartaceo di riferimento non avrebbe senso e quindi viene omesso il numero di pagina. [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

ANTOGNETTI

ANTOLISEI

APPIANI

ARDIGÒ

ARISTOTELE

B

BACONE

BADONNEL

BAYER

BARBARA

BASTIANETTO

BECCARIA

BECHHOFFER

BELLONI

BENON

BENTHAM

BERCARD

BERGSON

BEVERIDGE

BIANCHI

BINDER DE KATES

BINDING

BINET

BIRNBAUM
BOCCARDO
BOBBIO
BOLL
BORRI
BORST
BOSCO
BOUTROUX
BOVIO
BLUNTSCHLI
BRANDT
BRIDGMAN
BRILL
BRISSARD
BRUNO
BUCHER
BUFANO
BUSCAINO

C

CABOT
CALAMANDREI
CALÒ
CANELLA

CARMIGNANI
CARNEVALE
CARNELUTTI
CARRARA
CARREL
CARVER
CASSINELLI
CASTELLINO
CAVALIERI
CAZZANIGA
CACCHIONE
CAPPELETTI
CARROL
CICALA
CICERONE
CIVOLI
COLAJANNI
COMTE
CONSIGLIO
COLUCCI
CLOSTERMAN
CORBERI
CORREA
COSTA
CRISAFULLI

CRECCHIO

CREMONA

CRISIPPO

CROCE

CUSLING

D

D'AMELIO

D'ANCONA

DE GIACOMO

DE GREEF

DE GIOVANNI

DEL GRECO

DELMAS

DEL POZZO

DEL VECCHIO

DE MARSICO

DE MENNATO

DE SANCTIS

DESPINE

DI TULLIO

DONAGGIO

DONDINA

DOSTOIEWSKI

DRABOWITCH

DUMAS

DURKHEIM

E

EARL

EGGER

EMMA

ENRIQUEZ

ENGELS

EPICURO

ERNST

ERSLER

ESCOBEDO

ESQUIROL

EHRENFELS

F

FALCO

FALCHI

FALRET

FERRARI

FERRARIS

FERRARO

FERRERO
FERRI
FERRIO
FEUERBACH
FLESCHER
FLORIAN
FICI
FILANGERI
FIORE
FONTES
FONTANELLI
FRANCEN
FRANCHINI
FREUD

G

GALILEI
GALLI
GAROFALO
GATTI
GENTILE
GILDEA
GIOFFREDI
GEMELLI

GONELLA
GRAHEL
GRANDI
GRASSET
GRASSO BIONDI
GREGORI
GRISPIGNI
GROZIO
GUARNIERI
GUMFLOWIEZ

H

HEALY
HEGEL
HEIDBREDER
HENYER
HENRIE
HENTIG
HERSCH
HICHS
HOOTON
HUME

I

IMPALLOMENI

J

JAMES

JAEUSCH

JASPERS

JERING

JEVANS

JUNG

K

KAHN

KANT

KORZENIWSKI

KRETSCHMER

KREPELIN

KRAFT-EBING

KRAUS

KRAUTZ

KUNBERG

KYRCHOWSKI

L

LABRIOLA
LANGHLIN
LANZA
LANGE
LANZILLO
LATTES
LASCHI
LE BON
LENZ
LEONI
LE DANTEC
LORIA
LEVIS
LORO
LOMBARDI
LONDON
LORIANI
LOCKE
LOMBROSO
LISTU
LINGUET
LISZT
LUCREZIO
LUCAS
LUXENBURGER

LUGARO

M

MANZINI

MARCIANO

MANCINI

MAMIAMI

MARCUCCI

MARX

MARTIRE

MARUCCI

MARSHALL

MAMENZO

MAC ALIFFE

MARGUGLIO

MAGNAN

MARRO

MARCHIAFAVA

MANZONI

MAZZEI

MAN

MACCARIELLO

MANDSLEY

MARRO

MAJOCCHI
MAGRI
MAURACH
MAJNO
MAGGIORE
MAURO
MAUROIS
MANASSERO
MARONGIU
MC.DOUGAL
MIOTTO
MIRA
MEINONG
MEDA
MEZGER
MESSEDAGLIA
MESSINI
MENDES
MECCACCI
MONTESQUIEU
MOCHI
MORSELLI
MORREL
MOBIUS
MOGLIE

MONTALBANO

MOSSO

MUSATTI

N

NACCARATI

NARDI

NICEFORO

NIETZSCHE

NOVELLI

NORDAU

O

OLBACH

ORANO

ORESTANO

ORTOLAN

OTTOLENGHI

OXAMENDI

P

PALOPOLI

PARETO

PATRIZI
PATERSON
PATINI
PAUL-BONCOUR
PAYNE
PARZINGER
PAOLI
PENDE
PESSINA
PEREGO
PERRANDO
PELLACANI
PELLEGRINI
PELLA
PIACENTINI
PITAGORA
PIERACCINI
PIETRIBONI
PISANI
PINHEIRO
PIGOU
PLATONE
PRICHARD
PRIOR
POZZOLINI

PROUST
PUFENDORF

Q

QUETELET

R

RASSOW
RATHENAU
RAVÀ
RENSI
REICHEL
RECKITT
RENDE
RIEDEL
RICHARD
RIETI
ROCCO
ROMANESE
ROMAGNOSI
RONDONI
ROTTECK
ROSMINI
ROSSI

RORSCHACH

ROUSSEAU

RUGH

S

SALDANA

SANTORO

SAPORITO

SAINT SIMON

SANTUCCI

SATTA

SCHOPENHAUER

SCHIASSI

SCHNELL

SERGI

SEELIG

SHELDON

SIGHELE

SIGAUD

SICILIANI

SEVERI

SCHUNDLAUSER

SLIWOWSKY

SMITH

SOLMI
SOREL
SOCRATE
SPENCER
SPINOZA
SPIRITO
SPIEZIA
STAHL
STEKEL
STOPPATO
STRALICO
STUMPEL

T

TAROZZI
TANZI
TOLOMEI
TOMASIO
TOMMASO (S.)
TOZZI
TROILO
TRELAT

U

UNGARO

V

VACCA

VACCARO

VACH

VALLES

VERNETTI

VERATTI

VERWAECK

VERGANI

VIDONI

VIGONI

VIOLA

VIRGILIO

VILLINGER

W

WALSON

WATSON

WETT

WILDE

Z

ZANZI

ZERBOGLIO

ZENTHEN

ZOLA

ZUCCHI

INDICE

I – *La scienza giuridica e la pratica criminale*

II – *L'etica del precetto giuridico*

1. Agnosticismo filosofico? – 2. Etica, diritto e giustizia nella storia della filosofia – 3. Il diritto naturale e il delitto naturale – 4. Il giusnaturalismo, la dogmatica e la pratica.

III – *La sanzione: i fondamenti del problema dell'Imputabilità*

1. Libertà e determinismo nella filosofia – 2. La imputabilità nell'empirismo scientifico – 3. La casualità nella fenomenologia – 4. I limiti della scienza e della filosofia nell'orientamento sulla imputabilità – 5. La funzione pratica del clinicismo giudiziario.

IV – *Libertà e necessità in rapporto alla sanzione*

1. Pena-castigo e sanzione rieducativa – 2. Le misure di sicurezza, e la preparazione del giudice – 3. La difesa sociale e la sanzione – 4. Dualismo di delitti e di sanzioni – 5. Sui regimi penitenziari – 6. La sanzione selezione.

V – *La metodologia empirica nello studio della personalità del delinquente*

1. Le vicende del ciclo lombrosiano – 2. Sviluppo del metodo scientifico biologico – 3. Influenza del costituzionalismo clinico – 4. Il clinicismo della criminalità – 5. Il processo penale mezzo scientifico sperimentale.

VI – *L'etiologia critica del delitto nella pratica*

1. Il ruolo della pratica nello scientismo critico. – 2. Revisione dei primi concetti di antropologia criminale. – 3. Remore e ritorni a fondamentali affermazioni di somatismo morfologico e di parallelismo psico-fisico. – 4. Le statistiche criminali.

VII – *L'ereditarietà nella critica della pratica*

1. Relatività delle varie teorie. – 2. La monogenesi amorale e la paleopsiche. – 3. Critica della monogenesi eredo-psico-sociale.

VIII – *L'evoluzione del concetto di costituzionalismo criminale*

1. Premesse sul naturalismo critico. – 2. La fase psicologica dell'antropologia criminale. – 3. Resistenza del concetto di connaturata predisposizione al delitto. – 4. La metodologia etiologica della predisposizione costituzionale. – 5. Le intossicazioni nel costituzionalismo.

IX – *Il costituzionalismo e l'imputabilità*

1. Psicopatie e subpsicopatie nella imputabilità morale.
- 2. Orientamenti sulle anomalie psichiche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. – 3. La dubbia imputabilità del pazzo morale, o delinquente nato, o immorale costituzionale, secondo la scienza, i lavori preparatori del codice e la giurisprudenza. – 4. Il problema dell'imputabilità nel clinicismo giudiziario.

X – *La ventura criminologico-giuridica del delinquente per tendenza*

1. La genesi antropologica del delinquente per tendenza: dall'antropologia criminale al progetto Ferri e dal progetto Ferri al codice Rocco. – 2. La spiegazione «pragmatica» del Gemelli. – 3. Esame critico della Relazione Ministeriale e di altri lavori preparatori. – 4. La biologia del delinquente per tendenza: costituzionalismo, o degenerazione psichica, o neurosi o istintività? – 5. I controlli scientifico diagnostici dell'empirismo clinico nelle Relazioni della Società italiana di antropologia e di psicologia criminale, di Padre Gemelli e dei Professori Pende, Di Tullio e Nardi. – 6. Psicologia dell'istintivo e metodologia di esplorazione.

XI – *I delinquenti caratterologici (occasionalisti, passionali, colposi)*

1. Evoluzione del concetto di delinquente occasionale.

- 2. Il delitto passionale. – 3. Il metodo psicologico attivistico per lo studio dei delinquenti caratterologici. – 4. I motivi. – 5. Il delitto colposo.

XII – *La delinquenza minorile*

1. Psicologia e psicopatologia minorile. – 2. Il costituzionalismo criminale nei minori ed il fattore mesologico. – 3. La metodologia etiologica: sulle gravi forme di delinquenza minorile. – 4. Legislazioni penalistiche e profilattiche. – 5. Nota bibliografica.

XIII – *I delinquenti politici*

1. Complessità del fenomeno; l'agnosticismo di Francesco Carrara. – 2. Assenza di note somatiche: l'estetica del delinquente politico. – 3. L'aspetto psichico; il fondo sentimentale, passionale, culturale; gli eroi ed i settari; gli istintivi ed i pazzi; i pseudo politici, i paranoici ed i paranoidi; le rivoluzioni; il nihilismo russo; le folle; le suggestioni di criminali comuni; epidemie delinquenziali; tendenze al suicidio. – 4. Il terrorismo, esasperazione di delinquenza politica; le legislazioni contro gli anarchici; l'art. 8 del codice penale ed il delitto terroristico sociale (opinioni del Ferri, del Florian, del Paoli). – 5. Lo internazionalismo del delitto politico; l'estradiizione; teoria dell'extra-territorialità difensiva;

cenni di diritto penale internazionale; i delitti internazionali comuni. – Progetto di un codice penale internazionale ed il debito di guerra. Lo eccidio di Marsiglia del 1934 ed il progetto di diritto penale internazionale della Società delle Nazioni. – 6. I criminali di guerra; l'eticità del diritto internazionale; il fronte unico contro la delinquenza.

XIV – *Il fattore mesologico e la politica criminale*

1. Fra teoriche sociologico-criminali e constatazioni biologiche. – 2. Eredità ed ambiente. – 3. I delitti collettivi e la suggestione della folla. – 4. Il malcostume sociale e la delinquenza. – 5. Influsso della funzione etico-economica dello Stato sulla delinquenza.

XV – *Il perito ed il giudice nella metodologia etiologica della delinquenza*

1. Vecchie e nuove perizie. – 2. Il più vasto campo dell'esplorazione psicologica. – 3. La catarsi nella psicologia e nella metodologia etiologica. – 4. La preparazione e la specializzazione del giudice penale; il collegio misto. – 5. Lo ufficio del giudice nello studio della personalità del reo, secondo il nuovo indirizzo del Supremo Collegio. – 6. L'istituto giudiziario-scientifico della segnalazione. – 7. Bibliografia.

XVI – *La criminologia della pratica*

Indice alfabetico degli autori citati